

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Generale	Rev. 4	Pag. 1 di 31
		Data 20/09/2021	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01

PARTE GENERALE

Emissione per adeguamento osservazioni ODV con verbale n° _____

Copia Controllata N° ... Copia Non Controllata

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione
4	20/09/2021	CDS	OdV	CDA

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	Pag. 2 di 31
		Data 20/09/2021	
Parte Generale			

INDICE

CAPITOLO 1. PREMESSA.....	3
CAPITOLO 2. IL D.LGS.231/2001	4
2.1 La responsabilità	5
2.2 Gli autori del reato	5
2.3 Le ipotesi di reato	6
2.4 Delitti tentati.....	10
2.5 Esonero della responsabilità della Chilivani Ambiente S.p.A.....	10
CAPITOLO 3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO.....	12
3.1 Finalità del modello.....	12
3.2 Struttura del modello	12
3.3 Approvazione, modifica ed integrazione del modello	13
3.4 Attuazione del modello	13
3.5 Destinatari del modello	14
CAPITOLO 4. METODOLOGIA ADOTTATA.....	15
4.1 La mappatura delle attività sensibili ed i processi di supporto	15
4.2 Principi di controllo e procedure per le attività sensibili.....	16
CAPITOLO 5. REGOLE DI GOVERNANCE	18
5.1 Sistema dei poteri e delle deleghe	18
5.2 Poteri interni / esterni.....	21
5.3 Conferimento poteri interni / esterni	22
CAPITOLO 6. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	25
6.1 Reporting dell'organismo nei confronti degli organi societari e del vertice aziendale.....	26
6.2 Regolamento dell'organismo di vigilanza	26
6.3 Flusso informativo nei confronti dell'organismo di vigilanza.....	27
6.4 Raccolta e conservazione delle informazioni	28
6.5 Obblighi di riservatezza dell'organismo di vigilanza	28
CAPITOLO 7. FORMAZIONE COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE.....	29
7.1 Formazione del personale	29
7.2 Informazione di collaboratori e partner	30
7.3 Informazione ai fornitori/sub-appaltatori	31

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Generale	Rev. 4	Pag. 3 di 31
		Data 20/09/2021	

CAPITOLO 1. PREMESSA

La **Chilivani Ambiente S.p.A.**, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, a tutela dell'immagine e della posizione propria e delle società del gruppo cui appartiene, a tutela dei propri soci, dipendenti e terzi correlati, ha ritenuto di procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e di gestione (di seguito denominato "Modello") come previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello") e la sua efficace e costante attuazione, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è infatti un atto di responsabilità sociale di **Chilivani Ambiente S.p.A.** da cui scaturiscono benefici per soci, dipendenti, creditori e per tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti dell'Azienda.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nell'ambito della società, affinché gli stessi seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

L'introduzione di un sistema di controllo dell'attività imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati dalla Società, aumenta la fiducia e la reputazione di cui **Chilivani Ambiente S.p.A.** gode nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, assolve una funzione normativa, in quanto regola comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati a operare in favore della Società in conformità ai suddetti principi etici.

La **Chilivani Ambiente S.p.A.** ha, quindi, inteso avviare una serie di attività volte a rendere il proprio Modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 e coerente con i principi già radicati nella propria cultura di governo della Società.

A fronte di quanto sopra, per maggiore chiarezza, si ritiene quindi opportuno esporre le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del Progetto.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	Pag. 4 di 31
		Data 20/09/2021	
Parte Generale			

CAPITOLO 2. IL D.LGS.231/2001

Il Decreto legislativo 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento nazionale il concetto di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione di alcuni specifici reati commessi nel loro interesse o vantaggio da parte di persone fisiche con funzioni di rappresentanza, amministrazione, o di direzione degli stessi, ovvero che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione o controllo su di essi, ovvero che sono sottoposte alla direzione o vigilanza dei predetti soggetti. I diretti destinatari della disciplina in esame sono gli organismi con personalità giuridica, nonché società ed associazioni prive di personalità giuridica (art.1 c.2 D.lgs. 231/2001) con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, di quelli non economici e aventi funzioni di rilievo costituzionale. Pertanto risulta indubbia l'applicabilità delle disposizioni esaminate anche alle aziende di gestione dei servizi pubblici locali per le quali inoltre sussiste un ulteriore profilo problematico legato alla possibile qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio attribuibile ai propri dipendenti.

Il D.Lgs. 231/2001 (**vedi allegato 1 MOG 231**) trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato. L'ampliamento di responsabilità mira, sostanzialmente, a coinvolgere nella punizione di determinati reati anche le società, le quali, fino all'entrata in vigore del d.lgs. 231/2001, non pativano conseguenze dirette con riferimento ad illeciti commessi nel loro interesse ovvero i cui effetti ricadessero a loro vantaggio.

Le società possono essere ritenute "responsabili" per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla loro direzione e vigilanza (art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001). Il D. Lgs. 231/2001 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell'art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa della società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Questa responsabilità è, tuttavia, esclusa se la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (detti anche linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria e approvati dal Ministero della Giustizia.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	Pag. 5 di 31
		Data 20/09/2021	
Parte Generale			

2.1 La responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la “nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”.

Il D.Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art. 27 della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”. In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

2.2 Gli autori del reato

La responsabilità è attribuibile alla **Chilivani Ambiente S.p.A.** ove i reati siano stati commessi da soggetti legati a vario titolo alla Società stessa. In particolare, l’art. 5 del Decreto indica quali autori del reato:

- i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e coloro che esercitano di fatto la gestione ed il controllo della Società (c.d. soggetti apicali);
- i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali. Nell’ipotesi di reati commessi da soggetto in posizione apicale, la responsabilità della Società è esclusa qualora quest’ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli esistenti e che non vi sia stato, inoltre, omesso o insufficiente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza, appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla effettiva osservanza del modello stesso.

Al contrario, nel caso di reato realizzato da soggetto in posizione subordinata, l’esclusione della responsabilità della **Chilivani Ambiente S.p.A.** è subordinata all’adozione di protocolli comportamentali adeguati a garantire, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, lo svolgimento dell’attività stessa nel rispetto della legge ed a verificare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	Pag. 6 di 31
		Data 20/09/2021	
Parte Generale			

Secondo le nuove **Linee Guida Confindustria** di giugno 2021 (vedi **Allegato2 al MOG 231**) sarà altresì configurabile la responsabilità della **Chilivani Ambiente S.p.A.** nell'ipotesi di reato commesso anche da collaboratori, agenti, procuratori ed in genere da tutti i terzi che agiscono per conto della società nei confronti della Pubblica Amministrazione. La **Chilivani Ambiente S.p.A.**, inoltre, sarà responsabile unicamente nel caso in cui la condotta illecita sia stata realizzata dai soggetti sopra indicati "nell'interesse o a vantaggio della società" (art. 5, co. 1, D.Lgs. 231/01), pertanto, non risponderà nell'ipotesi in cui i soggetti coinvolti abbiano agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, co. 2, D.Lgs. 231/01).

2.3 Le ipotesi di reato

La responsabilità della **Chilivani Ambiente S.p.A.** non è genericamente riferibile a qualsiasi reato ma è circoscritta solo ad alcune tipologie. Nella tabella che segue sono elencate le diverse ipotesi di reato, che in considerazione della tipologia di attività esercitata dalla società, del contesto ambientale di operatività, sono stati ritenuti potenzialmente "fonte" di possibile Responsabilità amministrativa D.Lgs. 231/2001. Di tale elencazione l'organismo di Vigilanza avrà cura di chiederne l'aggiornamento in presenza di nuove condizioni di rischio che possono comportare il sorgere di nuove ipotesi di reato in questa fase legittimamente non presi in considerazione.

In base al d.lgs. 231/2001 l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal decreto (art. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater 1 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies 25 terdecies, 25 quaterdecies e 26 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001, oltre che per i reati transnazionali introdotti dalla L 146/2006 e decreto attuativo direttiva PIF) se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001.

RIF. NORMATIVI	TITOLO	DESCRIZIONE REATO
Art. 24 D.Lgs 231/01	REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEDIANTE FRODE	<ul style="list-style-type: none"> • Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea • Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'UE • Truffa in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'UE • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche • Frode informatica in danno dello Stato o altro Ente Pubblico • Frode nelle piccole forniture • Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Art. 24-bis D.Lgs 231/01	DELITTI INFORMATICI	<ul style="list-style-type: none"> • Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria • Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico • Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici • Diffusione di apparecchiature dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico • Intercettazione impedimento o interruzione illecita di

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	Pag. 7 di 31
		Data 20/09/2021	
Parte Generale			

RIF. NORMATIVI	TITOLO	DESCRIZIONE REATO
		comunicazioni informatiche o telematiche <ul style="list-style-type: none"> • Installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche • Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici • Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità • Frode informatica del certificatore di firma elettronica • Cyber Security
Art. 24-ter D.Lgs 231/01	DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	<ul style="list-style-type: none"> • Associazione per delinquere • Associazioni di tipo mafioso anche straniero • Scambio elettorale politico mafioso • Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione • Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Art. 25 D.Lgs 231/01	CONCUSSIONE CORRUZIONE E INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA'	<ul style="list-style-type: none"> • Concussione • Induzione indebita a dare o promettere utilità • Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio • Corruzione in atti giudiziari • Istigazione alla corruzione • Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri • Traffico di influenze illecite • Peculato • Peculato mediante profitto dell'errore altrui • Abuso d'ufficio
Art. 25-bis D.Lgs 231/01	FALSITA' IN MONETE O IN SEGNI DI RICONOSCIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate • Alterazione di monete • Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate • Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede • Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati • Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo • Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete di valori di bollo o di carta filigranata • Uso di valori di bollo contraffatti o alterati • Contraffazione alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni • Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi
Art. 25-bis.1 D.Lgs 231/01	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	<ul style="list-style-type: none"> • Turbata libertà dell'industria o del commercio • Illecita concorrenza con minaccia o violenza • Frodi contro le industrie nazionali • Frode nell'esercizio del commercio • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale • Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
Art. 25-ter D.Lgs 231/01	REATI SOCIETARI	<ul style="list-style-type: none"> • False comunicazioni sociali • Fatti di lieve entità • False comunicazioni sociali delle società quotate • Impedito controllo • Formazione fittizia del capitale • Indebita restituzione dei conferimenti • Illegale ripartizione degli utili o delle riserve • Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Parte Generale

RIF. NORMATIVI	TITOLO	DESCRIZIONE REATO
		<ul style="list-style-type: none"> Operazioni in pregiudizio dei creditori Omessa comunicazione del conflitto di interessi Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori Corruzione tra privati Istigazione alla corruzione tra privati Illecita influenza sull'assemblea Aggiotaggio Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
Art. 25-quater D.Lgs 231/01	DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO	<ul style="list-style-type: none"> Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico Assistenza agli associati Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale Condotte con finalità di terrorismo Attentato per finalità di terroristiche o di eversione Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione Istigazione a commettere alcuno dei delitti precedenti Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica
Art. 25-quater.1 D.Lgs 231/01	PRATICHE DI MUTILAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 25-quinquies D.Lgs 231/01	DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	<ul style="list-style-type: none"> Riduzione in schiavitù Prostituzione minorile Pornografia minorile Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile Detenzione di materiale pornografico Pornografia virtuale Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile Tratta di persone Acquisto e alienazione di schiavi Adescamento di minorenni
Art. 25-sexies D.Lgs 231/01	ABUSI DI MERCATO	<ul style="list-style-type: none"> Abuso di informazioni privilegiate Manipolazione del mercato
Art. 25-septies D.Lgs 231/01	DELITTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> Omicidio colposo Lesioni personali colpose
Art. 25-octies D.Lgs 231/01	RICETTAZIONE E RICICLAGGIO	<ul style="list-style-type: none"> Ricettazione Riciclaggio Impiego di denaro beni o altre utilità di provenienza illecita Autoriciclaggio
Art. 10 L.146/06	REATI TRANSNAZIONALI	<ul style="list-style-type: none"> Associazione per delinquere Associazione di tipo mafioso Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope Disposizioni contro le immigrazioni clandestine Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Favoreggiamento personale
Art. 25-nonies D.Lgs 231/01	VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE	<ul style="list-style-type: none"> ART. 171 primo comma lettera a-bis L. 633/1941 ART. 171 terzo comma L. 633/1941 ART. 171-bis L. 633/1941 ART. 171-ter L. 633/1941 ART. 171-septies L. 633/1941 ART. 171-octies L. 633/1941

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	Pag. 9 di 31
	Parte Generale	Data 20/09/2021	

RIF. NORMATIVI	TITOLO	DESCRIZIONE REATO
Art. 25-decies D.Lgs 231/01	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI IN UN PROCEDIMENTO PENALE	<ul style="list-style-type: none"> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Art. 25-undecies D.Lgs 231/01	REATI AMBIENTALI	<ul style="list-style-type: none"> Scarichi sul suolo Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee Scarichi in reti fognarie Scarichi di sostanze pericolose Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e pericolose in difformità da prescrizioni Scarichi di acque reflue industriali pericolose oltre i valori limite Scarichi da navi o aeromobili di sostanze vietate Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi Attività di gestione rifiuti non autorizzata Discarica non autorizzata Miscelazione di rifiuti Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi Bonifica dei siti Bonifica dei siti da sostanze pericolose Violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Traffico illecito di rifiuti Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto Uccisione distruzione cattura prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente Inquinamento colposo e doloso provocato da navi Inquinamento ambientale Disastro ambientale Delitti colposi contro l'ambiente Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
Art. 25-duodecies D.Lgs 231/01	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	<ul style="list-style-type: none"> Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Art. 25-terdecies D.Lgs 231/01	RAZZISMO E XENOFobia	<ul style="list-style-type: none"> Contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra
Art. 25-quaterdecies D.Lgs 231/01	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO	<ul style="list-style-type: none"> Frode in competizioni sportive
Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/01	REATI TRIBUTARI	<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Dichiarazione infedele Omessa dichiarazione
Art. 25-siexsdecies D.Lgs 231/01	D.P.R. N. 43/1973	<ul style="list-style-type: none"> Contrabbando

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	Pag. 10 di 31
		Data 20/09/2021	
Parte Generale			

2.4 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del d.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

2.5 Esonero della responsabilità della Chilivani Ambiente S.p.A.

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/01 prevede l'esonero della responsabilità per reati commessi da soggetti in posizione apicale ove la **Chilivani Ambiente S.p.A.** provi che, prima della commissione del fatto:

- siano stati predisposti ed efficacemente attuati modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione dei reati;
- sia stato istituito un organismo della **Chilivani Ambiente S.p.A.** (c.d. "Organismo di Vigilanza"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'aggiornamento dei modelli di organizzazione;
- il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli esistenti;
- non vi sia stata omessa ed insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di reato realizzato da soggetto in posizione subordinata, invece, l'art. 7 del Decreto subordina l'esclusione della responsabilità della **Chilivani Ambiente S.p.A.** all'efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a garantire, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge ed a verificare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Nello specifico, il Modello di organizzazione, gestione e controllo è costituito da un insieme di regole alle quali si dovranno ispirare le attività svolte dalle singole funzioni aziendali della società, al fine di contenere i rischi di rilevanza penale, insiti nelle predette attività, nell'ambito del c.d. "rischio accettabile". Il modello organizzativo è finalizzato a prevenire i rischi derivanti dall'attività d'impresa, previa individuazione delle aree di rischio e/ o di reato. Il modello, come previsti nell'art. 5 del D. Lgs. 231/01, risponde alle seguenti esigenze:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	Pag. 11 di 31
		Data 20/09/2021	
Parte Generale			

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati ex D.Lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema a disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Generale	Rev. 4	Pag. 12 di 31
		Data 20/09/2021	

CAPITOLO 3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

3.1 Finalità del modello

La **Chilivani Ambiente S.p.A.** ha stabilito di adottare il presente modello di organizzazione e di gestione (di seguito il "Modello") con lo scopo di:

- prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto in particolare nelle attività individuate nella mappa delle aree a rischio;
- introdurre nella **Chilivani Ambiente S.p.A.** ulteriori principi e regole di comportamento volte a promuovere e valorizzare una cultura etica al proprio interno) in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
- sensibilizzare tutto il personale ed in particolare, coloro che operano nell'ambito di dette aree, al rispetto dei principi e delle regole introdotte dalla **Chilivani Ambiente S.p.A.**;
- rafforzare il vigente Sistema disciplinare introducendo misure idonee a sanzionare il mancato rispetto, da parte dei soggetti interessati, delle misure indicate dal Modello e diffondere la consapevolezza del rischio di incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni ivi riportate, in un'infrazione disciplinare adeguatamente sanzionata dalla **Chilivani Ambiente S.p.A.**, nel caso in cui ad essa consegua la commissione di un reato, in un procedimento penale che potrebbe coinvolgere la stessa Società;
- consentire alla **Chilivani Ambiente S.p.A.** un costante monitoraggio sulle attività a rischio.

3.2 Struttura del modello

Sulla base delle indicazioni contenute nelle citate **Linee Guida di Confindustria di giugno 2021 (vedi Allegato 2)**, il presente Modello si compone dei seguenti elementi:

- Mappatura delle attività sensibili e i processi di supporto;
- Principi di controllo e procedure per le attività sensibili;
- Sistema organizzativo;
- Sistema autorizzativo;
- Ambiente di controllo e comunicazione;
- Sistema disciplinare;
- Risorse umane e formazione;
- Organismo di Vigilanza;
- Gestione delle risorse finanziarie;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	Pag. 13 di 31
		Data 20/09/2021	
Parte Generale			

3.3 Approvazione, modifica ed integrazione del modello

I modelli di organizzazione e di gestione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione del Vertice aziendale nella sua collegialità.

Pertanto, l'approvazione del presente Modello costituisce prerogativa e responsabilità esclusiva dell'Assemblea generale ordinaria totalitaria della società **Chilivani Ambiente S.p.A.** cui compete in via esclusiva la formulazione di eventuali modifiche ed integrazioni ritenute necessarie allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura della Società, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza. L'attribuzione di tale competenza esclusiva è definita nel Verbale di Assemblea di approvazione del presente Modello.

A tale riguardo, si precisa sin da ora che, come peraltro chiarito dalle Linee Guida di Confindustria, il massimo Vertice societario, pur con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto, mantiene invariate tutte le attribuzioni e responsabilità previste dal codice civile e dallo Statuto, alle quali oggi si aggiungono quelle relative all'adozione ed efficacia del Modello nonché alla costituzione dell'Organismo.

3.4 Attuazione del modello

L'adozione del presente Modello costituisce il punto di partenza del processo di conduzione dinamica del Modello. In tale processo il Presidente della società, relativamente agli aspetti esecutivi, è responsabile dell'attuazione del Modello.

Per la fase di attuazione del Modello, il Presidente della società e l'Organismo di Vigilanza per i rispettivi ambiti di competenza saranno responsabili dell'implementazione dei vari elementi del Modello le eventuali direttive di coordinamento rivolte alle società appartenenti al Gruppo in tema di applicazione delle disposizioni di cui al Decreto.

In ogni caso, la **Chilivani Ambiente S.p.A.** intende ribadire che la corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo ed un dovere degli **Amministratori, Dipendenti e Collaboratori della Società ed, in particolare, di ciascun Responsabile di Funzione** cui è demandata, anche sulla base di un rapporto di servizio con la Società, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, con particolare riguardo a quelle connesse con il rischio di reato.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	Pag. 14 di 31
		Data 20/09/2021	
Parte Generale			

3.5 Destinatari del modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella **Chilivani Ambiente S.p.A.**, ai dipendenti, nonché ai collaboratori, agenti, procuratori e in genere, a tutti i soggetti terzi che agiscono per conto della Società nei confronti della Pubblica Amministrazione. Le norme del presente Modello dovranno quindi essere portate a conoscenza ed accettate da tutti i fornitori che rappresentano l'azienda e/o agiscono per conto di essa nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La **Chilivani Ambiente S.p.A.** comunica l'adozione del presente Modello di Organizzazione ed i relativi aggiornamenti attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza del codice etico da parte di tutti i soggetti interessati.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	Pag. 15 di 31
		Data 20/09/2021	
Parte Generale			

CAPITOLO 4. METODOLOGIA ADOTTATA

4.1 La mappatura delle attività sensibili ed i processi di supporto

Le principali attività svolte dalla **Chilivani Ambiente S.p.A.** sono:

- Gestione di discarica controllata per rifiuti non pericolosi, comprensiva della messa in riserva.
- Servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali non pericolosi.
- Intermediazione di rifiuti senza detenzione.

Pertanto, per l'elaborazione del Modello e la definizione delle sue caratteristiche si è proceduto ad accertare:

- le caratteristiche organizzative della **Chilivani Ambiente S.p.A.**;
- la tipologia e caratteristiche del settore in cui opera la Società;
- la normativa di riferimento e dei rischi riconducibili al relativo settore economico
- la gestione delle banche dati e/o documenti da server
- le procedure esistenti redatte in maniera integrata rispetto ai sistemi esistenti ed in particolare:
 - ISO 9001 relativo all'implementazione di un sistema di gestione della qualità volto all'ottimizzazione e miglioramento dei processi aziendali ed alla soddisfazione del cliente;
 - ISO 14001 e Regolamento EMAS relativo all'implementazione di un sistema di gestione ambientale per il controllo e mantenimento della conformità legislativa e monitoraggio delle prestazioni ambientali;
 - ISO 45001 relativo all'implementazione di un sistema di gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro che consente di gestire in modo organico e sistematico la sicurezza dei lavoratori.

In virtù delle dimensioni della **Chilivani Ambiente S.p.A.** e della molteplicità delle attività esercitate per la realizzazione della mappatura delle aree a rischio è stata utilizzata la metodologia del Risk Self Assessment (RSA) che consiste in un'autovalutazione dei rischi insiti nelle attività svolte, effettuata dagli stessi soggetti che pongono in essere le attività analizzate.

Il Risk Self Assessment è stato realizzato attraverso l'effettuazione di interviste mirate a tutti i responsabili delle diverse funzioni aziendali nonché a quegli ulteriori soggetti incaricati di specifiche attività rilevanti ai fini dell'analisi dei rischi.

Gli elementi fondamentali analizzati del sistema di controllo interno e la loro efficacia preventiva includono:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	Pag. 16 di 31
		Data 20/09/2021	
Parte Generale			

- il Governo (si intende la corretta individuazione in capo a ciascun soggetto appartenente all'organizzazione aziendale dei ruoli e responsabilità);
- gli Standard di comportamento (si intende la presenza di principi e regole di comportamento idonei a guidare l'agire in ambito aziendale);
- la Comunicazione (si intende il sistema di comunicazione interna in relazione agli elementi del Modello e, in particolare, all'adeguatezza dei contenuti, dei canali utilizzati, della periodicità/frequenza della comunicazione);
- la Formazione (si intende un programma di formazione avente ad oggetto il Modello ed i suoi elementi costitutivi, quali, ad esempio, il Codice Etico, l'OdV, il Sistema disciplinare);
- le Risorse umane (si intende la presenza di un controllo sul personale sia nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro che in quella di gestione dello stesso, con particolare riguardo alla valutazione delle performance ed ai sistemi premianti a questo collegati);
- il Controllo (si intende la sussistenza di un efficace sistema che consenta il controllo ed il monitoraggio delle attività svolte nella Società e in particolare, di quelle risultate dalla mappatura come a rischio di reato);
- l'Informazione (si intende il sistema di flussi informativi esistente in particolar modo nelle aree c.d. a rischio.);
- la Reazione alle violazioni (si intende l'adozione di meccanismi idonei a punire eventuali condotte poste in essere in violazione delle regole che la Società intende darsi in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto).

In base al citato assessment delle attività aziendali e del sistema organizzativo e di controllo interno, condotta sulla base delle interviste ai responsabili di funzione/direzione, si è provveduto a formalizzare una mappatura delle attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi ex D.Lgs 231/2001.

Le attività a rischio ex D.Lgs. 231/01 vengono riportate nella Parte Speciale del Modello sono state ricondotte/ aggregate per processi/ macro-attività c.d. "sensibili".

4.2 Principi di controllo e procedure per le attività sensibili

In conformità all'art. 6 del D.Lgs 231/2001, il sistema dei controlli da porre in essere per prevenire la realizzazione dei reati nelle aree più rischiose prevede specifici protocolli per programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire e introduce modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	Pag. 17 di 31
		Data 20/09/2021	
Parte Generale			

Il complesso delle procedure e prassi aziendali che già oggi regolano le attività sensibili ed i processi di supporto è stato analizzato nell'ottica della prevenzione dei reati ed alla luce dei principi generali di controllo. Tali principi di controllo indicano i requisiti del sistema organizzativo - procedurale, necessari per garantire una corretta gestione, nel rispetto degli obiettivi di conformità alle leggi/ normative/ procedure oltre che di efficacia.

Il Sistema di controllo in essere nella **Chilivani Ambiente S.p.A.**, costruito nelle sue linee generali secondo tali principi, sarà revisionato periodicamente per tutte le attività sensibili e per tutti i processi di supporto secondo un criterio di priorità dettato dal rischio stimato.

Ciò avverrà attraverso un impegno diretto dei responsabili, del Presidente e dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di assicurare una più puntuale osservanza delle procedure che regolano le attività sensibili ed i processi di supporto ed avere l'evidenza di eventuali necessarie "eccezioni", si stabilisce l'obbligo, per i responsabili che abbiano autonomia dal punto di vista finanziario e funzionale, di ottenere una preventiva autorizzazione del Presidente, nel caso in cui per particolari e comprovati motivi fosse necessario derogare dalle procedure che regolano le attività rilevanti ed i processi di supporto.

Analogamente, qualora un componente del Vertice aziendale ritenga necessario compiere una certa attività rilevante o un processo di supporto derogando delle procedure in essere, dovrà espressamente autorizzare il dirigente/funziionario responsabile. Di tali eccezioni dovrà essere informato l'Organismo di Vigilanza. Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai principi di verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione attraverso:

- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione e tracciabilità dei controlli.

Alla luce di tali principi la Società adotta dei principi di controllo che saranno oggetto di specifica e puntuale implementazione da parte della Società nelle procedure operative aziendali dalla stessa adottate e presso la stessa in vigore.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	Pag. 18 di 31
		Data 20/09/2021	
Parte Generale			

CAPITOLO 5. REGOLE DI GOVERNANCE

Ad integrazione delle Regole già esistenti, diventa un obbligo per gli amministratori, i sindaci ed i dirigenti apicali, rilasciare una dichiarazione annuale in caso di conflitto tra gli interessi personali e quelli aziendali, intendendo personali anche gli interessi di parenti di primo grado e di eventuali società nelle quali il dichiarante possiede una partecipazione. Nel caso in cui tale conflitto si verificasse nel corso dell'anno è necessario astenersi dal processo decisionale ed avvisare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e il Consiglio di Amministrazione.

5.1 Sistema dei poteri e delle deleghe

Gli **obiettivi** del Presidente e della Direzione aziendale della **Chilivani Ambiente S.p.A.** in tema di Corporate Governance possono essere così riepilogati:

- orientare il clima morale dell'organizzazione,
- predisporre le strutture necessarie per attuare i piani stabiliti, nel rispetto delle politiche aziendali,
- acquisire piena consapevolezza dei rischi e validare le strategie per affrontarli consapevolmente,
- predisporre e mantenere in efficace funzione il sistema di controllo interno,
- introdurre ed assicurare il buon funzionamento di linee di comunicazione e reporting.
- perseguire un efficiente governo della Società, teso alla soddisfazione degli obiettivi aziendali, in ottica di compensazione degli interessi di tutti gli interlocutori interni e esterni della Società;
- contribuire ad un sistema di controllo interno in grado di gestire i rischi che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- contribuire, insieme alle altre componenti chiave del Modello 231, a prevenire la commissione dei reati ex 231/01 e successive integrazioni.

Allo scopo di accrescere la fiducia e la soddisfazione dei suoi stakeholders (cioè di tutti i soggetti portatori di interessi nei confronti della società quali azionisti, clienti e cittadini utenti, dipendenti, fornitori, eccetera) il sistema di Corporate Governance viene rafforzato con l'adozione di un Codice di Comportamento, integrato sotto vari aspetti da regole di comportamento dei dipendenti e collaboratori della **Chilivani Ambiente S.p.A.** che operano in settori di particolare delicatezza.

La **Chilivani Ambiente S.p.A.** ha l'evidente esigenza di dover indirizzare e coordinare l'attività dei vari settori produttivi dell'Azienda e ha adottato un'organizzazione societaria basata sui principali processi aziendali, affidandone la responsabilità organizzativa a specifiche funzioni, separate tra loro al fine di garantire un efficace sistema di contrapposizione e controlli incrociati sui processi aziendali più critici per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	Pag. 19 di 31
		Data 20/09/2021	
Parte Generale			

Nel contempo, al fine di perseguire sinergie organizzative e gestionali la Società ha identificato un assetto organizzativo che centralizza i processi di supporto e di governo e le relative funzioni.

Il Sistema Organizzativo della **Chilivani Ambiente S.p.A.**, qui riportato in estrema sintesi, è stato definito e formalizzato all'interno di un documento denominato "**Manuale Integrato**" finalizzato a:

- definire il sistema organizzativo attuale e aggiornato della **Chilivani Ambiente S.p.A.**, in termini di modello di business e assetto organizzativo;
- definire e formalizzare per le varie Funzioni aziendali delle Società le linee di dipendenza gerarchica, le responsabilità e le principali interfacce dell'organizzazione ufficiale aggiornata;
- stabilire il principio della contrapposizione / separazione delle Funzioni come principio portante dell'organizzazione della **Chilivani Ambiente S.p.A.**

Il Manuale Integrato rev. 13 contiene all'interno della Sez. 5 nel capitolo 5.3 "Ruoli Responsabilità e autorità nell'organizzazione", che illustrano in modo chiaro le linee di dipendenza gerarchica, le responsabilità organizzative e le principali interfacce per le varie funzioni aziendali, nonché l'organigramma e il mansionario della Società (allegato 2 e allegato 3 al Manuale Integrato SGQAS).

Organigramma e Mansionario costituiscono un elemento chiave del Manuale Integrato in quanto definisce gli ambiti di competenza degli attori dell'organizzazione e consente di rendere trasparente e formale l'applicazione del principio della contrapposizione delle funzioni utile a ridurre la possibilità di comportamenti autonomi e indipendenti, nonché l'applicazione dei principi di controllo raccomandati dalle Linee Guida di Confindustria.

In conclusione, la **Chilivani Ambiente S.p.A.** si è dunque dotata di un sistema organizzativo:

- definito, attraverso gli strumenti citati;
- coerente, in quanto quadro di riferimento principale di tutti i sistemi e processi aziendali che ad esso devono riferirsi;
- ispirato a principi organizzativi stabiliti: organizzazione per processi; contrapposizione delle funzioni; decentralizzazione operativa e centralizzazione dei servizi di supporto e governo;
- diffuso, attraverso il sito intranet aziendale a cui accedono tutti i dipendenti, informati da una mail ogni qual volta si verifica un cambiamento organizzativo; attraverso le bacheche aziendali per i dipendenti non dotati di postazione informatica;
- costantemente aggiornato, ossia ogni modifica organizzativa permanente determina la revisione e la conseguente ridiffusione della disposizione organizzativa, attraverso un sistema unitario, strutturato e autorevole di gestione dell'organizzazione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	Pag. 20 di 31
		Data 20/09/2021	
Parte Generale			

Per quanto attiene l'ambito della salute e sicurezza la Società si è adeguata alle disposizioni del D. Lgs. 81/08, attraverso la predisposizione di un sistema di responsabilità e di un servizio di prevenzione e protezione, in relazione all'evoluzione organizzativa, tecnica e normativa, in particolare considerando le previsioni dell'attuale.

Con riguardo agli aspetti organizzativi, il Consiglio di Amministrazione ha individuato, (documento di delibera) il Datore di Lavoro, il quale ha istituito il servizio prevenzione e protezione e ne ha nominato il responsabile. L'individuazione del DdL e di RSPP è formalizzata sulla Disposizione Organizzativa.

I compiti e le responsabilità sono riportati nel Manuale del Sistema di Gestione e nei documenti di nomina e designazione.

Nell'ambito dell'organizzazione della sicurezza aziendale, oltre alle già citate figure, le altre posizioni rilevanti ai fini della normativa applicabile (D. Lgs. 81/2008), e ciò a prescindere dall'individuazione civilistica della qualifica, sono:

- **RESPONSABILE TECNICO:** a capo della Direzione Tecnica e quindi responsabile di tutti gli aspetti tecnici, per cui rientrano nelle sue responsabilità:
 - a. La pianificazione e l'organizzazione delle risorse tecniche e della forza lavoro con l'obiettivo dell'ottenimento di risultati corrispondenti progressivamente ai più alti standard di qualità e produttività;
 - b. L'adeguamento delle Risorse Umane alle esigenze di produzione anche attraverso la formazione e l'addestramento;
 - c. La ricerca e lo sviluppo di metodologie di lavoro e innovazione di processi organizzativi;
 - d. La verifica dell'applicazione delle normative sulla sicurezza;
 - e. La verifica di tutto il lavoro del Settore Operativo in collaborazione con DIRE
- **PREPOSTI:** in linea generale, ricoprono tale posizione, ove abbiano dipendenti da essi coordinati, i singoli responsabili di funzione. I compiti e le responsabilità generali sono riportati nel manuale del sistema di gestione integrato, mentre quelli puntuali sono riportati o nella sopraccitata procedura e nei documenti di designazione.
- **ADDETTI E RESPONSABILE SQUADRA DI EMERGENZA:** Nominati dal DIRE mediante lettera di Nomina. I compiti e le responsabilità generali sono riportati nel manuale del sistema di gestione integrato, mentre quelli puntuali sono riportati nella lettera di nomina.
- **MEDICO COMPETENTE:** Nominato Datore di Lavoro mediante lettera di Nomina. I compiti e le responsabilità generali sono riportati nel manuale del sistema di gestione integrato, mentre quelli puntuali sono riportati nella lettera di nomina.

L'individuazione dei destinatari è formalizzata nello specifico documento in materia di sicurezza allegato alla Disposizione organizzativa.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	Pag. 21 di 31
		Data 20/09/2021	
Parte Generale			

5.2 Poteri interni / esterni

Il Sistema dei Poteri della **Chilivani Ambiente S.p.A.**, strutturato in ossequio delle prescrizioni di legge, si compone di 3 tipologie di Poteri:

- poteri esterni (“**Poteri Esterni**”), definiti anche “**deleghe**” o “**procure**”, si intendono i Poteri conferiti alle posizioni aziendali di porre in essere determinate azioni, in nome e per conto della Società, nei confronti di terzi esterni alla Società stessa. Sono esempi di Poteri Esterni: il potere di firmare un contratto di assunzione di personale o di acquisto di beni o servizi; il potere di aprire un conto corrente e/o di movimentazione dello stesso.
- poteri interni (“**Poteri Interni**”) si intendono le **autorizzazioni interne** in forza delle quali le posizioni aziendali esercitano, all’interno dell’organizzazione aziendale, un Potere nell’ambito di un determinato processo. Sono esempi di Poteri Interni: l’autorizzazione di una richiesta di acquisto; la verifica e conferma da parte del Responsabile di funzione della ricezione del bene / servizio richiesto che autorizza l’Amministrazione al pagamento del fornitore.
- procure speciali (“**Procure Speciali**”) si intendono le deleghe o procure assegnate, in forma scritta, a posizioni della struttura aziendale per l’esercizio di un singolo atto.
- poteri in materia di salute e sicurezza (**Deleghe**) si intendono i documenti di delega assegnati in forma scritta a posizioni della struttura aziendale per l’attuazione di obblighi specifici in materia di salute e sicurezza.

e si fonda sui seguenti principi, tesi a garantire che tale elemento chiave di controllo contribuisca all’efficacia del Modello di Organizzazione e Controllo 231:

- Coerenza per tipo e per limite, dei Poteri Esterni e Interni e dei poteri in materia di salute e sicurezza, con le responsabilità organizzative e con il livello gerarchico della struttura organizzativa, come stabilite nella disposizione organizzativa della singola Società e, nel caso della sicurezza, nella normativa vigente.
- Coerenza con il principio della separazione dei poteri, dei Poteri Esterni e Interni, ossia tra chi richiede (ad es. la **funzione Autista** che chiede un servizio di manutenzione per il parco automezzi), chi soddisfa la richiesta (es. la **funzione Approvvigionamenti** che ricerca il fornitore e stipula il contratto) e chi attiva il pagamento a fronte della richiesta soddisfatta (es. **la funzione Amministrazione** che paga la fattura ricevuta dal fornitore previa conferma da parte della **funzione Responsabile Tecnico** di aver ricevuto correttamente il servizio). Possono esistere limitati casi di deroga al principio della separazione dei poteri qualora vi sia un meccanismo di contrapposizione alternativo.
- I Poteri Esterni e Interni, assieme al Manuale Integrato, costituiscono il sistema di riferimento al quale si ispirano e nel quale operano tutte le procedure documentali e informatiche della Società.
- Il sistema di gestione dei Poteri deve essere unitario e definito in termini di regole e responsabilità di definizione, aggiornamento, diffusione e controllo.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	Pag. 22 di 31
		Data 20/09/2021	
Parte Generale			

- Particolare attenzione deve essere portata nell'assegnazione di poteri esterni permanenti o per singolo atto (**procure speciali**) agli amministratori e alle posizioni aziendali che hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione in processi esposti ai reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni.
- Deleghe e procure devono essere assegnate in relazione alla effettiva necessità delle stesse.
- Generalmente, ogni Responsabile ha tutti i poteri dei propri collaboratori, tranne alcune eccezioni stabilite per conformità ai principi del Modello di Organizzazione e Controllo 231.
- Le procure speciali devono essere conferite in forma scritta, per singolo atto e identificando nel dettaglio gli estremi dell'atto oggetto di delega, nel rispetto dei sistemi di organizzazione e controllo interni. Tale facoltà è limitata a specifici casi caratterizzati da effettiva convenienza operativa.
- In linea con il principio di coerenza del sistema e con la necessità di diffusione delle regole del sistema, si stabilisce un adeguato flusso informativo interno alle funzioni interessate.

5.3 Conferimento poteri interni / esterni

Tutte le procure e le deleghe conferite in **Chilivani Ambiente S.p.A.** risultano essere pienamente conformi alle principali prescrizioni, normative e di *best practice*, in materia di forma e contenuto.

Il sistema di deleghe e procure in vigore in **Chilivani Ambiente S.p.A.** è stato strutturato in ossequio delle prescrizioni di legge e delle Linee Guida per la Costruzione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, dettate dalle nuove linee Confindustria di giugno 2021.

Queste ultime, da un lato, individuano nel Consiglio di Amministrazione della Società l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma; dall'altro, impongono che tali poteri siano *assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.*

Le Linee Guida di Confindustria, inoltre, prescrivono l'obbligo per le società di istituire un flusso informativo istituzionalizzato, nei confronti di tutti gli enti o soggetti aziendali a qualsiasi titolo interessati, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti.

I poteri così conferiti devono quindi, sempre secondo i dettami delle Linee Guida, essere periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi intervenuti nella struttura della Società.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	Pag. 23 di 31
		Data 20/09/2021	
Parte Generale			

Movendo da queste indicazioni, il Consiglio di Amministrazione della **Chilivani Ambiente S.p.A.** ha da tempo provveduto a conferire formalmente la carica di Presidente della società, con attribuzione di ampi poteri afferenti al coordinamento e la direzione dell'attività di gestione della Società, nonché il compimento diretto dei principali e più rilevanti (anche in termini di spesa) atti sociali.

In aggiunta, tra i vari poteri conferiti **al Presidente**, si segnala quello di poter conferire, a sua volta, parte dei propri poteri a dipendenti della Società ed anche a terzi per atti determinati o serie di atti.

In attuazione di questa facoltà, **il Presidente** ha provveduto a rilasciare al **Responsabile Tecnico della Società** le deleghe ed i poteri di firma strettamente connessi e funzionali allo svolgimento delle sue competenze, sebbene circoscritte a ben precisi limiti di valore, singolarmente individuate per ciascuna operazione.

Il Responsabile Tecnico, a sua volta, ha effettuato pari conferimenti ai singoli Responsabili di Ufficio o di Reparto, in stretta relazione con le mansioni e l'attività svolta da ciascuno di essi. Anche in questo caso l'attribuzione dei poteri di firma è stata limitata in ragione di specifici termini di valore.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di procure e deleghe all'interno della Società risultano sempre individuati e fissati in stretta coerenza con il livello gerarchico della persona interessata.

In tal modo, le decisioni e le competenze di maggiore rilevanza per la Società ovvero che implicano i maggiori impegni economici per l'azienda sono sempre **al Presidente** o al **Responsabile Tecnico**.

Il quadro complessivo che emerge da tale sistema di deleghe e poteri di firma, dunque, è, in linea generale, riconducibile al seguente schema di sintesi: Il meccanismo delle procure e deleghe attualmente in vigore in **Chilivani Ambiente S.p.A.** ripercorre fedelmente il quadro che emerge dall'Organigramma aziendale, sovrapponendosi esattamente allo stesso.

Tutte le procure e le deleghe conferite in **Chilivani Ambiente S.p.A.** risultano, poi, essere pienamente conformi alle principali prescrizioni, normative e di *best practice*, in materia di forma e contenuto.

Le deleghe e le procure in rilievo, infatti, sono state regolarmente formalizzate attraverso lettere di incarico redatte su carta intestata della Società puntualmente protocollate, oltre che in gran parte firmate "per accettazione" dal destinatario.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	Pag. 24 di 31
		Data 20/09/2021	
Parte Generale			

Le deleghe e le procure in **Chilivani Ambiente S.p.A.**, oltre ad essere pubblicizzate ai Servizi cointeressati attraverso una specifica comunicazione, vengono raccolte, organizzate secondo la struttura aziendale a cui corrispondono e poste sempre a disposizione anche di tutti gli altri soggetti aziendali, ovvero di terzi interessati, presso la sede della Società e, precisamente, presso l'Ufficio del **Presidente**.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma è regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da corrispondere e risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale della Società.

Sono previsti singoli aggiornamenti, immediatamente conseguenti alla variazione di funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto, ovvero periodici aggiornamenti che coinvolgono l'intero sistema qui in esame.

In aggiunta a quanto sopra, occorre sottolineare che nella **Chilivani Ambiente S.p.A.** si è provveduto ad approvare *specifiche procedure* atte a garantire il rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, a conferire in modo puntuale i relativi incarichi e poteri.

Tali incarichi risultano, in linea generale, corrispondenti alla struttura organizzativa della Società, essendo stato individuato, in ciascun Responsabile di Servizio, il Responsabile del trattamento dei dati personali eseguito nell'ambito dell'unità organizzativa da questi diretta.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Generale	Rev. 4	Pag. 25 di 31
		Data 20/09/2021	

CAPITOLO 6. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6 comma 1, lettera b) del Decreto prevede, tra i presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità conseguente alla commissione dei reati da questo indicati, l'istituzione di un Organismo interno alla **Chilivani Ambiente S.p.A.** denominato Organismo di Vigilanza (di seguito "l'Organismo" o "**ODV**") dotato di poteri di iniziativa e controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dalla norma appena richiamata l'Organismo deve soddisfare i seguenti requisiti:

- **autonomia ed indipendenza:** la posizione dell'Organismo nella Società "deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente" (ivi compreso l'organo dirigente); è indispensabile che all'**ODV** non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbe l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello".
- **professionalità:** tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'Organismo per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare l'**ODV** deve avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico (in particolare nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle nuove Linee Guida Confindustria di giugno 2021 .
- E', infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del flow-charting di procedure e processi, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati.
- **continuità di azione:** per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo, è necessaria la presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza.

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed a curarne il continuo aggiornamento; l'**ODV** deve essere:

- indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- dotato di autonomia finanziaria;
- privo di compiti operativi;
- avere continuità d'azione;
- in possesso dei requisiti di professionalità;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	Pag. 26 di 31
		Data 20/09/2021	
Parte Generale			

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, e nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione appena illustrati, l'Organismo di Vigilanza della **Chilivani Ambiente S.p.A.** è stato individuato nel seguente organo individuato da 3 membri:

- ✓ **Avv. Gianluca Zedda** (Presidente del OdV)
- ✓ **Dott. Giuseppe Accardo** (già componente del OdV)
- ✓ **Avv. Giada Solinas** (incaricata a partire dalla riunione del CDA del 27/03/2017).

I compiti dell'organismo di Vigilanza sono prevalentemente quelli di:

- vigilare sull'effettività del Modello;
- verificare l'adeguatezza del Modello, valutando la reale idoneità dello stesso a prevenire i reati;
- verificare nel tempo la permanenza dei suddetti requisiti di effettività ed adeguatezza del Modello;
- curare l'aggiornamento del Modello.

6.1 Reporting dell'organismo nei confronti degli organi societari e del vertice aziendale

L'**OdV** relaziona i risultati della propria attività all'Assemblea dei Soci nonché al Presidente ed in particolare, riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse. Più precisamente, l'**ODV** deve riferire periodicamente, a cadenza almeno annuale, al Presidente.

Gli incontri con gli organi societari cui l'**ODV** riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali è custodita dall'**ODV** nell'apposito archivio secondo le modalità ed i tempi stabiliti nello Statuto dell'**ODV**.

Quest'ultimo potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, al fine di riferire in merito al funzionamento del Modello ed a situazioni specifiche direttamente ed indirettamente inerenti all'applicazione del Modello e/o l'attuazione del Decreto. L'**ODV** deve, inoltre, coordinarsi con le strutture tecniche competenti presenti nella Società per i diversi profili specifici.

6.2 Regolamento dell'organismo di vigilanza

Al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'OdV quest'ultimo d'intesa con il Presidente provvede a disciplinare con apposito regolamento le modalità di esecuzione della propria attività (**vedi Allegato 5 al presente MOG**). In particolare vanno previsti e disciplinati appositi flussi informativi, modalità di attuazione dei controlli e verifiche di attuazione e funzionalità del modello.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	Pag. 27 di 31
		Data 20/09/2021	
Parte Generale			

6.3 Flusso informativo nei confronti dell'organismo di vigilanza

L'art. 6, 2° comma, lettera d del D.lgs. n.231/2001, impone la previsione del "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso. L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto. Al fine di consentirne effettività ed efficacia di azione, all'**ODV** deve essere segnalata ogni eventuale violazione del presente Modello.

Tutti i dipendenti, responsabili e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della **Chilivani Ambiente S.p.A.**, sono pertanto tenuti ad informare tempestivamente l'**ODV** in ordine ad ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto. In particolare, devono essere tempestivamente trasmesse all'**ODV** le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative ad eventuali procedimenti disciplinari ed alle relative sanzioni irrogate (compresi i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari);
- ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione alle procedure operative.

Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione delle suddette informazioni configura comportamento sanzionabile ai sensi del Sistema Disciplinare.

L'**ODV** è destinatario anche delle segnalazioni aventi ad oggetto il funzionamento e l'aggiornamento del Modello, ovvero l'adeguatezza dei principi del Codice Etico e delle procedure aziendali. Con riferimento a tali segnalazioni, che devono essere effettuate in forma scritta (anche mediante e-mail), l'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Generale	Rev. 4	Pag. 28 di 31
		Data 20/09/2021	

Le informazioni anonime o rappresentate all'ODV, non in forma scritta, verranno da questi prese in considerazione, sulla base della gravità della asserita violazione segnalata. Sono stati, inoltre, introdotti i seguenti flussi informativi:

- L' Organismo di Vigilanza è tenuto a trasmettere all'Assemblea dei Soci, con cadenza annuale, una relazione scritta avente ad oggetto:
 - l'attività svolta dall'Organismo (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale necessità di adeguamento del modello o delle procedure, ecc.)
 - le eventuali criticità (e spunti di miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla società, sia in termini di efficacia del Modello.

6.4 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione previsti nel presente Modello viene conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio tenuto in ordine cronologico.

6.5 Obblighi di riservatezza dell'organismo di vigilanza

L'Organismo ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dal ricercare ed utilizzare le stesse, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.Lgs. 231/01. Ogni informazione in possesso dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Generale	Rev. 4	Pag. 29 di 31
		Data 20/09/2021	

CAPITOLO 7. FORMAZIONE COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

La **Chilivani Ambiente S.p.A.**, si impegna a dare ampia divulgazione all'interno e all'esterno della società dei principi contenuti nel presente Modello Organizzativo; a tal fine pone in essere opportune iniziative atte a promuovere e diffondere la conoscenza del presente modello, avendo cura di operare una necessaria diversificazione di approfondimento a seconda del ruolo, responsabilità e compito nella società stessa.

Il Modello 231 è comunicato formalmente all'**ODV** e a ciascun componente degli organi sociali ed a ciascun dirigente. Ciascun componente sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione ai principi e ai contenuti del modello 231.

I principi e i contenuti del DLGS 231 del 2001 e del Modello 231 sono inoltre divulgati mediante corsi di formazione; la partecipazione ai corsi è obbligatoria.

La struttura dei corsi di formazione è approvata anche dall'**ODV** su proposta delle funzioni competenti e gli interventi formativi vengono periodicamente rinnovati in occasione di nuove assunzioni.

7.1 Formazione del personale

Riguardo al personale dipendente, le iniziative riguardo l'implementazione del Modello faranno riferimento a:

Comunicazione Iniziale

- All'attivazione di ciascun rapporto di lavoro, i dipendenti dovranno sottoscrivere specifica dichiarazione di impegno ad osservare il Modello con il relativo Codice di Comportamento.

Formazione

- L'attività formativa finalizzata alla conoscenza della normativa sul 231/2001, sarà differenziata in ragione dei profili di professionalità interessati, del livello del rischio in base all'area in cui essi operano e dalla circostanza che assumono ruoli di responsabilità nella gestione dell'azienda.

Nella procedura **PRO 02 Formazione e addestramento** sono definiti chiaramente i compiti di ciascuna funzione coinvolta nell'intero processo riguardo alle politiche di gestione del personale, all'approvazione dei piani di formazione, alla selezione del personale, modalità di svolgimento della formazione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	Pag. 30 di 31
		Data 20/09/2021	
Parte Generale			

La formazione è documentata mediante gli strumenti di registrazione previsti nella procedura del SGI **PRO 02 Formazione e addestramento.**

Per i servizi di Staff le attività formative sono rivolte ai soggetti titolari di importanti incarichi, soprattutto di carattere gestionale: Responsabile Acquisti, Direzione amministrativa, Settore Contabilità e Bilancio, Rapporti con le banche. Nei confronti di tali soggetti è prevista una formazione basata su:

- Corsi esterni c/o docenti qualificati sui reati 231, per il trasferimento delle competenze tecniche con riferimento alle tipologie di reato elencato nel 231;
- Corsi interni aziendali per la diffusione dei principi comportamentali descritti nel codice di comportamento della **Chilivani Ambiente S.p.A.**
- Corsi sull'applicazione delle regole prescrizioni divieti ed adempimenti previsti dal Modello 231;

Per quanto riguarda la formazione a livello di Unità produttiva, l'organigramma aziendale ed il sistema delle deleghe attribuisce piena autonomia funzionale al **Presidente.**

Questi dovrà attivarsi per fornire, i fabbisogni formativi, anche riguardo il Modello 231.

Le modalità saranno:

- informativa sul Modello nella lettera di assunzione per tutti i neo-assunti;
- seminario annuale iniziale per la prima diffusione del Modello;
- seminari di aggiornamento;
- comunicazioni occasionali di aggiornamento In caso di necessità o urgenza (anche tramite collocazione di tali comunicazioni ad apposita sezione del sito Intranet aziendale, dedicata all'argomento e aggiornata a cura dell'Organismo di Vigilanza).

Per gli altri Dipendenti e Collaboratori: -Informativa nella lettera d'assunzione per i neo-assunti;

- nota informativa interna;
- comunicazioni occasionali in caso di aggiornamento in caso di necessità o di urgenza (anche tramite collocazione di tali comunicazioni ad apposita sezione del sito Intranet aziendale, dedicata all'argomento e aggiornata a cura dell'Organismo di Vigilanza).

7.2 Informazione di collaboratori e partner

La **Chilivani Ambiente S.p.A.** adotta criteri di selezione dei Collaboratori e dei Partner i quali vengono informati del contenuto del Modello e della necessità dell'azienda che il comportamento da tenere sia conforme al D.Lgs. 231/2001. Al momento della stipula del contratto dovranno impegnarsi,

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Generale	Rev. 4	Pag. 31 di 31
		Data 20/09/2021	

con apposita dichiarazione, ad osservare le norme del presente Modello durante lo svolgimento di ogni attività dalla quale possono sorgere potenziali rischi.

In particolare saranno previsti:

- lettere di incarico ad hoc per i soggetti esterni, sia che si tratti di rapporti dipendenti direttamente dalla Società, che di rapporti nascenti nell'ambito di ATI cui la medesima partecipa o dirige, saranno allegate apposite note Informative in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed al rispetto dei principi sanciti nel Codice di Comportamento e nel richiamato Codice Etico;
- clausole risolutive espresse nei contratti relativi a forniture o collaborazioni (quale che sia la veste giuridica) che facciano esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del Codice Etico;
- Criteri di valutazione e selezione di collaboratori esterni che prevedano l'esclusione automatica di quei soggetti che risultino inadempienti in merito alla corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dei citati Codici, o che comunque risultino privi dei requisiti di correttezza e lealtà che l'agire societario della Società ha assunto come parametro del proprio operare.

Una nota informativa del Modello predisposto dall'Azienda, nonché una copia del Codice Etico, sarà inoltre fornita ai soggetti che seppure formalmente esterni ad essa, Intrattengano comunque con essa rapporti che risultino rilevanti per le attività aziendali sensibili ex 231.

7.3 Informazione ai fornitori/sub-appaltatori

Relativamente ai rapporti intrattenuti con i Fornitori/Sub-appaltatori, la **Chilivani Ambiente S.p.A.** mette a disposizione degli stessi una copia del presente modello, in maniera tale che gli stessi sono informati delle disposizioni in esso contenute. Il Modello, inoltre, prevede che il Fornitore, al momento della sottoscrizione del contratto, dichiari:

- di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società medesima ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001;
- di aderire ai principi di deontologia aziendale contenuti nel Codice Etico e di Comportamento;
- di essere a conoscenza che la violazione dei principi e dei processi contenuti nel Modello mediante la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 da parte del Contraente (sottoscritto e collaboratori) determinerà la risoluzione di diritto del contratto in oggetto stipulato con la **Chilivani Ambiente S.p.A.**, fatta salva ogni altra conseguenza di legge.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 20/09/2021	Pag 1 di 51
---	--	-------------------------------	-------------

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01

PARTE SPECIALE

Emissione per adeguamento osservazioni ODV con verbale n° _____

Copia Controllata N° ...

Copia Non Controllata

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione
4	20/09/2021	CDS	OdV	CDA

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 20/09/2021	Pag 2 di 51
---	--	-------------------------------	-------------

INDICE

0	ELENCO DELLE REVISIONI	3
1	Introduzione.....	4
1.1	Mappatura dei rischi	4
1.2	Metodologia per il calcolo del rischio reato	18
1.3	Valutazione complessiva del rischio reato	19
1.4	Valutazione dell'accettabilità' del rischio residuo	20
2	PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO	22
2.1.1	Descrizione Reati Ipotizzabili.....	22
2.1.2	Protocolli adottati	22
2.1.3	Flussi informativi	24
3	PROCESSO COMMERCIALE, RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25
3.1.1	Descrizione Reato	25
3.1.2	Protocolli adottati	25
3.1.3	Flussi informativi	26
4	PROCESSO FINANZIARIO	27
4.1.1	Descrizione Reato	27
4.1.2	Protocolli adottati	27
4.1.3	Flussi informativi	28
5	PROCESSO AMMINISTRATIVO, RAPPORTI INFRAGRUPPO, LEGALE E CONTENZIOSO.....	29
5.1.1	Descrizione Reato	29
5.1.2	Protocolli adottati	29
5.1.3	Flussi informativi	30
6	PROCESSO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	32
6.1.1	Descrizione Reato	32
6.1.2	Flussi informativi	32
7	PROCESSO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	33
7.1.1	Descrizione Reato	33
7.1.2	Protocolli adottati	33
7.1.3	Flussi informativi	34
8	GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI.....	35
8.1.1	Descrizione Reato	35
8.1.2	Protocolli adottati	35
8.1.3	Flussi informativi	35
9	PROCESSO GESTIONE PER LA SICUREZZA	36
9.1.1	Descrizione Reato	36
9.1.2	Protocolli adottati	36
9.1.3	Flussi informativi	40
10	PROCESSO GESTIONE PER L'AMBIENTE.....	42
10.1.1	Descrizione Reato	42
10.1.2	Protocolli adottati	42
10.1.3	Flussi informativi	45
11	PROCESSO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'AZIENDA	46
11.1.1	Processi sensibili	46
11.1.2	Descrizione Reato	46
11.1.3	Protocolli adottati	47
11.1.4	Flussi informativi	50

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 20/09/2021	Pag 4 di 51
---	--	---	--------------------

1 INTRODUZIONE

1.1 Mappatura dei rischi

Sotto l'aspetto del rischio, per una più efficace valutazione e graduazione dello stesso, sono stati considerati i seguenti aspetti:

1. Identificazione dei reati presupposto;
2. Identificazione dei processi sensibili;
3. Identificazione delle aree/funzioni interessate.

I reati presupposto presi in considerazione sono quelli indicati negli articoli 24 e 25 del Decreto comprese le integrazioni successivamente intervenute che vengono opportunamente riepilogate nella tabella sottostante.

Nella tabella sottostante, vengono identificati i processi sensibili dal punto di vista della possibile commissione dei reati presupposto; vengono identificate le funzioni aziendali a rischio dal punto di vista della possibile commissione dei reati presupposto identificati.

RIF.	TITOLO	DESCRIZIONE REATO	PROCESSO COINVOLTO	ATTIVITA' APPLICABILE	FUNZIONE RESPONSABILE	SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI
Art. 24 D.Lgs 231/01	REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEDIANTE FRODE	<ul style="list-style-type: none"> Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'UE Truffa in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'UE Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Frode informatica in danno dello Stato o altro Ente Pubblico Frode nelle piccole forniture Frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia 	APPROVVIGI ONAMENTO COMMERCIA LE FINANZA AMMINISTRA ZIONE RISORSE UMANE	<ul style="list-style-type: none"> Gestione di attività inerenti la negoziazione o stipulazione di accordi commerciali, convenzioni e/o contratti con soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica e relativi rapporti con la P.A. Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione degli adempimenti e ispezioni, verifiche ed accertamenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti e verifiche o ispezioni in materia fiscale e tributaria Utilizzo dei sistemi informatici o telematici e di software della P. A attività di acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o garanzie concessi da enti pubblici; gestione delle attività di richiesta, ottenimento, modifica o rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni verso enti della PA; gestione di liberalità, eventi promozionali, sponsorizzazioni e omaggi nei confronti della PA; gestione selezione e assunzione del personale; comunicazione dati sui rifiuti e gestione amministrativa dei rifiuti all'interno del software 	PRE CDA RT CC	CONSULENTE CONTABILE

RIF.	TITOLO	DESCRIZIONE REATO	PROCESSO COINVOLTO	ATTIVITA' APPLICABILE	FUNZIONE RESPONSABILE	SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI
Art. 24-bis D.Lgs 231/01	DELITTI INFORMATICI	<ul style="list-style-type: none"> Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici Diffusione di apparecchiature dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Intercettazione impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Frode informatica del certificatore di firma elettronica Cyber Security 	AMMINISTRAZIONE GESTIONE INFORMATICA RISORSE UMANE	<ul style="list-style-type: none"> gestione dei sistemi software aziendali servizi di key management e gestione della documentazione in formato digitale gestione di accessi, account e profili gestione e protezione della postazione di lavoro gestione degli accessi verso l'esterno gestione e protezione delle reti gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione Sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.) 	PRE RT CC	CONSULENTI INFORMATICI
Art. 24-ter D.Lgs	DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	<ul style="list-style-type: none"> Associazione per delinquere Associazioni di tipo mafioso anche 	PRODUZIONE DIRIGENZA	APPLICABILE MA NON RILEVANTE <ul style="list-style-type: none"> selezione delle controparti con le quali la Società intrattiene rapporti commerciali 	PRE CDA RT	

RIF.	TITOLO	DESCRIZIONE REATO	PROCESSO COINVOLTO	ATTIVITA' APPLICABILE	FUNZIONE RESPONSABILE	SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI
231/01		straniero <ul style="list-style-type: none"> • Scambio elettorale politico mafioso • Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione • Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 		(fornitori, consulenti, collaboratori autonomi, professionisti, ecc.) <ul style="list-style-type: none"> • rendicontazione e fatturazione dell'attività • gestione di sostanze stupefacenti e psicotrope • finanziamento pubblico ai partiti • selezione e assunzione del personale • gestione dei rapporti con amministratori e dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari. 		
Art. 25 D.Lgs 231/01	CONCUSSIONE CORRUZIONE E INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA'	<ul style="list-style-type: none"> • Concussione • Induzione indebita a dare o promettere utilità • Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio • Corruzione in atti giudiziari • Istigazione alla corruzione • Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri • Traffico di influenze illecite • Peculato • Peculato mediante profitto dell'errore altrui • Abuso d'ufficio 	COMMERCIALE FINANZA AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e dei relativi adempimenti nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (gare) e procedure negoziate (affidamento diretto a trattativa privata); • Gestione dei provvedimenti amministrativi occasionali necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali; • Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, • assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici; • Gestione di trattamenti previdenziali di personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni; • Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata; • Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici inerenti alla sicurezza e salute sul lavoro; 	PRE RT CC	Consulenti societari e tecnici

RIF.	TITOLO	DESCRIZIONE REATO	PROCESSO COINVOLTO	ATTIVITA' APPLICABILE	FUNZIONE RESPONSABILE	SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI
				<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge (gestione delle visite ispettive da parte della Provincia o dell'ARPAS) Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria; Gestione del contenzioso. acquisti forniture di beni e servizi per conto della società 		
Art. 25-bis D.Lgs 231/01	FALSITA' IN MONETE O IN SEGNI DI RICONOSCIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate Alterazione di monete Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete di valori di bollo o di carta filigranata Uso di valori di bollo contraffatti o alterati Contraffazione alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni 	FINANZA	NON APPLICABILE l'eventuale applicazione del reato presupposto si può presentare esclusivamente per questa attività: <ul style="list-style-type: none"> Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi le operazioni materiali consistenti in depositi di atti, bilanci e quant'altro possa comportare l'uso di valori bollati. <u>Sulle quali però verrebbe a mancare la condizione di interesse o vantaggio per la società.</u>	PRE RT	

Parte Speciale

RIF.	TITOLO	DESCRIZIONE REATO	PROCESSO COINVOLTO	ATTIVITA' APPLICABILE	FUNZIONE RESPONSABILE	SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI
		<ul style="list-style-type: none"> Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi 				
Art. 25-bis.1 D.Lgs 231/01	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	<ul style="list-style-type: none"> Turbata libertà dell'industria o del commercio Illecita concorrenza con minaccia o violenza Frodi contro le industrie nazionali Frode nell'esercizio del commercio Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari 	PRODUZIONE APPROVVIGIONI COMMERCIALI	NON APPLICABILE l'eventuale applicazione del reato presupposto si può presentare esclusivamente per questa attività: <ul style="list-style-type: none"> Partecipazione a gare o bandi pubblici Offerte commerciali verso i privati <u>Sulle quali però verrebbe a mancare la possibilità di commissione dello stesso reato, in quanto la destinazione dei rifiuti urbani è definita dal piano regionale sui rifiuti e non dalla libera concorrenza del mercato.</u>		
Art. 25-ter D.Lgs 231/01	REATI SOCIETARI	<ul style="list-style-type: none"> False comunicazioni sociali Fatti di lieve entità False comunicazioni sociali delle società quotate Impedito controllo Formazione fittizia del capitale Indebita restituzione dei conferimenti Illegale ripartizione degli utili o delle riserve Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Operazioni in pregiudizio dei creditori Omessa comunicazione del conflitto di interessi Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori 	FINANZA AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> valutazione e stime di poste soggettive di bilancio, predisposizioni di bilanci, di situazioni contabili infrannuali e relazioni; gestione dei rapporti con i soci, il collegio sindacale e la società di revisione; conservazione, anche con strumenti informatici, di documenti su cui altri organi societari potrebbero esercitare il controllo; predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e del CdA; rapporti con Enti Pubblici che svolgono attività regolatorie e di vigilanza collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie. 	PRE CDA Soci	Consulenti fiscali

Parte Speciale

RIF.	TITOLO	DESCRIZIONE REATO	PROCESSO COINVOLTO	ATTIVITA' APPLICABILE	FUNZIONE RESPONSABILE	SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI
		<ul style="list-style-type: none"> • Illecita influenza sull'assemblea • Aggiotaggio • Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza • Corruzione tra privati • Istigazione alla corruzione tra privati 		<ul style="list-style-type: none"> • Selezione/assunzione/gestione (in termine di definizione della politica retributiva) delle risorse umane; • Negoziazione/Stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati; • Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione; • Approvvigionamento di servizi; • Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna; • Gestione rapporti infragruppo; • Dazione o ricezione di omaggi, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni; • Gestione dei flussi finanziari: Incassi e Pagamenti. • predisposizione di comunicazioni dirette agli aderenti riguardo alla situazione economica, finanziaria o patrimoniale, come per esempio bilancio, comunicazione periodica agli aderenti, ecc., • comunicazioni delle situazioni di conflitti d'interesse da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione. • Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e servizi • Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi con soggetti privati • Gestione del processo di produzione/erogazione 		
Art. 25-quater D.Lgs 231/01	DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO	<ul style="list-style-type: none"> • Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico 	FINANZA	NON APPLICABILE le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con persone fisiche o giuridiche residenti nei paesi a rischio	PRE RT	

RIF.	TITOLO	DESCRIZIONE REATO	PROCESSO COINVOLTO	ATTIVITA' APPLICABILE	FUNZIONE RESPONSABILE	SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI
		<ul style="list-style-type: none"> Assistenza agli associati Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale Condotte con finalità di terrorismo Attentato per finalità di terroristiche o di eversione Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione Istigazione a commettere alcuno dei delitti precedenti 		individuate nella c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati anch'essi nelle c.d. "Liste Paesi", rinvenibili nell'Unità informazione Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 pag. 28 di 40 finanziaria, costituita presso la Banca d'Italia, o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti; le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati; attività di sponsorizzazione di eventi.		
Art. 25- quater.1 D.Lgs 231/01	PRATICHE DI MUTILAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 		NON APPLICABILE	NA	
Art. 25- quinquies D.Lgs 231/01	DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	<ul style="list-style-type: none"> Riduzione in schiavitù Tratta e commercio di schiavi Alienazione e acquisto di schiavi Prostituzione minorile Pornografia minorile Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile Detenzione di materiale pornografico Pornografia virtuale Adescamento di minorenni 	FINANZA RISORSE UMANE	NON APPLICABILE affidare in gestione le risorse del Fondo pensione, anche in partnership con soggetti gestori esterni, in forme di investimento in paesi a bassa protezione dei diritti individuali, così come individuati dall'organizzazioni internazionali riconosciute, la conclusione di contratti con società che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione contrattuale con il Fondo pensione, la conclusione di contratti con internet provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.	NA	

RIF.	TITOLO	DESCRIZIONE REATO	PROCESSO COINVOLTO	ATTIVITA' APPLICABILE	FUNZIONE RESPONSABILE	SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI
Art. 25-sexies D.Lgs 231/01	ABUSI DI MERCATO	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso di informazioni privilegiate • Manipolazione del mercato 		NON APPLICABILE gestione dell'informativa pubblica, quali per esempio rapporti con aderenti, gestori finanziari, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione e organizzazione e partecipazione a incontri in qualunque forma tenuti con i soggetti appena citati; 2. gestione di dati/ informazioni privilegiati, quali per esempio dati contabili di periodo, obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nuove iniziative di particolare rilievo, comunicazioni al pubblico; 3. redazione dei documenti e dei prospetti informativi relativi al Fondo pensione e destinati al pubblico per legge o per decisione del Consiglio di Amministrazione; 4. gestione di informazioni privilegiate relative a società i cui strumenti finanziari siano inseriti nei portafogli dei comparti del Fondo (es. conoscenza di rilevanti controversie, informazioni relativi ai pagamenti dei dividendi, decisioni dell'Autorità di concorrenza e del mercato relative a società quotate, conclusione di contratti rilevanti, cambiamento di personale strategico, class actions, ecc.); 5. analisi relative a strumenti finanziari o a società emittenti, soprattutto se contengono raccomandazioni d'investimento.	NA	
Art. 25-septies	DELITTI IN MATERIA DI	<ul style="list-style-type: none"> • Omicidio colposo • Lesioni personali colpose 	APPROVVIGI ONAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • valutazione preliminare ed eventuale aggiornamento di tutti i rischi compresi i 	PRE RT	Consulenti in materia di salute e sicurezza

RIF.	TITOLO	DESCRIZIONE REATO	PROCESSO COINVOLTO	ATTIVITA' APPLICABILE	FUNZIONE RESPONSABILE	SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI
D.Lgs 231/01	SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO		RISORSE UMANE PRODUZIONE SICUREZZA	rischi interferenziali, individuazione delle misure di tutela e delle risorse necessarie alla eliminazione ovvero al contenimento dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori; <ul style="list-style-type: none"> definizione delle responsabilità; sorveglianza sanitaria (gestione delle attività dirette a garantire l'effettuazione della sorveglianza sanitaria previste per ogni categoria lavorativa); formazione del personale generale e specifica; affidamento di lavori a soggetti esterni; acquisto di attrezzature, macchinari e impianti; manutenzione di attrezzature, macchinari e impianti; definizione degli ambienti di lavoro per l'espletamento delle attività lavorative; gestione delle emergenze; procedure e/o istruzioni di lavoro per l'espletamento delle attività lavorative; misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi; coinvolgimento del personale e mantenimento delle misure di protezione implementate nelle segnalazioni di eventuali anomalie. 	CC Preposti Lavoratori	sul lavoro
Art. 25- octies D.Lgs 231/01	RICETTAZIONE E RICICLAGGIO	<ul style="list-style-type: none"> Ricettazione Riciclaggio Impiego di denaro beni o altre utilità di provenienza illecita 	APPROVVIGI ONAMENTO FINANZA	<ul style="list-style-type: none"> attività di vendita (valutazione e qualifica dei clienti in Italia e all'estero) gestione delle risorse finanziarie e della tesoreria; 	PRE RT CC	Consulenti fiscali e contabili

RIF.	TITOLO	DESCRIZIONE REATO	PROCESSO COINVOLTO	ATTIVITA' APPLICABILE	FUNZIONE RESPONSABILE	SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI
		<ul style="list-style-type: none"> Autoriciclaggio 		<ul style="list-style-type: none"> attività di acquisto (qualificazione e selezione dei fornitori di beni e servizi in Italia e all'estero) gestione delle operazioni straordinarie, fusioni e acquisizioni. Approvvigionamento di beni strumentali e accessori; Approvvigionamento di servizi; Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna; Gestione dei flussi finanziari – Pagamento; Gestione dei flussi finanziari – Incassi; Negoziazione/Stipula/esecuzione di contratti, accordi attivi con soggetti privati; Gestione di omaggi e donazioni; Gestione rapporti infragruppo; 		
Art. 25-novies D.Lgs 231/01	VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE	<ul style="list-style-type: none"> ART. 171 primo comma lettera a-bis L. 633/1941 ART. 171 terzo comma L. 633/1941 ART. 171-bis L. 633/1941 ART. 171-ter L. 633/1941 ART. 171-septies L. 633/1941 ART. 171-octies L. 633/1941 	GESTIONE INFORMATICA	<ul style="list-style-type: none"> Approvvigionamenti di software Gestione licenze d'uso prodotti software. 	PRE RT CC	Consulenti informatici
Art. 25-decies D.Lgs 231/01	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI IN UN PROCEDIMENTO PENALE	<ul style="list-style-type: none"> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 	TUTTI	<ul style="list-style-type: none"> Acquisito di beni e servizi Rapporti infragruppo o delle società controllanti Contabilità e bilancio Gestione del contenzioso legale 	PRE CDA RT	
Art. 25-undecies	REATI AMBIENTALI	<ul style="list-style-type: none"> Scarichi sul suolo Scarichi nel sottosuolo e nelle acque 	APPROVVIGIONAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> Illeciti connessi alla gestione dei rifiuti; Violazione degli obblighi di 	PRE RT	Consulenti Tecnici

RIF.	TITOLO	DESCRIZIONE REATO	PROCESSO COINVOLTO	ATTIVITA' APPLICABILE	FUNZIONE RESPONSABILE	SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI
D.Lgs 231/01		sotterranee <ul style="list-style-type: none"> • Scarichi in reti fognarie • Scarichi di sostanze pericolose • Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi • Attività di gestione rifiuti non autorizzata • Discarica non autorizzata • Miscelazione di rifiuti • Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi • Bonifica dei siti • Bonifica dei siti da sostanze pericolose • Violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari • Traffico illecito di rifiuti • Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti • Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività • Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria • Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente • Inquinamento ambientale • Disastro ambientale • Delitti colposi contro l'ambiente • Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività 	RISORSE UMANE PRODUZIONE AMBIENTE	comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari <ul style="list-style-type: none"> • Falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi, utilizzo di un certificato fraudolentemente alterato • Scarico di acque reflue industriali in violazione delle norme previste dal D. Lgs. n. 152/2006 e delle autorizzazioni amministrative ottenute; • Effettuazione di una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; • Trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indicando nel formulario stesso dati incompleti o inesatti ovvero fornendo false indicazioni al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti; • Violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite 	Lavoratori CC	
Art. 25-duodecimes	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL	<ul style="list-style-type: none"> • Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 	RISORSE UMANE	APPLICABILE MA NON RILEVANTE Eventuale Selezione/assunzione/gestione	PRE	Consulente del lavoro

Parte Speciale


RIF.	TITOLO	DESCRIZIONE REATO	PROCESSO COINVOLTO	ATTIVITA' APPLICABILE	FUNZIONE RESPONSABILE	SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI
D.Lgs 231/01	CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE			(in termine di definizione della politica retributiva) delle risorse umane		
Art. 25 terdecies D.Lgs 231/01	RAZZISMO E XENOFOBIA	Contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra	\	NON APPLICABILE		
Art. 25 Quaterdecies D.Lgs 231/01	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	Frode in competizioni sportive	\	NON APPLICABILE		
Art. 25 quindecies D.Lgs 231/01	REATI TRIBUTARI	<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Emissione di fatture o di altri documenti inesistenti Occultamento o distruzione di documenti contabili Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi di IVA 	AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Gestione contabili-amministrativa <ul style="list-style-type: none"> Registrazioni contabili Emissione di fatture attive Registrazione fatture passive Gestione fiscalità <ul style="list-style-type: none"> Predisposizione dichiarazioni IVA Predisposizione dei bilanci Presentazione delle dichiarazioni fiscali Gestione risorse <ul style="list-style-type: none"> Approvvigionamenti di beni e servizi Sponsorizzazioni Gestione del personale 	PRE CdA	Consulente contabile (Orione servizi) commercialista

Parte Speciale

RIF.	TITOLO	DESCRIZIONE REATO	PROCESSO COINVOLTO	ATTIVITA' APPLICABILE	FUNZIONE RESPONSABILE	SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI
		<ul style="list-style-type: none"> Omessa dichiarazione 				
25 sexiesde cies	CONTRABBAND O	<ul style="list-style-type: none"> Contrabbando 	\	NON APPLICABILE		
Art. 10 L.146/06	REATI TRANSNAZIONA LI	<ul style="list-style-type: none"> Associazione per delinquere Associazioni di tipo mafioso anche straniero Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope Disposizioni contro le immigrazioni clandestine Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Favoreggiamento personale 		APPLICABILE MA NON RILEVANTE	NA	

1.2 Metodologia per il calcolo del rischio reato

La gestione del rischio è l'insieme delle attività, metodologie e risorse coordinate per guidare e tenere sotto controllo un'organizzazione con riferimento ai rischi aziendali; nel caso specifico del Modello si tratta di RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI PRESUPPOSTO indicati nel decreto.



Al fine di utilizzare nella valutazione dei rischi parametri i più oggettivi possibile, la metodologia di gestione del rischio adottato nel modello è basata su un approccio statistico.

Il grado di gravità assegnato ad ogni reato è stimato in base ai criteri riportati nella seguente tabella:

GRADO DI GRAVITA'	GIUSTIFICATIVO DEL VALORE ASSEGNATO
3 (ALTO)	REATO CHE SE COMMESSO PUO' PROVOCARE CONSEGUENZE GIUDIZIARIE GRAVI PER CHILIVANI AMBIENTE S.P.A.E I SUOI AMMINISTRATORI <ul style="list-style-type: none"> • Condanna a pene pecuniarie superiori a 5.000 EURO • Condanna a pene afflittive superiori a 24 mesi
2 (MEDIO)	REATO CHE SE COMMESSO PUO' PROVOCARE CONSEGUENZE GIUDIZIARIE DI MEDIA GRAVITA' PER CHILIVANI AMBIENTE S.P.A.E I SUOI AMMINISTRATORI <ul style="list-style-type: none"> • Condanna a pene pecuniarie comprese tra 2.000 EURO a 5.000 EURO • Condanna a pene afflittive comprese 3 mesi a 24 mesi
1 (BASSO)	REATO CHE SE COMMESSO PUO' PROVOCARE CONSEGUENZE GIUDIZIARIE LIEVI PER CHILIVANI AMBIENTE S.P.A.E I SUOI AMMINISTRATORI <ul style="list-style-type: none"> • Condanna a pene pecuniarie inferiori a 2.000 EURO • Condanna a pene afflittive inferiori a 3 mesi

Chilivani Ambiente S.p.A. in base ai parametri oggettivi e all'esperienza dei componenti dell'ODV assegna ad ogni reato il tasso di frequenza riportato nella seguente tabella.

GRADO DI FREQUENZA	GIUSTIFICATIVO DEL VALORE ASSEGNATO
3 (ALTA)	REATO CON ALTA PROBABILITA' DI VERIFICARSI (4 VOLTE OGNI 3 ANNI)
2 (MEDIA)	REATO CON MEDIA PROBABILITA' DI VERIFICARSI (DA 2 A 4 VOLTE OGNI 3 ANNI)
1 (BASSA)	REATO CON BASSA PROBABILITA' DI VERIFICARSI (NON PIU' DI 1 VOLTA OGNI 3 ANNI)
0 (NULLA)	REATO CON NULLA PROBABILITA' NULLA DI VERIFICARSI (MENO DI 1 VOLTA OGNI 3 ANNI)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	Pag 19 di 51
		Data 12/05/2021	
Parte Speciale			

Chilivani Ambiente S.p.A. in base ai parametri oggettivi e all'esperienza dei componenti dell'ODV assegna ad ogni reato la valutazione di impatto riportato nella seguente tabella.

Valore del rischio reato	GIUSTIFICATIVO DEL VALORE ASSEGNATO
3 (ALTO)	REATO CHE SE COMMESSO PUO' PROVOCARE CONSEGUENZE GRAVI PER LE ATTIVITA' CHILIVANI AMBIENTE S.P.A. (interruzione del servizio, perdita dei finanziamenti, destituzione degli Organi Dirigenti)
2 (MEDIO)	REATO CHE SE COMMESSO PUO' PROVOCARE CONSEGUENZE DI MEDIA GRAVITA' PER LE ATTIVITA' CHILIVANI AMBIENTE S.P.A. (sospensione del servizio, sospensione dei finanziamenti, sospensione degli Organi Dirigenti)
1 (BASSO)	REATO CHE SE COMMESSO PUO' PROVOCARE CONSEGUENZE LIEVI PER LE ATTIVITA' CHILIVANI AMBIENTE S.P.A. (continuità del servizio, continuità dei finanziamenti, continuità degli Organi Dirigenti)

1.3 Valutazione complessiva del rischio reato

Ad ogni singolo reato vengono assegnati il grado di gravità ed il tasso di frequenza e viene calcolato il primo valore numerico del rischio in base alla seguente tabella:

GRADO DI GRAVITA' DEL REATO (A)	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
GRADO DI FREQUENZA DEL REATO (B)	3	2	1	0	3	2	1	0	3	2	1	0
1° VALORE DEL RISCHIO REATO (D)	9	6	3	0	6	4	2	0	3	2	1	0

I rischi con valore 0 sono considerati accettabili e quindi non richiedono protocolli di prevenzione. Ogni rischio reato precedentemente calcolato e che non risulti accettabile viene preso in considerazione in funzione dell'impatto sulle attività della **Chilivani Ambiente S.p.A.** come indicato nella seguente tabella:

1° VALORE DEL RISCHIO REATO (D)	9	9	9	6	6	6	4	4	4	3	3	3	2	2	2	1	1	1
VALUTAZIONE IMPATTO (C)	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1
VALORE NUMERICO COMPLESSIVO RISCHIO (E= D x C)	27	18	9	18	12	6	12	8	4	9	6	3	6	4	2	3	2	1

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	
	Parte Speciale	Data 12/05/2021	Pag 20 di 51

- I rischi reato con valore complessivo ≤ 1 sono considerati dall'ODV accettabili e quindi non richiedono protocolli di prevenzione o successivi riesami di accettabilità;
- I rischi reato con valore complessivo > 1 e ≤ 2 vengono riesaminati dall'ODV per definirne o meno l'accettabilità;
- I rischi reato con valore complessivo > 2 richiedono adeguati protocolli di prevenzione.

Per tutti i rischi reato complessivi precedentemente calcolati e considerati non accettabili (valore > 2), **Chilivani Ambiente S.p.A.** mette in atto opportuni protocolli di controllo, il cui effetto viene valutato, in base ai parametri oggettivi e all'esperienza dei componenti dell'ODV come riportato nella seguente tabella:

EFFICACIA PROTOCOLLO	SIGNIFICATO DEL VALORE ASSEGNATO (P)
10 (ALTO)	PROTOCOLLO PARTICOLARMENTE EFFICACE, CHE RIDUCE DI 10 VOLTE LO SPECIFICO LIVELLO DI RISCHIO REATO
5 (MEDIO)	PROTOCOLLO RAGIONEVOLMENTE EFFICACE, CHE RIDUCE DI 5 VOLTE LO SPECIFICO LIVELLO DI RISCHIO REATO
2 (BASSO)	PROTOCOLLO EFFICACE PER QUANTO POSSIBILE, CHE RIDUCE DI 2 VOLTE LO SPECIFICO LIVELLO DI RISCHIO REATO
0 (NULLO)	PROTOCOLLO CHE NON E' IN GRADO DI RIDURRE LO SPECIFICO LIVELLO DI RISCHIO REATO

I protocolli di prevenzione agiscono sulla frequenza di commissione del reato e non sulla sua gravità ed impatto; l'effetto dei protocolli di prevenzione viene valutato dividendo il valore numerico complessivo del rischio (E) precedentemente calcolato per il grado di protezione sopra indicata.

1.4 Valutazione dell'accettabilità' del rischio residuo

L'accettabilità del livello del rischio residuo è valutata secondo la seguente tabella:

VALORE NUMERICO COMPLESSIVO DEL RISCHIO REATO SENZA PROTOCOLLO DI CONTROLLO	VALORE NUMERICO COMPLESSIVO DEL RISCHIO REATO CON IL PROTOCOLLO DI CONTROLLO (F = E / P)	
$E \leq 1$	PROTOCOLLO NON NECESSARIO	RISCHIO REATO RESIDUO CONSIDERATO ACCETTABILE
$E > 1$ $E \leq 2$	PROTOCOLLO NON NECESSARIO (SALVO CONFERMA)	RISCHIO REATO RESIDUO CHE DEVE ESSERE RIESAMINATO DALL'ODV PER ESSERE CONSIDERATO ACCETTABILE
$E > 2$	$F \leq 1$	RISCHIO REATO RESIDUO CONSIDERATO ACCETTABILE
$E > 2$	$F > 1$ $F \leq 2$	RISCHIO REATO RESIDUO CHE DEVE ESSERE RIESAMINATO DALL'ODV PER ESSERE CONSIDERATO ACCETTABILE
$E > 2$	$F > 2$	RISCHIO REATO RESIDUO CHE DEVE ESSERE RIESAMINATO DALL'ODV PER ESSERE CONSIDERATO ACCETTABILE

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	Pag 21 di 51
	Parte Speciale	Data 12/05/2021	

Il Modello deve garantire di non poter essere eluso se non fraudolentemente, pertanto il sistema di controllo definito dai protocolli deve essere in grado di:

- Escludere che qualunque soggetto possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali;
- Evitare che il reato sia dovuto ad errore umano.

REATI APPLICABILI	VALUTAZIONE RISCHIO REATO				VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO			
	GRAVITA'	FREQ.ZA	IMPATTO	COMP.VO	PROT.LO	RISCHIO RESIDUO	EFFICACIA	INTERV.TO ODV
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEDIANTE FRODE	3	3	3	27	10	2,7	NO	SI
DELITTI INFORMATICI	3	1	2	6	5	1,2	NO	SI
DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	3	1	3	9	10	0,9	SI	NO
REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	3	2	3	18	10	1,8	NO	SI
FALSITA' IN MONETE O IN SEGNI DI RICONOSCIMENTO	3	0	0	0	0	0	\	NO
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	2	0	0	0	0	0	\	NO
REATI SOCIETARI	3	2	3	18	10	1,8	NO	SI
DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO	3	1	3	9	5	4	NO	SI
PRATICHE DI MUTILAZIONE	3	0	0	0	0	0	\	NO
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	3	0	0	0	0	0	\	NO
ABUSI DI MERCATO	3	0	0	0	0	0	\	NO
DELITTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	3	3	3	27	10	2,7	NO	SI
RICETTAZIONE E RICICLAGGIO	2	2	2	8	10	0,8	SI	NO
VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE	2	1	2	4	10	0,4	SI	SI
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI IN UN PROCEDIMENTO PENALE	3	1	3	9	5	1,8	NO	SI
REATI AMBIENTALI	3	2	3	18	10	1,8	NO	SI
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	3	0	1	0	0	0	\	NO
RAZZISMO E XENOFobia	3	0	2	0	0	0	\	NO
FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE	3	0	3	0	0	0	\	NO
REATI TRIBUTARI	2	2	3	12	10	1,2	NO	SI
CONTRABBANDO	3	0	3	0	0	0	\	NO
REATI TRANSNAZIONALI	3	0	3	0	10	0	SI	NO

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 12/05/2021	Pag 22 di 51
---	--	---	---------------------

2 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

2.1 Descrizione Reati Ipotizzabili

- Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione
- Reati in tema di erogazioni pubbliche
- Reati societari
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, derivanti da:
 - Inadeguatezza dei macchinari, delle attrezzature e degli apprestamenti, con riferimento alle loro caratteristiche intrinseche di sicurezza
 - Inadeguatezza dei subappaltatori, con riferimento alla loro capacità di gestire gli aspetti relativi alla sicurezza dell'impianto
- Reati ambientali derivanti da:
 - Inadeguatezza dei subappaltatori, con riferimento alla loro capacità di gestire gli aspetti ambientali relativi al cantiere;
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Reati tributari

2.2 Protocolli adottati

Protocollo	Rif. documentale	Descrizione Protocollo	Funzioni coinvolte
Qualificazione dei fornitori	PRO 12 Valutazione fornitori	Inserimento del fornitore nell'Albo Fornitori qualificati dopo aver accertato il possesso dei requisiti organizzativi e tecnici e che dichiarati di operare secondo comportamenti etici;	PRE RT CC
Capacità di operare in sicurezza	PRO 12 Valutazione fornitori MOD 12 03 Questionario di auto-valutazione	Verifica se il fornitore adotta al proprio interno un sistema gestionale per la sicurezza (eventualmente certificato) sulla sua capacità di operare nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di salute sul lavoro. Il rispetto dei requisiti di sicurezza e salute sul lavoro in fase di esecuzione del subappalto è fondamentale per il mantenimento della qualificazione.	PRE RT CC
Rispetto norme Ambientale	PRO 12 Valutazione fornitori	Inserimento e il mantenimento nell'Albo Fornitori del subappaltatore che opera nel ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, smaltimento) solo dopo aver accertato l'esistenza e la vigenza delle corrispondenti autorizzazioni.	PRE RT CC

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	
	Parte Speciale	Data 12/05/2021	Pag 23 di 51

Protocollo	Rif. documentale	Descrizione Protocollo	Funzioni coinvolte
Richiesta d'acquisto	PRO 11 Gestione Acquisti	Evidenza chiara sul rispetto dei requisiti delle forniture, dei noleggi e dei subappalti, inclusi quelli relativi agli aspetti sicurezza ed ambiente	PRE RT CC
Scelta del fornitore	PRO 12 Valutazione fornitori	Fin dall'avvio della procedura di qualificazione del nuovo fornitore, verrà richiesto la dichiarazione dello stesso ad operare secondo il proprio Codice etico, se presente, o secondo quello dell'impresa e, per i subappaltatori, le evidenze della capacità di operare nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di salute sul lavoro e dei requisiti ambientali applicabili	RT CC
Richiesta d'offerta	PRO 11 Gestione Acquisti	Individuazione di un numero congruo di fornitori ai quali far pervenire la Richiesta d'offerta, e controllo che gli importi offerti siano aderenti ai valori medi di mercato	RT CC Consulente
Emissione dell'ordine	PRO 11 Gestione Acquisti PRO 25 Controllo Amministrativo	All'emissione dell'Ordine di acquisto o il contratto di noleggio/subappalto è necessario controllare che firma l'Ordine sia diversa dalla funzione che firma il Mandato di pagamento	RT CC Consulente
Emissione dell'ordine	PRO 11 Gestione Acquisti	Verifica che il contratto di acquisto o nolo specifici i requisiti e le eventuali certificazioni relative alla sicurezza previste per il macchinario/attrezzatura/apprestamento oggetto del contratto. Verifica inoltre la regolare e legittima provenienza dei macchinari, attrezzature o apprestamenti acquistati o noleggiati	RT CC Consulente
Emissione dell'ordine	PRO 11 Gestione Acquisti	Verifica che il contratto di subappalto trasferisca al fornitore gli oneri per la sicurezza riconducibili alla estensione e tipologia dei lavori oggetto del subappalto	RT CC Consulente
Ricevimento dei materiali e delle prestazioni	PRO 15 Gestione dei Controlli	Verifica da parte del CC, sull'accettazione dei materiali dando evidenza dei controlli effettuati con la propria firma sulla documentazione specifica;	CC
Controllo prestazioni in Stabilimento	PRO 11 Gestione Acquisti PRO 15 Gestione dei Controlli PRO 20 Adempimenti Sicurezza	CC per quanto di competenza, decidono in merito all'accettazione delle prestazioni in cantiere dando evidenza dei controlli effettuati, inclusi quelli sul rispetto da parte del subappaltatore delle prescrizioni di sicurezza ed ambientali applicabili, con la propria firma sulla documentazione specifica.	RT CC
Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione	PRO 25 Controllo Amministrativo	Contabilizzazione della fattura passiva dopo averne accertato la veridicità, effettuando i controlli necessari (in particolare per i subappalti: la presenza della documentazione afferente alla regolarità dei versamenti contributivi ed assistenziali - prevista dal Dlgs 163/2006 e s.m.i.), firmando la fattura passiva.	CC CONSULENTE
Pagamento e contabilizzazione	PRO 25 Controllo Amministrativo	Assicurarsi che la funzione che ha firmato l'Ordine di acquisto sia diversa da chi firma il Mandato di pagamento che attiva il pagamento nelle diverse forme previste dall'impresa (Ricevuta bancaria, Bonifico, Assegno bancario, ecc.; da evitare il pagamento per contanti).	PRE Consulente

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 12/05/2021	Pag 24 di 51
---	--	-------------------------------	--------------

2.3 Flussi informativi

I flussi informativi diretti all'**ODV** dovranno essere **PERIODICI** e provenire dal **Consulente, CC O RT** con riguardo ai seguenti argomenti principali:

- Report dei fornitori richiamati/diffidati per violazioni in cantiere relative al mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza o ambientali, quando tale difformità ha comportato il diniego della firma per approvazione di una fattura passiva o di un SAL;
- Report delle Non Conformità aperte a fornitori critici per violazioni delle condizioni contrattuali e per violazioni alle specifiche norme previste dal Codice Etico della società;
- Report su *eventuali* anomalie nella coerenza della fattura passiva con gli altri documenti inerenti il processo (Ordine, Contratto, Documenti di trasporto, SAL passivi, Certificati di pagamento);
- Report su *eventuali* deroghe alle procedure di processo decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.
- Report su eventuali investimenti attuati attraverso l'ottenimento di fondi pubblici;
- Report su eventuali sponsorizzazioni o elargizioni per iniziative liberali (es. borse di studio)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 12/05/2021	Pag 25 di 51
---	--	---	---------------------

3 PROCESSO COMMERCIALE, RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

3.1 Descrizione Reato

- Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24 e 25)
- Corruzione tra privati
- Truffa aggravata ai danni dello Stato
- Reati in tema di erogazioni pubbliche
- Reati tributari

3.2 Protocolli adottati

Protocollo	Rif. documentale	Descrizione Protocollo	Funzioni coinvolte
Partecipazione a gare ed appalti pubblici -	PRO 10 commerciale	Il CDA decide di partecipare alla gara o all'offerta, sentito, eventualmente, il parere della Direzione ne dà riscontro formale nel verbale del Consiglio stesso.	PRE CDA RT
Partecipazione a gare ed appalti pubblici -	PRO 10 Commerciale	La direzione aziendale, decide il prezzo o il ribasso e ne dà riscontro formale in uno specifico verbale da allegare al dossier di partecipazione, assieme a tutti gli altri documenti che hanno portato alla determinazione del prezzo o del ribasso. La funzione Amministrazione valuta la congruità degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.	CDA RT
Partecipazione a richieste d'offerta private	PRO 11 Gestione Acquisti	La direzione aziendale conduce la trattativa con il cliente privato e ne dà riscontro formale in uno specifico documento da allegare al dossier di partecipazione	PRE RT
Fatturazione attiva e contabilizzazione	PRO 25 Controllo Amministrativo	Il AMM deve creare per singola commessa e/o impianto, un dossier al fine di documentare l'esistenza dei documenti giustificativi di ogni incasso	Consulente
Formulazione e definizione delle riserve	PRO 25 Controllo Amministrativo	Formulazione della riserva sulla base di oggettive ragioni opportunamente documentate e ne dà riscontro formale in uno specifico verbale da allegare al dossier di commessa	PRE RT

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 12/05/2021	Pag 26 di 51
---	--	-------------------------------	--------------

3.3 Flussi informativi

I flussi informativi diretti all'**ODV** dovranno essere periodici e provenire dal **AMM, RT, CC** con riguardo ai seguenti argomenti principali:

- **Report** sulle ispezioni effettuate da Enti e/o organi di controllo (Ispettorato del lavoro, ASL, Amministrazione Finanziaria con invio dei relativi verbali all' ODV entro il giorno successivo;
- **Report** contenente l'elenco dei soggetti interni ed esterni all'azienda che hanno procure ad operare con la Pubblica Amministrazione in Italia ed all'estero;
- **Report** di un elenco di eventuali spese di rappresentanza di importo superiore al modico valore con espressa indicazione di quelle a favore di soggetti della Pubblica Amministrazione e di quelle fatte in deroga alle procedure aziendali;
- **Report** sulla partecipazione a gare Pubbliche e Private presentate individualmente o con altre imprese associate (ATI, Consorzio,) con indicazione:
 - prezzo o il ribasso praticato dall'impresa e quello adottato dalla concorrenza;
 - trattative dirette con il cliente nel caso di Appalti Privati;
- **Report** degli incontri avuti con componenti della P.A. dai vari responsabili di funzione con separata indicazione di eventuali anomalie/irregolarità nelle procedure di assegnazione;
- **Report** sulle richieste di informazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 12/05/2021	Pag 27 di 51
---	--	---	---------------------

4 PROCESSO FINANZIARIO

4.1 Descrizione Reato

- Corruzione e concussione
- Truffa aggravata ai danni dello Stato
- Reati in tema di erogazioni pubbliche
- Reati societari
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Reati tributari

4.2 Protocolli adottati

Protocollo	Rif. documentale	Descrizione Protocollo	Funzioni coinvolte
Gestione dei pagamenti	PRO 25 Controllo Amministrativo	ricezione della fattura; verifica tra ordine e fattura; rilascio delle conferme della ricezione del bene/servizio da parte delle Funzione interessata; verifica dell'esistenza di tutti i presupposti per la messa in pagamento fattura; preparazione delle distinte di pagamento; autorizzazione ed effettuazione del pagamento.	PRE CONSULENTE CONTABILE
Gestione degli incassi	PRO 25 Controllo Amministrativo	controllo flussi in entrata; ricezione del pagamento; verifica tra beni ceduti, fatture emesse e pagamento ricevuto; riconciliazione dei conti.	PRE CONSULENTE CONTABILE COMMERCIALISTA
Gestione piccola cassa	PRO 25 Controllo Amministrativo	richiesta di accedere all'utilizzo della piccola cassa; verifica dell'esistenza dei presupposti per l'utilizzo della piccola cassa; autorizzazione all'utilizzo della piccola cassa; consegna fondi piccola cassa, registrazione e rendicontazione.	PRE CONSULENTE CONTABILE RT CC
Gestione nota spese	PRO 25 Controllo Amministrativo	richiesta dell'autorizzazione alla spesa/trasferta; autorizzazione della spesa/trasferta; rendicontazione delle spese; verifica delle spese e rimborso.	PRE CONSULENTE CONTABILE RT CC
Omaggi e liberalità	PRO 25 Controllo Amministrativo	richiesta di acquisto (assegnazione di un omaggio con indicazione del beneficiario; approvazione della richiesta; assegnazione dell'omaggio.	PRE CONSULENTE CONTABILE RT CC
Pubblicità e sponsorizzazioni	PRO 25 Controllo Amministrativo	proposta a budget relativo a pubblicità e sponsorizzazioni;	PRE CONSULENTE

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	
	Parte Speciale	Data 12/05/2021	Pag 28 di 51

Protocollo	Rif. documentale	Descrizione Protocollo	Funzioni coinvolte
		approvazione del budget; richiesta dell'iniziativa pubblicitaria; a approvazione dell'iniziativa; esecuzione e controllo dell'iniziativa di pubblicità/sponsorizzazione.	CONTABILE RT CC
Flussi di cassa (o di tesoreria)	PRO 25 Controllo Amministrativo	La gestione dei flussi di cassa v� disciplinata da procedura documentata ed aggiornata in coerenza con la politica creditizia dell'impresa e sulla base di adeguate separazioni dei compiti e della regolarit� contabile per le operazioni di apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti	PRE CONSULENTE CONTABILE RT CC
Finanziamenti	PRO 25 Controllo Amministrativo	Definizione fabbisogni finanziari a medio e lungo termine e le forme e le fonti di copertura informando l'ODV	CDA
Finanziamenti	PRO 25 Controllo Amministrativo	Assunzione di passivit� a medio e lungo termine attraverso specifica deliberazione	CDA
Investimenti finanziari	PRO 25 Controllo Amministrativo	Decisioni in merito ad eventuali investimenti finanziari a medio e lungo termine da farsi avvalendosi, anche all'estero, di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilit� conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE, e ne d� evidenza in report specifici	CDA

4.3 Flussi informativi

I flussi informativi diretti all'ODV dovranno provenire dal **CDA e PRE** con riguardo ai seguenti argomenti principali:

- **Report** all'Organismo sui rapporti intrattenuti con banche Estere;
- **Report** movimentazione flussi finanziari in maniera anomala (non standard);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 12/05/2021	Pag 29 di 51
---	--	---	---------------------

5 RAPPORTI INFRAGRUPPO, LEGALE E CONTENZIOSO

5.1 Descrizione Reato

- Reati Societari
- Truffa aggravata ai danni dello Stato
- Frode informatica ai danni dello Stato
- Corruzione
- Reati in materia di erogazioni pubbliche
- Reati tributari
- Corruzione e concussione

5.2 Protocolli adottati

Nei prospetti che seguono sono individuati i principali protocolli operativi da tenere a riferimento per la prevenzione dei reati societari. Questi protocolli vanno "letti" in parallelo con le procedure amministrative in essere, che stabiliscono le corrette modalità operative del processo di Amministrazione Controllo e Finanza. Il puntuale rispetto di tali procedure è essenziale per la prevenzione della maggior parte dei reati da D.Lgs. 231/2001, reati societari in primis (Es. Alterazione dati contabili a sistema, inserimento di dati non validi, Esposizione di voci di bilancio inesistenti; gestione comunicazione con l'esterno, ecc..).

Protocollo	Rif. documentale	Descrizione Protocollo	Funzioni coinvolte
Contabilizzazione ed archiviazione	PRO 25 Controllo Amministrativo	A titolo esemplificativo, la funzione amministrativa deve prevedere: <ul style="list-style-type: none"> – controlli automatici e manuali sulla correttezza dei dati inseriti nel sistema informativo; – assegnare le funzioni di verifica e controllo ad un ufficio diverso da quello di caricamento dei dati; – adozione di procedure specifiche per gli anticipi ed i rimborsi di spese; – prevedere adeguati profili utenti per l'accesso ai diversi livelli del sistema contabile aziendale; – Proceduralizzare il sistema di aggregazione dei dati contabili per la redazione dei bilanci e delle situazioni infrannuali; – Istituire una procedura di verifica delle movimentazioni relativa alla gestione 	CDA PRE COMMERCIALISTA

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 12/05/2021	Pag 30 di 51
---	--	---	---------------------

Protocollo	Rif. documentale	Descrizione Protocollo	Funzioni coinvolte
		della cassa contanti, internet banking, rimborsi/anticipi spese; – istituzione di una specifica procedura sul processo di verifica di controllo dei dati da sottoporre all'assemblea nei relativi atti o documenti	
Redazione di altri documenti	PRO 25 Controllo Amministrativo	Controllo delle Attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relative, in particolare, a: – Bilancio – Controllo di gestione Il vertice aziendale deve verificare che la redazione dei vari documenti avvenga nel rispetto del principio della separazione funzionale e della contrapposizione operativa tra chi redige le situazioni contabili, le proiezioni, etc, e chi ne effettua il controllo	CDA PRE COMMERCIALISTA
Contenzioso Legale		Verifica da parte dell'Ufficio Legale, del contenzioso in essere con i vari soggetti della Pubblica Amministrazione, Fornitori, Dipendenti e Collaboratori, Società concorrenti, etc ;	CAD COMMERCIALISTA

5.3 Flussi informativi

I flussi informativi diretti all'ODV dovranno provenire dal CONSULENTE CONTABILE, dal COMMERCIALISTA o dal PRE per i seguenti argomenti principali:

- **Report** su *eventuali* rilievi e/o difformità riscontrati durante i controlli di chiusura dei bilanci intermedi e finali ed annotati nei Modelli di Controllo individuate nella specifica Procedura Amministrazione Finanza e Controllo;
- **Report** su acquisto o vendita di partecipazioni eventualmente effettuate infragruppo e delle operazioni straordinarie effettuate;
- **Report** sull'apertura di eventuali nuove unità produttive
- **Report** su *eventuali* deroghe adottate nella valutazione delle poste del conto economico e dello stato patrimoniale;
- **Report** su *eventuali* investimenti attuati attraverso l'ottenimento di fondi pubblici;
- **Copia** dei verbali di riunione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione;
- **Report** su *eventuali* richieste di chiarimenti effettuati da soggetti terzi (Banche, società di Leasing)

e dall'ufficio legale per quanto di competenza con riguardo ai seguenti argomenti principali:

- **Report** sul contenzioso in essere con soggetti della Pubblica Amministrazione, Fornitori, Dipendenti e Collaboratori, Società concorrenti, altri.....;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 12/05/2021	Pag 31 di 51
---	--	-------------------------------	--------------

- **Report** su *eventuali* richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati da Dlgs 231/2001;
- **Report** su *eventuali* provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria o qualsiasi altra autorità dai quali si evince lo svolgimento di indagini per reati di cui al Dlgs 231/2001;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 12/05/2021	Pag 32 di 51
---	--	---	---------------------

6 PROCESSO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

6.1 Descrizione Reato

- Frode Informatica ai danni dello Stato
- Reati di Criminalità informatica

Protocollo	Rif. documentale	Descrizione Protocollo	Funzioni coinvolte
Gestione GDPR	Registro dei trattamenti nomine	La Società ha adempiuto ai requisiti richiesti dal GDPR, nei confronti del trattamento dei dati in possesso alla società	PRE CONSULENTE
Gestione hd e sw	dei profili utente; ge	controllo sui dispositivi HD & SW e della creazione dei profili utente; gestione del sito, dei profili e-mail e di eventuali mailing list.	CONSULENTE INFORMATICO

6.2 Flussi informativi

I flussi informativi diretti all'ODV dovranno essere trimestrali e provenire dal Responsabile gestione informatica con riguardo ai seguenti argomenti principali:

- **Report** su eventuali utilizzi illegittimi da parte del personale delle attrezzature software e hardware ricevute in dotazione
- **Report** sui documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 12/05/2021	Pag 33 di 51
---	--	---	---------------------

7 PROCESSO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

7.1 Descrizione Reato

- Frode Informatica ai danni dello Stato
- Reati in tema di erogazioni pubbliche
- Reati contro la pubblica amministrazione
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- Reati di criminalità informatica
- Reati tributari
- Reati ambientali

7.2 Protocolli adottati

Protocollo	Rif. documentale	Descrizione Protocollo	Funzioni coinvolte
Selezione del personale sulla base di requisiti previsti dal SGI e non in contrasto con i principi del presente Modello	PRO 02 Formazione e addestramento	Le assunzioni di nuove risorse umane (dipendenti o collaboratori) sono effettuate sulla base dei requisiti definiti nella PRO 02 Formazione e Addestramento . Nella fase di assunzione di una nuova risorsa, viene posta particolare attenzione ad eventuali legami di parentela (spingendosi anche fino al 2° grado) con funzionari della Pubblica Amministrazione per la quale la Chilivani Ambiente S.p.A. intrattiene rapporti (es.: Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza, ecc...)	PRE RSPP RT Consulente del lavoro
Formazione del personale	PRO 02 Formazione e addestramento	Al fine di garantire il rispetto delle procedure aziendali ed evitare l'adozione di comportamenti contrari alle norme di legge, il RGI deve, in base alla PRO 02 Formazione e addestramento , procedere a: <ul style="list-style-type: none"> – Raccogliere le esigenze di formazione del personale formulate dai Responsabili di funzione (RT, Gare, RSPP, ecc...) ed i relativi programmi di formazione proposti; – Assicurarsi che venga effettuata la formazione programmata; – Archiviare copia dei verbali di formazione una volta che tale attività viene svolta. L'attività di formazione deve riguardare (PRO 02 Formazione e addestramento è maggiormente esaustiva) almeno i seguenti argomenti: <ul style="list-style-type: none"> – Il presente modello; – I documenti di valutazione dei rischi (DVR, DUVRI, POS); – Le procedure del Sistema di Gestione 	PRE RSPP RT CC

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01	Rev. 4	
	Parte Speciale	Data 12/05/2021	Pag 34 di 51

Protocollo	Rif. documentale	Descrizione Protocollo	Funzioni coinvolte
		Integrato (qualità, ambiente e sicurezza); – I criteri legittimi di utilizzo della strumentazione hardware e software	
Verifica periodica della formazione	PRO 02 Formazione e addestramento	<ul style="list-style-type: none"> – Il RGI deve verificare periodicamente: – Il mantenimento dei requisiti di formazione previsti dalla legge per l'espletamento di talune attività in aree a rischio (es.: RSPP, ASPP, addetti prevenzione incendi e primo soccorso); – Il livello di conoscenza delle responsabilità e delle deleghe attribuite al personale che svolge specifiche attività a rischio, avvalendosi per questo della collaborazione di RSPP; – L'adempimento degli obblighi di informazione, all'Organismo di vigilanza ed al vertice aziendale sullo svolgimento delle attività 	RT CC RSPP
Formazione specifica sul Modello 231	PRO 02 Formazione e addestramento	<p>Il PRE si assicura che le pertinenti funzioni aziendali provvedano a dare ampia diffusione del d.lgs. 231/01, a tutti i collaboratori della Chilivani Ambiente SPA, accertando che gli stessi siano a conoscenza del Codice etico, previsto dall'azienda, nonché degli altri strumenti individuati dalla legge e fatti propri dall'azienda (Organismo di vigilanza; Modello di organizzazione, gestione e controllo; Sistema disciplinare).</p> <p>Tale attività avviene mediante l'organizzazione e l'erogazione di corsi specifici per tutto il personale aziendale, con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sede centrale: vi provvede il Datore di Lavoro – unità produttive: vi provvede il Datore di Lavoro <p>In entrambi i casi, il Datore di Lavoro provvede ad organizzare la formazione in totale autonomia ed avvalendosi della collaborazione operativa del AD.</p>	PRE RSPP RT

7.3 Flussi informativi

I flussi informativi diretti all'ODV dovranno provenire dal PRE o dal RGI o dal RT con riguardo ai seguenti argomenti principali:

- **Report** sull'attività di formazione del personale sui temi di Sicurezza, 231, Ambiente;
- **Report** sull'assunzione di personale che abbia avuto esperienze pregresse nell'ambito della P.A. o abbia relazioni di parentela o affinità con dipendenti/collaboratori o soggetti che ricoprono cariche nell'ambito della P.A.;
- **Report** su eventuali ispezioni da parte degli Organi di Vigilanza;
- **Report** sui rimborsi spese ad amministratori e altri soggetti apicali;
- **Report** sulle assunzioni di personale effettuate fuori dalla specifica PRO 02 Formazione e addestramento.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 12/05/2021	Pag 35 di 51
---	--	---	---------------------

8 GESTIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

8.1 Descrizione Reato

- Reati in materia di Violazione di norme di sicurezza
- Reati in materia di violazione di norme in materia di ambiente
- Reati di criminalità organizzata

8.2 Protocolli adottati

Protocollo	Rif. documentale	Descrizione Protocollo	Funzioni coinvolte
Responsabilità per la gestione degli Impianti Produttivi	PRO 14 Smaltimento dei rifiuti PRO 23 Captazione e combustione del biogas PRO 15 Gestione dei Controlli PRO 20 Adempimenti Sicurezza PRO 24 Inquinamento ambientale	<ul style="list-style-type: none"> – Reati in materia di violazione di norme di sicurezza – vedi paragrafo successivi – Reati in materia di violazione della normativa ambientale – vedi paragrafi successivi 	PRE RT CC RSPP Lavoratori Preposti
Criminalità organizzata	PRO 25 Controllo Amministrativo	Sono previsti obblighi di controllo da parte della direzione e del responsabile dell'unità produttiva al fine di evitare il prevenire rischi di infiltrazione mafiosa e criminalità organizzata; Istituire sistemi di controllo per la verifica dei dati delle imprese	PRE RT CC

8.3 Flussi informativi

I flussi informativi diretti all'ODV dovranno essere immediati e provenire dal Responsabile di funzione con riguardo ai seguenti argomenti principali:

- Trasmettere all'ODV le segnalazioni e le denunce fatte alle autorità preposte (magistratura, organi di polizia, prefettura) direttamente eseguite dal Responsabile della singola unità produttiva.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 12/05/2021	Pag 36 di 51
---	--	-------------------------------	--------------

9 PROCESSO GESTIONE PER LA SICUREZZA

9.1 Descrizione Reato

- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

9.2 Protocolli adottati

Protocollo	Rif. documentale	Descrizione Protocollo	Funzioni coinvolte
Definizione delle responsabilità per la sicurezza	<p>PRO 20 Adempimenti Sicurezza DVR aziendale</p> <p>Nomina RSPP</p> <p>nomina di preposti alla sicurezza deleghe di funzioni per i responsabili di reparto</p> <p>nomine degli addetti alle emergenze antincendio e primo soccorso</p> <p>verbale di elezione del RLS e comunicazione del nominativo all'INAIL</p>	<p>Il datore di lavoro deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adempiere agli obblighi non delegabili previsti dal d.lgs. 81/2008 e agli obblighi comunque non delegati - Nominare un Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione - RSPP, ai sensi del d.lgs. 81/2008, garantendo che lo stesso possieda le capacità e i requisiti professionali previsti dall'art. 32 dello stesso d.lgs. - Nominare uno o più preposti, garantendo possiedano le capacità e i requisiti professionali necessari - Attribuire ai Responsabili specifica delega e potere per poter fare fronte alla nomina ricevuta, ottenendo accettazione della stessa; Tutto in conformità alla procedura Deleghe e procure; - Scegliere e nominare, in collaborazione con RSPP, i componenti del gruppo gestione emergenze e pronto soccorso e verificare che gli stessi ricevano adeguata formazione; - Convocare ed informare i lavoratori sul diritto di essere rappresentati da un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), di loro elezione; - Verificare l'adempimento degli obblighi delegati a dirigenti e preposti 	<p>DdL RSPP MC RLS Preposti</p>
Identificazione pericoli e Valutazione dei Rischi	IST 20 07 Criteri per la Valutazione dei rischi DVR aziendale	Il Datore di lavoro, con il supporto del RSPP, deve predisporre il documento di valutazione dei rischi salute e sicurezza per l'unità produttiva di	<p>DdL RSPP</p>

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 12/05/2021	Pag 37 di 51
---	--	---	---------------------

Protocollo	Rif. documentale	Descrizione Protocollo	Funzioni coinvolte
	Eventuali DUVRI	propria competenza. Tale valutazione viene documentata con le seguenti modalità: – Unità produttive: redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); – Unità produttive: redazione del DUVRI. La valutazione deve essere aggiornata periodicamente e in presenza di modifiche nei parametri oggetto della valutazione iniziale (ad esempio nuove attività o modifiche nei processi produttivi)	
Organizzazione e Gestione delle Emergenze	PRO 17 Gestione delle Emergenze nomine degli addetti alle emergenze antincendio e primo soccorso	Il Datore di Lavoro provvede, in collaborazione con il proprio RSPP, a predisporre le misure necessarie per la gestione delle emergenze sui luoghi di lavoro. In particolare dovrà: – Redigere un Piano di Gestione delle emergenze; – Incaricare le figure per la gestione del primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione; – Assicurarsi che vengano effettuate le prove di simulazione previste dal Piano delle Emergenze	DdL RSPP AEA AEPS
Formazione/Informazione dei lavoratori	PRO 02 Formazione e addestramento	Il datore di lavoro, in quanto dotato della necessaria autonomia in virtù dei poteri di fatto esercitati, deve adempiere in totale autonomia agli obblighi di formazione. Per l'organizzazione della formazione, si avvale del supporto del proprio RSPP per la definizione dei programmi di formazione e del RGI per l'organizzazione operativa delle singole attività formative	Datore di Lavoro RGI RSPP
Formazione Dirigenti e Preposti	PRO 02 Formazione e addestramento	In relazione al Sistema delle Deleghe previsto dal Sistema di Gestione Integrato ed in conformità agli artt. 16 e 30 del D.Lgs. 81.08 il Datore di Lavoro si assicura che le figure delegate (Dirigenti, preposti e subdelegati) abbiano ricevuto la necessaria formazione. Per le modalità di organizzazione di tali corsi, si veda il punto precedente	Datore di Lavoro RGI RSPP
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori	IST 20 07 Criteri per la Valutazione dei rischi IST 20 02 Sorveglianza Sanitaria SCADENZARIO	Il datore di lavoro, sulla base della valutazione dei rischi effettuata in collaborazione con il Medico competente, provvede, con la collaborazione del RGI: – Inviare i lavoratori ad effettuare le visite mediche secondo le scadenze definite nel protocollo	Datore di Lavoro RGI RSPP

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 12/05/2021	Pag 38 di 51
---	--	---	---------------------

Protocollo	Rif. documentale	Descrizione Protocollo	Funzioni coinvolte
	VISITE MEDICHE DVR aziendale	sanitario; – Comunica al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori; – Consegnare copia della cartella sanitaria alla cessazione del rapporto di lavoro;	
Coinvolgimento rappresentanti dei lavoratori	PRO 20 Adempimenti Sicurezza IST 20 04 Contratti d'appalto e d'opera Verbale di riunione periodica sulla sicurezza ex art. 35	Il Datore di Lavoro deve garantire un adeguato coinvolgimento dei lavoratori per mezzo dei propri rappresentanti, provvedendo a: – rendere sia il DVR ed il DUVRI tempestivamente disponibili ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – riesaminare nel corso della riunione annuale (alla quale partecipano il Datore di Lavoro, l'RSPP, il Medico Competente e l'RLS) gli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro. Di tali riunioni è conservata copia del relativo verbale	Datore di Lavoro RGI RSPP
Cooperazione con i Fornitori/Subappaltatori	IST 20 04 Contratti d'appalto e d'opera Eventuali DUVRI	Il Datore di Lavoro, nell'ambito dei contratti stipulati con Fornitori/Subappaltatori, deve promuovere il coordinamento delle attività lavorative al fine di gestire i rischi da interferenza.	Datore di Lavoro
Controllo operativo della sicurezza sul lavoro	PRO 20 Adempimenti Sicurezza PRO 15 Gestione dei Controlli MOD 20 35 Consegna DPI e DOI MOD 17 03 Report di Simulazione Emergenza Registro infortuni	Il Responsabile di impianto della Chilivani Ambiente S.p.A. deve: – Adempiere a tutti gli obblighi ricevuti in delega dal Datore di lavoro, vigilando sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza in impianto Provvede, inoltre, affinché: – i dispositivi di sicurezza e le autorizzazioni connesse con la sicurezza relative agli impianti fissi siano adeguati e mantenuti in corretto stato di validità ed efficienza, documentando le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate macchine, impianti ed attrezzature siano affidate per l'uso esclusivamente a personale adeguatamente formato e competente – i dispositivi di primo soccorso previsti dalla legge siano disponibili e facilmente accessibili – le procedure in caso di emergenza siano adeguate e periodicamente testate	RT Preposti

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 12/05/2021	Pag 39 di 51
---	--	---	---------------------

Protocollo	Rif. documentale	Descrizione Protocollo	Funzioni coinvolte
		<ul style="list-style-type: none"> - sia tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza di almeno un giorno di lavoro Rendicontare le attività di sorveglianza svolte direttamente o attraverso Preposti.	
Controllo operativo della sicurezza sul lavoro	PRO 20 Adempimenti Sicurezza PRO 15 Gestione dei Controlli	I preposti della Chilivani Ambiente S.p.A. devono: <ul style="list-style-type: none"> - Attuare le misure di sicurezza definite dal Datore di Lavoro; - Evidenziare eventuali carenze in materia di sicurezza, intervenendo direttamente per carenze meramente esecutive - Vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori - Vigilare sulla efficienza degli apprestamenti, delle attrezzature e dei macchinari; 	preposti
Controllo operativo della sicurezza sul lavoro	PRO 20 Adempimenti Sicurezza PRO 15 Gestione dei Controlli PRO 17 Gestione delle Emergenze Registro infortuni	I preposti della Chilivani Ambiente S.p.A. , devono vigilare sull'osservanza dei piani di sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, e garantire che il sistema gestionale per la sicurezza predisposto nel singolo impianto sia costantemente monitorato per assicurare che: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i lavoratori, inclusi i neo assunti e quelli con contratto a tempo determinato, abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi della sicurezza con specifico riferimento alle mansioni svolte - sia stato nominato il medico competente e questo svolga le funzioni previste dal d.lgs. 81/2008 in tema di sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro e sui lavoratori - siano stati organizzati i gruppi per le emergenze e per il pronto soccorso ed abbiano ricevuto adeguata formazione - i dispositivi di sicurezza relativi agli impianti siano adeguati e mantenuti in corretto stato di efficienza, documentando le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate - macchine, impianti ed attrezzature siano affidate per l'uso esclusivamente a personale adeguatamente formato e 	preposti

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 12/05/2021	Pag 40 di 51
---	--	-------------------------------	--------------

Protocollo	Rif. documentale	Descrizione Protocollo	Funzioni coinvolte
		competente – i dispositivi di primo soccorso previsti dalla legge siano disponibili e facilmente accessibili – le procedure in caso di emergenza siano adeguate e, quando opportuno, testate – l'impianto sia gestito in modo ordinato e si tenga conto delle altre attività che vengono svolte sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere – sia tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza di almeno un giorno di lavoro – il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS venga consultato su tutte le problematiche di interesse.	
Controllo degli adeguamenti legislativi	PRO 20 Adempimenti Sicurezza PRO 15 Gestione dei Controlli	All'interno del Sistema di Gestione Integrato è prevista una procedura per: – l'Identificazione della normativa sulla sicurezza (comprende anche la qualità e l'ambiente) applicabile in base all'attività svolta dall'impresa; – i sistemi adottati per la verifica periodica della conformità alle prescrizioni legali e di altro tipo; Il controllo degli adempimenti è a carico del Datore di Lavoro (con possibile delega al RdF), che si avvale del supporto di RGI per l'aggiornamento normativo.	Datore di Lavoro RSPP

9.3 Flussi informativi

I flussi informativi diretti all'ODV dovranno essere semestrali o annuali e provenire dai Preposti o dal RSPP con riguardo ai seguenti argomenti principali:

- **Report** degli eventuali infortuni occorsi negli impianti, con i relativi allegati previsti tramite il mod sulla Analisi incidenti;
- **Report** dei sopralluoghi ed Audit effettuati dal servizio di prevenzione e protezione finalizzati alla verifica del rispetto della normativa antinfortunistica (controlli sull'adeguatezza DVR e DUVRI, attività di coordinamento con i propri subappaltatori/fornitori);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 12/05/2021	Pag 41 di 51
---	--	-------------------------------	--------------

- **Copia** delle eventuali contestazioni di violazioni della normativa sulla sicurezza da parte della autorità competente ed esito delle relative prescrizioni.

I flussi informativi diretti all'ODV dovranno essere annuali e provenire dal Medico competente con riguardo ai seguenti argomenti principali:

- **Report** eventuali anomalie nella gestione della sorveglianza sanitaria degli impianti da parte del Medico Competente

I flussi informativi diretti all'ODV dovranno essere Annuali e provenire dal RGI con riguardo ai seguenti argomenti principali:

- **Copia** dell'esito della verifica effettuata dall'Ente di Certificazione (ISO9001, ISO 14001 e ISO 45001) e delle eventuali Non Conformità rilevate

I flussi informativi diretti all'ODV dovranno essere Annuali e semestrali e provenire dal RSPP con riguardo ai seguenti argomenti principali:

- **Copia** del verbale di Riunione Annuale sulla Sicurezza
- **Report** dei sopralluoghi effettuati nei luoghi di lavoro da parte del RSPP per la verifica dell'applicazione delle misure di sicurezza e prevenzione ed applicazione delle procedure aziendali della sicurezza;
- **Report** sulle verifiche di idoneità tecnico professionali delle imprese fornitrici con separata indicazione di quelle anomale (non qualificate);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 12/05/2021	Pag 42 di 51
---	--	---	---------------------

10 PROCESSO GESTIONE PER L'AMBIENTE

10.1 Descrizione Reato

- Reati Ambientali

10.2 Protocolli adottati

Protocollo	Rif. documentale	Descrizione Protocollo	Funzioni coinvolte
Definizione delle responsabilità per l'ambiente	PRO 15 Gestione dei Controlli	<p>Il datore di lavoro deve garantire il rispetto delle procedure previste dal Sistema di Gestione Integrato e, in tale ambito provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attribuire, nell'ambito delle deleghe conferite ai suoi sottoposti, specifici compiti e poteri per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e di altro tipo in tema ambientale applicabili all'unità produttiva di propria competenza; - In base a quanto definito al punto precedente, nominare il Responsabile d'impianto, figura incaricata della gestione dell'impianto stesso, compreso il rispetto della legislazione ambientale, garantendo che lo stesso possieda le capacità e i requisiti professionali necessari. Allo stesso deve essere attribuita specifica delega e potere per poter fare fronte alla nomina ricevuta, ottenendo accettazione della stessa - Vigilare sul corretto uso delle deleghe da parte dei delegati 	PRE RT CC
Analisi degli impatti ambientali e valutazione della significatività	PRO 15 Gestione dei Controlli MOD 15 04 Scheda controlli periodici	<p>Il RdF deve adempiere a tutti gli obblighi ricevuti in delega dal Datore di lavoro, vigilando sull'osservanza delle disposizioni ambientali in Impianto.</p> <p>Il RdF d'impianto, in quanto preposto alle attività connesse alla realizzazione, incluso il rispetto della legislazione ambientale, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attuare le misure di prevenzione degli impatti ambientali risultanti dall'Analisi Ambientale Iniziale e descritte nel Piano di Gestione Ambientale; - Evidenziare eventuali carenze in materia di prevenzione degli impatti ambientali, intervenendo direttamente per carenze meramente esecutive - Vigilare sul rispetto delle norme di prevenzione degli impatti ambientali da parte dei lavoratori - Vigilare sulla efficienza degli apprestamenti, delle attrezzature e dei macchinari 	RT CC Lavoratori

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 12/05/2021	Pag 43 di 51
---	--	---	---------------------

Protocollo	Rif. documentale	Descrizione Protocollo	Funzioni coinvolte
Analisi degli impatti ambientali e valutazione della significatività	PRO 21 Identificazione e Valutazione Aspetti Ambientali	<p>La Direzione deve predisporre, in collaborazione con RGI, il documento di valutazione degli impatti ambientali correlati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle attività che vengono svolte in sede; - alle attività di produzione svolte negli impianti individuando le conseguenti misure di prevenzione degli impatti negativi, incluso il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo della compatibilità ambientale dell'attività svolta dall'Azienda. 	PRE RGI RT
Analisi degli impatti ambientali e valutazione della significatività	PRO 21 Identificazione e Valutazione Aspetti Ambientali MOD 21 02 Registro degli Aspetti Ambientali MOD 21 01 Analisi ambientale	<p>Il RdF, nell'ambito delle deleghe ricevute, deve (anche con il supporto del RGI):</p> <ul style="list-style-type: none"> - analizzare gli specifici impatti ambientali derivanti dalle lavorazioni previste e dall'organizzazione degli impianti - individuare il programma delle misure ritenute opportune per garantire la prevenzione dell'inquinamento e la diminuzione dei principali impatti ambientali <p>L'Analisi Ambientale Iniziale è stata predisposta per Sito Produttivo.</p>	PRE RGI RT
Gestione dei rifiuti	IST 14 01 Gestione rifiuti	<p>Al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vengono identificate le principali categorie di rifiuti e le corrette modalità di stoccaggio temporaneo delle stesse, con particolare riferimento ai rifiuti tossici e nocivi e ai rifiuti speciali; - vengono definite le modalità amministrative di conferimento dei rifiuti alle società di raccolta e smaltimento, inclusi i criteri di verifica della presenza delle necessarie autorizzazioni in capo alle stesse; - vengono identificate le responsabilità per la gestione dei rifiuti in impianto, quando diverse dal RdF; - vengono riepilogate le scadenze periodiche previste dalla legislazione vigente (in primis D.Lgs. 152/2006) - gestire correttamente gli stoccaggi dei rifiuti attraverso l'identificazione delle zone, la presa in carico nel registro e lo smaltimento con formulari - effettuare tutti gli adempimenti autorizzativi e burocratici verso gli enti preposti prima dell'instaurazione di un nuovo scarico idrico - eseguire il servizio di raccolta e trasporto e di rifiuto solo se in possesso di contratto o di richiesta formale da parte della clientela - autorizzare ogni trasporto attraverso un controllo preventivo di tutti gli adempimenti 	PRE RT CC

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 12/05/2021	Pag 44 di 51
---	--	---	---------------------

Protocollo	Rif. documentale	Descrizione Protocollo	Funzioni coinvolte
Controllo operativo per l'ambiente	Allegato 04 MI Politica Integrata PRO 02 Formazione e addestramento PRO 15 Gestione dei Controlli PRO 24 Inquinamento ambientale	<p>La Direzione anche con la collaborazione del RGI, si assicura che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i lavoratori abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi dell'ambiente e della prevenzione dell'inquinamento - le autorizzazioni connesse con la compatibilità ambientale relative alle unità produttive di propria competenza siano adeguate e mantenute in corretto stato di validità ed efficienza; - le procedure in caso di emergenza ambientale siano adeguate e periodicamente soggette a verifica, anche pratica - sia tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente eventuali incidenti che hanno comportato significativi impatti ambientali; - vengano poste in essere le registrazioni necessarie per l'effettuazione del riesame del Sistema di Gestione, previsto annualmente. 	PRE RGI RT CC
Controllo operativo per l'ambiente	Allegato 04 MI Politica Integrata PRO 02 Formazione e addestramento PRO 15 Gestione dei Controlli PRO 24 Inquinamento ambientale	<p>Il RdF d'Impianto, anche con il supporto del DIRE, deve vigilare sull'osservanza della legislazione ambientale e delle altre misure di tutela ambientale eventualmente previste e garantire che il sistema gestionale per l'ambiente, reso operativo attraverso la predisposizione dell'Analisi Ambientale Iniziale e del Piano di Gestione Ambientale, sia costantemente monitorato per assicurare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i lavoratori abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi dell'ambiente e della prevenzione dell'inquinamento - le procedure in caso di emergenza ambientale in cantiere siano adeguate e quando opportuno soggette a verifica, anche pratica - L'Impianto sia gestito in modo ordinato e si tenga conto delle altre attività che vengono svolte sul luogo, all'interno o in prossimità dello stesso. <p>sia tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente eventuali incidenti che hanno comportato impatti ambientali negativi</p>	PRE RGI RT CC
Controllo degli adeguamenti legislativi	PRO 15 Gestione dei Controlli PRO 24 Inquinamento ambientale	<p>All'interno del Sistema di Gestione Integrato è prevista una procedura per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Identificazione della normativa ambientale (comprende anche la qualità e la sicurezza) applicabile in base all'attività svolta dall'impianto; - i sistemi adottati per la verifica periodica della conformità alle prescrizioni legali e di altro tipo; <p>Il controllo degli adempimenti è a carico della Direzione aziendale (con possibile delega al RdF), che si avvale del supporto di RGI per l'aggiornamento normativo</p>	PRE RGI RT CC

	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01</p> <p>Parte Speciale</p>	<p>Rev. 4</p> <p>Data 12/05/2021</p>	<p>Pag 45 di 51</p>
---	---	--------------------------------------	---------------------

10.3 Flussi informativi

I flussi informativi diretti all'ODV dovranno essere periodici e provenire dal Responsabile di Funzione con riguardo ai seguenti argomenti principali:

- **Report** sulla presenza di *eventuali* criticità riscontrate sul sito produttivo in relazione ai vincoli imposti dalla normativa nazionale e locale in materia di ambiente;

I flussi informativi diretti all'ODV dovranno essere annuali e provenire dal RGI con riguardo ai seguenti argomenti principali:

- **Copia** dell'esito della verifica effettuata dall'Ente di Certificazione (ISO 9001, ISO 14001 ISO 45001) e delle eventuali Non Conformità rilevate; RGI

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 12/05/2021	Pag 46 di 51
---	--	-------------------------------	--------------

11 PROCESSO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'AZIENDA

11.1 Processi sensibili

Le aree di attività della **Chilivani Ambiente S.p.A.** considerate più specificamente a rischio (processi sensibili) in relazione ai predetti reati sono ritenute le seguenti:

1. attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti dell'impresa (*i.e.* redazione dei bilanci, delle relazioni sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali, quali analisi e studi aventi ad oggetto strumenti finanziari);
2. operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
3. informativa societaria e rapporti con gli organi di vigilanza, di informazione e stampa (*i.e.* gestione delle informazioni d'impresa; comunicazione al mercato di informazioni rilevanti);
4. attività o condotte tenute in relazione allo svolgimento dei controlli previsti dalla legge, dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello o dalle procedure per la sua attuazione, idonee a ostacolare i controlli sull'attività o sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa;
5. attività in potenziale conflitto di interessi e, in particolare, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi;
6. gestione degli accertamenti ispettivi;
7. documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa;
8. gestione delle risorse finanziarie.

11.2 Descrizione Reato

- False comunicazioni sociali (articolo 2621 cod. civ.)
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (articolo 2622 cod. civ.)
- Falso in prospetto (articolo 173-*bis* decreto legislativo 58/1998)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (articolo 2624 cod. civ.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 cod. civ.)
- Impedito controllo (articolo 2625 cod. civ.)
- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (articolo 2627 cod. civ.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 cod. civ.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 cod. civ.)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 12/05/2021	Pag 47 di 51
---	--	---	---------------------

- Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 cod. civ.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis cod. civ.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 cod.civ.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 cod. civ)

11.3 Protocolli adottati

Protocollo	Rif. documentale	Descrizione Protocollo	Funzioni coinvolte
Segreteria societaria	Convocazione CDA Verbale CDA	predisposizione della convocazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci comprensiva anche della documentazione necessaria allo svolgimento delle riunioni stesse; controllo sulla convocazione e sulla documentazione da inviare; firma della convocazione dell'Assemblea; verbalizzazione delle riunioni; archiviazione della documentazione.	CDA PRE
Rapporti con i soci	Verbale CDA	richiesta di informazione, dati e documentazione da parte dei soci; predisposizione e consegna della documentazione richiesta; partecipazioni ad incontri e riunioni; verbalizzazione ed archiviazione della documentazione rilevante.	CDA PRE
Bilancio ed altre comunicazioni sociali	PRO 25 Controllo Amministrativo	estrazione dei dati predisposizione della bozza di bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione; predisposizione comunicazioni sociali e sottoscrizione delle stesse; autorizzazione e approvazione bilancio.	Consulente contabile COMMERCIALISTA
Pianificazione budget e controllo di gestione	Budget	predisposizione di proposte di budget; discussione dei budget tra Direzioni e vertice aziendale; approvazione del budget e controllo sulla gestione; verifica infrannuale del rispetto dei budget; verifica a consuntivo del rispetto dei budget.	CDAPRE
Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi	PRO 25 Controllo Amministrativo	elaborazione dei dati di bilancio necessari alla predisposizione della dichiarazione; definizione delle rettifiche necessarie per la determinazione delle imposte; predisposizione della bozza dichiarazione e controllo della stessa; verifica e sottoscrizione della versione definitiva della dichiarazione e pagamento.	PRE Consulente contabile COMMERCIALISTA
CORPORATE GOVERNANCE	Codice Etico	Il presente capitolo, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico della Società. Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla	CDA

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 12/05/2021	Pag 48 di 51
---	--	-------------------------------	--------------

Protocollo	Rif. documentale	Descrizione Protocollo	Funzioni coinvolte
		<p>gestione sociale, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i Destinatari, in relazione al loro grado di coinvolgimento nei processi sensibili di cui sopra, devono in generale conoscere e rispettare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i principi di <i>corporate governance</i> approvati da DCM, che rispecchiano le normative applicabili e le <i>best practice</i> internazionali; - il sistema di controllo interno, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa e amministrativa della Società e il sistema di controllo della gestione; - il Codice Etico; - le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di <i>reporting</i>. - Ai Destinatari coinvolti nei processi sensibili rilevanti è fatto, inoltre, specifico divieto di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, una o più delle fattispecie di reato sopra considerate (articolo 25-ter del Decreto); ▪ violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione. <p>È previsto, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate; 2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; 3. comportarsi in modo tale da agevolare il regolare funzionamento degli organi sociali e del sistema amministrativo, contabile e organizzativo della Società, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione 	

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 12/05/2021	Pag 49 di 51
---	--	---	---------------------

Protocollo	Rif. documentale	Descrizione Protocollo	Funzioni coinvolte
		<p>della volontà assembleare;</p> <p>4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.</p> <p>Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, con riferimento al precedente punto 1, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate; • omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate; <p>con riferimento al precedente punto 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale; • ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; • acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale; • effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno; • procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale; <p>con riferimento al precedente punto 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione; • determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare; 	

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 Parte Speciale	Rev. 4 Data 12/05/2021	Pag 50 di 51
---	--	---	---------------------

Protocollo	Rif. documentale	Descrizione Protocollo	Funzioni coinvolte
		con riferimento al precedente punto 4: <ul style="list-style-type: none"> • omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa • e/o specificamente richiesti dalle predette autorità; • esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società; • tenere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti). 	

11.4 Flussi informativi

I flussi informativi diretti all'ODV dovranno provenire con riguardo ai seguenti argomenti principali:

Flusso informativo	Resp. invio flusso
In aggiunta alle regole di <i>corporate governance</i> e alle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi: <ul style="list-style-type: none"> • attivazione di un programma di informazione periodica del personale rilevante sulle regole di <i>corporate governance</i> e sui reati societari; • previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di <i>corporate governance</i>; • formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria. 	Consulente contabile

**Responsabilità
amministrativa delle
società e degli enti
(D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)**

Decreto legislativo, 08/06/2001 n° 231**Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.**

G.U. 19 giugno 2001, n. 140

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;
 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
 Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
 Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I**Responsabilità amministrativa dell'ente****Sezione I****Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa****Art. 1.****Soggetti**

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2.**Principio di legalità**

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3.**Successione di leggi**

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4.**Reati commessi all'estero**

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5.**Responsabilità dell'ente**

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6.**Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente**

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
 2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:
- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
 - b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
 - c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. (2)
- 2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispezzato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. (2)

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. ⁽²⁾

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). ⁽¹⁾

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

(1) Comma aggiunto dall'art. 14, co. 12, L. 12 novembre 2011, n. 183.

(2) Comma inserito dall' art. 2, comma 1, L. 30 novembre 2017, n. 179.

Art. 7.

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8.

Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non e' stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando e' concessa amnistia per un reato in relazione al quale e' prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

Sezione II

Sanzioni in generale

Art. 9.

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10.

Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 (lire cinquecentomila) ad un massimo di euro 1.549 (lire tre milioni).
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11.

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di euro 103 (lire duecentomila).

Art. 12.

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 (lire duecento milioni) se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329 (lire venti milioni).

Art. 13.

Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. ⁽¹⁾
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

(1) Comma così modificato dall' art. 1, comma 9, lett. a), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

Art. 14.

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15.

Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16.

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17.

Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18.

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. ⁽¹⁾

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

(1) Il comma: "2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale." è stato così sostituito dal L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 19.

Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20.

Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21.

Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22.

Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23.

Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

Sezione III

Responsabilità amministrativa da reato ⁽¹⁾

(1) La rubrica: "Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale" è stata così variata D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Art. 24.**Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture ⁽¹⁾**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. ⁽²⁾
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. ⁽³⁾
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(1) Rubrica così sostituita dall' art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(2) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(3) Comma inserito dall' art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Art. 24 bis.**Delitti informatici e trattamento illecito di dati ⁽¹⁾**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. ⁽²⁾
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(1) Articolo inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.

(2) Comma così modificato dall' art. 1, comma 11-bis, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.

Art. 24-ter.**Delitti di criminalità organizzata**

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati

indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. ⁽¹⁾

(1) Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94.

Art. 25**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio ⁽¹⁾**

- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale. ⁽²⁾
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. ⁽²⁾
 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). ⁽⁴⁾
 - 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2. ⁽⁵⁾

(1) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, così sostituita dall' art. 5, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190.

(3) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 9, lett. b), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3 e, successivamente, così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(4) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 9, lett. b), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

(5) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 9, lett. b), n. 3), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

Art. 25-bis.**Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ⁽¹⁾ ⁽²⁾**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie ⁽³⁾:
 - a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote⁽⁴⁾.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno⁽⁵⁾.

(1) Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350.

(2) Rubrica così sostituita dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.

(3) Alinea così modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.

(4) Lettera aggiunta dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.

(5) Comma così modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 25-bis.1.

Delitti contro l'industria e il commercio⁽¹⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 25-ter.

Reati societari⁽¹⁾

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (7) a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; (5)

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; (8)

c) (.....) (6)

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote⁽²⁾;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.⁽³⁾

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono state raddoppiate ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

(2) Lettera così modificata dal L. 28 dicembre 2005, n. 262.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 1, co. 77, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190 e e, successivamente, così sostituita dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

(4) Alinea così sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.

(5) Lettera inserita dall'art. 12, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69.

(6) Lettera abrogata dall'art. 12, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69.

(7) Lettera così sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69.

(8) Lettera così sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. d), L. 27 maggio 2015, n. 69.

Art. 25-quater.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico⁽¹⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003, n. 7.

Art. 25-quater. 1.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili⁽¹⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso

in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006, n. 7.

Art. 25-quinquies.

Delitti contro la personalità individuale ⁽¹⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; ⁽³⁾
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; ⁽²⁾
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. ⁽²⁾

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 11 agosto 2003, n. 228.

(2) Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

(3) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199, a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della medesima legge n. 199/2016.

Art. 25-sexies.

Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.

Art. 25-septies.

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ⁽¹⁾

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e poi così sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 25-octies.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio ⁽¹⁾ ⁽²⁾

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. ⁽³⁾

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(1) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

(2) Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 5, lett. b), L. 15 dicembre 2014, n. 186.

(3) Comma così modificato dall'art. 3, comma 5, lett. a), L. 15 dicembre 2014, n. 186.

Art. 25-novies.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ⁽¹⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 25-decies.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ⁽¹⁾

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116, e poi sostituito dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Art. 25-undecies.

Reati ambientali ⁽¹⁾

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; ⁽²⁾
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; ⁽²⁾
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; ⁽³⁾
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; ⁽³⁾
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; ⁽³⁾
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; ⁽³⁾
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote ⁽³⁾

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). ⁽⁴⁾

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive

previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116, e poi sostituito dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

(4) Comma inserito dall'art. 1, comma 8, lett. b), L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

Art. 25-duodecies.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. ⁽¹⁾

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. ⁽²⁾

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. ⁽²⁾

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. ⁽²⁾

(1) Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

(2) Commi inseriti dall'articolo 30 della L. 17 ottobre 2017, n. 161.

Art. 25-terdecies.

Razzismo e xenofobia ⁽¹⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167.

Art. 25-quaterdecies.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati ⁽¹⁾

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

(1) Articolo inserito dall' art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39, a decorrere dal 17 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 1, della medesima Legge n. 39/2019.

Art. 25-quinquiesdecies.

Reati tributari (*)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. (2)

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. (3)

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). (4)

(1) Articolo inserito dall' art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

(2) Comma inserito dall' art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(3) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(4) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Art. 25-sexiesdecies.

Contrabbando (*)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(1) Articolo inserito dall' art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Art. 26.

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II

Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente

Sezione I

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27.

Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

Sezione II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28.

Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29.

Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30.

Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Art. 31.

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32.

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33.**Cessione di azienda**

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III**Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative****Sezione I****Disposizioni generali****Art. 34.****Disposizioni processuali applicabili**

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35.**Estensione della disciplina relativa all'imputato**

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

Sezione II**Soggetti, giurisdizione e competenza****Art. 36.****Attribuzioni del giudice penale**

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37.**Casi di improcedibilità**

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38.**Riunione e separazione dei procedimenti**

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
 - a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;

- b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
- c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39.**Rappresentanza dell'ente**

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c) la sottoscrizione del difensore;
 - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Art. 40.**Difensore di ufficio**

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41.**Contumacia dell'ente**

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Art. 42.**Vicende modificative dell'ente nel corso del processo**

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43.**Notificazioni all'ente**

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

Sezione III**Prove****Art. 44.****Incompatibilità con l'ufficio di testimone**

1. Non può essere assunta come testimone:
 - a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
 - b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

Sezione IV Misure cautelari

Art. 45.

Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Art. 46.

Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47.

Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48.

Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49.

Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50.

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51.

Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno. ⁽¹⁾
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi. ⁽²⁾
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

(1) *Comma così modificato dall' art. 1, comma 9, lett. c), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3.*

(2) *Comma così modificato dall' art. 1, comma 9, lett. c), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3.*

Art. 52.

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53.

Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
- 1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. ⁽¹⁾

(1) *Comma aggiunto dall'art. 12, comma 5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.*

Art. 54.**Sequestro conservativo**

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Sezione V**Indagini preliminari e udienza preliminare****Art. 55.****Annotazione dell'illecito amministrativo**

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Art. 56.**Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari**

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57.**Informazione di garanzia**

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58.**Archiviazione**

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59.**Contestazione dell'illecito amministrativo**

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60.**Decadenza dalla contestazione**

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Art. 61.**Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare**

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

Sezione VI**Procedimenti speciali****Art. 62.****Giudizio abbreviato**

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63.**Applicazione della sanzione su richiesta**

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64.**Procedimento per decreto**

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Sezione VII**Giudizio****Art. 65.****Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato**

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarele prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66.**Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente**

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67.**Sentenza di non doversi procedere**

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Art. 68.**Provvedimenti sulle misure cautelari**

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69.**Sentenza di condanna**

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70.**Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente**

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza e' pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

Sezione VIII**Impugnazioni****Art. 71.****Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente**

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente puo' proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o piu' sanzioni interdittive, l'ente puo' sempre proporre appello anche se questo non e' ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero puo' proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72.**Estensione delle impugnazioni**

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovane, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73.**Revisione delle sentenze**

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

Sezione IX**Esecuzione****Art. 74.****Giudice dell'esecuzione**

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e' il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:

- a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
 - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
 - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
 - d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, puo' autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75.**Esecuzione delle sanzioni pecuniarie (1)**

(...)

(1) L'articolo: "1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie. 2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46." è stato abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

Art. 76.**Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna**

1. La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77.**Esecuzione delle sanzioni interdittive**

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78.**Conversione delle sanzioni interdittive**

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, puo' richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta e' presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice puo' sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella gia' applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravita' dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79.**Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto**

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario

giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.

2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80.

Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative ⁽¹⁾

(...)

(1) L'articolo: "1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II. 2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative. 3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo." è stato abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto.

Art. 81.

Certificati dell'anagrafe ⁽¹⁾

(...)

(1) L'articolo: "1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Ugual diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce. 2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato. 3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda. 4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria." è stato abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto.

Art. 82.

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati ⁽¹⁾

(...)

(1) L'articolo: "1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78." è stato abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto.

Capo IV

Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83.

Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84.

Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85.

Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; (...)⁽¹⁾
 - c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

(1) La lettera: "b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;" è stata abrogata dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Fassino, Ministro della giustizia Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino



**LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

GIUGNO 2021

SOMMARIO

INTRODUZIONE	4
I. I LINEAMENTI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DELL'ENTE	6
II. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PROTOCOLLI.....	39
1. Premessa.....	39
2. La definizione di “rischio accettabile”: premessa per la costruzione di un sistema di controllo preventivo	40
3. Passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio	41
3.1 Sistema integrato di gestione dei rischi	42
3.1.1 Sistemi di controllo ai fini della compliance fiscale	43
3.1.2 Gestione del rischio di malattie professionali e infortuni	45
3.1.3 I sistemi di certificazione	46
4. Modalità operative di gestione dei rischi.....	47
5. I principi di controllo	58
6. Whistleblowing.....	60
7. La comunicazione delle informazioni non finanziarie.....	64
III. CODICE ETICO O DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE	66
1. Premessa.....	66
2. Contenuti minimi del Codice etico in relazione ai reati dolosi	67
3. Contenuti minimi del Codice etico in relazione ai reati colposi	69
4. Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori	70
IV. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	75
1. Premessa.....	75
2. Individuazione dell'Organismo di vigilanza	75
2.1. Composizione dell'Organismo di vigilanza	75
2.2. Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di vigilanza	76
2.3 Utilizzo di strutture aziendali di controllo esistenti o costituzione di un organismo ad hoc.....	82
3. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza	89
4. Profili penali della responsabilità dell'Organismo di vigilanza	91

V. LA RESPONSABILITA' DA REATO NEI GRUPPI DI IMPRESE	93
1. Premessa.....	93
2. La non configurabilità di una responsabilità da reato del gruppo	93
3. La responsabilità della <i>holding</i> per il reato commesso nella controllata.	94
4. L'adozione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati-presupposto della responsabilità da reato nel contesto dei gruppi.....	96
5. Le peculiarità della responsabilità 231 nei gruppi transnazionali	100
VI. MODELLI ORGANIZZATIVI E SOGLIE DIMENSIONALI: UNA CHIAVE DI LETTURA PER LE PICCOLE IMPRESE	101
1. Premessa.....	101
2. Individuazione dei rischi e protocolli.....	101
3. Codice etico (o di comportamento) e sistema disciplinare	103
4. L'Organismo di vigilanza	103

INTRODUZIONE

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito nel testo anche “decreto 231”), ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato.

Si tratta di un sistema di responsabilità autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale della persona fisica.

In particolare, l’ente può essere ritenuto responsabile se, prima della commissione del reato da parte di un soggetto ad esso funzionalmente collegato, non aveva adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a evitare reati della specie di quello verificatosi.

Quanto alle conseguenze, l’accertamento dell’illecito previsto dal decreto 231 espone l’ente all’applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio, l’immagine e la stessa attività.

Le imprese e le associazioni sono i principali destinatari della disciplina contenuta nel decreto 231.

Pertanto, Confindustria si propone, mediante le presenti Linee Guida, di offrire alle imprese che abbiano scelto di adottare un modello di organizzazione e gestione una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal decreto 231.

Tuttavia, data l’ampiezza delle tipologie di enti presenti nella realtà associativa di Confindustria e la varietà di strutture organizzative di volta in volta adottate in funzione sia delle dimensioni sia del diverso mercato geografico o economico in cui essi operano, non si possono fornire riferimenti puntuali in tema di modelli organizzativi e funzionali, se non sul piano metodologico. Le Linee Guida, pertanto, mirano a orientare le imprese nella realizzazione di tali modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative.

Pertanto, fermo restando il ruolo chiave delle Linee Guida sul piano della idoneità astratta del modello che sia conforme ad esse, il giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del modello stesso nella quotidiana attività dell’impresa è rimesso alla libera valutazione del giudice. Questi compie un giudizio sulla conformità e adeguatezza del modello rispetto allo scopo di prevenzione dei reati da esso perseguito.

In questa prospettiva, è di fondamentale importanza, affinché al modello sia riconosciuta efficacia esimente, che l’impresa compia una seria e concreta opera di implementazione delle misure adottate nel proprio contesto organizzativo.

Il modello non deve rappresentare un adempimento burocratico, una mera apparenza di organizzazione. Esso deve vivere nell’impresa, aderire alle caratteristiche della sua organizzazione, evolversi e cambiare con essa.

L’auspicio che sospinge il presente lavoro e, in particolare, la revisione compiuta nel 2014, è che le soluzioni indicate nelle Linee Guida continuino a ispirare le imprese nella costruzione del proprio modello e che, d’altra parte, la giurisprudenza valorizzi i costi e gli sforzi organizzativi sostenuti dalle imprese per allinearsi alle prescrizioni del decreto 231.

La redazione delle Linee Guida di Confindustria non preclude alle Associazioni del Sistema confederale di adottare Codici di comportamento ai sensi dell'art. 6 del decreto 231. In tal caso, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida nazionali, i Codici possono approfondire determinati contenuti in considerazione delle peculiarità che riguardano gli specifici settori e contesti territoriali di riferimento e fornire alle imprese, ad esempio, indicazioni più dettagliate rispetto alle aree di rischio e ai protocolli organizzativi da adottare.

I. I LINEAMENTI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DELL'ENTE

Il decreto 231 prevede sanzioni per l'ente che non si sia organizzato per evitare fenomeni criminosi in seno all'impresa, quando soggetti funzionalmente riferibili all'ente abbiano commesso taluno dei reati indicati dallo stesso decreto.

Per offrire alle imprese una visione più chiara dei presupposti e delle conseguenze dell'illecito dell'ente, sono di seguito individuati gli elementi essenziali del sistema di responsabilità delineato dal decreto 231. Segue una tabella che individua sinteticamente i reati-presupposto e le sanzioni previste per la responsabilità dell'ente.

▪ Chi è destinatario della responsabilità da reato?

Il decreto 231 indica come destinatari *“gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica”* (art. 1, comma 2).

La disciplina, invece, non si applica *“allo Stato, agli enti pubblici-territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”* (art. 1, comma 3).

Alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale, nella platea dei destinatari del decreto figurano anche società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio - per esempio in base a un rapporto concessorio - e società controllate da pubbliche amministrazioni.

In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 28699 del 2010 hanno ritenuto le s.p.a. a partecipazione mista pubblico-privata soggette al decreto 231. Infatti, considerata la forma societaria, esse sono qualificate come enti a carattere economico che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, ma al più intercettano nella loro attività valori di rango costituzionale.

Al contrario, è stato superato il tentativo di includere le imprese individuali tra i destinatari della disciplina della responsabilità da reato degli enti. La giurisprudenza di legittimità ha infatti confermato che il decreto 231 può applicarsi solo ai soggetti collettivi (Cass., VI sez. pen., 30085/2012).

▪ Quali sono gli elementi costitutivi dell'illecito dell'ente dipendente da reato?

Innanzitutto, occorre la commissione di uno dei reati-presupposto indicati in via tassativa dal decreto 231, negli articoli 24 e seguenti. Il principio di tassatività dei reati che possono comportare la responsabilità dell'ente è stato messo in discussione da un recente orientamento interpretativo dottrinale emerso in relazione al reato-presupposto di autoriciclaggio (art. 25-*octies* decreto 231, su cui si veda lo specifico *Case Study*). Al riguardo, si registrano due orientamenti: da un lato, quello per cui la responsabilità 231 sarebbe limitata ai casi in cui il reato base dell'autoriciclaggio sia anche uno dei reati-presupposto indicati nel decreto 231; dall'altro, quello per cui la richiamata responsabilità si configurerebbe anche in presenza di ulteriori fattispecie di reato base.

Si rileva che, per effetto dell'interpretazione estensiva (la seconda sopra richiamata), l'ente potrebbe incorrere nella responsabilità 231 anche in relazione a reati estranei al catalogo contenuto nel decreto 231. Tale catalogo perderebbe la natura tassativa e risulterebbe integrato attraverso il rinvio indeterminato a ulteriori fattispecie di reato, con la conseguente difficoltà di predisporre adeguate misure di prevenzione e il rischio di allargare l'ambito di applicazione dei Modelli 231 a ulteriori aree di compliance non ricomprese nell'ambito del decreto 231.

In secondo luogo, la responsabilità dell'ente può sussistere soltanto in relazione al reato-presupposto commesso da parte di uno dei seguenti soggetti qualificati:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso. Si tratta di soggetti che, in considerazione delle funzioni che svolgono, vengono denominati "apicali";
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.

Inoltre, l'ente può essere ritenuto responsabile dell'illecito se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Se l'interesse manca del tutto perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l'impresa non è responsabile. Al contrario, se un interesse dell'ente - sia pure parziale o marginale - sussisteva, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'impresa, la quale potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria.

Nella decodificazione di tale criterio di imputazione, l'aspetto attualmente più controverso attiene all'interpretazione dei termini "interesse" e "vantaggio".

Secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (cfr. anche Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012). Al riguardo, si segnala il recente orientamento della Cassazione che sembra evidenziare la nozione di interesse anche in chiave oggettiva, valorizzando la componente finalistica della condotta (Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018; Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020).

Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (cfr. anche Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018), anche in termini di risparmio di spesa (cfr. anche Cass., IV Sez. pen., sent. n. 31210/2016, Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020).

Tuttavia, quando il catalogo dei reati-presupposto è stato esteso per includervi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del decreto 231) e poi i reati ambientali (art. 25 *undecies*), si è posto un problema di compatibilità del criterio dell'interesse o vantaggio con i reati colposi.

La giurisprudenza ha ritenuto che nei reati colposi l'interesse o vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato, non già rispetto

all'evento dello stesso. Infatti, mentre nei reati-presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse dell'ente, non può dirsi altrettanto nei reati-presupposto a base colposa, attesa la contro-volontà che caratterizza questi ultimi ai sensi dell'articolo 43 del codice penale.

Si pensi, infatti, ai reati in materia di salute e sicurezza: difficilmente l'evento lesioni o morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.

In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici, come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. anche Cass., IV Sez. pen., sent. n. 16713/2018, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 48779/2019, Cass. pen. Sez. III, sent. n. 3157/2019, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 3731/2020).

A partire da queste premesse, alcune pronunce giurisprudenziali hanno ravvisato l'interesse nella «tensione finalistica della condotta illecita dell'autore volta a beneficiare l'ente stesso, in forza di un giudizio *ex ante*, ossia da riportare al momento della violazione della norma cautelare». Si ritengono imputabili all'ente solo le condotte consapevoli e volontarie finalizzate a favorire l'ente. Per contro, sarebbero irrilevanti le condotte derivanti dalla semplice imperizia, dalla mera sottovalutazione del rischio o anche dall'imperfetta esecuzione delle misure antinfortunistiche da adottare.

Altra parte della giurisprudenza e della dottrina ha invece inteso anche il criterio dell'interesse in chiave oggettiva, riferendolo alla tendenza obiettiva o esteriormente riconoscibile del reato a realizzare un interesse dell'ente. Si dovrebbe, dunque, di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l'evento del reato sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell'ente. Con la conseguenza che in definitiva, rispetto ai reati colposi, il solo criterio davvero idoneo ad individuare un collegamento tra l'agire della persona fisica e la responsabilità dell'ente, sarebbe quello del vantaggio, da valutarsi oggettivamente ed *ex post*.

La prima tesi, che tiene distinti interesse e vantaggio anche nei reati colposi, pare riflettere più fedelmente il sistema del decreto 231, che mostra di considerare disgiuntamente i due concetti.

Sul piano soggettivo l'ente risponde se non ha adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

In particolare, se il reato è commesso da soggetti apicali, l'ente è responsabile se non dimostra che:

- ha adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a impedire reati della specie di quello commesso (art. 6, comma 1, lett. a, decreto 231);
- ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza dei modelli;
- il reato è stato commesso per fraudolenta elusione dei modelli da parte del soggetto apicale infedele.

Quando il fatto è realizzato da un soggetto sottoposto, la pubblica accusa deve provare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali. Questi obblighi non possono ritenersi violati se prima della commissione del reato l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).

Tale modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Dunque, l'efficace attuazione del modello richiede, in via principale: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; c) adeguate iniziative di formazione e informazione del personale.

Infine, occorre considerare che la responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26, decreto 231), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.). In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Inoltre, l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

▪ **Come rilevano le ipotesi di concorso nel reato ai fini della valutazione della responsabilità dell'ente?**

È importante sottolineare che la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove il dipendente autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo.

Tale ipotesi è chiaramente rappresentata nel codice penale e, in particolare, negli artt. 110 c.p.¹ e 113 c.p.². Risulta, invece, non altrettanto immediata la sua rilevanza ai fini del decreto 231.

Diversi possono essere i settori di *business* nei quali può annidarsi più facilmente il rischio del coinvolgimento in concorso del dipendente e quindi, ricorrendone i presupposti di interesse e/o vantaggio, dell'ente. In particolare, rilevano i rapporti connessi agli appalti e, in generale, i contratti di *partnership*.

A titolo esemplificativo, si fa riferimento alla possibilità di concorrere a titolo di colpa nei reati presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (omicidio e lesioni colpose), laddove alla violazione colposa dell'obbligo della ditta appaltatrice di adottare adeguate misure preventive, cui consegue l'evento delittuoso, abbiano contribuito i criteri economici di aggiudicazione dell'appalto adottati dalla committente o, ancor di più, la violazione dell'obbligo di valutare la congruità dei costi della sicurezza (art. 26, co. 6, d. lgs. n. 81/2008).

¹ "Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita."

² "Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso."

Analoghe considerazioni possono essere fatte con riguardo ai reati presupposto in materia ambientale. Si pensi, ad esempio, ai reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, d. lgs. n. 152/2006), nei casi di mancata valutazione preliminare del committente circa la sussistenza dei requisiti di legge in capo alle ditte potenziali appaltatrici, ovvero di accettazione pedissequa di condizioni economiche di particolare vantaggio, se non addirittura fuori mercato.

Altro ambito da considerare è quello riguardante il rischio di partecipazione concorsuale da parte del committente che manchi di considerare - o escluda in modo non motivato - taluni indici di valutazione previsti per legge ai fini della selezione dei propri *partner* commerciali.

In proposito rilevano, ad esempio, le c.d. *white list* previste dalla legge n. 190/2012 e disciplinate dal DPCM del 18 aprile 2013, entrato in vigore il 14 agosto 2013. In attuazione di questa disciplina, presso le Prefetture è stato istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List")³. L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione ed è valida per dodici mesi, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

Al riguardo, si rileva che la mancata valutazione di tali indici di rischio può determinare l'accertamento di un'ipotesi concorsuale in ordine a gravi reati presupposto. In questi casi, peraltro, non si può escludere il rischio che l'impresa committente venga coinvolta a titolo di colpa nei reati intenzionalmente compiuti dalle imprese criminali, per aver trascurato di valutare in via preliminare il suo potenziale *partner* alla luce delle specifiche indicazioni di pericolosità previste dalla legge.

In questo senso, si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *“È ammissibile il concorso colposo nel delitto doloso sia nel caso di cause colpose indipendenti, che nel caso di cooperazione colposa, purché, in entrambe le ipotesi, il reato del partecipe sia previsto anche nella forma colposa e nella sua condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa. È, pertanto, necessario che il soggetto sia titolare di una posizione di garanzia o di un obbligo di tutela o di protezione e che la regola cautelare dal medesimo inosservata sia diretta ad evitare anche il rischio dell'atto doloso del terzo, risultando dunque quest'ultimo prevedibile per l'agente”* (Cass., IV Sez. pen., sent. n. 34285 del 2011).

Il concorso nel reato può rilevare ai fini della responsabilità dell'ente anche nella particolare ipotesi del c.d. concorso dell'*extraneus* nel reato "proprio". In particolare, la responsabilità in concorso - ai sensi dell'art. 110 c.p. - dell'*extraneus* può ricorrere laddove costui, consapevole della particolare qualifica soggettiva del suo partner criminale (es. pubblico ufficiale, testimone, sindaco, ecc.), concorra nella condotta di reato proprio a quest'ultimo ascrivibile (es. abuso in atti d'ufficio). In tal caso, l'*extraneus* risponderà in concorso del medesimo reato previsto a carico del soggetto qualificato. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *“ai fini*

³Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono espressamente individuate nell'art. 1, co. 53 della legge n. 190/2012: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporto per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. L'iscrizione è soggetta alle seguenti condizioni: i) assenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67, d. lgs. n. 159/2011; ii) assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, co. 3, d. lgs. n. 159/2011.

dell'applicabilità dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessaria, per l'estensione del titolo di reato proprio al concorrente extraneus, la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente intraneus" (Cass. Pen. Sez. VI, Sent. n. 25390/2019).

La fattispecie sopra considerata potrebbe realizzarsi, in concreto, nel caso del dipendente di un'impresa che, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni, prenda contatto con quest'ultimo per ottenere un provvedimento favorevole nell'interesse dell'impresa, pur consapevole di non averne diritto. In un caso del genere, il dipendente potrebbe supportare il funzionario pubblico fornendogli pareri legali e documenti utili ai fini del perfezionamento del reato. La condotta del funzionario che rilascia il provvedimento non dovuto si inquadrirebbe nella fattispecie dell'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), che si configura come reato "proprio". Tuttavia, il dipendente (e con lui l'impresa nel cui interesse lo stesso abbia agito) risponderebbe a titolo di concorso dell'*extraneus* nel reato "proprio", in quanto nella sua condotta si rinverrebbero:

1. consapevolezza della funzione di pubblico ufficiale del soggetto contattato;
2. consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta richiesta;
3. partecipazione attiva alla concretizzazione della condotta stessa⁴.

La casistica sopra richiamata suggerisce l'opportunità di promuovere all'interno dell'impresa un adeguato livello di consapevolezza delle dinamiche realizzative dei reati rilevanti ai fini del decreto 231. Ciò soprattutto per favorire un'attenta selezione e successiva gestione dei propri *partner* e interlocutori, sia pubblici che privati.

▪ **Qual è il confine-territoriale di applicazione della responsabilità da reato?**

L'articolo 4 del decreto 231 disciplina i reati commessi all'estero. Prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non sta procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.

⁴ Cass., VI Sez., sent. 29-05-2000, 17-10-1997, 15-02-1996; Cass., VI Sez. sent. n. 43020 del 11-11-2003.

Quanto all'ambito di applicazione della disposizione in esame, è soggetto alla normativa italiana - quindi anche al decreto 231 - ogni ente costituito all'estero in base alle disposizioni della propria legislazione domestica che abbia, però, in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

Ne deriva il problema del riconoscimento da parte dell'ordinamento italiano dell'efficacia esimente dei modelli organizzativi adottati in base a leggi straniere. Tali modelli potranno ritenersi idonei a spiegare efficacia esimente laddove rispondano ai requisiti previsti dal decreto 231 e risultino efficacemente attuati (con particolare riferimento all'ipotesi di società controllate con sede all'estero, si veda il successivo capitolo V, paragrafo 5).

Infine, occorre dare atto che la legge 146 del 2006, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto all'articolo 10 la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale, quali ad esempio associazione per delinquere anche di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, traffico di migranti.

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come "reato transnazionale", è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore. In particolare:

1. nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
2. il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
3. è necessario che la condotta illecita sia, alternativamente:
 - commessa in più di uno Stato;
 - commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
 - commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato;
 - commessa in uno Stato, ma in essa sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

▪ **Quali sono le sanzioni previste in caso di responsabilità da reato?**

L'accertamento della responsabilità prevista dal decreto 231 espone l'ente a diverse tipologie di sanzioni, che, in base al principio di legalità (art. 2 decreto 231), devono essere individuate dal legislatore.

Sul piano patrimoniale, dall'accertamento dell'illecito dipendente da reato discende sempre l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente.

Le sanzioni pecuniarie

La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del decreto 231 si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che tradizionalmente caratterizzano il sistema sanzionatorio. L'articolo 10 del decreto 231 si limita a prevedere che il numero di quote non può mai essere inferiore a cento e

superiore a mille e che l'importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa 258 euro a un massimo di circa 1549 euro.

Sulla base di queste coordinate il giudice, accertata la responsabilità dell'ente, determina la sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto.

La determinazione del numero di quote da parte del giudice è commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione.

Nell'ampliare il novero dei reati-presupposto a nuove fattispecie, il legislatore non può discostarsi dal principio di legalità della sanzione, omettendo la determinazione in astratto del numero minimo e massimo di quote irrogabili per ciascun illecito. Diversamente esporrebbe le disposizioni che prevedono nuovi illeciti dipendenti da reato a censure di incostituzionalità.

Infatti, se si ritiene che l'illecito e quindi le sanzioni previsti dal decreto 231 abbiano natura sostanzialmente penale, risulterebbe violato il principio di legalità di cui all'articolo 25 della Costituzione. Nella costante interpretazione della giurisprudenza costituzionale questo principio impone al legislatore di predeterminare una cornice edittale entro la quale si possa legittimamente esercitare la discrezionalità giudiziale (Corte cost., sent. n. 15 del 1962). Ma se la sanzione è indeterminata nel massimo, il giudice al momento della quantificazione in concreto rischia di sostituire arbitrariamente la sua valutazione a quella del legislatore (Corte cost., sent. n. 299 del 1992).

Quand'anche si negasse la natura penale delle sanzioni previste dal decreto 231, la scelta di non predeterminare il numero minimo e massimo di quote applicabili per ciascun illecito rimarrebbe comunque censurabile sul piano costituzionale. In particolare, si pone un problema di compatibilità con l'articolo 117, comma 1, della Costituzione. Tra gli obblighi sovranazionali che vincolano il legislatore, infatti, figura la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), il cui articolo 7, nell'interpretazione costante della Corte EDU, sancisce il principio di prevedibilità delle sanzioni, indipendentemente dalla natura loro riconosciuta nell'ordinamento interno. Omettere la fissazione della sanzione pecuniaria massima impedisce all'ente di calcolare anticipatamente le conseguenze della propria attività.

La confisca del prezzo o del profitto del reato

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

Come evidenziato dalla giurisprudenza (Cass., VI sez. pen., sent. n. 34505 del 2012), per ordinare il sequestro preventivo il giudice deve valutare la concreta fondatezza dell'accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità dell'ente.

Inoltre, il principio di tassatività degli illeciti e delle sanzioni previsti dal decreto 231 impedisce il sequestro cautelare di somme costituenti il profitto di illeciti penali estranei al catalogo dei reati-presupposto. Ciò vale anche quando la pubblica accusa qualifichi tali illeciti come delitti-scopo dell'associazione per delinquere, che invece costituisce reato-presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi dell'articolo 24-ter del decreto 231 (così Cass., VI sez. pen., sent. n. 3635 del 2014).

In tale ultima pronuncia, poi, il principio di irretroattività è stato invocato per chiarire che non può essere sequestrato né confiscato il profitto derivante da condotte anteriori all'entrata in vigore della norma che include un determinato reato nell'elenco di quelli determinanti la responsabilità dell'ente: conta il momento di realizzazione della condotta incriminata, non quello di percezione del profitto.

In tema di sequestro preventivo, occorre infine evidenziare l'inserimento del comma 1-bis nell'articolo 53 del decreto 231, aggiunto in sede di conversione del Decreto Legge n. 101 del 2013. La disposizione prevede che, in caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 19, comma 2, del decreto 231, il custode giudiziario consente agli organi societari di impiegare società, aziende, titoli, quote azionarie o somme liquide oggetto di sequestro per garantire la continuità e lo sviluppo aziendale.

La gestione di tali beni, dunque, di regola rimane in capo agli organi sociali, mentre solo in caso di violazione della destinazione ai fini di sviluppo e continuità aziendale è prevista la devoluzione di poteri gestori in capo a un amministratore giudiziario. Quest'ultimo, di conseguenza, esercita un potere di sola vigilanza sull'attività degli organi societari, fungendo da raccordo tra l'autorità giudiziaria e l'impresa.

Tale disciplina costituisce espressione del tentativo di bilanciare le esigenze penal-preventive sottese al decreto 231 con le garanzie di tutela dell'integrità patrimoniale degli operatori economici e della libertà di iniziativa economica costituzionalmente sancita.

Le sanzioni interdittive

Nei casi previsti dalla legge il giudice penale può applicare le sanzioni interdittive, particolarmente afflittive poiché colpiscono la stessa attività dell'ente.

A tal fine è necessaria anzitutto l'espressa previsione normativa della possibilità di comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato presupposto in concreto realizzato.

Occorre, poi, che il reato dell'apicale abbia procurato all'ente un profitto di rilevante entità, che il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- a. nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d. nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e. nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Considerata l'elevata pervasività per la vita dell'ente, le sanzioni interdittive non possono essere applicate dal giudice in maniera generalizzata e indiscriminata.

Come riaffermato in giurisprudenza (Cass., VI sez. pen., sent. n. 20560 del 2010), tali misure devono essere riferite allo specifico settore di attività dell'ente in cui è stato realizzato l'illecito. Inoltre, esse devono essere modulate in ossequio ai principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà.

Questo principio di necessario frazionamento delle sanzioni interdittive si deduce dall'articolo 14, comma 1, decreto 231, che chiarisce che "*le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*"; dall'articolo 15, comma 2, che introduce una simile previsione con riferimento alla sanzione, sostitutiva dell'interdizione, rappresentata dal commissariamento dell'ente, nonché dall'art. 69, comma 2, secondo cui la sentenza che applichi sanzioni interdittive "*deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione*", escludendo che possa indifferentemente coinvolgere ogni settore in cui l'ente opera.

I principi appena enunciati devono trovare applicazione a maggior ragione in fase cautelare. Essa, infatti, è strettamente funzionale all'applicazione delle sanzioni interdittive e governata dai medesimi principi. Inoltre, in questa fase, i fatti contestati all'ente ai fini della responsabilità da reato sono ancora in fase di accertamento.

Peraltro, le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha riparato le conseguenze del reato, ai sensi dell'articolo 17 del decreto 231. In particolare, a tal fine, occorre che l'ente abbia: *i)* risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; *ii)* adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; *iii)* messo a disposizione il profitto conseguito.

Infine, la legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (cd. legge Spazzacorrotti) ha introdotto una disciplina specifica per l'applicazione delle sanzioni interdittive ad alcuni reati contro la PA, ovvero concussione, corruzione propria semplice e aggravata dal rilevante profitto conseguito dall'ente, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, dazione o promessa al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità da parte del corruttore, istigazione alla corruzione.

In particolare, la legge ha disposto un inasprimento del trattamento sanzionatorio, distinguendo due diverse forbici edittali a seconda della qualifica del reo: le sanzioni interdittive potranno avere una durata compresa tra 4 e 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale e tra 2 e 4 anni se il colpevole è un soggetto subordinato⁵.

La legge ha invece disposto l'applicazione delle sanzioni interdittive nella misura base di cui all'art. 13, co. 2 del decreto 231 (3 mesi- 2 anni) qualora l'ente, per gli stessi delitti citati e prima della sentenza di primo grado, si sia adoperato per evitare ulteriori

⁵ Al riguardo, segnaliamo che rispetto al testo originario del DDL Spazzacorrotti e grazie anche all'intervento di Confindustria, la disciplina approvata risulta temperata. Infatti, nel testo approdato in Parlamento, era prevista una forbice edittale molto più severa e applicabile a prescindere dall'inquadramento del reo, ovvero si prevedeva l'applicazione di sanzioni interdittive da 5 a 10 anni.

conseguenze del reato e abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato modelli organizzativi idonei a prevenire nuovi illeciti e ad evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.

La pubblicazione della sentenza di condanna

Infine, il giudice, se applica sanzioni interdittive, può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente.

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente e a spese dell'ente.

▪ **I reati-presupposto e le sanzioni previste dal decreto 231**

Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Malversazione a danno dello Stato (art. 316-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</p> <p>Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Frode informatica (art. 640-<i>ter</i> c.p.)</p>	<p>Fino a cinquecento quote (da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)</p>	<p>- divieto di contrattare con la P.A.</p> <p>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>
Art. 24-<i>bis</i> d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o</p>	<p>Da cento a cinquecento quote</p>	<p>- interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>

<p>comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies, co. 3, c.p.)</p>		
<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</p> <p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)</p>	Fino a trecento quote	<p>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>
<p>Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)</p> <p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</p>	Fino a quattrocento quote	<p>- divieto di contrattare con la P.A.</p> <p>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>
<p>Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (articolo 1, co.11, DL n. 105/2019)</p>	Fino a quattrocento quote	<p>- divieto di contrattare con la P.A.</p> <p>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>
Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)</p> <p>Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)</p>	Da quattrocento a mille quote	<p>Per almeno un anno:</p> <p>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</p>

<p>Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)</p> <p>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)</p> <p>Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.)</p> <p>Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	
<p>Art. 25 d.lgs. 231/2001 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</p>		
<p>REATI-PRESUPPOSTO</p>	<p>SANZIONI PECUNIARIE</p>	<p>SANZIONI INTERDITTIVE</p>
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p> <p>Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)</p> <p>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</p>	<p>Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>NO</p>
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.)</p> <p>Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)</p>	<p>Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>Durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è commesso da un apicale e non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni se il reo è un subordinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)

		<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi. <p>Applicazione delle medesime sanzioni interdittive ma per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni se l'ente, prima della sentenza di primo grado, si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p>
<p>Concussione (art. 317 c.p.)</p> <p>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-<i>ter</i>, co. 2, c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio</p>	<p>Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.

e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)		<ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - peculato (art. 314 c.p.) - peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) - abuso di ufficio (art. 323 c.p.) 	Fino a 200 quote.	
Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	Da trecento a ottocento quote	<p>Per non oltre un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
<p>Alterazione di monete (art. 454 c.p.)</p> <p>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)</p> <p>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di</p>	Fino a cinquecento quote	

valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)		- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà	- divieto di pubblicizzare beni e servizi
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo	
Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Fino a cinquecento quote	
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.)	Fino a duecento quote	NO
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.)	Fino a trecento quote	
Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di	Fino a cinquecento quote	NO

proprietà industriale (art. 517- <i>ter</i> c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517- <i>quater</i> c.p.)		
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513- <i>bis</i> c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	Fino a ottocento quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
25-<i>ter</i> d.lgs. 231/2001 - Reati societari		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE ⁶	SANZIONI INTERDITTIVE
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da duecento a quattrocento quote	NO
Istigazione alla corruzione tra privati, limitatamente alla fattispecie attiva (art. 2635- <i>bis</i> co. 1, c.c.)	Da duecento a quattrocento quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse

⁶La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità a seguito del reato-presupposto.

		- divieto di pubblicizzare beni e servizi
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da trecento a seicentosestanta quote	NO
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, c.c.)	Da quattrocento a seicento quote	
Falso in prospetto (v. art. 173- <i>bis</i> T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.) ⁷	Da duecento a duecentosestanta quote o da quattrocento a seicentosestanta quote, a seconda che sia o meno cagionato un danno	
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da duecento a duecentosestanta quote	
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010) ⁸	Da duecento a duecentosestanta quote o da quattrocento a ottocento quote, a seconda che sia cagionato o meno un danno ai destinatari delle comunicazioni	
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)	Da quattrocento a ottocento quote	
Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Da duecento a trecentosestanta quote	

⁷ L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, Legge n. 262/2005 (Legge di riforma del risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art. 173-*bis*) ma non è richiamata nell'art. 25-*ter* del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile. Inoltre, si segnala un difetto di coordinamento tra l'articolo 25-*ter* del decreto 231 e l'articolo 173-*bis* del T.U.F.: quest'ultimo, nel riformulare il reato di falso in prospetto, non dà rilievo alla determinazione di un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto, a differenza di quanto continua a prevedere l'articolo 25-*ter* del decreto 231.

⁸ L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs. n. 39/2010 (Testo Unico revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto ma non è richiamata nell'art. 25-*ter* del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)		
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)	Da quattrocento a mille quote	
Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di corruzione attiva (art. 2635, co. 3, c.c.)	Da quattrocento a seicento quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione dell'ordine democratico		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni	Da duecento a settecento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione

<p>Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<p>definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi <p>Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.</p>
<p>Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p>		
<p>REATI-PRESUPPOSTO</p>	<p>SANZIONI PECUNIARIE</p>	<p>SANZIONI INTERDITTIVE</p>
<p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)</p>	<p>Da trecento a settecento quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.

		<p>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni e servizi.</p>
Art. 25-<i>quinquies</i> d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE ⁹
<p>Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-<i>bis</i>, co. 2, c.p.)</p> <p>Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-<i>ter</i>, co. 3 e 4 c.p.)</p> <p>Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Adescamento di minorenni (art. 609-<i>undecies</i> c.p.)</p>	<p>Da duecento a settecento quote (anche se relativi al materiale pornografico rappresentante immagini di minori o parti di esse)</p>	
<p>Prostituzione minorile (art. 600-<i>bis</i>, co. 1, c.p.)</p> <p>Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-<i>ter</i>, co. 1 e 2, c.p.)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <p>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto)</p>

⁹ Si prevede l'interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 <i>quinquies</i> c.p.)		- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) Tratta di persone (art. 601 c.p.) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603- <i>bis</i> c.p.)	Da quattrocento a mille quote	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-<i>sexies</i> d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato		
REATI-PRESUPPOSTO ¹⁰	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)	Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)	NO
Art. 25-<i>septies</i> d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)	Mille quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)	Da duecentocinquanta a cinquecento quote	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

¹⁰ L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, laddove posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono rilevare anche quali illeciti amministrativi. Ai sensi dell'articolo 187-*quinquies* del TUF, la Consob può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 100 mila a 15 milioni di euro ovvero da 100 mila a 25 milioni di euro, rispettivamente per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; inoltre, la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione dell'illecito, se il profitto o il prodotto siano di rilevante entità.

Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)	Non superiore a duecentocinquanta quote	<p>Per non più di sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25 <i>octies</i> d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-<i>bis</i> c.p.) Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-<i>ter</i> c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-<i>ter</i>.1, c.p.)</p>	<p>Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)</p>	<p>Per non più di due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-<i>novies</i> d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore		

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. <i>a-bis</i> e co. 3, l. 633/1941)</p> <p>Tutela penale del <i>software</i> e delle banche dati (art. 171-<i>bis</i> l. 633/1941)</p> <p>Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-<i>ter</i> l. 633/1941)</p> <p>Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-<i>septies</i> l. 633/1941)</p> <p>Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-<i>octies</i> l. 633/1941)</p>	Fino a cinquecento quote	<p>Per non oltre un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-<i>decies</i> d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377- <i>bis</i> c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO
Art. 25-<i>undecies</i> d.lgs. 231/2001 - Reati ambientali		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727- <i>bis</i> c.p.)	Fino a duecentocinquanta quote	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733- <i>bis</i> c.p.)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
Inquinamento ambientale (art. 452- <i>bis</i> c.p.)	Da duecentocinquanta a seicento quote	<p>Per non più di un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o

		<p>concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13)</p>	<p>NO</p>
	<p>Da duecento a trecento quote (co. 2, 5, secondo periodo, 11)</p>	<p>Per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452- quaterdecies c.p.)</p>	<p>Da trecento a cinquecento quote (co. 1)</p> <p>Da quattrocento a ottocento quote (co. 2)</p>	<p>Per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Fino a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. a, e 6, primo periodo)</p> <p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5)</p> <p>Da duecento a trecento quote (co. 3, secondo periodo)</p> <p>Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni</p>	<p>Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo, si applicano per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.

	contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote (co. 1) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 2)	NO
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 4, secondo periodo)	
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1)	
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 6 e 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo) Da duecento a trecento quote (co. 8, secondo periodo)	NO
Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150/1992)	Fino a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 1, art. 2, co. 1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a un anno) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 2, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a due anni) Da duecento a trecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a tre anni) Da trecento a cinquecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione superiore a tre anni)	NO
Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, l. 549/1993)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	

Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote	
Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)		
Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)	Da duecento a trecento quote	
Inquinamento ambientale e disastro ambientale, di natura colposa (art. 452- <i>quinquies</i> c.p.)	Da duecento a cinquecento quote	NO
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452- <i>sexies</i> c.p.)	Da duecentocinquanta a seicento quote	NO
Delitti associativi aggravati ex art. 452- <i>octies</i> c.p.	Da trecento a mille quote	NO
Disastro ambientale (art. 452- <i>quater</i> c.p.)	Da quattrocento a ottocento quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.

		<ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12- <i>bis</i> , d.lgs. 286/1998)	Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00	NO
Procurato ingresso illecito (art. 12, co. 3, 3- <i>bis</i> , 3- <i>ter</i> , d.lgs. 286/1998)	Da quattrocento a mille quote	<p>Per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, co. 5, d.lgs. 286/1998)	Da cento a duecento quote	<p>Per non oltre sei mesi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse

		- divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 – Razzismo e xenofobia		
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis, c.p.)	Da duecento a ottocento	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi <p>Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui all'art. 604-bis c.p.</p>
Art. 25- quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 – Reati Tributari		
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a centomila euro (art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 500 quote	- Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a centomila euro (art. 2, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 500 quote	- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 500 quote	- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a centomila euro (art. 8, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 500 quote	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a centomila euro (art. 8, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ¹¹ (art. 4 del d. lgs. 74/2000)	Fino a 300 quote	
Omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 del d. lgs. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 quater del d. lgs. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Art. 25-sexiesdecies - d.lgs. 231/2001 – Contrabbando		
Contrabbando (DPR 23 gennaio 1973, n. 43)	Fino a duecento quote. Quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote	<ul style="list-style-type: none"> - Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

¹¹ Per gravi frodi IVA transfrontaliere si intendono i delitti commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

		- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--	---

Art. 10 I. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale		
reati-presupposto	sanzioni pecuniarie	sanzioni interdittive
<p>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</p> <p>Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-<i>quater</i> d.P.R. 43/1973)</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi <p>Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.</p>
<p>Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-<i>bis</i>, 3-<i>ter</i> e 5, d.lgs. 286/1998)</p>	<p>Da duecento a mille quote</p>	<p>Per non oltre due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.

		<ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)</p>	Fino a cinquecento quote	NO

II. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PROTOCOLLI

1. Premessa


L'art. 6, comma 2, del decreto 231 indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, le lettere a) e b) della disposizione si riferiscono espressamente ad alcune attività correlate ad un processo di sana e prudente gestione dei rischi.

Ferma restando l'esigenza che ogni impresa costruisca e mantenga in efficienza il proprio sistema di gestione dei rischi e di controllo interno, anche in ottica di "compliance integrata", di seguito si propone un approccio coerente con i principali *framework* di riferimento in tema di controllo interno e di gestione dei rischi¹².

Le fasi principali in cui il sistema di prevenzione dei rischi 231 dovrebbe articolarsi sono le seguenti:

a) l'identificazione dei rischi potenziali: ossia l'analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal decreto 231. Per "rischio" si intende qualsiasi variabile o fattore che nell'ambito dell'azienda, da soli o in correlazione con altre variabili, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal decreto 231 (in particolare all'art. 6, comma 1, lett. a); pertanto, a seconda della tipologia di reato, gli ambiti di attività a rischio potranno essere più o meno estesi. Per esempio, in relazione al rischio di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'analisi dovrà verosimilmente estendersi alla totalità delle aree ed attività aziendali;

b) la progettazione del sistema di controllo (cd. "protocolli" per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell'ente), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente per la prevenzione dei reati ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati. Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire - congiuntamente o disgiuntamente - su due fattori determinanti: *i)* la probabilità di accadimento dell'evento e *ii)* l'impatto dell'evento stesso.



Il sistema delineato, per operare efficacemente, deve tradursi in un processo continuo o comunque svolto con una periodicità adeguata, da rivedere con particolare attenzione in presenza di cambiamenti aziendali (apertura di nuove sedi, ampliamento

¹² Ci si riferisce, in particolare, all'*Internal Control Integrated Framework* (CoSO Report) emesso dal *Committee of Sponsoring Organizations Commission* (CoSO) del 1992 e aggiornato nel maggio 2013 in materia di sistema di controllo interno e all'*Enterprise Risk Management Framework* (c.d. ERM), anch'esso emesso dal CoSO nel 2004 in materia di gestione dei rischi e successivamente aggiornato nel 2017.

di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, modifiche della struttura organizzativa, ecc.), ovvero di introduzione di nuovi reati presupposto della responsabilità dell'ente in via normativa.

2. La definizione di “rischio accettabile”: premessa per la costruzione di un sistema di controllo preventivo

Un concetto nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di rischio accettabile.

Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di *business*, definire il rischio accettabile è un'operazione relativamente semplice, almeno dal punto di vista concettuale. Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi “costano” più della risorsa da proteggere (ad esempio: le comuni automobili sono dotate di antifurto e non anche di un vigilante armato).

Nel caso del decreto 231 del 2001 la logica economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. È pertanto importante che ai fini dell'applicazione delle norme del decreto sia definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è, infatti, virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale.

Del resto, il generale principio, invocabile anche nel diritto penale, dell'esigibilità concreta del comportamento rappresenta un criterio di riferimento ineliminabile anche se, spesso, appare difficile individuarne in concreto il limite.

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal decreto 231, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è rappresentata da un:

sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non

FRAUDOLENTEMENTE

Questa soluzione è in linea con la logica della “elusione fraudolenta” del modello organizzativo quale esimente espressa dal decreto 231 ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente (art. 6, comma 1, lett. c, “*le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione*”).

Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cass., V sez. pen., sent. n. 4677 del 2014), la frode cui allude il decreto 231 non necessariamente richiede veri e propri artifici e raggiri, che renderebbero di fatto quasi impossibile predicare l'efficacia esimente del modello. Al tempo stesso, però, la frode neppure può consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello. Essa presuppone, dunque, che la violazione di quest'ultimo sia determinata comunque da un aggiramento delle “misure di sicurezza”, idoneo a forzarne l'efficacia.

La soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del decreto 231, va diversamente modulata in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni personali

colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché ai reati ambientali punibili per colpa.

L'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi, infatti, appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati colposi, in cui manca la volontà dell'evento lesivo della integrità fisica dei lavoratori o dell'ambiente.

In queste ipotesi la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione (e, nel caso dei reati in materia di salute e sicurezza, dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche), nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal decreto 231 da parte dell'Organismo di Vigilanza (v. Cap. III).

3. Passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio

Premesso che i modelli organizzativi devono essere idonei a prevenire i reati di origine sia dolosa che colposa previsti dal decreto 231, primo obiettivo per la costruzione di un modello organizzativo è la procedimentalizzazione delle attività che comportano un rischio di reato, al fine di evitarne la commissione.

Occorre comunque tenere presente, come accennato sopra, che gli stessi reati possono essere commessi anche una volta implementato il modello. Tuttavia, nel caso di reati dolosi, l'agente deve avere voluto sia la condotta che l'evento (laddove quest'ultimo sia elemento costitutivo del reato). In questa ipotesi il modello e le relative misure devono essere tali che l'agente non solo dovrà "volere" l'evento reato (ad esempio, corrompere un pubblico funzionario) ma potrà attuare il suo proposito criminoso soltanto aggirando fraudolentemente le indicazioni dell'ente.

Ovviamente non può pretendersi un livello di prevenzione irraggiungibile, vale a dire non proporzionato alla natura e alle dimensioni dell'ente e al disposto normativo. In particolare, a meno di non voler superare fondamentali principi, quali quello di tassatività - presidio tanto di una corretta applicazione delle sanzioni amministrative, quanto di quelle penali - le imprese dovranno tendere a porre in essere meccanismi tali da poter essere elusi solo fraudolentemente.

L'insieme di misure che l'agente, se vuole delinquere, sarà costretto a "forzare", dovrà essere realizzato in relazione alle specifiche attività dell'ente considerate a rischio e ai singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse¹³.

Nell'ipotesi, invece, di reati colposi, deve essere voluta la sola condotta, non anche l'evento.

La metodologia per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio che verrà di seguito esposta ha valenza generale. Il procedimento descritto, infatti, può essere applicato a varie tipologie di rischio: legale (rispetto di norme di legge), operativo, di *reporting* finanziario, ecc. Questa caratteristica consente di utilizzare il medesimo approccio anche qualora i principi del decreto 231 vengano estesi ad altri ambiti.

¹³ Una logica di questo tipo è coerente con i consolidati riferimenti internazionali in tema di controllo interno e di *corporate governance* ed è alla base dei sistemi di autovalutazione dei rischi (*Control Self Assessment*) già presenti nelle più avanzate realtà aziendali italiane e, comunque, in rapida diffusione nel nostro sistema economico. Il riferimento internazionale comunemente accettato come modello di riferimento in tema di *governance* e controllo interno è il CoSO Report.

In effetti, il modello di organizzazione e gestione previsto dal decreto 231 spesso incrocia altri sistemi di prevenzione e gestione di rischi già previsti e implementati nell'organizzazione aziendale.

3.1 Sistema integrato di gestione dei rischi

È ormai dato acquisito che il rischio di compliance, ossia di non conformità alle norme, comporta per le imprese il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni reputazionali in conseguenza di violazioni di norme imperative¹⁴ ovvero di autoregolamentazione, molte delle quali rientrano nel novero dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

Ciò posto, la gestione dei numerosi obblighi di *compliance*, secondo un approccio tradizionale, può risultare connotata da una pluralità di processi, informazioni potenzialmente incoerenti, controlli potenzialmente non ottimizzati, con conseguente ridondanza nelle attività.

Il passaggio ad una *compliance* integrata potrebbe permettere invece agli Enti di:

- razionalizzare le attività (in termini di risorse, persone, sistemi, ecc.);
- migliorare l'efficacia ed efficienza delle attività di *compliance*;
- facilitare la condivisione delle informazioni attraverso una visione integrata delle diverse esigenze di *compliance*, anche attraverso l'esecuzione di *risk assessment* congiunti, e la manutenzione periodica dei programmi di compliance (ivi incluse le modalità di gestione delle risorse finanziarie, in quanto rilevanti ed idonee ad impedire la commissione di molti dei reati espressamente previsti come fondanti la responsabilità degli enti).

In quest'ottica, un approccio integrato dovrebbe, quindi, contemplare procedure comuni che garantiscano efficienza e snellezza e che non generino sovrapposizione di ruoli (o mancanza di presidi), duplicazioni di verifiche e di azioni correttive, in termini più ampi, di conformità rispetto alla copiosa normativa di riferimento, laddove tali ruoli rispettivamente incidano e insistano sui medesimi processi.

Le società tenute al rispetto delle diverse normative dovrebbero valutare l'opportunità di predisporre o integrare tali procedure tenendo conto delle peculiarità sottese a ciascuna di esse, portando a sintesi gli adempimenti, individuando le modalità per intercettare e verificare gli eventi economici e finanziari dell'impresa nell'ottica del corretto agire.

Per dare attuazione a una gestione integrata di questo tipo occorre quindi anche definire specifici e continui meccanismi di coordinamento e collaborazione tra i principali soggetti aziendali interessati tra i quali, a titolo esemplificativo, il Dirigente Preposto, la funzione Compliance, l'Internal Audit, il Datore di lavoro, il responsabile AML (per le imprese che ne sono tenute), il Collegio sindacale, il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (ai sensi dell'art.19, d.lgs. n. 39/2010) e l'OdV

¹⁴ Ci si riferisce *ex multis* a: d.lgs. n. 231/2001, d.lgs. n. 231/2007, l. n. 262/2005, d. lgs. n. 81/2008, l. n. 190/2012, le norme per la sicurezza informatica, sugli appalti, quella per l'ambiente. Per essi occorre porre in essere azioni preventive organizzative su: (i) identificazione dei processi relativi agli adempimenti e delle procedure di descrizione delle modalità di esecuzione degli adempimenti e dei responsabili coinvolti; (ii) identificazione dei flussi/informazioni correlati e delle infrastrutture utilizzate, con la valutazione della complessità operativa dei processi allo scopo di valutare il rischio di non conformità che può derivarne e la valutazione dell'efficienza (tempi medi di esecuzione, ricicli su attività, ecc.).

(che ha pur sempre il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento).

A tal proposito, si evidenzia l'importanza di definire, tra le informazioni da produrre per l'OdV, quelle che consentano di determinare indicatori idonei a fornire tempestive segnalazioni dell'esistenza o dell'insorgenza di situazioni di criticità generale e/o particolare, al fine di permettere all'Organismo stesso ed eventualmente agli altri attori coinvolti, un monitoraggio continuo basato sull'analisi di potenziali red flag.

Come detto, il modello di organizzazione e gestione previsto dal decreto 231 spesso incrocia altri sistemi di prevenzione e gestione di rischi già previsti e implementati nell'organizzazione aziendale e di seguito si analizzano i principali.

3.1.1 Sistemi di controllo ai fini della compliance fiscale

Nell'ottica dell'approccio integrato appena descritto, ai fini dell'adeguamento ai reati tributari, di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 231/2001, sarebbe auspicabile far leva su quanto già implementato dalle imprese ai fini:

- (i) della mitigazione del rischio fiscale, derivante dall'adeguamento a quanto previsto dalla normativa in materia (c.d. "*compliance fiscale*");
- (ii) dell'adeguamento ad altre normative. In particolare, si fa riferimento a quelle disposizioni¹⁵ che richiedono l'implementazione di contromisure finalizzate a ottenere la ragionevole certezza in merito all'attendibilità delle informazioni economico-finanziarie prodotte dall'azienda.

Tale approccio consentirebbe di integrare il sistema di controllo interno e minimizzare l'impatto derivante dall'adeguamento ai reati fiscali. La presenza, infatti, di uno o entrambi i modelli di controllo, eventualmente ed opportunamente aggiornati con quanto previsto dall'art. 25-*quinquiesdecies* e integrati nei meccanismi di funzionamento, potrebbero consentire di creare efficienze e sinergie tra i vari sistemi di controllo.

In questo senso, può essere considerato il c.d. Tax Control Framework (TFC), che rappresenta un ulteriore sistema che consente alle società di valutare e mitigare il rischio fiscale nel suo complesso (valorizzando tutti i modelli di gestione dei rischi presenti) e quindi di rafforzare il relativo presidio.

In particolare, il d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128¹⁶ ha introdotto nel nostro ordinamento il regime di adempimento collaborativo (c.d. *cooperative compliance*), accessibile da parte delle imprese di maggiori dimensioni che si siano dotate di un efficace "sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale", il TCF, comprensivo di procedure di *risk assessment* e di *risk management*. Si tratta di un modello di gestione e controllo strutturato del rischio che introduce un sistema di autovalutazione preventiva del rischio fiscale e di interlocuzione privilegiata con

¹⁵ A titolo esemplificativo si fa riferimento alla L.262/05 (c.d. "Legge Risparmio") ovvero al Sarbanes-Oxley Act del 2002 che impongono ai destinatari di tali norme l'implementazione di un sistema di controllo interno per l'attendibilità del financial reporting.

¹⁶ Integrato dalle disposizioni di attuazione dell'Agenzia delle Entrate (Provvedimento 26 maggio 2017, n. 101573) in cui la stessa sottolinea che il criterio di separazione dei compiti, cioè della separatezza delle funzioni operative dalle funzioni di controllo, non significa "segregazione" delle funzioni di *business* dalla funzione fiscale ma anzi «un'interazione critica per l'assunzione di decisioni consapevoli». V. anche Circolare n. 38/E dell'Agenzia delle Entrate del 16.09.2016 (avente ad oggetto *Articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, (c.d. Decreto Certezza del Diritto). Chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi inerenti il regime di adempimento collaborativo*).

l'Agenzia delle Entrate, volto a porre sotto presidio tutti i processi aziendali e le transazioni che abbiano natura tributaria, nell'interesse convergente dell'amministrazione fiscale e del contribuente.

Pertanto, le società che hanno adottato il TCF hanno di fatto già implementato un «*sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale*», inteso quale «*rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario*»¹⁷. Si tratta, quindi, di un sistema che può costituire la piattaforma per orientare i modelli organizzativi verso un efficace contenimento del rischio di commissione dei reati di recente introduzione (art. 25 *quinquiesdecies*, d.lgs. 231/2001).

Infatti, l'analogia strutturale del sistema di controllo del rischio fiscale rispetto ai Modelli organizzativi ex d.lgs. 231 del 2001 è indubbia, così come l'attività di monitoraggio/*testing* finalizzata all'individuazione di carenze o errori di funzionamento e conseguente attivazione di azioni correttive, nonché l'attività di *reporting* periodico agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti.

Inoltre, altro pilastro su cui si fondano entrambi i sistemi di gestione del rischio è costituito dai flussi informativi che devono essere accurati, completi, tempestivi e costanti, in modo da garantire la circolazione delle informazioni a tutti i livelli aziendali (con la doverosa programmazione di un piano di formazione, comunicazione e informazione volto a diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché la comprensione delle fattispecie di reati tributari, con esemplificazioni delle concrete condotte idonee a generarle).

Ciò detto, occorre in ogni caso precisare che l'inserimento nei modelli organizzativi e gestionali delle procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale previste dall'art. 4¹⁸ del citato d.lgs. n. 128/2015 non può considerarsi sufficiente per l'esonero dalla responsabilità da reato dell'ente.

Infatti, in primo luogo, il perimetro di riferimento della *cooperative compliance* è diverso e più ampio rispetto a quello della responsabilità ex D. lgs. n. 231/2001: violazione di norme di natura tributaria o di principi o finalità dell'ordinamento tributario nel suo complesso il primo, soltanto i reati in materia di imposte dirette e iva espressamente richiamati nell'art. 25-*quinquiesdecies*, il secondo; inoltre, per l'esonero dalla responsabilità 231, come noto, sono necessari (i) una sistematica, più ampia ed articolata attività di prevenzione del rischio reato, (ii) la previsione e l'efficace attuazione di flussi informativi verso l'organismo di vigilanza, (iii) un meccanismo di *whistleblowing* e (iv) un sistema disciplinare, nonché (v) l'attività propulsiva, consultiva e di controllo di un organismo di vigilanza esterno¹⁹.

Ciò specificato, in punto di valutazione dei modelli, quantomeno per la ristretta cerchia di contribuenti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo (v. *infra*) e con

¹⁷ Artt. 3-7, d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128.

¹⁸ 1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare: a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali; b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali; c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive. 2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.

¹⁹ V. anche la Circolare della Guardia di Finanza n. 216816/2020, p. 15.

riguardo alle aree comuni ai due sistemi, potrebbe rappresentare un utile elemento di valutazione il positivo giudizio espresso sul TCF dall'Agenzia delle Entrate per l'ammissione al procedimento di adempimento collaborativo, fermo restando l'autonomo apprezzamento da parte dell'Autorità giudiziaria, anche alla luce delle descritte diversità dei sistemi²⁰.

Infine, si rileva a che attualmente esiste un tema di limitazione soggettiva dell'ambito di applicazione del sistema di TCF ai contribuenti che rientrano tra quelli che per dimensioni possono aderire al regime dell'adempimento collaborativo.

Al riguardo, tuttavia, gli elementi di fondo in esso contenuti possono essere utili nell'aggiornamento del modello organizzativo volto alla prevenzione del rischio fiscale, anche da parte dei soggetti che non rientrano nell'ambito di applicazione della *cooperative compliance*. In proposito pare anzi farsi largo la convinzione che le imprese possano adottare il TCF indipendentemente dall'adesione o meno al regime di adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate²¹, anche alla luce di quanto affermato nella Circolare n. 216816/2020 della Guardia di Finanza. In tal caso, il TFC, pur mancando della validazione dell'Agenzia delle Entrate, resta comunque un protocollo strutturato che ben rafforza il MOG231 sul punto della prevenzione dei reati fiscali.

3.1.2 Gestione del rischio di malattie professionali e infortuni

La legislazione prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 2087 c.c., d.lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche) detta principi cogenti e adempimenti organizzativi obbligatori ai fini della gestione dei rischi. In tal caso, quando l'impresa decide di adottare un modello di organizzazione e gestione, deve assicurare la presenza di un sistema aziendale per l'adempimento delle previsioni del decreto 81 del 2008. In questo modo, l'ente potrà disporre di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro complessivamente rispondente alle prescrizioni imposte dal decreto 81²² (al fine di minimizzare i rischi di malattie professionali e infortuni) e dal decreto 231 (per ridurre ad un livello "accettabile" il rischio di una condotta deviante dalle regole poste dal modello organizzativo). Una simile soluzione può consentire una più efficace attività di prevenzione di rischi, con sensibili vantaggi in termini di razionalizzazione e sostenibilità dei sistemi di prevenzione.

Infatti, il legislatore ha seguito un approccio sinergico in tema di sistemi di minimizzazione e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori,

²⁰ In questo senso, si veda la Circolare della GdF n. 216816/2020, in cui si legge che "*quantomeno con riguardo alle aree comuni ai due sistemi, il positivo giudizio espresso dall'Agenzia delle Entrate ai fini dell'ammissione all'adempimento collaborativo possa costituire un utile elemento di valutazione dell'efficacia esimente del MO231, da rimettere alle autonome valutazioni della competente Autorità Giudiziaria*".

²¹ L'adozione dei TCF presuppone che siano state già compiute la valutazione del sistema di gestione fiscale quale componente del più generale sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, la mappatura delle attività a rilevanza fiscale e dei connessi principali rischi tributari e le attività di controllo e di monitoraggio del TCF, calate sulle specificità della singola realtà aziendale. Il Comitato di Esperti in materia economica e sociale (c.d. "Task Force Colao"), va nella stessa direzione: in particolare, alla scheda 5 del documento *Iniziativa per il rilancio – Italia 2020-2022*, si legge: "*Si rende, dunque, necessario aggiornare il Modello 231 per prevenire il manifestarsi di rischi di natura fiscale*". (...) Rileva anche la "*Necessaria convergenza tra Modello 231 e modello di presidio del rischio fiscale (c.d. Tax Control Framework) che dovrebbe essere valorizzata mediante la previsione di una misura premiale rispetto alle fattispecie di natura penale-tributaria*".

²² Al riguardo, particolare importanza è rivestita dalle norme attuative del principio di valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza (art. 17, 28 e 29 del decreto 81). Tale valutazione, se adeguatamente attuata e aggiornata nel tempo, potrebbe costituire essenziale presupposto per la minimizzazione dei rischi stessi.

intrecciando la disciplina prevenzionistica del decreto 81 con quella della responsabilità degli enti. L'articolo 30, comma 5, del decreto 81 afferma che i modelli di organizzazione e gestione adottati sulla base di alcuni sistemi di controllo del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (Linee guida UNI-INAIL del 2001 o British Standard OH-SAS 18001:2007 o UNI 45001:2018) si presumono conformi ai requisiti di idoneità ai fini dell'efficacia esimente dalla responsabilità da reato dell'ente.

Questo non significa che il possesso delle certificazioni di qualità indicate dalla norma sia di per sé sufficiente a esonerare l'ente da responsabilità da reato in caso di eventuali infortuni o malattie professionali. L'articolo 6, comma 1, lett. a) del decreto 231, infatti, specifica che il modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi non deve essere solo adottato, ma anche efficacemente attuato.

Ebbene, come chiarito dalla giurisprudenza, la presunzione di conformità sancita dall'articolo 30, comma 5, decreto 81 del 2008 può coprire la valutazione di astratta idoneità preventiva del modello, non anche la verifica in ordine alla sua efficace attuazione. Quest'ultima non può prescindere dall'osservazione concreta e reale - da parte del giudice - del modo in cui il modello organizzativo è vissuto nell'assetto imprenditoriale, al fine di verificare se il documento in cui esso consta sia stato effettivamente implementato.

Le considerazioni che precedono valgono a maggior ragione per gli altri sistemi di gestione aziendale, per i quali la legislazione non prevede alcuna presunzione di conformità. Si pensi, per esempio, ai sistemi certificati da organismi internazionalmente riconosciuti in materia ambientale.

3.1.3 I sistemi di certificazione

Se una norma che espressamente stabilisce la presunzione di conformità del modello (art. 30, comma 5, decreto 81 del 2008) non può valere di per sé a esimere l'ente da responsabilità in caso di concretizzazione del rischio reato, perché residua un margine di discrezionalità giudiziale nel valutare l'effettiva attuazione del modello, a maggior ragione la sola adozione di un sistema di gestione certificato, per di più non assistito da presunzione di conformità, non può mettere l'impresa al riparo da responsabilità da reato.

I sistemi di certificazione, infatti, mirano a migliorare l'immagine e la visibilità delle imprese che li adottano, consolidando il consenso che esse riscuotono sul mercato presso investitori e clienti.

Hanno dunque una funzione diversa dai modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto 231, i quali, invece, servono a prevenire i reati nell'ambito dell'attività dell'ente o comunque a metterlo al riparo da responsabilità per i casi in cui, nonostante l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli, tali reati si siano comunque verificati.

Coerentemente, i requisiti di idoneità dei modelli ai fini dell'esclusione della responsabilità da reato dell'ente non sono del tutto corrispondenti a quelli richiesti per ottenere le certificazioni dei sistemi di gestione, ad esempio della qualità, dell'ambiente o della salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, l'articolo 6 del decreto 231 prevede l'istituzione di un Organismo di Vigilanza e la predisposizione di un sistema di controlli

più elaborato di quelli previsti per il conseguimento o mantenimento di certificazione dei sistemi aziendali.

In ogni caso, implementare un sistema certificato di misure organizzative e preventive è segno di un'inclinazione dell'ente alla cultura del rispetto delle regole, che sicuramente può costituire la base per la costruzione di modelli tesi alla prevenzione di reati-presupposto.

Tuttavia, l'adozione di un sistema certificato di gestione aziendale non mette l'ente al riparo da una valutazione di idoneità del modello ai fini della responsabilità da reato. Di conseguenza, le organizzazioni che abbiano già attivato processi di autovalutazione interna, anche certificati, dovranno focalizzarne l'applicazione - qualora così già non fosse - su tutte le tipologie di rischio e con tutte le modalità contemplate dal decreto 231.

In questo senso, per migliorare l'efficienza dei modelli organizzativi richiesti dal decreto 231, sarà importante valorizzare la sinergia con la documentazione (articolata di solito in manuali interni, procedure, istruzioni operative e registrazioni) dei sistemi aziendali in materia antinfortunistica (UNI-INAIL o OHSAS 18001 o ISO 45001), ambientale (EMAS o ISO14001), di sicurezza informatica (ISO 27001), di qualità (ad esempio ISO 9001, nonché le altre norme volontarie distinte per tipologia di prodotti e/o servizi offerti) e anticorruzione (ISO 37001).

4. Modalità operative di gestione dei rischi

La gestione dei rischi, dunque, è un processo maieutico che le imprese devono attivare al proprio interno secondo le modalità ritenute più appropriate, pur sempre nel rispetto degli obblighi stabiliti dall'ordinamento. I modelli che verranno quindi predisposti ed attuati a livello aziendale saranno il risultato dell'applicazione metodologica documentata, da parte di ogni singolo ente, delle indicazioni qui fornite, in funzione del proprio contesto operativo interno (struttura organizzativa, articolazione-territoriale, dimensioni, ecc.) ed esterno (settore economico, area geografica, contesto naturalistico, ecc.), nonché dei singoli reati ipoteticamente collegabili alle specifiche attività dell'ente considerate a rischio.

Quanto alle modalità operative della gestione dei rischi, soprattutto con riferimento ai soggetti o funzioni aziendali che possono esserne concretamente incaricati, le metodologie possibili sono sostanzialmente due:

- valutazione da parte di un organismo aziendale che svolga questa attività con la collaborazione del management di linea;
- autovalutazione da parte del management operativo con il supporto di un tutore/facilitatore metodologico.

Secondo l'impostazione logica appena delineata, di seguito verranno esplicitati i passi operativi che l'ente dovrà compiere per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal decreto 231. Nel descrivere tale processo logico, viene posta enfasi sui risultati rilevanti delle attività di autovalutazione poste in essere ai fini della realizzazione del sistema (*output di fase*).

i. Inventariazione degli ambiti aziendali di attività

Lo svolgimento di tale fase può avvenire secondo approcci diversi: per attività, per funzioni, per processi. Essa comporta il compimento di una revisione periodica esaustiva della realtà aziendale, con l'obiettivo di individuare le aree che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, risultano interessate dal potenziale compimento di taluno dei reati contemplati dalla norma.

In particolare, occorrerà individuare le fattispecie di reato rilevanti per l'ente e parallelamente le aree che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, risultino interessate da eventuali casistiche di reato. Bisogna avere particolare riguardo alla "storia" dell'ente, ovvero ad eventuali accadimenti pregiudizievoli che possano avere interessato la realtà aziendale e alle risposte individuate per il superamento delle debolezze del sistema di controllo interno che abbiano favorito tali accadimenti.

Inoltre, considerato che - come già accennato - per rischio si intende una qualsiasi variabile che direttamente o indirettamente possa incidere in negativo sugli obiettivi fissati dal decreto 231, nell'ambito del complesso processo di valutazione dei rischi occorre considerare l'interdipendenza sistemica esistente tra i vari eventi rischiosi: ognuno di essi, cioè, può diventare a sua volta una causa e generare a cascata il cd. "effetto domino".

Così, per quel che riguarda ad esempio i reati contro la PA, si tratterà di identificare quelle aree che per loro natura abbiano rapporti diretti o indiretti con le amministrazioni nazionali ed estere, nonché di individuare quei processi che possono assumere carattere strumentale o di supporto rispetto alla commissione delle fattispecie di interesse (ad esempio per la creazione di provvista da destinarsi a scopi corruttivi). In questo caso alcune tipologie di processi e funzioni saranno sicuramente interessate (ad esempio le vendite verso la PA, la gestione delle concessioni da amministrazioni locali), mentre altre potranno non esserlo o esserlo soltanto marginalmente. Riguardo, invece, ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, non è possibile escludere in modo aprioristico alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali.

Nell'ambito di questo procedimento di revisione dei processi e funzioni a rischio, è opportuno identificare i soggetti sottoposti all'attività di monitoraggio, tra cui possono rientrare anche coloro che siano legati all'impresa da meri rapporti di parasubordinazione (ad esempio gli agenti) o da altri rapporti di collaborazione, come i partner commerciali, nonché i dipendenti ed i collaboratori di questi ultimi. Sotto questo profilo, per i reati colposi di omicidio e lesioni personali commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i soggetti sottoposti all'attività di monitoraggio sono tutti i lavoratori destinatari della stessa normativa.

A questo proposito, è necessario ribadire l'assoluta importanza che in ogni processo valutativo del rischio vi sia puntuale considerazione delle ipotesi di concorso nel reato.

Inoltre, le osservazioni svolte in relazione alla valutazione del rischio di commissione del reato da parte di consulenti e partner in genere vanno estese a ogni forma di appalto o contratto d'opera e di servizi, in particolare per le fattispecie degli incidenti sul lavoro e dei reati ambientali, ponendo un'attenzione specifica a eventuali interessi di organizzazioni criminali rispetto all'aggiudicazione di queste gare.

Ciò conduce a indicare sin d'ora alcune generali misure di prevenzione, quali:

- compiere un'analisi preventiva dei soggetti da invitare alla gara;
- evitare appalti al massimo ribasso, soprattutto in determinati settori (come per esempio movimento-terre, trasporto conto-terzi, gestione rifiuti, ecc.);
- prevedere il divieto di subappalto o comunque rigorose forme di disciplina dell'accesso allo stesso.

Le considerazioni che precedono esigono un richiamo a importanti strumenti di valutazione, in alcuni casi proprio in questi settori considerati maggiormente a rischio.

Si pensi alle previsioni della l. n. 62 del 2012 sul *rating* di legalità, nonché al DPCM del 18 aprile 2013, che disciplina l'istituzione e l'aggiornamento presso ciascuna Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa e operanti nei settori maggiormente a rischio, individuati dalla legge 190 del 2012 (cd. *white list*).

Nel medesimo contesto è opportuno compiere esercizi di *due diligence* tutte le volte in cui, in sede di valutazione del rischio, siano stati rilevati "indicatori di sospetto" afferenti ad una particolare operazione commerciale, come conduzione di trattative in territori con alto tasso di corruzione, procedure particolarmente complesse, presenza di nuovo personale sconosciuto all'ente.

Infine, occorre sottolineare che ogni settore presenta i propri specifici ambiti di rischiosità che possono essere individuati soltanto tramite una puntuale analisi interna. Una posizione di evidente rilievo ai fini dell'applicazione del decreto 231 rivestono, tuttavia, i processi dell'area finanziaria. La norma, probabilmente proprio per questo motivo, li evidenzia con una trattazione separata (art. 6, comma 2, lett. c), ancorché un'accurata analisi di valutazione degli ambiti aziendali "a rischio" dovrebbe comunque far emergere quello finanziario come uno di sicura rilevanza.

ii. Analisi dei rischi potenziali

Output di fase: mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio.

L'analisi dei potenziali rischi deve aver riguardo alle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali, individuate secondo il processo di cui al punto precedente. L'analisi, finalizzata ad una corretta progettazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come le fattispecie di reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda.

Anche a questo proposito è utile tenere conto sia della storia dell'ente, cioè delle sue vicende passate, che delle caratteristiche di altri soggetti operanti nel medesimo settore e, in particolare, degli eventuali illeciti da questi commessi nello stesso ramo di attività.

In particolare, l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute

e sicurezza sul lavoro, corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del decreto 81 del 2008²³.

iii. Valutazione/costruzione/adequamento del sistema di controlli preventivi

Output di fase: descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivato e degli adeguamenti eventualmente necessari.

Le attività descritte ai punti *i.* e *ii.* si completano con una valutazione del sistema di controlli preventivi eventualmente esistente e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con la sua costruzione quando l'ente ne sia sprovvisto.

Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un "livello accettabile", secondo la definizione esposta in precedenza. Si tratta, in sostanza, di progettare quelli che il decreto 231 definisce "*specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*".

Le componenti di un sistema di controllo interno (preventivo), per le quali esistono consolidati riferimenti metodologici, sono molteplici. Nel seguito verranno analizzati in via esemplificativa alcuni dei principali elementi di controllo. Tuttavia, occorre sottolineare come le componenti che verranno indicate debbano integrarsi in un sistema organico, nel quale non tutte necessariamente devono coesistere e dove la possibile debolezza di una componente può essere controbilanciata dal rafforzamento di una o più delle altre componenti in chiave compensativa.

Quanto appena detto vale soprattutto - ma non solo - in relazione alle piccole imprese, alle quali è irrealistico imporre l'utilizzo di tutto il complesso bagaglio di strumenti di controllo a disposizione delle grandi organizzazioni. A seconda della scala dimensionale potranno quindi essere utilizzate soltanto alcune componenti di controllo, mentre altre potranno venire escluse (magari perché implicite nel modello aziendale) o essere presenti in termini semplificati²⁴.

Tuttavia, è opportuno ribadire che, per tutti gli enti, siano essi grandi, medi o piccoli, il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale che lo stesso:

- nel caso di reati dolosi, non possa essere aggirato se non fraudolentemente;

²³ Occorre dunque elaborare un documento di valutazione dei rischi contenente:

- una valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori esistenti nel contesto aziendale;
- le misure di prevenzione e di protezione adottate alla luce di tale valutazione;
- il programma delle misure idonee a migliorare i livelli di sicurezza nel tempo e individuare le procedure per l'attuazione delle misure e, tra l'altro, i ruoli dell'organizzazione aziendale che dovranno attuarle;
- l'indicazione dei soggetti che hanno collaborato alla valutazione dei rischi (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente);
- l'individuazione dei rischi specifici di determinate mansioni, che esigono un'adeguata formazione e specifiche capacità professionali.

Il documento di valutazione dei rischi va immediatamente rielaborato quando:

- al processo produttivo o all'organizzazione del lavoro vengono apportate modifiche incidenti sulla sicurezza o la salute dei lavoratori;
- vengono introdotte innovazioni, soprattutto nel campo della tecnica;
- si verificano infortuni significativi;
- i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

²⁴ Sull'adattamento delle Linee Guida alle imprese di piccole dimensioni si veda il capitolo VI.

- nel caso di reati colposi, come tali incompatibili con l'intenzionalità fraudolenta, risulti comunque violato, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo (v. Cap. IV).

Si delincono, in particolare, i seguenti livelli di presidio:

- un 1° livello di controllo, che definisce e gestisce i controlli cosiddetti di linea, insiti nei processi operativi, e i relativi rischi. È svolto generalmente dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo da parte dell'operatore, sia da parte del preposto/dirigente ma può comportare, per aspetti specialistici (ad esempio per verifiche strumentali) il ricorso ad altre risorse interne o esterne all'azienda. È bene, altresì, che la verifica delle misure di natura organizzativa e procedurale relative alla salute e sicurezza venga realizzata dai soggetti già definiti in sede di attribuzione delle responsabilità (in genere si tratta di dirigenti e preposti). Tra questi particolare importanza riveste il Servizio di Prevenzione e Protezione che è chiamato ad elaborare, per quanto di competenza, i sistemi di controllo delle misure adottate;
- un 2° livello di controllo, svolto da strutture tecniche aziendali competenti in materia e indipendenti da quelle del 1° livello, nonché dal settore di lavoro sottoposto a verifica. Tale monitoraggio presidia il processo di gestione e controllo dei rischi legati all'operatività del sistema, garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali;
- per le organizzazioni più strutturate e di dimensioni medio-grandi, un 3° livello di controllo, effettuato dall'*Internal Audit*, che fornisce *assurance*, ovvero valutazioni indipendenti sul disegno e sul funzionamento del complessivo Sistema di Controllo Interno, accompagnato da piani di miglioramento definiti in accordo con il Management.

Secondo le indicazioni appena fornite, qui di seguito sono elencate, con distinto riferimento ai reati dolosi e colposi previsti dal decreto 231, quelle che generalmente vengono ritenute le componenti di un sistema di controllo preventivo (cd. protocolli), che dovranno essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del modello.

A) Sistemi di controllo preventivo dei reati dolosi

• Codice etico o di comportamento con riferimento ai reati considerati.

L'adozione di principi etici, ovvero l'individuazione dei valori aziendali primari cui l'impresa intende conformarsi è espressione di una determinata scelta aziendale e costituisce la base su cui impiantare il sistema di controllo preventivo. Deve costituire profilo di riferimento per ogni realtà imprenditoriale la raccomandazione di un elevato standard di professionalità, nonché il divieto di comportamenti che si pongano in contrasto con le disposizioni legislative e con i valori deontologici. Tali principi possono essere inseriti in codici etici di carattere più generale, laddove esistenti, o invece essere oggetto di autonoma previsione²⁵.

• Sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro.

Ciò vale soprattutto per l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di

²⁵ Considerata la rilevanza del codice etico o di comportamento, ad esso è riservata un'approfondita trattazione nel capitolo III.

controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni; deve inoltre tenere traccia della copertura temporale degli incarichi (v. anche par. 4 del presente capitolo).

Nell'ambito del sistema organizzativo, attenzione andrà prestata ai sistemi premianti dei dipendenti. Essi sono necessari per indirizzare le attività del personale operativo e manageriale verso il conseguimento degli obiettivi aziendali. Tuttavia, se basati su target di performance palesemente immotivati ed inarrivabili, essi potrebbero costituire un velato incentivo al compimento di alcune delle fattispecie di reato previste dal decreto 231.

- **Procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi)**

Devono essere tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo (quadrature; approfondimenti informativi su particolari soggetti quali agenti, consulenti, intermediari).

Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi o attività cruciali di un processo a rischio.

In questo campo, specifico interesse ricopre l'area della gestione finanziaria, dove il controllo procedurale si avvale di strumenti consolidati nella pratica amministrativa, quali per esempio abbinamento firme, riconciliazioni frequenti, supervisione, separazione di compiti con la già citata contrapposizione di funzioni, ad esempio fra la funzione acquisti e quella finanziaria.

Particolare attenzione deve essere riposta sui flussi finanziari non rientranti nei processi tipici aziendali, soprattutto se si tratta di ambiti non adeguatamente proceduralizzati e con caratteri di estemporaneità e discrezionalità. In ogni caso è necessario che siano sempre salvaguardati i principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all'attività aziendale.

Sarà opportuno valutare nel tempo la separazione dei compiti all'interno di ogni processo a rischio, verificando che le procedure aziendali e/o le prassi operative siano periodicamente aggiornate e tengano costantemente in considerazione le variazioni o novità intervenute nei processi aziendali e nel sistema organizzativo.

- **Poteri autorizzativi e di firma**

Vanno assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali. Talune funzioni possono essere delegate a un soggetto diverso da quello originariamente titolare. Ma occorre definire preliminarmente in modo chiaro e univoco i profili aziendali cui sono affidate la gestione e la responsabilità delle attività a rischio reato, avendo riguardo anche al profilo dell'opponibilità delle procure a terzi. La delega deve costituire lo strumento per un più efficace adempimento degli obblighi imposti dalla legge all'organizzazione complessa, non per un agevole trasferimento di responsabilità.

A tal fine può rivelarsi utile una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese effettuate dal delegato.

In particolare, è opportuno che l'attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma relativi alla gestione delle risorse finanziarie e all'assunzione e attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ad attività a rischio reato:

- sia formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili;
- indichi con chiarezza i soggetti delegati, le competenze richieste ai destinatari della delega e i poteri rispettivamente assegnati;
- preveda limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti;
- preveda soluzioni dirette a consentire un controllo sull'esercizio dei poteri delegati;
- disponga l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni dei poteri delegati;
- sia disposta in coerenza con il principio di segregazione;
- sia coerente con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicati dalla società.

È, inoltre, importante prevedere un sistema coerente e integrato che comprenda tutte le deleghe o procure aziendali (comprese quelle in materia antinfortunistica ed in quella ambientale), periodicamente aggiornate alla luce sia delle modifiche normative, che delle eventuali variazioni nel sistema organizzativo aziendale. Sarebbe poi opportuno garantire la documentabilità del sistema di deleghe, al fine di rendere agevole una sua eventuale ricostruzione a posteriori.

• **Comunicazione al personale e sua formazione**

Sono due importanti requisiti del modello ai fini del suo buon funzionamento e devono essere diversamente modulati in base ai destinatari: i dipendenti nella loro generalità, quelli che operano in specifiche aree di rischio/attività sensibili, i componenti degli organi sociali ecc. Con riferimento alla comunicazione, essa deve riguardare ovviamente il codice etico, ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano. La comunicazione deve essere: capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta. Inoltre, occorre consentire l'accesso e la consultazione della documentazione costituente il Modello anche attraverso l'intranet aziendale.

Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione modulato in funzione dei livelli dei destinatari. Esso deve illustrare le ragioni di opportunità - oltre che giuridiche - che ispirano le regole e la loro portata concreta. In proposito, è opportuno prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro periodicità, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi, l'aggiornamento sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell'aggiornamento del Modello.

È importante che l'attività di formazione sul decreto 231 e sui contenuti dei modelli organizzativi adottati da ciascun ente sia promossa e supervisionata dall'Organismo di Vigilanza della società, che a seconda delle singole realtà potrà avvalersi del supporto operativo delle funzioni aziendali competenti o di consulenti esterni.

Inoltre, il modello dovrebbe prevedere le modalità di erogazione della formazione (sessioni in aula, e-learning). Particolare attenzione va prestata alle iniziative formative erogate in modalità e-learning, ampiamente diffuse nelle grandi organizzazioni e/o nelle realtà con dispersione del personale a livello territoriale. Al riguardo, è necessario assicurare, sin dalla fase progettuale, adeguati test intermedi

e finali di verifica del livello di apprendimento dei contenuti, nonché implementare un idoneo sistema di monitoraggio dell'effettiva fruizione della formazione da parte dei destinatari, corredato da opportuni interventi correttivi a fronte di comportamenti anomali. In ogni caso, è auspicabile che la formazione in e-learning sia accompagnata anche da attività più tradizionali (formazione in aula o "in presenza"), favorendo un mix equilibrato degli strumenti da costruire in ottica *risk based*, privilegiando per le attività più onerose (formazione in aula) i profili professionali maggiormente esposti alle aree di rischio individuate.

- **Sistemi di controllo integrato**

Essi devono considerare tutti i rischi operativi, in particolare relativi alla potenziale commissione di reati-presupposto, in modo da fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

Occorre definire opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio rilevato (ad esempio accordi di intermediazione che prevedano pagamenti off-shore) e i processi di *risk assessment* interni alle singole funzioni aziendali.

B) Sistemi di controllo preventivo dei reati colposi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente

Fermo restando quanto già precisato in relazione alle fattispecie di reato doloso, valgono qui le seguenti indicazioni.

- **Codice etico o di comportamento**

È espressione della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro o per il rispetto dell'ambiente e indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda in tale ambito. Serve pertanto a definire la direzione, i principi d'azione e gli obiettivi a cui tendere nella materia.

Anche in questo caso si fa rinvio alla specifica trattazione in tema di codice etico svolta più avanti nel capitolo III.

- **Struttura organizzativa**

Con riferimento ai reati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è necessaria una struttura organizzativa con compiti e responsabilità definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'impresa.

Deve essere prevista un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche adeguate e i poteri necessari per valutare, gestire e controllare il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 30, comma 3, d.lgs. n. 81/2008). Il grado di articolazione delle funzioni si adatterà alla natura e alle dimensioni dell'impresa e alle caratteristiche dell'attività svolta.

Per garantire l'effettivo ed appropriato esercizio di tali funzioni è possibile ricorrere all'istituto della delega di funzioni, nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto 81 del 2008.

Particolare attenzione va inoltre riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, MC - Medico Competente, ove

previsto e, se presenti, RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, addetti primo soccorso, addetto alle emergenze in caso d'incendio).

Tale impostazione comporta in sostanza che:

- siano esplicitati i compiti della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori, dell'RSPP, del medico competente e di tutti gli altri soggetti, presenti in azienda e previsti dal decreto 81 del 2008 relativamente alle attività di sicurezza di rispettiva competenza, nonché le connesse responsabilità;
- siano in particolare documentati i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente.

Al fine di prevenire illeciti ambientali, l'organizzazione dell'impresa deve invece contemplare procedure operative specifiche per effettuare efficacemente l'attività di gestione dei rischi ambientali che possono concorrere alla commissione dei reati richiamati dall'articolo 25-*undecies* del decreto 231.

Tra le numerose iniziative e misure da promuovere, occorrerebbe quindi:

- procedimentalizzare e monitorare l'attività di valutazione dei rischi ambientali in funzione del quadro normativo e del contesto naturalistico-ambientale sul quale l'impresa insiste;
- formalizzare opportune disposizioni organizzative al fine di individuare i responsabili del rispetto della normativa ambientale ed i responsabili operativi per la gestione delle tematiche ambientali, alla luce della valutazione dei rischi di cui sopra;
- procedimentalizzare e monitorare le attività di pianificazione e consuntivazione delle spese in campo ambientale, di qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori (ad es. i laboratori incaricati della caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, dell'esecuzione di prelievi, analisi e monitoraggi ambientali, piuttosto che dei trasportatori, smaltitori, intermediari incaricati della gestione dei rifiuti);
- assicurare l'aggiornamento del modello alla normativa in materia di reati ambientali, complessa e in costante evoluzione.

Con particolare riferimento al tema della delega, occorre considerare che, a differenza della delega di funzioni disciplinata nel Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, quella "ambientale" non è codificata. Pertanto, è necessario fare riferimento alle pronunce giurisprudenziali, anche di legittimità (v. Cass, sez. III pen., 12 ottobre 2009, n. 39729), che hanno chiarito la specificità delle delega cd. ambientale rispetto a quella in materia antinfortunistica, prevedendo la necessità che il contenuto della delega sia chiaro e inequivoco e si riferisca espressamente alle misure di rispetto della normativa ambientale.

In quest'ottica, la giurisprudenza ammette la validità della "delega ambientale" in presenza delle seguenti condizioni: *i*) specificità e inequivoca indicazione dei poteri delegati; *ii*) dimensioni dell'azienda (in una organizzazione complessa è impensabile non farvi ricorso); *iii*) capacità tecnica e idoneità del soggetto delegato;

iv) autonomia (gestionale e finanziaria) ed effettivi poteri del delegato; v) accettazione espressa della delega.

Peraltro, valgono anche in questo settore i principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione alla delega di funzioni: in caso di carenze strutturali sarà inevitabile il coinvolgimento dei vertici aziendali, ma al tempo stesso è da escludere che si possa affermare in astratto la responsabilità per inosservanza del dovere di controllo, che deve essere verificata in concreto con riferimento all'organizzazione aziendale, al tipo di delega e alla contestazione elevata.

- **Formazione e addestramento**

Sono componenti essenziali per la funzionalità del modello.

Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede una adeguata competenza, che va verificata ed alimentata attraverso la formazione e l'addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello.

L'impresa dovrebbe organizzare la formazione e l'addestramento secondo le esigenze rilevate periodicamente, tenendo in considerazione le peculiarità delle diverse aree di rischio e delle professionalità del personale che vi opera.

Poiché, come già accennato, i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori possono riscontrarsi in pressoché ogni area o settore di attività, il programma di formazione e addestramento coinvolgerà - con intensità e gradi di approfondimento diversi - tutti i lavoratori.

In concreto, ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata secondo i contenuti e le modalità previste dall'articolo 37 del decreto 81 del 2008 con particolare riferimento alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

È verosimile, invece, che nella formazione e addestramento in tema di reati ambientali siano coinvolti soprattutto i profili professionali che, nello svolgimento delle loro mansioni, siano esposti al rischio di commissione o di concorso nella commissione di un reato ambientale. Agli altri soggetti sarà sufficiente fornire informazioni basilari e di immediata comprensione.

Infine, con riferimento ad entrambe le tematiche, particolare attenzione dovrà essere posta alle necessità di aggiornamento delle esigenze formative, rispetto alla modifica delle tecniche/tecnologie utilizzate, sia a fini produttivi che a fini di prevenzione o mitigazione dei rischi individuati.

- **Comunicazione e coinvolgimento**

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza e impegno adeguati a tutti i livelli.

Il coinvolgimento, con riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori, dovrebbe essere realizzato attraverso:

- la consultazione preventiva della RLS, ove presente, e del medico competente, ove previsto, in merito alla individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive;
- riunioni periodiche che tengano conto non solo delle richieste fissate dalla legislazione vigente, ma anche delle segnalazioni ricevute dai lavoratori e delle esigenze o problematiche operative riscontrate.

Con riferimento ai reati ambientali, inoltre, la comunicazione ed il coinvolgimento dei soggetti interessati dovrebbero essere realizzati attraverso riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della corretta gestione delle tematiche ambientali, a valle delle quali dovrebbe essere prevista un'adeguata diffusione dei risultati (ad es. prestazioni, incidenti e mancati incidenti ambientali) all'interno dell'organizzazione e, quindi, anche verso i lavoratori.

● **Gestione operativa**

Il sistema di controllo dovrebbe integrarsi ed essere congruente con la gestione complessiva dei processi aziendali.

Dalla analisi dei processi aziendali e delle loro interrelazioni e dai risultati della valutazione dei rischi (siano essi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro o rischi ambientali) deriva la definizione delle modalità per il corretto svolgimento delle attività che impattano in modo significativo su tali tematiche.

L'azienda, avendo identificato le aree di intervento associate agli aspetti di salute e sicurezza e di ambiente, dovrebbe esercitarne una gestione operativa regolata. In questo senso, particolare attenzione dovrebbe essere posta riguardo a:

- assunzione e qualificazione del personale;
- organizzazione del lavoro (e delle postazioni di lavoro per la salute e sicurezza dei lavoratori);
- acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- manutenzione normale e straordinaria;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- gestione delle emergenze;
- procedure per affrontare le difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo.

In aggiunta alle indicazioni sopra richiamate, il modello di prevenzione e gestione dei rischi di reati ambientali dovrebbe invece identificare, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi, opportune misure di prevenzione, protezione e mitigazione dei rischi individuati. Analogamente, assumono rilevanza, ad esempio, tutte le tematiche di gestione dell'eventuale flotta aziendale (veicoli, natanti, aeromobili, etc.), degli impianti contenenti sostanze ozono-lesive, nonché di trattamento e smaltimento dei rifiuti, speciali o anche pericolosi, che vanno disciplinate in specifici protocolli aziendali volti a indirizzare l'operato degli addetti, in linea con l'articolata normativa di riferimento (ad es., rispetto dei vincoli temporali, di volumi e spazi fisici dedicati per gli stoccaggi temporanei dei materiali destinati allo smaltimento;

verifiche da implementare sugli accessi delle società-terze addette al trasporto e smaltimento).

Sempre in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, richiedono inoltre particolare attenzione i controlli - sia in fase contrattuale, con il ricorso anche a specifiche clausole cautelative, che in sede di effettiva prestazione - inerenti ai fornitori cui vengono affidate tali attività.

Si fa presente, da ultimo, che taluni ambiti di attenzione in materia di tutela dell'ambiente presentano evidenti punti di contatto con analoghe aree di rischio, considerate in un'altra ottica, rilevanti per la salute e sicurezza sul lavoro (ad es. gestione delle emergenze, delle manutenzioni, ecc.). Pertanto, i presidi implementati al riguardo all'interno dell'impresa potranno assumere una valenza sinergica, a copertura di entrambi i profili di attenzione.

- **Sistema di monitoraggio**

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe prevedere una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dall'azienda dovrebbero essere sottoposte a monitoraggio pianificato. L'impostazione di un piano di monitoraggio si dovrebbe sviluppare attraverso:

- programmazione temporale delle verifiche (frequenza);
- attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive;
- descrizione delle metodologie da seguire;
- modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.

Dovrebbe, quindi, essere previsto un monitoraggio sistematico delle citate misure le cui modalità e responsabilità dovrebbero essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

5. I principi di controllo

Le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui:

- ***“Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”.***

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal decreto 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

L'articolo 31 del Codice, infatti, prescrive l'adozione di misure di sicurezza tali da ridurre al minimo “i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi,

di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”.

- **“Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”.**


Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Inoltre, occorre che:

- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
 - i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
 - i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione ex post.
- **“I controlli devono essere documentati”.**

Il sistema di controllo dovrebbe prevedere un sistema di *reporting* (eventualmente attraverso la redazione di verbali) adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione.

In particolare, i principi di controllo (ovvero di gestione regolata) possono riassumersi nello schema generale sotto riportato.



6. Whistleblowing

La legge n. 179 del 2017 (recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*") ha inserito alcune nuove previsioni nell'articolo 6 del decreto 231.

Viene introdotta, infatti, una disciplina *ad hoc* sul fenomeno del c.d. whistleblowing, con l'obiettivo di incentivare la collaborazione dei lavoratori ai fini dell'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti anche privati. Ciò in linea con le sollecitazioni rivolte all'Italia da alcuni organismi internazionali impegnati sul fronte anticorruzione, nel senso di rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di questo fenomeno, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare, senza temere ritorsioni, violazioni del Modello organizzativo o gli eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza in ragione dell'attività lavorativa svolta (si veda ad esempio la *Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione*, pubblicata dalla Commissione UE nel mese di febbraio 2014).

Ne deriva che le imprese dotate del modello organizzativo 231 devono disciplinare le modalità per effettuare le segnalazioni e le modalità di gestione delle stesse, distinguendo fasi e responsabilità, eventualmente con una procedura *ad hoc*.

In particolare, ai sensi del nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 6, il modello organizzativo prevede le seguenti misure aggiuntive:

- 1) *uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
- 2) *almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.*

Il modello organizzativo, pertanto, include appositi canali per consentire a soggetti apicali e sottoposti di segnalare eventuali illeciti rilevanti ai sensi del decreto 231, nonché violazioni del modello stesso. L'ambito delle violazioni che possono essere segnalate è strettamente connesso alla finalità di tutelare l'integrità dell'ente, indicata nella disposizione.

Inoltre, per non disperdere l'efficacia della nuova misura e agevolare, invece, l'emersione di condotte presumibilmente illecite, si prevede che tali denunce siano circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Per quanto riguarda i profili più operativi, la legge prevede che i canali destinati a veicolare le segnalazioni garantiscano la riservatezza dell'identità del denunciante nelle diverse fasi di gestione della denuncia e che, almeno uno di essi, provveda a tali garanzie con modalità informatiche.

In merito alla riservatezza dell'identità del segnalante, si evidenzia che occorre distinguere questo profilo da quello dell'anonimato: infatti per garantire al denunciante una tutela adeguata, anche in termini di riservatezza dell'identità, è necessario che esso sia riconoscibile.

Ciò non esclude che i modelli organizzativi possano contemplare anche canali per effettuare segnalazioni in forma anonima. Tale ipotesi, in linea di principio, sembra rendere più complessa la verifica della fondatezza della denuncia, con il rischio di alimentare denunce infondate e mere doglianze che si discostano dall'obiettivo di tutelare l'integrità dell'ente.

In ogni caso, per contenere questo rischio si può valutare l'adozione di specifiche misure per l'ipotesi di segnalazioni anonime: per rafforzarne il fondamento, ad esempio, si può prevedere che esse siano documentate adeguatamente ovvero rese con dovizia di particolari e "in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati", come precisato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alle segnalazioni che è tenuta a gestire (v. Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 – "Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti").

Nell'ambito delle Linee Guida adottate nel 2015 sul whistleblowing nel settore pubblico, l'ANAC ha formulato anche alcuni principi di carattere generale che possono essere utilmente consultati anche dal settore privato, nei limiti della compatibilità con la specifica disciplina prevista dalla legge n. 179/2017.

In particolare, si fa riferimento alle misure per la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e agli aspetti più operativi, attinenti ai requisiti che i sistemi informatici dovrebbero avere per attuare il complessivo sistema di gestione delle segnalazioni, garantendo la sicurezza delle informazioni.

In quest'ottica, le Linee Guida dell'ANAC raccomandano anche di svolgere in via preliminare l'analisi dei rischi nella gestione delle informazioni e dei dati che potrebbero essere trattati nel corso della procedura, con l'obiettivo di individuare misure di sicurezza adeguate a garantirne la riservatezza, l'integrità e la disponibilità. Le misure raccomandate dall'ANAC sono i protocolli standard per il trasporto dei dati e gli strumenti di crittografia *end-to-end* per i contenuti delle segnalazioni e dei documenti allegati²⁶.

Allo stesso modo, sarà utile riferirsi anche alle nuove Linee Guida sulle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni che l'ANAC è tenuta ad adottare in attuazione della legge n. 179/17 (art. 1, co. 5), che "*prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione*".

Sotto il profilo dei possibili canali attivabili, uno di essi deve "*garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante*": tali modalità possono essere realizzate, ad esempio, attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche anche gestite da terze parti indipendenti e specializzate, oltre che con l'attivazione di caselle di posta elettronica dedicate. L'altro canale può consistere, sempre in via esemplificativa, nel servizio postale ordinario ovvero nel deposito fisico presso cassette *ad hoc*.

È quindi fondamentale che la definizione della policy in materia di whistleblowing proceda di pari passo con la predisposizione degli strumenti informatici di supporto.

²⁶ Inoltre, le citate Linee Guida dell'ANAC del 2015 prevedono che: "Sempre al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, occorre altresì effettuare idonee scelte relativamente a: modalità di conservazione dei dati (fisico, logico, ibrido); politiche di tutela della riservatezza attraverso strumenti informatici (disaccoppiamento dei dati del segnalante rispetto alle informazioni relative alla segnalazione, crittografia dei dati e dei documenti allegati); politiche di accesso ai dati (funzionari abilitati all'accesso, amministratori del sistema informatico); politiche di sicurezza (ad es. modifica periodica delle password); tempo di conservazione (durata di conservazione di dati e documenti)."

Inoltre, l'attuazione delle misure prescritte dalla nuova normativa whistleblowing nei modelli organizzativi 231 dovrà tenere conto delle implicazioni a livello di privacy, anche alla luce dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR.

- a) *Il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.*
- b) *Nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.*

In linea con lo spirito della nuova disciplina, si prevede che il modello organizzativo stabilisca il divieto di atti discriminatori nei confronti dei whistleblower.

Inoltre, il sistema disciplinare deve indicare le misure sanzionatorie da applicare ai casi sia di violazione degli obblighi di riservatezza e del divieto degli atti ritorsivi o discriminatori appena richiamati, sia di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave²⁷. Questa impostazione adottata in via definitiva con la legge n. 179/17 rafforza l'efficacia deterrente del sistema disciplinare che risultava, invece, depotenziata nella precedente formulazione del provvedimento, focalizzata soltanto sulle sanzioni a tutela dei soggetti segnalanti.

In parallelo, la legge n. 179/17 integra l'articolo 6 del decreto 231 con due ulteriori disposizioni.

Il comma 2-ter prevede che il segnalante e l'organizzazione sindacale di riferimento possono denunciare all'Ispettorato Nazionale del Lavoro le misure discriminatorie eventualmente adottate dall'ente.

Il comma 2-quater sancisce in via espressa la nullità delle misure ritorsive o discriminatorie, inclusi il licenziamento e il mutamento di mansioni, assunte nei confronti del soggetto segnalante. Nel caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o all'adozione di ulteriori misure organizzative, successive alla segnalazione, con effetti negativi sulle condizioni di lavoro del segnalante (demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti), il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare che esse sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Il destinatario delle segnalazioni

Per dare attuazione alle nuove previsioni si ritiene che il modello organizzativo debba indicare il "destinatario" delle segnalazioni, vale a dire il soggetto, l'organo ovvero la funzione incaricati di ricevere e gestire le segnalazioni oggetto della nuova disciplina.

L'opzione organizzativa più efficace verrà individuata dall'impresa anche sulla base delle caratteristiche dimensionali e organizzative, della struttura di eventuali gruppi

²⁷ In tema di gestione delle segnalazioni, si segnala che l'ANAC, il 1 luglio 2020, ha emanato il nuovo regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro (di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001). Il provvedimento consente all'ANAC di esercitare il potere sanzionatorio (in caso di accertamento dell'avvenuta adozione di misure ritorsive, dell'inerzia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti, dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni) in modo più efficiente e celere, nonché di svolgere un ruolo attivo nell'opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle amministrazioni pubbliche.

societari di riferimento e dell'eventuale esigenza di applicare ulteriori regolamentazioni riguardanti lo specifico settore di attività.

A titolo esemplificativo, il destinatario potrebbe essere il seguente:

- l'Organismo di Vigilanza ovvero un altro soggetto, comitato, struttura specificamente individuato;
- il responsabile della funzione compliance;
- un comitato rappresentato da soggetti appartenenti a varie funzioni (ad esempio legale, internal audit, compliance, HR);
- un ente o soggetto esterno dotato di comprovata professionalità, che si occupi di gestire la prima fase di ricezione delle segnalazioni in coordinamento con l'ente;
- il datore di lavoro nelle PMI.

In ogni caso, con riferimento alla specifica soluzione adottata, è importante definire anche il ruolo dell'Organismo di Vigilanza. Infatti, il sistema di gestione del whistleblowing rappresenta una parte del più ampio modello organizzativo di cui l'Organismo di Vigilanza è tenuto a monitorare il funzionamento.

Tra le altre opzioni, si può valutare di indicare l'Organismo di Vigilanza come destinatario autonomo e indipendente delle segnalazioni. Questa funzione risulta coerente con i compiti a esso spettanti, nonché con gli obblighi di informazione nei suoi confronti previsti dal decreto 231.

Se, invece, l'Organismo di Vigilanza non viene individuato come destinatario esclusivo, sembra comunque opportuno coinvolgerlo in via concorrente ovvero successiva, per evitare il rischio che il flusso di informazioni generato dal meccanismo di whistleblowing sfugga del tutto al suo monitoraggio. Peraltro, in queste ipotesi, se l'impresa attiva dei canali anche per la segnalazione di illeciti diversi rispetto a quelli considerati dalla legge n. 179 e connessi alla disciplina 231, si può assegnare al destinatario anche una funzione di filtro: effettuare una prima valutazione sommaria delle segnalazioni per verificarne l'eventuale rilevanza sul piano 231 e, in caso positivo, informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Nell'ambito delle soluzioni considerabili, si può valutare di indirizzare le segnalazioni a un soggetto esterno tenuto a coordinarsi con l'ente. L'interlocuzione con un soggetto esterno competente in materia di diritto penale ed esperto nel settore consentirebbe all'impresa di ricevere una valutazione qualificata della segnalazione ricevuta e, di conseguenza, ne agevolerebbe la gestione interna. Peraltro, questa opzione potrebbe essere favorita dalla nuova disposizione (art. 3, co. 2, legge n. 179/17) che sembra assicurare al professionista esterno ulteriori garanzie che possono facilitare l'adeguata gestione delle segnalazioni da parte del medesimo²⁸.

In conclusione, si evidenzia che la disciplina del whistleblowing, con molta probabilità, subirà delle modifiche posto che, entro dicembre 2021, dovrà essere recepita

²⁸L'articolo 3 (comma 1) si riferisce alle denunce effettuate ai sensi della nuova disciplina e prevede che il perseguimento dell'integrità dell'ente e il contrasto delle malversazioni costituiscono giusta causa per rivelare notizie coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio, professionale, scientifico e industriale e riconducibili all'obbligo di fedeltà dei lavoratori. In questi casi, se mediante la segnalazione viene rivelato il segreto la sanzione penale non si applica. Invece, tale giusta causa non opera se il soggetto tenuto al segreto professionale è venuto a conoscenza della notizia nell'ambito del rapporto di consulenza o assistenza con l'impresa o la persona fisica interessata (comma 2). In questa ipotesi l'eventuale rivelazione del segreto configura il reato. Pertanto, se il destinatario della segnalazione ha un rapporto di consulenza o di assistenza con l'ente, egli potrà opporre il segreto professionale sulle indagini e sulle valutazioni effettuate sui fatti denunciati.

nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2019/1937, approvata nell'ottobre 2019, riguardante *"la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione"*.

L'obiettivo del legislatore europeo è quello di garantire un livello di protezione elevato per coloro che segnalano violazioni del diritto dell'UE e creare canali di comunicazione sicuri che permetteranno di effettuare segnalazioni, sia all'interno di un'organizzazione che all'esterno - rivolgendosi in tal caso ad un'autorità pubblica - nonché in casi eccezionali ai mass media.

La nuova disciplina, che stabilisce l'obbligo di creare canali di segnalazione interni, si applicherà a tutti i soggetti giuridici privati con oltre 50 dipendenti, a tutti i soggetti del settore pubblico (compresi soggetti di proprietà o sotto il controllo di tali soggetti) compresi i comuni con più di 10.000 abitanti.

Confindustria, in diverse occasioni di confronto con le Istituzioni sul tema²⁹, ha espresso la richiesta che il recepimento della Direttiva garantisca un approccio bilanciato tra la protezione dei "whistleblower" e la necessità di salvaguardia delle imprese contro abusi e rivelazioni di informazioni sensibili ai competitors³⁰. In particolare, è stata sottolineata la necessità di tenere distinto il canale di recepimento della Direttiva dal D.lgs n. 231/2001, per non configurare alcuna obbligatorietà del Modello organizzativo 231 per tutte le PMI.

7. La comunicazione delle informazioni non finanziarie

Il D. Lgs. n. 254/2016 ha recepito la Direttiva 95/2014/UE e prevede che talune grandi imprese redigano la dichiarazione di carattere non finanziario – c.d. DNF – che contiene informazioni sui temi rilevanti in materia ambientale, sociale, attinente al personale, al rispetto dei diritti umani, all'anticorruzione, nella misura necessaria a comprendere l'andamento, i risultati e l'impatto dell'attività di impresa e, in ogni caso, fornendo alcune informazioni minime predeterminate (art. 1, co. 1 e 2).

La nuova disciplina mira quindi a rafforzare la trasparenza delle informazioni sull'attività di impresa.

I soggetti tenuti a osservare la disciplina sono gli enti di interesse pubblico³¹ che presentano le seguenti caratteristiche (art. 2): i) un numero di dipendenti superiore a 500, che superano almeno uno dei seguenti limiti dimensionali: totale dello stato patrimoniale superiore a euro 20.000.000; totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a euro 40.000.000; ii) sono società madri di un gruppo di grandi

²⁹Audizione Commissione Attività produttive Camera su strategia industriale UE e antidumping, 25 luglio 2020 – Nota depositata presso Ministero della Giustizia, 27 luglio 2020.

³⁰ Confindustria ha richiesto inoltre: la previsione di un sistema di sanzioni efficaci per dissuadere il segnalante da divulgazioni false e infondate; il rispetto della massima flessibilità nell'individuare modalità e canali interni di denuncia, tenendo conto delle dimensioni delle imprese; l'astensione del legislatore dalla facoltà di estendere la disciplina alle imprese sotto i 50 dipendenti; l'eventuale introduzione di incentivi per la predisposizione volontaria di tali presidi.

³¹ Definizione contenuta all'art. 16, co. 1, D. lgs. n. 39/2010: «Enti di interesse pubblico – 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico: a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea; b) le banche; c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private. 2 omissis».

dimensioni, vale a dire costituito da una società madre e una o più società figlie che, complessivamente, su base consolidata, presentano i requisiti di cui al precedente punto i).

Tra i contenuti essenziali dell'informativa il provvedimento indica anche la descrizione del modello di gestione e di organizzazione delle attività d'impresa, eventualmente adottato ai sensi del decreto 231, nonché la descrizione: delle politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di due diligence, i risultati conseguiti e i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario; dei principali rischi connessi ai temi oggetto della DNF e derivanti dall'attività di impresa, dai prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse le catene di fornitura e subappalto se rilevanti.

La dichiarazione non finanziaria deve fornire le informazioni comparandole con quelle indicate negli esercizi precedenti e menzionando lo standard di rendicontazione adottato; peraltro occorre motivare l'eventuale utilizzo di uno standard diverso da quello adottato nel precedente esercizio (art. 3, co. 3).

Gli standard di rendicontazione cui riferirsi sono standard e linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, funzionali all'adempimento dei nuovi obblighi (art. 1).

Inoltre, il D. Lgs. n. 254/2016 consente di ricorrere alla "metodologia autonoma di rendicontazione", definita come l'insieme degli standard di rendicontazione e degli ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione autonomamente individuati, sempre nell'ottica di adeguarsi alla nuova disciplina (artt. 1 e 3, co. 4). In tal caso, la dichiarazione contiene anche la descrizione, chiara e articolata, della metodologia adottata.

In relazione alla scelta degli indicatori di prestazione da utilizzare, l'impresa può selezionare quelli più adatti a rappresentare con coerenza l'attività svolta. Se si ricorre a una metodologia autonoma di rendicontazione ovvero gli indicatori previsti dallo standard di rendicontazione non sono del tutto adeguati a rappresentare con coerenza l'attività svolta e i relativi impatti, l'impresa seleziona gli indicatori più adatti a tale scopo, motivando in modo chiaro e articolato tale scelta (art. 3, co. 5). Ai fini della selezione, si può fare riferimento anche alle Linee Guida in materia che la Commissione UE ha pubblicato il 26 giugno 2017.

In ogni caso, se i soggetti tenuti al rispetto della normativa non praticano politiche in relazione agli ambiti "non finanziari" sopra precisati, essi indicano nella dichiarazione non finanziaria le ragioni di tale scelta, riferite a ciascun ambito (art. 3, co. 7). Ciò in linea con il principio del *comply or explain*.

Inoltre, si prevede la c.d. clausola di salvaguardia che, in casi eccezionali, consente alle imprese tenute a predisporre la DNF di omettere le informazioni riguardanti gli sviluppi imminenti e le operazioni in corso di negoziazione, qualora la divulgazione possa comprometterne gravemente la posizione commerciale (art. 3, co. 8).

In merito all'attività di verifica, tra le altre previsioni, viene precisato che il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio verifica che la DNF sia stata redatta e che il contenuto sia conforme alle disposizioni del decreto (art. 3, co. 10). Al riguardo, si rinvia alle precisazioni contenute nel Regolamento di attuazione adottato dalla CONSOB con Delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018, anche in merito alla metodologia utilizzabile per l'attestazione di conformità.

Specifiche disposizioni sono dedicate alla collocazione della dichiarazione non finanziaria (individuale e consolidata) che può essere una parte integrante della relazione sulla gestione o, in via alternativa, una relazione autonoma. Nel secondo caso, la relazione viene pubblicata sul registro delle imprese, insieme alla relazione sulla gestione (art. 5).

I gruppi di imprese sono oggetto di disposizioni specifiche, riguardanti anche i casi di esonero ed equivalenza (artt. 4 e 6).

Inoltre, viene disciplinata l'ipotesi di adeguamento volontario alla nuova normativa da parte di soggetti diversi da quelli obbligati, con l'indicazione delle condizioni che consentono di apporre la dicitura di conformità sulle rispettive DNF (art. 7).

Sul piano sanzionatorio, viene delineato un articolato sistema di sanzioni amministrative pecuniarie (da euro 20.000, a euro 150.000) a carico degli amministratori, dei componenti l'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione, riferite a diverse tipologie di inosservanza della nuova disciplina (art. 8). In via esemplificativa, si prevede la sanzione amministrativa da euro 20.000 a euro 100.000 per i casi di omesso deposito della dichiarazione non finanziaria nei termini e di non conformità della dichiarazione alla disciplina; da euro 50.000 a euro 150.000 nei casi di dichiarazione contenente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero che ometta fatti materiali rilevanti.

Alla CONSOB spetta la competenza per l'accertamento e l'irrogazione di tali sanzioni, nonché il compito di regolamentare alcune modalità attuative della disciplina, cui l'Autorità ha successivamente provveduto adottando il Regolamento sopra richiamato.

In via principale, tale Regolamento disciplina la pubblicazione della DNF e prevede modalità differenziate per i diversi soggetti tenuti a redigerla (es. emittenti quotati; emittenti diffusi), anche in base alla collocazione nella relazione sulla gestione ovvero nella relazione distinta. Inoltre, indica le specifiche informazioni da fornire alla CONSOB e prevede la pubblicazione annuale dell'elenco dei soggetti che hanno pubblicato la dichiarazione non finanziaria.

Il Regolamento prevede i compiti del revisore incaricato della revisione del bilancio e disciplina i principi e le modalità che il revisore designato è tenuto a osservare ai fini della verifica di conformità della dichiarazione non finanziaria rispetto alle previsioni del D. Lgs. n. 254/2016.

Infine, vengono indicati i criteri per l'attività di controllo che la CONSOB svolge sulle dichiarazioni non finanziarie, su base campionaria e alla luce dei parametri da individuare con apposita delibera.

III. CODICE ETICO O DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE

1. Premessa

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati 231 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi possono essere inseriti in un codice etico o di comportamento.

In termini generali, i codici etici sono documenti ufficiali dell'ente che contengono l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei "portatori

d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.). Tali codici mirano a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e possono prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse. I codici etici sono documenti voluti ed approvati dal massimo vertice dell'ente.

Il Codice etico dovrebbe focalizzarsi sui comportamenti rilevanti ai fini del decreto 231 e andrebbe distintamente formulato in relazione, da un lato, alla generalità delle fattispecie di reato doloso, dall'altro ai reati a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente.

La struttura di seguito descritta - che ovviamente non è vincolante e può costituire una porzione di un più ampio codice etico eventualmente esistente - è rappresentata da una serie di regole comportamentali cui i destinatari devono attenersi nei rapporti con diversi interlocutori, tra i quali un rilievo preminente spetta alla Pubblica Amministrazione sia italiana che straniera e ai pubblici dipendenti.

In considerazione dell'estensione della responsabilità amministrativa prevista dal decreto 231 a numerose altre fattispecie di reato, l'ente dovrebbe valutare, con riguardo ad ogni singola fattispecie di reato cui si applica il decreto 231, quale sia il rischio specifico di commettere quel determinato reato ed introdurre principi etici *ad hoc*.

In quest'ottica, possono essere considerati anche i contenuti delle "Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali", che inglobano il principio di prevenzione dei rischi applicato alle diverse tematiche di rilevanza 231 (lavoratori e sicurezza sui luoghi di lavoro, diritti umani, ambiente, corruzione ecc.)

Come accennato, principi di comportamento possono essere contenuti anche in altri atti, codici o linee guida di cui l'ente sia già dotato, si pensi, ad esempio, alle Direttive o Manuali Anticorruzione e alle indicazioni contenute nei codici di *corporate governance*, nei regolamenti sull'*internal dealing*, ecc. per quanto attiene specificamente ai reati societari o agli abusi di mercato.

2. Contenuti minimi del Codice etico in relazione ai reati dolosi

- *L'ente ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui esso opera.*

Ogni dipendente dell'ente deve impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui l'ente opera.

Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con l'ente. Quest'ultimo non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio.

I dipendenti devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti, pertanto l'ente è tenuto a informarli nel caso di incertezze sul tema.

L'ente dovrà assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al codice etico.

- *Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.*

Tutte le azioni e le operazioni dell'ente devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere un supporto documentale idoneo a consentire, in ogni momento, l'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

• Principi base relativamente ai rapporti con gli interlocutori dell'ente: Pubblica Amministrazione, pubblici dipendenti e, nel caso di enti concessionari di pubblico servizio, interlocutori commerciali privati.

Si considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti/elargizione di utilità fatti direttamente da enti italiani o da loro dipendenti, sia i pagamenti illeciti/elargizione di utilità fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti, sia in Italia che all'estero.

Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso, di modico valore. Numerosi enti pubblici hanno adottato propri codici di autoregolamentazione, nei quali spesso prevedono, per tutto il personale, il divieto di ricevere omaggi o di accettare regalie maggiori rispetto a un valore economico definito. L'impresa può esaminare i documenti adottati dagli enti pubblici con cui entra in contatto, al fine di sensibilizzare i propri dipendenti al rispetto di eventuali regole più stringenti e/o diverse, di cui l'ente pubblico si sia dotato.

Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

In quei paesi dove è nel costume offrire doni a clienti o altri, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi. Ciò non deve comunque mai essere interpretato come una ricerca di favori.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

Se l'ente utilizza un consulente o un soggetto "terzo" per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere che nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto "terzo" siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti dell'ente.

Inoltre, l'ente non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto "terzo" quando si possano creare conflitti d'interesse.

Nel corso di una trattativa, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi anche sotto forma di promozioni aziendali riservate ai soli dipendenti o attraverso ad esempio il pagamento di spese viaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Possono inoltre sussistere divieti legati ad assumere, alle dipendenze dell'ente, ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti), che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa o al rapporto.

Qualsiasi violazione effettiva o potenziale commessa da soggetti interni all'ente o da terzi va segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti.

3. Contenuti minimi del Codice etico in relazione ai reati colposi

L'impresa dovrebbe esplicitare e rendere noti i principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali principi e criteri, anche alla luce dell'articolo 15 del decreto 81 del 2008 possono così individuarsi:

- a. eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- b. valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
- c. ridurre i rischi alla fonte;
- d. rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- f. programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- g. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dall'impresa per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'allestimento di un'organizzazione e delle risorse necessarie.

In relazione alle attività a possibile impatto ambientale, il Codice etico deve enunciare chiaramente l'impegno dei vertici aziendali a rispettare la legislazione in materia ambientale e ad attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale.

La condivisione di questi valori va estesa anche ad altri soggetti estranei alla compagine aziendale, legati all'impresa da rapporti negoziali, mediante clausole contrattuali specifiche.

In particolare, nel Codice etico l'impresa può proporsi di:

- a. adottare le misure atte a limitare e - se possibile - annullare l'impatto negativo dell'attività economica sull'ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato (principio dell'azione preventiva), ma anche quando non sia certo se e in quale misura l'attività di impresa esponga l'ambiente a rischi (principio di precauzione);
- b. privilegiare l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente, piuttosto che attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato;
- c. programmare un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale;
- d. promuovere i valori della formazione e della condivisione dei principi del codice tra tutti i soggetti operanti nell'impresa, apicali o sottoposti, affinché si attengano ai principi etici stabiliti, in particolare quando devono essere prese delle decisioni e, in seguito, quando le stesse vanno attuate.

4. Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

Un punto qualificante nella costruzione del modello è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice etico, nonché delle procedure previste dal modello. Infatti, per valersi dell'efficacia esimente del modello, l'ente deve assicurarsi che questo sia adottato, ma anche efficacemente attuato.

L'efficace attuazione esige, tra l'altro, l'adozione di un "*sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*", tanto nei confronti dei soggetti in posizione apicale (art. 6, comma 2, lett. e), quanto verso i soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 7, comma 4, lett. b).

Inoltre, la legge n. 179/2017 prevede che il sistema disciplinare contempli anche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate (nuovo art. 6, co. 2-bis, lett. decreto 231). Sul punto si rinvia al precedente Capitolo II, paragrafo 5 del presente documento.

Nel sistema statunitense, che ha ispirato il legislatore nella strutturazione del decreto 231, l'apparato sanzionatorio rappresenta un perno ineliminabile per l'efficace funzionamento dei *compliance programs*.

La giurisprudenza ha negato efficacia esimente a modelli organizzativi privi dell'espressa declinazione di sanzioni disciplinari, in particolare nei confronti di soggetti in posizione apicale (cfr., tra tante, Trib. Milano, 20 settembre 2004).

Considerata la centralità del sistema disciplinare ai fini dell'efficace funzionamento dei modelli organizzativi, è fondamentale tracciare le coordinate per la costruzione di un adeguato sistema disciplinare.

La funzione preventiva del sistema disciplinare

L'inosservanza delle misure previste dal modello organizzativo deve attivare il meccanismo sanzionatorio previsto da quest'ultimo, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale per il reato eventualmente commesso. Anzi, un modello potrà dirsi attuato in modo efficace solo quando azionerà l'apparato disciplinare per contrastare comportamenti prodromici al reato.

Infatti, un sistema disciplinare volto a sanzionare comportamenti già di per sé costituenti reato finirebbe per duplicare inutilmente le sanzioni poste dall'ordinamento statale (pena per la persona fisica e sanzione *ex decreto* 231 per l'ente). Invece, ha senso prevedere un apparato disciplinare se questo opera come presidio interno all'impresa, che si aggiunge e previene l'applicazione di sanzioni "esterne" da parte dello Stato.

Come anticipato, il sistema disciplinare completa e rende effettivo il modello organizzativo, il cui fine è evitare che vengano commessi reati, non reprimerli quando siano già stati commessi.

Al contempo, la decisione di applicare una sanzione, soprattutto se espulsiva, senza attendere il giudizio penale, comporta un rigoroso accertamento dei fatti, ferma restando la possibilità di ricorrere all'istituto della sospensione cautelare quando tale accertamento sia particolarmente complesso.

I principi del sistema disciplinare

Se il sistema disciplinare ha una funzione essenzialmente preventiva, è opportuno che esso contempli una pluralità di sanzioni, graduate in ragione della gravità delle violazioni accertate. Il modello dovrebbe, cioè, individuare nel dettaglio le misure disciplinari cui si espone chiunque non osservi le misure organizzative adottate, ricollegando a ciascuna violazione o gruppo di violazioni le sanzioni applicabili, in una prospettiva di gravità crescente.

Le sanzioni dovrebbero spaziare da misure conservative, per le infrazioni più tenui, a provvedimenti idonei a recidere il rapporto tra l'agente e l'ente, nel caso di violazioni più gravi.

Secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale (sent. n. 220 del 1995), l'esercizio del potere disciplinare deve sempre conformarsi ai principi di:

- proporzione, commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato;
- contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato: formulata la contestazione dell'addebito, tempestiva e specifica, occorre dargli la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento.

Sebbene questi principi siano enunciati espressamente solo in relazione al lavoro subordinato (art. 2106 c.c.; art. 7 l. 300/1970, recante il cd. Statuto dei Lavoratori), la giurisprudenza costituzionale ne ha sancito l'applicabilità nello svolgimento di qualsiasi

rapporto di lavoro, anche autonomo o professionale. È sufficiente, infatti, che si configuri in capo ad un soggetto il potere di incidere negativamente nella sfera giuridica di un altro soggetto responsabile di un comportamento negligente o colpevole.

Infine, si possono anche prevedere, accanto alle sanzioni disciplinari, meccanismi premiali riservati a quanti coopereranno al fine dell'efficace attuazione del modello, per esempio denunciando comportamenti individuali devianti (es. attraverso la regolazione di sistemi di *whistleblowing*). Spesso, infatti, quando si intende promuovere il rispetto delle regole, la prospettazione dei vantaggi derivanti dalla loro osservanza può risultare più efficace della minaccia di conseguenze negative per la loro violazione.

E' importante, inoltre, definire all'interno del modello organizzativo adottato da ciascun ente quali siano le funzioni aziendali deputate a valutare e disporre i provvedimenti/contestazioni disciplinari per violazioni del Codice Etico e/o del Modello 231, nonché il ruolo dell'Organismo di vigilanza (consulenziale, propositivo) nel momento dell'eventuale applicazione della sanzione.

Il sistema disciplinare rispetto ai sottoposti

Nel caso di violazioni del codice etico e delle procedure con esso stabilite occorre che il sistema disciplinare distingua la violazione posta in essere dal lavoratore autonomo da quella del lavoratore subordinato.

Con riferimento ai lavoratori autonomi, connotati dalla mancata sottoposizione al potere disciplinare, si potrebbero prevedere clausole contrattuali che impongono loro il rispetto del modello e del codice etico e che ne sanzionino le violazioni, anche con la risoluzione del contratto nei casi più gravi.

Per quanto riguarda i lavoratori subordinati, è necessario coordinare le previsioni del Decreto 231 con il tessuto normativo di fonte legislativa, giurisprudenziale e contrattuale che caratterizza il potere disciplinare del datore di lavoro, a partire dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, da cui deriva il principio di tipicità sia delle violazioni che delle sanzioni.

Al principio di tipicità delle violazioni si accompagna l'onere di dare un'adeguata pubblicità preventiva alle fattispecie punibili, mediante inclusione nel codice disciplinare e affissione del codice nelle bacheche.

La giurisprudenza prevalente considera insostituibile questa forma di pubblicità, con la sola eccezione delle violazioni che, per la loro gravità, fondano il proprio disvalore "*non già nelle fonti collettive o nelle determinazioni dell'imprenditore, bensì nella coscienza sociale quale minimum etico*" (così Cass., 13 settembre 2005, n. 18130) e che comunque portano alla sanzione del licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c. e non dell'art. 7 dello Statuto. Per quanto concerne le sanzioni conservative, resta indispensabile la previsione da parte del codice disciplinare e la relativa pubblicità.

In relazione al rischio di reati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, sarà opportuno inserire nel regolamento disciplinare aziendale o altrimenti indicare come vincolanti per i lavoratori anche i principali obblighi posti dall'articolo 20 del decreto 81 del 2008.

Dal principio di tipicità delle sanzioni deriva poi, di regola, l'impossibilità di utilizzare a fini disciplinari lo *ius variandi* che l'art. 2103 c.c. attribuisce al datore di lavoro.

Ad eccezione dell'espressa previsione da parte di disposizioni di legge (come la legge 27 marzo 2001 n. 97, relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche) o della contrattazione collettiva applicabile in concreto, l'utilizzo disciplinare dello *ius variandi* datoriale - ed in generale l'applicazione di sanzioni atipiche - è ritenuto illegittimo perché contrastante con gli "obblighi di predeterminazione e tipicità previsti dal quinto comma dell'articolo 7" dello Statuto³².

Sempre a proposito del concetto di tipicità, è opportuno rammentare che tutti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (di seguito CCNL) contengono disposizioni relative al codice disciplinare volte a evidenziare, con una formulazione piuttosto generica, violazioni e relative sanzioni.

Ne deriva che, in fase di redazione del sistema disciplinare del modello organizzativo, è necessario armonizzare le relative previsioni con quelle del CCNL.

Il sistema disciplinare relativo ai soggetti apicali

La previsione di sanzioni nei confronti di chi riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o esercita, anche di fatto, poteri di gestione e controllo dell'ente merita autonoma considerazione in seno al sistema disciplinare.

Il diverso tipo di attività svolta dagli apicali si riflette sul diverso tipo di infrazioni ipotizzabili e, conseguentemente, di sanzioni loro applicabili.

Tra le misure disciplinari applicabili nei confronti dei soggetti apicali possono ipotizzarsi il richiamo in forma scritta, la previsione di meccanismi di sospensione temporanea o, per le violazioni più gravi, decadenza/revoca dalla carica sociale eventualmente ricoperta. Queste ultime possono essere previste come automatiche, oppure subordinate ad una deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Peraltro, la non applicabilità ai dirigenti delle sanzioni conservative (v. Cass., Sez. Un., 29 maggio 1995, n. 6041) rende difficile individuare modalità idonee a sanzionare comportamenti non sufficientemente gravi da giustificare una sanzione espulsiva. In questo senso, si potrebbe prevedere che di tali violazioni siano informati i vertici societari dell'impresa affinché assumano le decisioni necessarie, pur con i limiti sopra evidenziati.

Quanto alla posizione degli amministratori, il sistema disciplinare si integrerà con gli strumenti tipici previsti dal diritto societario (*in primis* le azioni di responsabilità), di per sé soli insufficienti al fine di beneficiare dell'efficacia esimente del modello.

Non sempre, infatti, le violazioni del modello determinano pregiudizi risarcibili. Inoltre, lo scopo delle misure organizzative è prevenire eventuali violazioni, non ripararne le conseguenze dannose.

D'altra parte, il principio di proporzionalità non ammette che il sistema disciplinare si esaurisca nella revoca dell'incarico di amministratore: essa sarebbe eccessiva rispetto a violazioni trascurabili, magari rimaste prive di conseguenze criminose.

³² In questo senso cfr. Cass., n. 1052 del 28 febbraio 2005.

Oltre che a livello contrattuale, si può ipotizzare l'implementazione a livello statutario delle sanzioni disciplinari nei confronti degli amministratori e dei sindaci.

Il sistema disciplinare relativo ai terzi

Al fine di rafforzare l'osservanza di quanto previsto dal decreto 231 da parte dei terzi con i quali l'ente intrattiene rapporti, il sistema disciplinare deve dotarsi di misure specifiche, che tengano conto dell'estraneità di questi soggetti all'attività dell'impresa.

Si possono ipotizzare sanzioni quali la diffida al puntuale rispetto del modello, l'applicazione di una penale o la risoluzione del contratto che lega l'impresa al terzo, a seconda della gravità della violazione contestata.

Per rendere vincolanti nei confronti dei terzi contraenti i principi etico-comportamentali attesi e legittimare l'applicazione di eventuali misure in caso di loro violazione o mancata attuazione, occorre inserire nel contratto apposite clausole, volte a prevedere la dichiarazione della controparte di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal decreto 231, nonché l'impegno a prendere visione delle misure definite dall'ente (ad es. Modello, Codice Etico), al fine di promuovere anche l'eventuale definizione di ulteriori e più efficaci strumenti di controllo.

La clausola, così come sopra strutturata, potrebbe essere utilmente integrata con la previsione di rimedi (quali ad esempio la sospensione o la risoluzione del contratto) volti a sanzionare le violazioni degli obblighi assunti. È, in ogni caso, opportuno precisare che, qualora si richiedano alla controparte comportamenti o condotte previsti dal proprio modello organizzativo, è fondamentale che tali prescrizioni siano messe a conoscenza della controparte. Non è infatti pensabile richiedere a terzi di attenersi a principi e misure non debitamente oggetto di pubblicità.

IV. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Premessa

L'articolo 6 del decreto 231 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati-presupposto se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- a. adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- b. affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito "l'Organismo di vigilanza" o "l'OdV").

Il conferimento di questi compiti all'Organismo di vigilanza e il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità. Peraltro, come ogni componente del modello, anche l'istituzione dell'OdV deve essere guidata dal principio di effettività: non deve rappresentare un adempimento meramente formale. L'Organismo deve essere posto nelle condizioni di assolvere realmente ai complessi e delicati compiti di cui la legge lo investe.

Per una corretta configurazione dell'Organismo di vigilanza, occorre valutare attentamente i compiti ad esso conferiti dalla legge, nonché i requisiti necessari ai fini dell'adeguato svolgimento di tali compiti, anche alla luce della giurisprudenza maturata sul punto.

2. Individuazione dell'Organismo di vigilanza

2.1. Composizione dell'Organismo di vigilanza

La legge non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell'Organismo di vigilanza. Ciò consente di optare per una composizione sia monosoggettiva che plurisoggettiva. In questo ultimo caso, possono essere chiamati a comporre l'Organismo soggetti interni ed esterni all'ente, purché dotati dei requisiti di cui tra breve si dirà.

A dispetto della indifferenza del legislatore rispetto alla composizione, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla stessa legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli. Come ogni aspetto del modello, anche la composizione dell'Organismo di vigilanza dovrà modularsi sulla base delle dimensioni, del tipo di attività e della complessità organizzativa dell'ente.

Ad esempio, l'articolo 6, comma 4, del decreto 231 consente alle imprese di piccole dimensioni di affidare i compiti di Organismo di vigilanza all'organo dirigente. Se l'ente non intende avvalersi di questa facoltà, la composizione monocratica ben potrebbe garantire le funzioni demandate all'OdV.³³ Invece, nelle imprese di dimensioni medio-grandi sembra preferibile una composizione di tipo collegiale.

Peraltro, qualora l'ente risulti dotato di un Collegio Sindacale (o organo equivalente nel caso di adozione di forme di governo societario differenti da quella tradizionale),

³³ Si veda il capitolo VI per maggiori approfondimenti.

potrebbe avvalersi dell'opzione prevista dal comma 4-*bis* dell'art. 6, d.lgs. n. 231/2001, vale a dire l'attribuzione delle funzioni di Organismo di vigilanza al Collegio Sindacale³⁴.

Quale che sia la scelta organizzativa compiuta dal singolo ente, l'Organismo dovrà rispettare alcuni basilari requisiti e risultare realmente dotato dei poteri e compiti previsti dal legislatore.

2.2. Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di vigilanza

Le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto 231, possono schematizzarsi come segue:

- vigilanza sull'effettività del modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito;
- esame dell'adeguatezza del modello, ossia della sua reale - non già meramente formale - capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

Aspetto, quest'ultimo, che passa attraverso:

- suggerimenti e proposte di adeguamento del modello agli organi o funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, a seconda della tipologia e della portata degli interventi: le proposte riguardanti aspetti formali o di minore rilievo saranno rivolte alla funzione del Personale e Organizzazione o all'Amministratore, mentre negli altri casi di maggiore rilevanza verranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione;
- *follow-up*: verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

L'estensione dell'applicazione del decreto 231 ai delitti colposi pone un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e della tutela dell'ambiente e quello del modello organizzativo, nonché tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente e quella dell'Organismo di vigilanza. L'autonomia delle funzioni proprie di questi organi non consente di ravvisare una sovrapposizione tra compiti di controllo, che sarebbe quindi tanto inutile quanto inefficace. Così come specificato nel *Case Study*, i diversi soggetti deputati al controllo svolgono i propri compiti su piani differenti.

Dall'analisi delle attività si evince che il profilo professionale dell'OdV deve avere una connotazione specialistica, prevalentemente di controllo e presuppone la conoscenza di tecniche e strumenti *ad hoc*, nonché una continuità di azione elevata.

Le notazioni sopra riportate, sommate all'indicazione contenuta nella Relazione di accompagnamento al decreto 231 che, in merito all'Organismo di vigilanza, parla di

³⁴ V. oltre, paragrafo 2.3.

*“una struttura che deve essere costituita al suo [dell’ente] interno (...)”*³⁵, inducono a escludere che l’OdV possa coincidere col Consiglio di Amministrazione.

Peraltro, il massimo vertice societario (es. Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato), anche dopo l’istituzione dell’Organismo di vigilanza, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal codice civile. Ad esse, anzi, si aggiunge il compito di adottare ed efficacemente attuare il Modello, nonché di istituire l’OdV, come previsto dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto 231.

Per verificare se esista già, nell’ambito dell’organizzazione societaria, una struttura dotata dei requisiti necessari per svolgere le funzioni attribuite all’Organismo previsto dal decreto 231, pare utile individuarne i principali requisiti, come desumibili dal decreto 231 e interpretati dalla giurisprudenza.

• **Autonomia e indipendenza**

Affinché il modello organizzativo spieghi efficacia esimente, l’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto 231 richiede che *“il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento”* sia stato affidato a *“un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*.

L’interpretazione di questi requisiti ha determinato alcuni dubbi. È chiaro, ad esempio, che il pagamento di un compenso alla persona, interna o esterna all’ente, per l’attività in argomento non costituisce causa di “dipendenza”.

I requisiti vanno intesi in relazione alla funzionalità dell’Organismo di vigilanza e, in particolare, ai compiti che la legge ad esso assegna.

Il primo dei due requisiti va inteso nel senso che la posizione dell’OdV nell’ambito dell’ente deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell’ente e, in particolare, dell’organo dirigente. Nel sistema disegnato dal decreto 231, quest’ultimo è uno dei soggetti controllati dall’Organismo di vigilanza.

Inoltre, la giurisprudenza ha affiancato al requisito dell’autonomia quello dell’indipendenza (cfr. G.i.p. Tribunale Milano, ordinanza 20 settembre 2004). Il primo requisito, infatti, sarebbe svuotato di significato se i membri dell’Organismo di Vigilanza risultassero condizionati a livello economico e personale o versassero in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

Tali requisiti sembrano assicurati riconoscendo all’Organismo in esame una posizione autonoma e imparziale, prevedendo il “riporto” al massimo vertice operativo aziendale, vale a dire al Consiglio di Amministrazione, nonché la dotazione di un budget annuale a supporto delle attività di verifica tecniche necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dal legislatore.

Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l’indipendenza è poi indispensabile che all’Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi.

³⁵ In particolare, la Relazione spiega che: *“...a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a preconstituire una patente di legittimità all’operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell’ente)”*.

Diversamente, infatti, potrebbe esserne minata l'obiettività di giudizio come organo all'atto delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Come infatti è stato evidenziato dalla giurisprudenza, per essere efficiente e funzionale "l'organismo di controllo non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe di decisioni dell'attività dell'ente, potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche" (G.i.p. Tribunale Roma, 4 aprile 2003).

Peraltro, è ovvio che se l'Organismo di vigilanza ha composizione collegiale mista, poiché vi partecipano anche soggetti interni all'ente - preferibilmente privi di ruoli operativi - da questi ultimi non potrà pretendersi una assoluta indipendenza. Dunque, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

Nell'ipotesi di Organismo di vigilanza a composizione monocratica, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi in capo all'eventuale componente interno dovrebbe essere attentamente valutata con riguardo alla titolarità sia di compiti operativi, che di eventuali funzioni di controllo già esercitate nell'ambito dell'ente.

Il modello di organizzazione e gestione, quindi, non deve sovrapporre la figura del controllore e del controllato: i compiti dell'Organismo di vigilanza non possono essere esercitati nei propri confronti, ma esigono che il soggetto vigilato sia distinto dal componente dell'OdV³⁶.

La previsione di cause di ineleggibilità o decadenza dei membri dell'Organismo di vigilanza può contribuire a selezionare individui effettivamente indipendenti.

Allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti descritti, sia nel caso di un Organismo di vigilanza composto da una o più risorse interne che nell'ipotesi in cui esso sia composto anche da figure esterne, sarà opportuno che i membri possiedano i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito, come onorabilità, assenza di conflitti di interessi e relazioni di parentela con il vertice. Tali requisiti andranno specificati nel Modello organizzativo.

I requisiti di autonomia, onorabilità e indipendenza potranno anche essere definiti per rinvio a quanto previsto per altri settori della normativa societaria.

Ciò vale, in particolare, quando si opti per una composizione plurisoggettiva dell'Organismo di vigilanza e in esso vengano a concentrarsi tutte le diverse competenze professionali che concorrono al controllo della gestione sociale nel tradizionale modello di governo societario (per esempio, un componente del Collegio Sindacale o il preposto al controllo interno). In questi casi, l'esistenza dei requisiti richiamati può risultare già assicurata, anche in assenza di ulteriori indicazioni, dalle caratteristiche personali e professionali richieste dall'ordinamento per i sindaci e per il preposto ai controlli interni.

³⁶ Ormai copiosa la giurisprudenza in merito, che ha stigmatizzato come inefficace il modello che attribuisca ad esempio al dirigente del settore ecologia, ambiente e sicurezza il ruolo di membro dell'Organismo di vigilanza, deputato a vigilare efficacemente sull'adozione delle misure organizzative volte a prevenire infortuni sul lavoro: il fatto che il soggetto operi in settori oggetto delle attività di controllo dell'OdV esclude qualsiasi autonomia di quest'ultimo (il soggetto sarebbe chiamato a essere "giudice di se stesso", per di più dotato di poteri disciplinari, cfr. Corte di Assise di Appello di Torino, sentenza 22 maggio 2013, sent. Thyssenkrupp); o ancora laddove il Presidente dell'OdV, sia anche consigliere di amministrazione della società e il collegio integrato dal commercialista di fiducia della proprietà ed un soggetto apicale di una delle aziende del gruppo (Cass. pen., n. 52316/2016, imp. Riva (Impregilo), secondo cui iniziativa e controllo, possono essere ritenuti effettivi e non meramente "cartolari" soltanto ove risulti la non subordinazione del controllante al controllato).

Peraltro, la giurisprudenza ha considerato inefficace la previsione, quale causa di ineleggibilità, della condanna con sentenza passata in giudicato per avere commesso un reato presupposto della responsabilità da reato o la condanna definitiva ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli incarichi direttivi delle persone giuridiche o delle imprese. Infatti, "se l'organo di vigilanza deve, pur se organo interno alla società, essere indipendente ed in grado di controllare non solo i dipendenti, ma anche i direttori e gli amministratori dell'ente, appare veramente eccessivo pretendere, perché operi la causa di ineleggibilità, che nei confronti del soggetto che si vorrebbe nominare sia stata emessa una sentenza di condanna e che la sentenza sia divenuta irrevocabile". Anche prima della definitività della sentenza di condanna, il soggetto, pur se non colpevole sul piano penale, potrebbe non essere in una posizione di sufficiente indipendenza per rivestire il ruolo di membro dell'Organismo di vigilanza.

• **Professionalità**

Questo requisito si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo di vigilanza deve possedere per poter svolgere efficacemente la propria attività.

Come chiarito dalla giurisprudenza, è essenziale che la scelta dei membri dell'Organismo di Vigilanza avvenga verificando il possesso di specifiche competenze professionali: non è sufficiente un generico rinvio al *curriculum vitae* dei singoli. Il modello deve esigere che i membri dell'OdV abbiano competenze in "attività ispettiva, consulenziale, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati" (così Trib. Napoli, 26 giugno 2007).

Quanto all'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, la giurisprudenza ha fatto riferimento - a titolo esemplificativo - al campionamento statistico; alle tecniche di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.); al *flow-charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; alla elaborazione e valutazione dei questionari; alle metodologie per l'individuazione di frodi.

Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati: in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati (approccio di tipo consulenziale); oppure ancora, *a posteriori*, per accertare come si sia potuto verificare il reato presupposto (approccio ispettivo).

È inoltre auspicabile che almeno taluno dei membri dell'Organismo di vigilanza abbia competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico. Infatti, la disciplina in argomento ha natura sostanzialmente punitiva e lo scopo del modello è prevenire la realizzazione di reati.

È dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità di consumazione dei reati, che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali ovvero della consulenza esterna.

In proposito, per quanto concerne la salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti

(RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP - Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio), comprese quelle previste dalle normative di settore quali, ad esempio, il già citato decreto 81 del 2008.

• **Continuità di azione**

Per garantire l'efficace e costante attuazione di un modello così articolato quale è quello delineato dal decreto 231, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni, si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari (cfr. Trib. Roma, 4 aprile 2003).

Ciò non esclude, peraltro, che questa struttura possa fornire anche pareri sulla costruzione del Modello, affinché questo non risulti debole o lacunoso sin dalla sua elaborazione: eventuali consulenze, infatti, non intaccano l'indipendenza e l'obiettività di giudizio su specifici eventi.

Con riferimento agli Organismi di vigilanza a composizione plurisoggettiva, il requisito della continuità di azione, da valutare rispetto all'intero collegio, può essere soddisfatto attraverso diverse soluzioni: ad esempio, mediante la presenza di componenti interni i quali, alle condizioni prima indicate in punto di autonomia ed indipendenza, possono offrire un contributo assiduo, determinante per assicurare la necessaria continuità d'azione. Oppure, soprattutto nelle ipotesi in cui si opta per la nomina di membri esclusivamente esterni, la costituzione di una segreteria tecnica anche interfunzionale, in grado di coordinare l'attività dell'Organismo di vigilanza e di assicurare la costante individuazione di una struttura di riferimento nella società, anche ai fini di eventuali informazioni o denunce da parte di soggetti operanti al suo interno,

Al momento della formale adozione del Modello, pertanto, l'organo dirigente dovrà:

- disciplinare gli aspetti principali relativi al funzionamento dell'OdV (es. modalità di nomina e revoca, durata in carica) e ai requisiti soggettivi dei suoi componenti;
- comunicare alla struttura i compiti dell'OdV e i suoi poteri, prevedendo eventuali sanzioni in caso di mancata collaborazione.

Inoltre, l'Organismo di vigilanza deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficace vigilanza su funzionamento e osservanza del Modello organizzativo, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto 231 e, segnatamente, per l'espletamento dei seguenti compiti:

- a) verifica dell'efficacia del Modello organizzativo rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei reati previsti dal decreto 231;
- b) vigilanza sul rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni cui sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- c) formulazione delle proposte all'organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello, da realizzare mediante le modifiche e integrazioni rese necessarie da:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso;
 - rilevanti modificazioni dell'assetto interno della società, delle attività d'impresa o delle relative modalità di svolgimento;
 - modifiche normative;
- d) segnalazione all'organo dirigente, ai fini degli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente.
- e) predisposizione, su base almeno semestrale, di una relazione informativa riguardante le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse, per l'organo dirigente e, in particolare, per la sua eventuale articolazione organizzativa costituita dal Comitato per il controllo e rischi, quando esso non sia investito della funzione di Organismo di vigilanza;
- f) trasmissione al Collegio Sindacale della relazione di cui al punto precedente.

Per ciò che riguarda i punti c) e d), sarebbe opportuno prevedere la verbalizzazione degli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di vigilanza riferisce. Copia della documentazione dovrebbe essere custodita dall'Organismo stesso.

Nel Modello organizzativo dovrebbe inoltre essere specificato che:

- le attività poste in essere dall'OdV non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'organo dirigente vigila sull'adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo;
- l'OdV deve avere libero accesso presso tutte le funzioni della società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto 231;
- l'OdV può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della società, ovvero di consulenti esterni.

Peraltro, nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, l'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte).

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo di vigilanza, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi³⁷ dalle strutture aziendali all'OdV stesso, stabiliti all'interno del Modello organizzativo potrà essere rimessa a quest'ultimo, il quale dovrà disciplinare il proprio funzionamento interno tramite un Regolamento delle proprie attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.). Non è, invece, consigliabile che tale regolamento sia redatto e approvato da organi societari diversi dall'OdV in quanto ciò potrebbe metterne in dubbio l'indipendenza.

³⁷ Tali flussi andranno strutturati dall'organo delegato (nell'ambito dell'istituzione di adeguati assetti organizzativi, di cui i flussi informativi sono parte integrante), valutati dall'organo amministrativo ed eventualmente integrati e operativamente disciplinati (con riferimento alle modalità di trasmissione, alla periodicità e cadenza, al contenuto e al destinatario) dall'Organismo di Vigilanza all'interno del proprio Regolamento di funzionamento.

Infine, nell'ottica di assicurare l'effettività delle attività poste in essere dall'Organismo di vigilanza, è necessario che lo stesso garantisca curare la tracciabilità e la conservazione della documentazione delle attività svolte (verbali delle riunioni, relazioni o informative specifiche, report inviati o ricevuti, risultanze delle istruttorie relative alle segnalazioni, ecc.).

Possono dunque così sintetizzarsi i requisiti richiesti all'Organismo di vigilanza dal decreto 231, come interpretato dalla giurisprudenza:

REQUISITO	CHE COSA SIGNIFICA
AUTONOMIA INDIPENDENZA	<p>E Evitare che all'Organismo di vigilanza complessivamente inteso siano affidati compiti operativi. Non deve esserci identità tra controllato e controllante.</p> <p>Eliminare ingerenze e condizionamenti di tipo economico o personale da parte degli organi di vertice.</p> <p>Prevedere nel Modello cause effettive di ineleggibilità e decadenza dal ruolo di membri dell'Organismo di vigilanza, che garantiscano onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.</p>
PROFESSIONALITÀ	<p>Nominare soggetti competenti in materia ispettiva e consulenziale, in grado di compiere attività di campionamento statistico, di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, di elaborazione e valutazione dei questionari.</p> <p>È opportuno che almeno taluno tra i membri dell'Organismo di vigilanza abbia competenze giuridiche.</p>
CONTINUITÀ	<p>Predisporre una struttura dedicata all'attività di vigilanza sul modello.</p> <p>Curare la documentazione dell'attività svolta.</p>

2.3 Utilizzo di strutture aziendali di controllo esistenti o costituzione di un organismo ad hoc

Illustrate le attività da svolgere e i principali requisiti che l'Organismo di vigilanza deve possedere, occorre accertare se vi siano organi, funzioni o strutture dell'ente già esistenti che possano rispondervi. In tal senso, l'attenzione va prioritariamente alle funzioni Personale e Organizzazione, Legale, Amministrazione e controlli gestionali e, per la salute e sicurezza sul lavoro, servizio di prevenzione e protezione.

Con riguardo alle prime tre funzioni, si ravvisano almeno due elementi che sconsigliano questa opzione. In primo luogo, esse potrebbero mancare delle figure professionali in possesso delle tecniche e degli strumenti sopra descritti; inoltre, trattandosi di funzioni cui sono attribuiti importanti poteri decisori e deleghe operative, potrebbero difettare dell'indispensabile requisito dell'indipendenza e obiettività di giudizio sull'*iter* di un processo o di un atto, ovvero sull'operato di un dipendente.

Analogamente, in relazione alla prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è da escludere la conferibilità del ruolo di Organismo di controllo al "*responsabile del servizio di prevenzione e protezione*" di cui al decreto 81 del 2008. Indubbiamente tale figura, sia essa interna o esterna (consulente) all'organizzazione aziendale, è dotata di autonomi poteri di iniziativa e controllo che esplica, con continuità di azione, con le modalità di volta in volta ritenute più opportune (ad esempio, attraverso ispezioni, richieste di chiarimenti, controlli *in loco*, verifiche delle procedure di sicurezza e/o aggiornamenti delle stesse), avvalendosi di un appropriato bagaglio di strumenti e tecniche specialistiche (professionalità). Tuttavia, è evidente come lo stesso soggetto svolga un ruolo operativo e sia quasi sempre inserito all'interno di precise gerarchie aziendali dalle quali dipende ovvero, quando esterno all'azienda, vincolato da rapporti contrattuali con esponenti di tali gerarchie aventi ad oggetto le attività di controllo in parola.

Simili considerazioni valgono, in relazione ai reati ambientali, per i responsabili del settore dedicato ai temi di ambiente ed ecologia. Nonostante la preparazione tecnica, si profila il serio rischio di quella confusione tra controllante e controllato, più volte addotta dalla giurisprudenza per giustificare l'inattitudine del modello a spiegare efficacia esimente.

Diversa è, invece, la valutazione relativa al Collegio Sindacale e a quelle funzioni ed organi (il riferimento è al Comitato controllo e rischi³⁸ e alla funzione di *Internal Auditing* o Revisione Interna) istituiti (soprattutto negli enti di dimensioni medio-grandi, quotati e non) con il compito di vigilare sul complessivo Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi, del quale il Modello organizzativo costituisce una parte.

L'articolo 6, comma 4-bis: la devoluzione delle funzioni di Organismo di vigilanza al Collegio Sindacale

È sempre più evidente la necessità di una stretta collaborazione tra i due organi e dell'attivazione di flussi informativi, di riunioni e confronti periodici, nel rispetto dell'autonomia ed indipendenza di entrambi e nell'insindacabilità nel merito dell'attività svolta.

Al riguardo, la legge n. 183 del 2011 (cd. Legge di stabilità per il 2012), inserendo un nuovo comma 4-*bis* nell'articolo 6, ha rimesso alla discrezionalità delle società di capitali la scelta di affidare al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo di vigilanza.

Questa norma arricchisce le possibilità organizzative a disposizione dell'impresa che intenda allinearsi alle prescrizioni del decreto 231. Infatti, il conferimento di funzioni di vigilanza al Collegio Sindacale si aggiunge alle altre opzioni già praticabili, quali

³⁸ L'istituzione di un Comitato Controllo e Rischi è raccomandata dal Codice di Corporate Governance.

l'attribuzione del medesimo ruolo al Comitato controllo e rischi, all'*internal audit* o a un organismo istituito *ad hoc*.

Sul punto, da ultimo, il Codice di Corporate Governance³⁹, che raccoglie le *best practice* e le migliori soluzioni organizzative per un più compiuto adeguamento ai principi di corporate governance, nelle Raccomandazioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi⁴⁰, prevede l'attribuzione all'organo di controllo o a un organismo appositamente costituito delle funzioni di vigilanza di cui al Decreto n. 231/2001. Inoltre, prevede che, qualora l'organismo non coincida con l'organo di controllo, quello di amministrazione debba valutare l'opportunità di nominare all'interno dell'organismo almeno un amministratore non esecutivo e/o un membro dell'organo di controllo e/o il titolare di funzioni legali o di controllo della società, al fine di assicurare il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Infine, la società deve fornire nella relazione sul governo societario le motivazioni delle scelte effettuate in merito alla composizione dell'organismo di vigilanza.

Pertanto, rispetto alla precedente versione del Codice, che affidava alla valutazione discrezionale delle società la sola opportunità di affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza al collegio sindacale "*nell'ambito di una razionalizzazione delle funzioni di controllo*", nella nuova si contempla anche la diversa ipotesi di un OdV che non coincida con il Collegio sindacale, raccomandando, in tale ipotesi, di valutarne una composizione mista che garantisca la presenza anche di soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Infine, nella prima raccolta di Q&A funzionali all'applicazione del Codice di Corporate Governance, si affronta il tema della compatibilità con il nuovo Codice di un OdV composto esclusivamente da membri esterni all'ente. Al riguardo, nella risposta si legge che "*L'istituzione di un Organismo di Vigilanza (in seguito 'OdV') composto solo da componenti esterni alla società, è compatibile con il Codice purché sia assicurato – mediante il supporto delle funzioni aziendali e la cura di adeguati flussi informativi – un adeguato coordinamento con i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Le scelte in merito a composizione e coordinamento dell'OdV sono adeguatamente illustrate nella relazione sul governo societario.*".

L'impresa ha dunque la facoltà di optare per diverse forme di organizzazione del sistema di controllo interno ai fini del decreto 231, tenendo sempre nella dovuta considerazione l'obiettivo di garantire le esigenze di efficienza ed efficacia complessiva del sistema di controllo interno.

A tale proposito, l'impresa deve valutare in concreto l'opportunità di investire il Collegio Sindacale della funzione di Organismo di vigilanza, anche alla luce del grado di complessità organizzativa e della natura dell'attività svolta dall'ente.

In ogni caso, come più volte evidenziato, qualunque sia la soluzione prescelta occorre individuare soluzioni (anche di carattere organizzativo) funzionali ad assicurare uno stretto coordinamento tra i soggetti che, a vario titolo, contribuiscono al sistema di controllo interno, di cui l'Organismo di vigilanza è parte qualificante.

³⁹ Il Comitato per la Corporate Governance ha approvato il [nuovo Codice di Corporate Governance](#) pubblicato sul sito del Comitato il 31 gennaio 2020.

⁴⁰ Cfr. Raccomandazione n. 33, lett. a) del nuovo Codice di Corporate Governance.

L'art. 2409 del codice civile prevede che l'organo sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, di cui i modelli organizzativi 231 costituiscono senz'altro parte integrante.

Quindi, laddove vengano mantenuti separati, è opportuno in ogni caso che Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza interagiscano nello svolgimento delle attività di propria competenza. Infatti, i modelli, come cerchi concentrici, costituiscono il fulcro dell'attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza, ma rientrano anche nel più ampio ambito dell'attività di controllo del Collegio Sindacale. In mancanza di coordinamento, il rischio è la duplicazione dei compiti in capo a soggetti diversi e una perdita complessiva di efficienza del sistema dei controlli.

Il Collegio Sindacale ricopre infatti un ruolo centrale nel sistema dei controlli interni della società. Pertanto, l'integrazione dei compiti ad esso attribuiti con la funzione di Organismo di vigilanza consentirebbe al Collegio di massimizzare le sinergie, eliminando duplicazioni e assicurando l'adeguatezza dei flussi informativi.

L'attività del Collegio è ormai sempre meno imperniata sulle verifiche contabili e sempre più focalizzata su quelle inerenti alla legittimità e alla correttezza dell'operato degli amministratori. Salve alcune eccezioni, nelle società per azioni la revisione legale dei conti è affidata a un revisore esterno (2409-*bis* c.c.). Similmente, nelle Srl l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti (art. 2477 c.c.). Dalla formulazione della disposizione, si intende chiaramente che l'atto costitutivo ben potrebbe non affidare la revisione legale dei conti all'organo di controllo, trattandosi di una valutazione rimessa alla società.

Inoltre, i poteri - ispettivi e di accesso alle informazioni - di cui il Collegio dispone possono prestarsi alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi.

Preso atto dell'opportunità organizzativa offerta dal Legislatore all'impresa che decida di costituire un Organismo di vigilanza, al contempo si evidenzia che l'attribuzione di tale duplice ruolo deve essere oggetto di attenta valutazione, per evitare in concreto l'insorgere di possibili conflitti d'interesse o di carenze nel sistema dei controlli.

A tal fine, è necessario assicurarsi che il Collegio Sindacale, investito anche delle funzioni di Organismo di vigilanza, possieda i requisiti richiesti a tale organo.

La giurisprudenza ha infatti riconosciuto - sia pure ragionando in astratto - che la circostanza che oggi nelle società di capitali anche il Collegio Sindacale (e organi equipollenti) possa svolgere la funzione di Organismo di vigilanza "non comprime affatto il requisito dell'autonomia dell'organo: in questo senso si è espressa la dottrina poi sviluppatasi che ha rimarcato la centralità dell'autonomia e dell'indipendenza di tali organi, alla luce della chiara lettera dell'art. 2399, lettera c), del codice civile" (Corte Assise di Appello di Torino, sentenza 22 maggio 2013).

Dunque, la stessa giurisprudenza ha mostrato di non considerare in astratto la concentrazione di funzioni di controllo diverse in capo al medesimo organo come di per sé capace di svilire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di vigilanza. Ovviamente, compete alla singola impresa circondare i membri dell'organo di controllo di rafforzate garanzie di autonomia e indipendenza, in modo da rendere questa soluzione organizzativa davvero efficace in ottica esimente da responsabilità 231.

Quanto al requisito della continuità, il Collegio Sindacale si riunisce per legge almeno ogni 90 giorni (art. 2404 c.c.). Si tratta di un intervallo massimo di tempo intercorrente tra le riunioni del Collegio Sindacale. Per assicurare la continuità di azione di tale organo, laddove sia investito anche delle funzioni di Organismo di vigilanza, si dovrebbe prevedere una maggiore frequenza delle riunioni.

La continuità di azione impone inoltre di fare in modo che i componenti l'Organismo di vigilanza siano realmente presenti in ambito societario, a diretto contatto con le aree sensibili al rischio reato, in modo da ricevere riscontri sull'efficacia del sistema di controllo di cui al modello organizzativo.

Infine, deve essere oggetto di attenta verifica la sussistenza, in capo ai componenti del Collegio Sindacale, di requisiti di *professionalità* coerenti con le funzioni attribuite all'Organismo di vigilanza. Da questo punto di vista, come anticipato, l'attività di vigilanza su funzionamento e osservanza dei modelli, svolta dall'organo di controllo previsto dal decreto 231, rientra nell'ambito dei più ampi doveri di vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

Inoltre, la sussistenza in capo ai sindaci dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità previsti dalla legge (art. 2399, che richiama anche l'art. 2382 c.c.) è in grado di assicurare adeguate garanzie anche sotto questo profilo, richiesto dalla giurisprudenza per i componenti dell'Organismo di vigilanza.

Tuttavia, i compiti propri dell'OdV presuppongono competenze specifiche in ambito giuridico e, segnatamente, penale e societario; di tali cognizioni specialistiche i membri dei collegi sindacali potrebbero essere sprovvisti. Pertanto, qualora l'ente voglia attribuire la funzione di OdV al Collegio Sindacale, è necessario che valuti già al momento della selezione dei membri di quest'ultimo anche il possesso da parte dei candidati di competenze adeguate ai sensi del decreto 231.

Occorre anche il possesso di tecniche specialistiche finalizzate all'attività ispettiva, consulenziale, di analisi dei sistemi di controllo.

Per approfondire le conoscenze in ambiti settoriali (es. salute e sicurezza, ambiente), i membri del Collegio Sindacale cui è affidata la funzione di Organismo di vigilanza possono invece valersi dell'apporto conoscitivo di soggetti qualificati (come il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il responsabile del settore ambientale, ecc.).

Le considerazioni sopra svolte muovono dal presupposto che:

- l'eventuale attribuzione della funzione di Organismo di vigilanza avviene a favore dell'organo di controllo interno e non dei suoi singoli componenti;
- le duplici funzioni di vigilanza ex artt. 2403 ss. c.c. e di Organismo di vigilanza ex decreto 231 rimangono distinte, ma vanno coordinate tra loro. La disciplina e la metodologia relative all'OdV devono integrarsi con quelle proprie del Collegio.

Inoltre, è opportuno che i modelli organizzativi adottati dalle società contengano specifiche indicazioni con riferimento al caso in cui la funzione di OdV sia svolta dall'organo di controllo interno (per quanto riguarda ad esempio lo svolgimento delle riunioni; l'utilizzo del budget annuale e l'effettiva operatività dell'OdV; la valutazione dell'autonomia e dell'indipendenza dell'OdV; i flussi informativi ricevuti e inviati, la

verbalizzazione e i resoconti delle verifiche, ancor più qualora insistano sulle stesse funzioni e sui medesimi processi).

In questo senso, è opportuno che la decisione dell'organo amministrativo di attribuire i compiti dell'Organismo di vigilanza al Collegio Sindacale preveda una durata dell'incarico pari a quella stabilita nella delibera assembleare di nomina del Collegio, in modo tale da allineare i rispettivi termini di scadenza.

Inoltre, si deve ritenere che l'accettazione dell'incarico sindacale comporti anche l'assunzione dei compiti (e delle responsabilità) derivanti dallo svolgimento della funzione di Organismo di vigilanza. Al contempo, la cessazione dell'ufficio di sindaco dovrebbe porre termine all'incarico e ai compiti rientranti in tale ufficio. Con particolare riferimento al Presidente del Collegio Sindacale, egli sarà chiamato a svolgere tale compito anche in relazione alla funzione di Organismo di vigilanza.

È opportuno, peraltro, che il Collegio definisca il piano delle attività previste dal decreto 231, tenendo anche conto delle attività svolte ex artt. 2403 e seguenti del codice civile.

Per quanto riguarda l'acquisizione di adeguati flussi informativi, la legge già impone specifici obblighi di informazione nei confronti del Collegio. Al riguardo, tuttavia, i modelli dovranno prevedere ulteriori flussi da parte dei soggetti apicali e delle funzioni aziendali verso il Collegio investito anche della funzione di OdV.

In conclusione, l'opportunità di affidare le funzioni di Organismo di vigilanza al Collegio Sindacale va valutata caso per caso. Probabilmente saranno inclini a percorrere tale opzione organizzativa soprattutto le imprese caratterizzate da una minore complessità strutturale, dove è più sentita l'esigenza di razionalizzazione dei controlli interni, nonché quelle che non presentano specifiche esigenze di articolazione della *governance*, anche in ragione della natura degli *stakeholder* di riferimento.

L'attribuzione del ruolo di Organismo di vigilanza al Comitato controllo e rischi

Per quanto riguarda il Comitato controllo e rischi, le società che ne sono dotate possono senz'altro conferire a tale organo il ruolo di Organismo di vigilanza. Il Comitato, infatti, presenta una serie di caratteristiche che lo rendono idoneo a svolgere i compiti che il decreto 231 attribuisce all'OdV.

In primo luogo, il Comitato è dotato di autonomia e indipendenza, in quanto deve essere composto, secondo le indicazioni del Codice di Corporate Governance, da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti⁴¹.

Inoltre, il Comitato controllo e rischi svolge un ruolo assimilabile a quello richiesto all'Organismo di vigilanza. Esso, infatti, presiede al sistema di controlli interni dell'impresa in quanto: assiste il Consiglio di Amministrazione nella fissazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli e nella verifica periodica della loro adeguatezza e del loro effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato; valuta il piano di lavoro preparato dai soggetti preposti alla responsabilità in materia di controllo e riceve le relazioni periodiche degli stessi; valuta, unitamente ai responsabili amministrativi della società e ai revisori, l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato; valuta le proposte formulate

⁴¹ Al Principio P.4. viene raccomandato che, nel caso in cui l'emittente sia controllato da altra società quotata, il comitato sia composto esclusivamente da amministratori indipendenti.

dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti; riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sulla adeguatezza del sistema di controllo interno; svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, particolarmente in relazione ai rapporti con la società di revisione.

Nelle realtà aziendali che decidano di attribuire il ruolo di Organismo di vigilanza al Comitato controllo e rischi, quest'ultimo potrà avvalersi anche dell'*Internal Audit* per lo svolgimento delle attività di vigilanza. È, infatti, proprio grazie all'attività dei preposti ai controlli interni che può essere garantita più efficacemente la continuità d'azione richiesta all'Organismo di vigilanza.

La compatibilità tra il ruolo di Internal Audit e le funzioni di Organismo di vigilanza

In alternativa, le società che ne siano provviste potranno decidere di attribuire il ruolo di Organismo di vigilanza alla funzione di *Internal Auditing*.

Questa funzione è richiamata da: *i*) il d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) che, all'articolo 150, prevede la figura di "colui che è preposto ai controlli interni"⁴²; *ii*) le istruzioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia, pubblicate sulla G.U. n. 245 del 20 ottobre 1998; *iii*) i regolamenti emessi nei confronti degli intermediari autorizzati delle società di gestione del risparmio e delle SICAV dalla Banca d'Italia e dalla Consob, che obbligano questi soggetti all'istituzione di "un'apposita funzione di Controllo Interno" da assegnare "ad apposito responsabile svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori di attività sottoposti al controllo". Anche il Codice di Corporate Governance fa riferimento alla funzione di *Internal Auditing*⁴³.

Sulla base di queste indicazioni, nonché della più evoluta dottrina aziendalistica, la funzione in esame viene spesso collocata, nell'organigramma, a diretto riporto del vertice esecutivo (il Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità o il Presidente esecutivo o l'Amministratore Delegato o figure analoghe), giacché deve operare - come chiarisce il CoSO Report - di supporto ad esso e a tutto campo sul monitoraggio del sistema di controllo interno che ha, tra i suoi obiettivi, anche di assicurare l'efficienza e l'efficacia non solo dei controlli, ma anche delle attività operative aziendali (le cd. *operations*).

Peraltro, avuto riguardo a quella parte di attività di tipo ispettivo (il cd. *compliance e fraud auditing*) che la vigilanza sul Modello comporta, si stabilisce anche un canale di comunicazione, ovvero una linea di riporto verso il Consiglio di Amministrazione o il Comitato controllo e rischi. A proposito di tali attività, che richiedono la raccolta di evidenze amministrative all'interno dell'ente, è opportuno segnalare il ricorso da parte delle più evolute realtà aziendali a strumenti di *security* o di *forensic account*, quali la *business intelligence*.

⁴² Nel senso di colui che è preposto alla verifica dell'adeguatezza e del buon funzionamento dei controlli interni.

⁴³ Il Codice prevede che la funzione di *internal auditing* possa essere anche esternalizzata. In particolare, viene stabilito che, qualora l'Organo di amministrazione "decida di affidare la funzione di *internal audit*, nel suo complesso o per segmenti di operatività, a un soggetto esterno alla società, assicura che esso sia dotato di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza e organizzazione e fornisce adeguata motivazione di tale scelta nella relazione sul governo societario;"

In definitiva, già oggi a questa funzione viene attribuito - oltre al compito di effettuare indagini di carattere ispettivo - anche quello di verificare l'esistenza e il buon funzionamento dei controlli idonei a evitare il rischio di infrazioni alle leggi in generale, tra cui, ad esempio, quelle sulla sicurezza, sulla protezione dell'ambiente e in materia di *privacy*.

Trattasi di verifiche che riguardano anche i comportamenti quotidiani di chi svolge mansioni operative in questi ambiti e che attengono, quindi, *lato sensu*, anche all'etica individuale e aziendale.

Queste ulteriori considerazioni consentono di comprendere meglio come la funzione di *Internal Auditing* - se ben posizionata e dotata di risorse adeguate - sia idonea a fungere da Organismo di vigilanza. Peraltro, nei casi in cui si richiedano a questa funzione attività che necessitano di specializzazioni non presenti al suo interno, nulla osta a che essa si avvalga di consulenti esterni ai quali delegare i relativi ambiti di indagine. Con ciò si evita di istituire ulteriori unità organizzative che, al di là da considerazioni economiche, rischiano di ingenerare sovrapposizioni o eccessive parcellizzazioni di attività.

L'istituzione di un Organismo di vigilanza ad hoc

Infine, le imprese hanno a disposizione l'opzione di istituire un Organismo di vigilanza *ad hoc*, a composizione monosoggettiva o plurisoggettiva.

In entrambi i casi, fatta sempre salva la necessità che la funzione di cui alla lettera *b)* dell'articolo 6 sia demandata a un organo dell'ente, nulla osta a che tale organo, al quale sarà riferibile il potere e la responsabilità della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché del loro aggiornamento, possa avvalersi delle professionalità di consulenti esterni per l'esecuzione di operazioni tecniche necessarie allo svolgimento della funzione di controllo. I consulenti, tuttavia, dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di vigilanza.

Questa impostazione consente di coniugare il principio di responsabilità, che la legge riserva all'organismo riferibile all'ente, con le specifiche professionalità dei consulenti esterni, rendendo così più efficace e penetrante l'attività dell'organismo.

3. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza

Resta ora da approfondire il significato concreto della previsione contenuta nella lettera *d)* del secondo comma dell'art. 6, in tema di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza. Su questo aspetto, la Relazione di accompagnamento non fornisce ulteriori chiarimenti, pertanto si è costretti a procedere in via di interpretazione.

L'obbligo di informazione all'OdV sembra concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Se questo è lo spirito della prescrizione normativa, allora è da ritenere che l'obbligo di fornire informazioni all'OdV sia rivolto alle funzioni aziendali e riguardi: *a)* le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione ai modelli (*report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.); *b)* le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un

fatto non rilevante, se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Tali informazioni potranno riguardare, ad esempio:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al decreto 231;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al decreto 231;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- gli esiti dei controlli - preventivi e successivi - che sono stati effettuati nel periodo di riferimento, sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento, sulle commesse acquisite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

Con particolare riferimento ai flussi informativi periodici provenienti dal *management*, se prevedono l'obbligo di comunicare gli esiti di controlli già effettuati e non la trasmissione di informazioni o documenti da controllare, tali flussi periodici fanno chiarezza sui diversi ruoli in materia di prevenzione. Infatti, se ben definiti, i flussi informativi precisano che il *management* deve esercitare l'azione di controllo, mentre l'OdV - quale meccanismo di *assurance* - deve valutare i controlli effettuati dal management. Peraltro, l'obbligo di riferire gli esiti dei controlli all'OdV, produce un effetto di responsabilizzazione del management operativo.

Con riferimento ai flussi informativi tra gli organi di controllo, l'OdV è destinatario di flussi ad evento da parte del Collegio Sindacale, nel caso esso rilevi carenze e violazioni che presentino rilevanza sotto il profilo del Modello Organizzativo 231, nonché di ogni fatto o anomalia riscontrati che rientrino nell'ambito dei processi valutati come sensibili per la commissione dei reati presupposto; specularmente l'OdV è tenuto a comunicare al Collegio Sindacale le carenze eventualmente riscontrate nella valutazione della concreta attuazione del Modello Organizzativo 231, ad esempio nell'ambito delle verifiche sui processi sensibili ai rischi fiscali, su quelli relativi ai rischi di condotte corruttive, alla commissione dei reati societari, di salute e sicurezza sul lavoro, in ambito ambientale. Pur nel rispetto dei rispettivi ruoli nel sistema dei controlli interni, sarebbe poi auspicabile, anche in ottica di superamento della separazione e duplicazione delle verifiche, nonché del rischio di corto circuito informativo, uno scambio di flussi informativi tra funzione internal audit e l'OdV sulle risultanze delle rispettive attività di verifica che abbiano una rilevanza comune ai fini 231.

L'Organismo di vigilanza dovrebbe altresì ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Va chiarito che le informazioni fornite all'Organismo di vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, all'OdV non incombe un obbligo di agire, essendo rimesso alla sua discrezionalità (e responsabilità) di stabilire in quali casi attivarsi.

È il caso di aggiungere che l'obbligo di informazione è stato probabilmente previsto anche allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo di vigilanza nel corso delle sue verifiche. Guardando anche alle esperienze straniere e in particolare alle *Federal Sentencing Guidelines* statunitensi e ai relativi *Compliance Programs*, l'obbligo di informazione dovrà essere esteso anche ai dipendenti che vengano in possesso di notizie relative alla violazione del modello organizzativo o alla commissione dei reati, in specie all'interno dell'ente, ovvero a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento che l'ente è tenuto a emanare (come visto in precedenza) nell'ambito del Modello disegnato dal decreto 231 (i cd. codici etici).

Occorre sottolineare che l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello organizzativo rientra nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli articoli 2104 e 2105 del codice civile. Di conseguenza, rientrando in tali doveri, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Inoltre, nel disciplinare un sistema di *reporting* efficace, sarà opportuno garantire la riservatezza a chi segnala le violazioni. Allo stesso tempo, sarà opportuno prevedere misure deterrenti contro ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma⁴⁴.

4. Profili penali della responsabilità dell'Organismo di vigilanza

Fermo restando il generale dovere di vigilanza dell'OdV e l'impossibilità per l'ente di beneficiare dell'esonero dalla responsabilità nel caso in cui vi sia stata omessa vigilanza, sono opportune alcune considerazioni rispetto all'eventuale insorgere di una responsabilità penale in capo all'OdV, nel caso di illeciti commessi in conseguenza del mancato esercizio del potere di vigilanza sull'attuazione e sul funzionamento del Modello.

La fonte di detta responsabilità potrebbe essere individuata nell'articolo 40, comma 2, del Codice penale e, dunque, nel principio in base al quale "*non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*". Pertanto, l'Organismo di vigilanza potrebbe risultare punibile a titolo di concorso omissivo nei reati commessi dall'ente, a seguito del mancato esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'attuazione di Modelli organizzativi allo stesso attribuito.

Al riguardo, però, è opportuno tenere presente che l'obbligo di vigilanza non comporta di per sé l'obbligo di impedire l'azione illecita. Quest'ultimo obbligo, e la responsabilità

⁴⁴ Si precisa, tuttavia, che l'informativa infondata non determinata da una volontà calunniosa non può essere sanzionata.

penale che ne deriva ai sensi del citato articolo 40, comma 2, del codice penale, sussiste solo quando il destinatario è posto nella posizione di garante del bene giuridico protetto.

Dalla lettura complessiva delle disposizioni che disciplinano l'attività e gli obblighi dell'Organismo di vigilanza sembra evincersi che ad esso siano devoluti compiti di controllo in ordine non alla realizzazione dei reati ma al funzionamento e all'osservanza del Modello, curandone, altresì, l'aggiornamento e l'eventuale adeguamento ove vi siano modificazioni degli assetti aziendali di riferimento.

Una diversa lettura, che attribuisse all'OdV compiti d'impedimento dei reati, mal si concilierebbe con la sostanziale assenza di poteri impeditivi, giacché l'Organismo di vigilanza non può neppure modificare di propria iniziativa i modelli esistenti e assolve, invece, a un compito consultivo dell'organo dirigente. Peraltro, l'obbligo d'impedire la realizzazione di reati equivarrebbe ad attribuire compiti e doveri simili a quelli che, nel nostro ordinamento, ha la polizia giudiziaria.

Infine, si sottolinea che, secondo l'opinione prevalente, l'obbligo di impedire la realizzazione dei reati non è previsto neanche in capo ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, a differenza dell'Organismo di vigilanza, hanno il dovere di segnalare all'Autorità giudiziaria i reati di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie attività.

Tale situazione non muta con riferimento ai delitti colposi realizzati con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente. Anche in questo caso l'Organismo di vigilanza non ha obblighi di controllo dell'attività, ma doveri di verifica della idoneità e sufficienza dei modelli organizzativi a prevenire i reati.

V. LA RESPONSABILITA' DA REATO NEI GRUPPI DI IMPRESE

1. Premessa

Il decreto 231 non affronta espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell'ente appartenente a un gruppo di imprese.

Tuttavia, il fenomeno dei gruppi societari rappresenta una soluzione organizzativa diffusa nel sistema economico italiano per diverse ragioni, tra cui l'esigenza di diversificare l'attività e ripartire i rischi. Inoltre, alla maggiore complessità organizzativa che contraddistingue il gruppo può accompagnarsi una maggiore difficoltà nella costruzione di sistemi di prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del decreto 231.

Pertanto, occorre interrogarsi sull'operatività dei modelli organizzativi in relazione a reati commessi da società appartenenti a un gruppo.

2. La non configurabilità di una responsabilità da reato del gruppo

Nel nostro ordinamento, pur mancando una disciplina generale del gruppo, esistono alcuni indici normativi, quali il controllo e il collegamento (art. 2359 c.c.) e la direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.) di società, che confermano la rilevanza del fenomeno delle imprese organizzate in forma di gruppo.

Tuttavia, l'ordinamento giuridico considera unitariamente il gruppo solo nella prospettiva economica. Nella prospettiva del diritto, esso risulta privo di autonoma capacità giuridica e costituisce un raggruppamento di enti dotati di singole e distinte soggettività giuridiche.

Non essendo a sua volta un ente, il gruppo non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del decreto 231. Lo schermo della distinta personalità giuridica delle società che lo compongono rimane un dato insuperabile.

Pertanto, non si può in alcun modo affermare una responsabilità diretta *del* gruppo ai sensi del decreto 231.

Al contrario, gli enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa. È dunque più corretto interrogarsi sulla responsabilità da reato *nel* gruppo.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., VI Sez. pen., sent. n. 2658 del 2014), non è possibile desumere la responsabilità delle società controllate dalla mera esistenza del rapporto di controllo o di collegamento all'interno di un gruppo di società. Il giudice deve esplicitamente individuare e motivare la sussistenza dei criteri di imputazione della responsabilità da reato anche in capo alle controllate.

Dunque, problema fondamentale è stabilire in presenza di quali condizioni del reato commesso nell'ambito di una società del gruppo possano essere chiamate a risponderne le altre società, in particolare la capogruppo.

In secondo luogo, occorre chiarire quali accorgimenti organizzativi possono essere adottati dalle imprese organizzate in forma di gruppo - in primo luogo la *holding* - per

non incorrere in responsabilità a seguito del reato commesso dagli esponenti di un'altra società del gruppo.

3. La responsabilità della *holding* per il reato commesso nella controllata

In passato, si è proposto di intendere in senso estensivo l'interesse, criterio oggettivo di imputazione di responsabilità da reato (art. 5, comma 1, decreto 231), per farvi rientrare anche l'interesse, unitario e autonomo rispetto a quelli di ciascuna società del gruppo, riferito alla *holding* o al raggruppamento imprenditoriale complessivamente inteso (cd. interesse di gruppo).

Il riferimento normativo di questa ricostruzione è stato individuato nell'articolo 2497 del codice civile, che esclude la responsabilità civile delle società capogruppo nei confronti dei creditori e dei soci delle controllate, quando la diminuzione di valore della partecipazione di questi ultimi e la lesione dell'integrità del patrimonio della controllata risultino compensate dai vantaggi economici derivanti, per queste società, dall'appartenenza al gruppo.

In realtà, la riforma del diritto societario si è limitata a prendere atto di un fenomeno organizzativo economicamente diffuso, disciplinando a fini civilistici i rapporti e i profili di responsabilità dei soggetti che vi appartengono, mentre non ha dato espressa dignità giuridica a un generale interesse di gruppo. Pertanto, sarebbe incongruo impiegare l'articolo 2497 del codice civile per estendere la responsabilità da reato di un ente del gruppo a quest'ultimo nella sua interezza.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. II Sez. pen., sent. n. 52316 del 2016 che ha fatto proprio il principio di diritto elaborato dalla Corte con la sentenza Cass., V Sez. pen., sent. n. 24583 del 2011) ha chiarito che l'interesse o vantaggio dell'ente alla commissione del reato devono essere riscontrati in concreto⁴⁵. Non si può, con un inaccettabile automatismo, ritenere che l'appartenenza della società a un gruppo di per sé implichi che le scelte compiute, ad esempio, dalla controllata perseguano un interesse che trascende quello proprio, essendo piuttosto imputabile all'intero raggruppamento o alla sua controllante o capogruppo.

Perché anche un'altra società del gruppo sia ritenuta responsabile da reato, occorre quindi che l'illecito commesso nella controllata abbia recato una specifica e concreta utilità - effettiva o potenziale e non necessariamente di carattere patrimoniale - alla controllante o a un'altra società del gruppo.

Si è allora tentato di imputare alla *holding* la responsabilità per il reato della società controllata, qualificando i vertici della prima come amministratori di fatto della seconda.

Nella fisiologia dei gruppi, però, tale soluzione non appare configurabile.

La gestione e il controllo, cui l'articolo 5 del decreto 231 si riferisce nell'individuare l'amministratore di fatto, possono solo genericamente e in modo atecnico identificarsi nella direzione e coordinamento che la controllante esercita nei confronti della controllata. Ma soprattutto, le singole società del gruppo, in quanto giuridicamente autonome, non possono qualificarsi come "*unità organizzative della controllante, dotate di autonomia finanziaria e funzionale*".

⁴⁵ Si evince dalla massima che la responsabilità può estendersi alle società collegate solo a condizione che: (i) all'interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di altra società e (ii) la persona fisica autrice del reato presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva necessaria, ai sensi dell'art.5 del. D. Lgs. n. 231 del 2001, ai fini della comune imputazione dell'illecito amministrativo da reato.

La stessa disciplina dell'amministratore di fatto si oppone alla qualificazione della controllante come tale rispetto alla controllata. Infatti, l'articolo 2639 del codice civile consente di estendere la qualifica soggettiva a condizione che vi sia esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della figura formale corrispondente.

Solo se i soggetti apicali della capogruppo si ingerissero in modo sistematico e continuativo nella gestione della controllata, così da rendere apparente l'autonomia giuridica di quest'ultima, i vertici della *holding* potrebbero qualificarsi come amministratori della stessa. In questo caso, peraltro, si verserebbe nella ipotesi del cd. gruppo apparente, ben distante dalla fisiologica realtà dei gruppi, ove la *holding* indica la strategia unitaria, ma le scelte operative spettano ai vertici della controllata.

Infine, il controllo societario o l'attività di direzione e coordinamento non possono creare di per sé una posizione di garanzia in capo ai vertici della controllante, tale da fondarne la responsabilità per omesso impedimento dell'illecito commesso nell'attività della controllata (art. 40, comma 2, c.p.). Non c'è alcuna disposizione che preveda in capo agli apicali della controllante l'obbligo giuridico e i poteri necessari per impedire i reati nella controllata. Nelle società del gruppo, giuridicamente autonome, le funzioni di gestione e controllo sono svolte dai relativi amministratori (art. 2380-*bis* c.c.), i quali potranno legittimamente discostarsi dalle indicazioni provenienti dalla *holding*, senza incorrere in responsabilità verso quest'ultima. Infine, l'articolo 2497 c.c., in tema di direzione e coordinamento, non individua in capo alla controllante alcun potere peculiare, che non sia spiegabile alla luce del controllo azionario di cui dispone.

In conclusione, non esiste una posizione di garanzia in capo ai vertici della *holding*, relativa all'impedimento della commissione di illeciti nell'ambito delle società controllate.

Ferme le considerazioni finora svolte, la *holding*/controllante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante in termini di concorso (v. da ultimo Cass., II Sez. pen., sent. n. 52316 del 2016⁴⁶), provato in maniera concreta e specifica. Ad esempio, possono rilevare:
 - direttive penalmente illegittime, se i lineamenti essenziali dei comportamenti delittuosi realizzati dai compartecipi siano desumibili in maniera sufficientemente precisa dal programma fissato dai vertici;
 - coincidenza tra i membri dell'organo di gestione della *holding* e quelli della controllata (cd. *interlocking directorates*) ovvero più ampiamente tra gli apicali: aumenta il rischio di propagazione della responsabilità all'interno del gruppo, perché le società potrebbero essere considerate soggetti distinti solo sul piano formale.

46 Dalla motivazione di tale sentenza si ricava anche che, in assenza dell'ipotesi di concorso, la società di un gruppo (nella specie la capogruppo) potrebbe rispondere per il reato commesso nell'ambito dell'attività di un'altra società (nella specie controllata), laddove il soggetto agente abbia perseguito anche un interesse riconducibile alla prima. A parere della Cassazione, una simile ipotesi troverebbe riscontro normativo nello stesso decreto 231, coincidendo con le ipotesi di "interesse misto" che possono essere enunciate dal combinato disposto degli artt. 5 co. 2, 12 co. 1 lett. a) e 13 ultimo comma: "Non un interesse di gruppo ma un "coacervo di interessi" che trovano semmai nella dinamica del gruppo una attuazione unitaria attraverso la consumazione del reato".

4. L'adozione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati-presupposto della responsabilità da reato nel contesto dei gruppi

Al fine di bilanciare, da un lato, l'autonomia delle singole società e, dall'altro, l'esigenza di promuovere una politica di gruppo anche nella lotta alla criminalità di impresa, è opportuno che l'attività di organizzazione per prevenire reati-presupposto della responsabilità da reato degli enti tenga conto di alcuni accorgimenti.

Innanzitutto, ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del decreto 231, è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di valutazione e gestione dei rischi e di predisposizione e aggiornamento del proprio Modello organizzativo. Tale attività potrà essere condotta anche in base a indicazioni e modalità attuative previste da parte della *holding* in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo. Peraltro, ciò non dovrà determinare una limitazione di autonomia da parte delle società controllate nell'adozione del Modello.

L'adozione da parte di ogni società del gruppo di un proprio autonomo Modello determina due fondamentali conseguenze:

- consente di elaborare un modello realmente calibrato sulla realtà organizzativa della singola impresa. Infatti, solo quest'ultima può realizzare la puntuale ed efficace ricognizione e gestione dei rischi di reato, necessaria affinché al modello sia riconosciuta l'efficacia esimente di cui all'articolo 6 del decreto 231;
- conferma l'autonomia della singola società del gruppo e, perciò, ridimensiona il rischio di una risalita della responsabilità in capo alla controllante.

Inoltre, è opportuno che ogni società del gruppo nomini un proprio Organismo di vigilanza, distinto anche nella scelta dei singoli componenti. Non è infatti raccomandabile l'identificazione, nell'ambito del Gruppo, di Organismi di vigilanza composti dai medesimi soggetti.

Solo un Organismo di vigilanza costituito nell'ambito del singolo ente può infatti dirsi "*organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo*" (art. 6, comma 1, lett. b, decreto 231).

Se, al contrario, la vigilanza fosse esercitata da un organismo unico costituito presso la controllante, si rischierebbe di fondare una posizione di garanzia di fonte negoziale in capo ai vertici della *holding*. Soprattutto se all'unico Organismo di vigilanza fossero attribuiti incisivi poteri di controllo sull'attività anche delle società del gruppo, in un eventuale successivo giudizio si potrebbe agevolmente sostenere l'omesso intervento dei vertici della *holding*, nonostante la consapevolezza delle lacune organizzative della controllata e dell'inclinazione criminosa presente al suo interno.

Per evitare una risalita alla responsabilità della controllante per i reati commessi nella controllata, è anche opportuno evitare che i medesimi soggetti rivestano ruoli apicali presso più società del gruppo (cd. *interlocking directorates*). Infatti, il cumulo di cariche sociali potrebbe avvalorare la tesi del concorso dei vertici di più società del gruppo nella commissione del reato presupposto.

Fin qui si sono evidenziate, in negativo, le soluzioni organizzative che espongono gli enti del gruppo, in particolare la *holding*, a responsabilità per il reato commesso all'interno della controllata.

Ma, chiarito questo, gli enti raggruppati possono senz'altro raccordare i propri sforzi organizzativi al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di criminalità di impresa.

Ad esempio, nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento e agendo nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale del gruppo, la controllante può sollecitare l'adozione ed efficace attuazione da parte di tutte le società del gruppo di propri modelli organizzativi. Non dovrà ovviamente ingerirsi nella attività di elaborazione o revisione dei modelli, né diramare indicazioni in termini precettivi e vincolanti, limitandosi piuttosto a inviti o indicazioni di massima .

La capogruppo potrà indicare, tra l'altro, una struttura del codice di comportamento, principi comuni del sistema disciplinare e dei protocolli attuativi. Queste componenti del modello dovranno, tuttavia, essere autonomamente implementate dalle singole società del gruppo e calate nelle realtà aziendali di ciascuna, prevedendo - ove opportuno - principi etico-comportamentali specificamente determinati in relazione al settore di attività dell'ente e ai reati per esso rilevanti. Quest'ultimo accorgimento vale anche nel caso di gruppo multifunzionale, malgrado le maggiori difficoltà che possono porsi, vista la diversificazione delle attività svolte dalle singole imprese che vi operano.

Nel caso di Codici etici di gruppo, potrebbe essere necessario integrare, da parte di ciascuna società e nell'alveo della propria regolamentazione interna (ad es. attraverso addenda o protocolli), i valori e i principi espressamente correlati all'ambito di specifica operatività e all'effettiva esposizione ai rischi-reato contemplati dal decreto 231.

Fermo restando quanto precede, si evidenzia che - sulla base delle esperienze sino a oggi maturate - nella prassi operativa possono presentarsi talune problematiche, riconducibili a profili di competenze specialistiche e di dimensionamento organizzativo che connotano tipicamente le società del gruppo, con possibili riflessi in termini di efficacia del complessivo modello di *governance* in materia 231, valutato a livello di gruppo.

Infatti, il presidio delle tematiche 231, soprattutto a fronte della considerevole e continua estensione dell'ambito di applicazione della normativa e dell'evoluzione giurisprudenziale, richiede la presenza di professionalità specifiche e con competenze anche interdisciplinari (profilo giuridico, organizzativo, economico-aziendale, sistema di controllo e gestione dei rischi, giuslavoristico, ecc.). Si tratta di figure non sempre rinvenibili all'interno delle società controllate, specie di quelle di minori dimensioni, ove è maggiormente avvertita l'esigenza della razionalizzazione delle strutture e del contenimento dei costi di gestione.

In tale contesto, pertanto, le società controllate potrebbero ragionevolmente richiedere alle competenti funzioni della capogruppo (in luogo del ricorso a consulenti esterni) un supporto di natura prettamente consulenziale, dai contenuti maggiormente operativi rispetto al ruolo di indirizzo generale sopra richiamato, volto invece ad agevolare le attività di adozione, aggiornamento, implementazione e monitoraggio del proprio Modello 231 (ad es. supporto al *management* per la valutazione delle attività o processi astrattamente a rischio; orientamento nella strutturazione dei flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza; indicazioni sulle caratteristiche dei possibili presidi da implementare a fronte delle aree di rischio individuate; contributi professionali ai fini dell'aggiornamento dei Modelli per evoluzioni normative con impatto sulle specifiche realtà del gruppo rispetto alle indicazioni generali; attività formative e di

sensibilizzazione sulla materia; supporto operativo all'Organismo di vigilanza nell'espletamento delle attività di monitoraggio).

Al riguardo, la funzione *Internal Auditing* della capogruppo, contraddistinta da standard di indipendenza e il cui raggio d'azione si estende solitamente anche alle società controllate, può essere chiamata a supportare il *management* delle controllate (con particolare riguardo a quelle prive di una propria struttura di *audit* o di revisione interna) nelle iniziative che assumono rilevanza ai fini del decreto 231. In particolare, l'*Internal Audit* può promuovere la complessiva coerenza di approccio rispetto agli indirizzi della *holding*, previa richiesta da parte delle singole società del gruppo e, comunque, nel rispetto dell'autonomia decisionale di ciascuna organizzazione. Qualora nel gruppo siano presenti strutture di *Compliance* dedicate al presidio del decreto 231 in qualità di controllo di 2° livello, l'attività di supporto può essere svolta dalle suddette funzioni.

Inoltre, è consigliabile che il Modello organizzativo della *holding* tenga conto dei processi integrati che involgono l'attività di più società del gruppo, nonché delle attività destinate a confluire in un esito unitario, come avviene per il bilancio consolidato. Può essere opportuno definire concordemente procedure accentrate e protocolli armonizzati, ad esempio in materia di *cash pooling*, cioè di gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo accentrate in un unico tesoriere, al fine di facilitare i rapporti tra le società del gruppo e gli istituti di credito.

In ogni caso, è fondamentale che tali procedure siano ispirate ai principi della trasparenza e della correttezza contabile e rispettino i poteri gestori degli organi di vertice delle controllate, nonché la rispettiva autonomia finanziaria e patrimoniale.

Analoga attenzione dovrà essere posta ad eventuali attività/processi affidati in *outsourcing* ad altre società del gruppo, e in particolare alle caratteristiche dei relativi rapporti contrattuali, alle autorizzazioni relative agli *input* forniti, ai controlli sugli *output* ottenuti e alla fatturazione *intercompany*, nonché alle transazioni infragruppo e ai meccanismi di determinazione del *transfer price*. A tale riguardo, un adeguato presidio dei processi infragruppo potrebbe includere, ove possibile e significativo, la previsione di forme di certificazione indipendente dei processi di controllo (disegno e funzionamento) delle entità incaricate di svolgere a livello di Gruppo, interamente o in significativa porzione, i più rilevanti processi di supporto (amministrazione, gestione del personale, sistemi informativi, ecc.).

È opportuno anche che la controllante, in seno al proprio Modello organizzativo, delinei regole specifiche per la correttezza e la trasparenza nei rapporti con le controllate. In particolare, l'attività di direzione e coordinamento deve svolgersi attraverso comunicazioni rese in forme ufficiali, così da essere successivamente ricostruibili, se necessario.

Inoltre, si potranno definire canali di comunicazione, anche mediante flussi informativi statistici tra società del gruppo, riguardanti lo stato di attuazione del sistema adottato ai sensi del decreto 231, eventuali violazioni del modello e sanzioni applicate, aggiornamenti dei modelli effettuati a seguito di nuovi reati-presupposto rilevanti. La capogruppo potrebbe promuovere lo scambio di informazioni tra organi e funzioni aziendali, ovvero l'aggiornamento nel caso di novità normative o modifiche organizzative che interessino l'intero gruppo.

Allo stesso modo, è auspicabile che tra gli Organismi di vigilanza delle varie società del gruppo si sviluppino rapporti informativi, organizzati sulla base di tempistiche e

contenuti tali da garantire la completezza e tempestività delle notizie utili ai fini di attività ispettive da parte degli organi di controllo. Questi scambi informativi dovranno comunque essere attentamente disciplinati e gestiti, per evitare che l'autonomia di organismi e modelli sia inficiata da rapporti che, di fatto, determinano l'ingerenza decisionale della *holding* nelle attività di attuazione del decreto nelle singole controllate.

In particolare, tali flussi informativi dovrebbero concentrarsi su: la definizione delle attività programmate e compiute; le iniziative assunte; le misure predisposte in concreto; eventuali criticità riscontrate nell'attività di vigilanza. Essi dovranno avere finalità conoscitiva, mirando a stimolare l'attività di verifica del gruppo, per esempio, su settori di attività rivelatisi a rischio.

A titolo esemplificativo, nel rispetto dell'autonomia e della riservatezza delle informazioni afferenti alle diverse società del gruppo, può essere valutata l'opportunità di prevedere - anche mediante esplicite formulazioni inserite nei singoli Modelli - l'invio all'OdV della *holding* da parte degli Organismi di vigilanza delle società del gruppo di:

- principali verifiche pianificate;
- relazioni periodiche predisposte dai singoli Organismi di vigilanza per il Consiglio di Amministrazione delle rispettive società, relative alle attività svolte;
- programmazione annuale generale degli incontri degli Organismi di vigilanza (da intendersi come quadro dei macro-ambiti oggetto di approfondimento nelle riunioni dell'OdV).

Ulteriori canali di contatto e di scambio informativo tra gli Organismi di vigilanza di un gruppo, da utilizzare sempre con le cautele del caso, possono passare attraverso:

- l'organizzazione di riunioni congiunte con cadenza, ad esempio, annuale o semestrale, anche per la formulazione di indirizzi comuni riguardo alle attività di vigilanza e alle eventuali modifiche e integrazioni da apportare ai modelli organizzativi;
- la creazione di un *repository* di raccolta e aggiornamento dei modelli organizzativi delle singole società, nonché di ulteriori documenti informativi di interesse (es. analisi delle novità normative; indicazioni giurisprudenziali).

Inoltre, è consigliabile declinare il rapporto tra i vari Organismi di vigilanza in un'ottica di pariteticità, evitando di prevedere poteri ispettivi in capo a quello della *holding*. Essi, infatti, potrebbero indebolire l'indipendenza degli OdV istituiti in seno alle società controllate, rendendo più difficile dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 6, comma 1, lettera. *b*). In particolare, è preferibile evitare che gli OdV delle controllate chiedano la condivisione di quello della *holding* in ordine all'attività di vigilanza da svolgere o alle misure da adottare in seno alla controllata.

5. Le peculiarità della responsabilità 231 nei gruppi transnazionali

Il gruppo operante in una dimensione transnazionale presenta profili specifici di potenziale pericolosità in termini di criminalità economica: la dispersione geografica delle attività; il decentramento decisionale; il crescente raggio di incidenza, volume e complessità delle operazioni economiche; il possibile più vasto impatto degli episodi criminosi; le accentuate difficoltà nel perseguirli.

D'altra parte, le difformità normative dei diversi ordinamenti di riferimento e l'inevitabile confronto con sistemi giurisprudenziali, meccanismi sanzionatori e dinamiche correttive diverse rendono ancor più complesso il lavoro di adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa alle prescrizioni poste dal decreto 231.

Questi fattori devono trovare adeguato riscontro nei modelli adottati dalle società del gruppo transnazionale.

In particolare, il codice di comportamento deve contemplare principi etici che tengano conto della transnazionalità dell'attività svolta.

Inoltre, i soggetti apicali e i sottoposti che svolgono attività che li espongono a contatti con Paesi esteri devono ricevere un'adeguata formazione anche in ordine alla normativa vigente in tali Paesi.

Anche i protocolli operativi devono essere concepiti in vista di un migliore coordinamento interno al gruppo, tenendo conto degli specifici profili relativi all'attività transnazionale. Ad esempio, potrebbe essere necessaria una puntuale individuazione dei processi finanziari ed economici realizzati a livello transnazionale.

Più in generale, in considerazione della necessità di adeguarsi a normative simili su ambiti analoghi o contigui potrebbe essere opportuno definire *compliance programs* che - nel rispetto delle peculiarità delle regolamentazioni locali - consentano di ottemperare a normative differenti, in maniera efficace.

Al fine di fronteggiare contesti complessi e fortemente interrelati, pur nel rispetto dell'autonomia decisionale in capo a ciascuna controllata, la *holding* potrebbe identificare alcuni principi di controllo minimi, che le controllate potrebbero attuare in virtù di apposite *policies*.

La stessa attività degli Organismi di vigilanza dovrà essere integrata per realizzare controlli sinergici ed efficaci nel contrasto ai reati transnazionali.

In conclusione, la normativa in esame - sebbene suscettibile di perfezionamenti - ha il pregio di fornire un efficace segnale alle imprese affinché avviano un percorso di prevenzione in grado di porle al riparo da responsabilità previste dall'ordinamento italiano e da sistemi esteri quale, a titolo d'esempio, quello del noto *Bribery Act* varato in Inghilterra nel 2010.

VI. MODELLI ORGANIZZATIVI E SOGLIE DIMENSIONALI: UNA CHIAVE DI LETTURA PER LE PICCOLE IMPRESE

1. Premessa

Come anticipato, la redazione delle Linee Guida non esaurisce l'esercizio richiesto dal decreto 231 ai fini dell'operatività dell'esimente.

Infatti, si rende necessaria una ulteriore attività da parte, sia delle associazioni, che direttamente delle imprese, finalizzata alla redazione di un Modello che soddisfi pienamente le esigenze della singola realtà imprenditoriale coinvolta. E' impossibile delineare un modello universalmente valido: settori merceologici differenti e soglie dimensionali dell'impresa sono due tra i fattori che influiscono maggiormente sulle sue caratteristiche, ai fini della funzione preventiva che esso deve svolgere.

L'operatività in un settore merceologico in luogo di un altro può infatti aumentare la propensione alla commissione di alcune tipologie di reato.

Quella della soglia dimensionale è invece una problematica di tipo orizzontale, che riguarda ogni impresa, a prescindere dal settore in cui opera, e influisce sul livello di complessità dei modelli da adottare. È evidente che questioni concernenti l'organizzazione, le deleghe di funzioni e le procedure decisionali e operative sono destinate ad assumere un minor rilievo in una piccola impresa, nella quale la maggior parte delle funzioni è concentrata in capo a poche persone.

È opportuno, pertanto, interrogarsi sul ruolo effettivo che un modello deve rivestire in relazione alle esigenze, alla struttura ed alle risorse di una piccola impresa.

Una piccola impresa - la cui definizione, in questa sede, va ricercata nella essenzialità della struttura interna gerarchica e funzionale, piuttosto che in parametri quantitativi - non diversamente dalle altre, è chiamata a dotarsi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo. Infatti, il rischio che essa sia coinvolta in procedimenti penali per i reati richiamati dal decreto 231 è tutt'altro che remoto (basti pensare al fenomeno delle erogazioni pubbliche e dei finanziamenti alle piccole imprese). L'adozione del Modello può minimizzare le conseguenze sanzionatorie per l'ente, a patto che le condizioni di cui all'art. 6 del decreto stesso siano rispettate.

Scopo di questo capitolo è fornire una "chiave di lettura" delle indicazioni delineate in precedenza, dedicata specificamente alle piccole imprese, che potrebbero avere una minore familiarità con alcuni dei concetti e delle figure descritte. Allo scopo di rendere più chiara l'interpretazione delle Linee Guida fornite, verrà seguita la tripartizione (individuazione dei rischi e protocolli; Codice etico e sistema disciplinare; Organismo di vigilanza) utilizzata in precedenza e applicabile, quale schema logico di costruzione, a prescindere dalle dimensioni e dal settore di attività dell'ente.

2. Individuazione dei rischi e protocolli

Come ormai noto, l'adozione di Modelli organizzativi vale quale esimente dalla responsabilità in quanto serve a escludere la colpevolezza dell'ente in relazione alla commissione del reato. Può infatti verificarsi che un reato commesso da un dipendente, pur avvantaggiando l'ente, non sia tuttavia espressione della volontà di

quest'ultimo. Grazie al modello si evita che la volontà e il comportamento del dipendente si ripercuotano automaticamente sull'ente.

Questi casi di dissociazione tra la volontà dell'agente persona fisica e la volontà dell'ente cui questa fa capo sono frequenti negli enti complessi (normalmente quelli di maggiori dimensioni). Negli enti più piccoli, questo fenomeno è meno frequente. In questi ultimi, infatti, la compenetrazione tra l'ente e il soggetto persona fisica (spesso lo stesso imprenditore) è così forte che diventa più difficile, ma non impossibile, escludere la volontà dell'ente quando si verificano i reati considerati.

Peraltro, è opportuno considerare che le piccole imprese sono caratterizzate da una struttura meno articolata rispetto ad altre realtà, nonché da minori risorse da poter dedicare alla predisposizione di un modello organizzativo e ai relativi controlli. È anche vero che lo sforzo loro richiesto appare minore.

Per favorire l'utilizzo delle metodologie prospettate nel Capitolo II sulla individuazione dei rischi ed elaborazione dei relativi protocolli anche da parte degli enti di più piccole dimensioni, si è pensato a uno schema sufficientemente flessibile, sul quale l'aspetto dimensionale si limita a influire, ai fini del processo di gestione dei rischi, su:

- la complessità dell'analisi, in termini di numerosità e articolazione delle funzioni aziendali interessate e di casistiche di illecito aventi potenziale rilevanza per l'ambito di attività (a questo proposito, un valido aiuto può venire dalla consultazione del *case study* allegato alle Linee Guida);
- le modalità operative di conduzione dell'attività di gestione dei rischi, che potrà essere svolta dall'organo dirigente, non con il supporto di funzioni interne aziendali, bensì eventualmente con apporti professionali esterni;
- l'articolazione dei controlli preventivi. Riprendendo quanto già esposto al Capitolo II, questi enti potranno utilizzare soltanto alcuni dei protocolli indicati ed, eventualmente, anche in forme semplificate.

Sul versante della prevenzione dei reati di omicidio colposi e lesioni personali colpose, commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, occorre tener presente che nelle aziende industriali fino a 200 dipendenti – a esclusione delle attività ad alto rischio previste dal decreto 81 del 2008 l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione può essere esterna alla stessa azienda ovvero all'unità produttiva interessata.

Inoltre, sempre con esclusione delle menzionate attività ad alto rischio, nelle aziende industriali fino a 30 dipendenti i compiti di responsabile del SPP possono essere svolti direttamente dal datore di lavoro, definito agli effetti degli obblighi di prevenzione e protezione dall'articolo 2 del decreto 81 del 2008.

Riguardo poi alle figure da adibire alla gestione delle emergenze e del pronto soccorso, nelle piccole imprese l'attribuzione delle relative funzioni può essere concentrata in capo a un unico soggetto.

Infine, per le PMI sono state definite procedure semplificate ("standardizzate") per gli adempimenti documentali relativi, in particolare, alla valutazione di rischi.

3. Codice etico (o di comportamento) e sistema disciplinare

La predisposizione e l'adozione di un Codice contenente i principi etici rilevanti ex decreto 231 cui l'ente dovrà uniformarsi non desta particolari preoccupazioni e difficoltà di adattamento alle imprese di piccole dimensioni.

Il Capitolo III, infatti, elenca quelli che sono i contenuti minimi del Codice etico, consistenti essenzialmente nel rispetto delle norme vigenti, nel monitoraggio di ogni operazione effettuata e nella espressione di una serie di principi cui dovrà essere improntata l'attività dell'ente nello svolgimento dei rapporti commerciali con i soggetti rilevanti. Tali contenuti, imprescindibili per la effettività e credibilità di un Codice etico, sono da considerarsi di applicazione generalizzata e vanno pertanto recepiti anche dalle piccole imprese.

Anche la configurazione del sistema disciplinare e dei meccanismi sanzionatori non presenta profili diversi da quelli già indicati in via generale.

4. L'Organismo di vigilanza

Rispetto alla configurazione dell'Organismo di vigilanza la realtà delle piccole imprese presenta specificità proprie che richiedono un adattamento di quanto previsto al Capitolo IV.

Vista la complessità e l'onerosità del Modello indicato dal decreto 231, il legislatore ha voluto tenere in debito conto le problematiche che si pongono in quella categoria di enti che, per la dimensione e la semplicità della struttura organizzativa, non dispongono di una funzione (o persona) con compiti di monitoraggio del sistema di controllo interno. Per tali enti, l'onere derivante dall'istituzione di un organismo *ad hoc* potrebbe non essere economicamente sostenibile.

A questo proposito, il decreto 231 ha previsto all'articolo 6, comma 4, la facoltà dell'organo dirigente di svolgere direttamente i compiti indicati.

Tuttavia, tenuto conto delle molteplici responsabilità e attività su cui quotidianamente l'organo dirigente deve applicarsi, si raccomanda che, nell'assolvimento di questo ulteriore compito, esso si avvalga di professionisti esterni, ai quali affidare l'incarico di effettuare verifiche periodiche sul rispetto e l'efficacia del Modello. Così come indicato con riferimento a tutti i casi in cui è prevista la possibilità per soggetti esterni all'ente di svolgere attività di supporto, è necessario però chiarire che i compiti delegabili all'esterno sono quelli relativi allo svolgimento di tutte le attività di carattere tecnico, fermo restando l'obbligo del professionista esterno di riferire all'organo dell'ente. È evidente, infatti, che l'affidamento di questo tipo di delega non fa venir meno la responsabilità dell'organo dell'ente in ordine alla funzione di vigilanza ad esso conferita dalla legge.

Qualora l'organo dirigente ritenga di non avvalersi di tale supporto esterno e intenda svolgere personalmente l'attività di verifica, è opportuna - in via cautelativa nei confronti dell'autorità giudiziaria chiamata ad analizzare l'efficacia del Modello e dell'azione di vigilanza - la stesura di un verbale delle attività di controllo svolte, controfirmato dall'ufficio o dal dipendente sottoposto alle verifiche.

Per quanto riguarda il versante della salute e sicurezza sul lavoro, si è previsto che negli enti di piccole dimensioni il legislatore consente, per un verso, che l'organo

gestionale svolga attività di vigilanza e, per altro verso, che possano essere assunte dal datore di lavoro tutte le responsabilità riguardanti gli adempimenti di prevenzione e protezione. Risulta dunque evidente come nelle realtà di minori dimensioni possa realizzarsi in capo al datore di lavoro una complessiva confluenza di obblighi e responsabilità che lo stesso dovrà gestire anche sul piano documentale, in vista del possibile beneficio dell'esimente.

In alternativa, resta percorribile su entrambi i versanti la via del ricorso a soggetti esterni (quali professionisti/esperti di supporto dell'impresa, enti di certificazione, ecc.).

	CODICE ETICO <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 3 MOG 231	
		Rev. 3	
		Data 20/09/2021	Pag 1 di 18

INDICE

0	ELENCO DELLE REVISIONI	2
1	INTRODUZIONE	3
1.1	Destinatari.....	3
2	PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO	4
2.1	Principio dell'onestà.....	4
2.2	Principio del rispetto delle leggi.....	4
2.3	Principio della lotta alla corruzione e ai conflitti di interesse	4
2.4	Principio della concorrenza leale.....	4
2.5	Principio della trasparenza e correttezza delle informazioni	4
2.6	Principio della riservatezza delle informazioni.....	5
2.7	Principio del rispetto degli azionisti	5
2.8	Principio della tutela delle risorse aziendali.....	5
2.9	Principio della valorizzazione degli investimenti.....	5
2.10	Principio della centralità della persona	5
2.11	Principio della sicurezza della persona	5
2.12	Principio del rispetto dell'ambiente	6
2.13	Principio dell'efficacia del Codice etico e delle sue violazioni	6
2.14	Principio del rispetto della normativa sull'antiriciclaggio	6
3	GESTIONE RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI	7
3.1	Le istituzioni pubbliche	7
3.2	Le organizzazioni politiche e sindacali	8
3.3	Gli organi di informazione.....	8
3.4	La concorrenza	9
3.5	Fornitori.....	9
3.6	Clienti.....	10
4	GESTIONE RAPPORTI CON I DIPENDENTI	11
5	CORPORATE GOVERNANCE	15
5.1	Organi sociali.....	15
5.2	Organismo di vigilanza	16
6	VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO.....	17
6.1	Principi generali	17
6.2	Modalità di riscontro e prescrizione delle sanzioni	17
6.3	Sanzioni	17

Copia Controllata N° ... Copia Non Controllata

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione
3	20/09/2021	CDS	ODV	DIRE

	CODICE ETICO <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 3 MOG 231	
		Rev. 3	
		Data 20/09/2021	Pag 3 di 18

1 INTRODUZIONE

La **Chilivani Ambiente S.p.A.** nello svolgimento delle sue attività mira a mantenere e sviluppare i propri rapporti di fiducia con tutti i suoi stakeholders e a perseguire i propri obiettivi nel totale rispetto delle leggi e regolamenti vigenti negli ordinamenti giuridici in conformità ai principi di lealtà, correttezza, onestà, imparzialità, trasparenza, libertà, dignità della persona umana ripudiando ogni discriminazione basata sul sesso, razza, sulle condizioni personali e sociali, credo religioso e politico. Il Codice Etico è il principale strumento di implementazione dell'etica all'interno dell'azienda, volto a chiarire e definire l'insieme dei principi a cui sono chiamati ad uniformarsi i suoi destinatari nei loro rapporti reciproci nonché nel relazionarsi con portatori di interessi reciproci nei confronti della società.

1.1 Destinatari

I principi contenuti nel Codice si applicano:

- a tutti i dipendenti di **Chilivani Ambiente S.p.A.**, senza distinzione di ruolo e funzione esercitata;
- ai componenti dei diversi organi sociali;
- a tutti i prestatori d'opera che, a diverso titolo, collaborano con la Società;
- ai fornitori di **Chilivani Ambiente S.p.A.** o, comunque, alle controparti contrattuali della stessa;
- a ogni altro soggetto – pubblico e/o privato – che, nei rapporti con **Chilivani Ambiente S.p.A.**, dichiara di richiamarsi al presente Codice.

Tutti questi soggetti hanno l'obbligo di conoscere le norme, rispettarle, rivolgersi all'OdV per denunce o chiarimenti e di collaborare con esso. I soggetti apicali sono tenuti a essere d'esempio ai propri dipendenti, indirizzarli al rispetto del Codice, nonché a favorirne l'osservanza delle norme.

Chilivani Ambiente S.p.A., ai fini dell'effettiva applicazione del presente Codice, assume l'impegno a:

- darne ampia diffusione ai destinatari, anche a mezzo di adeguata attività di formazione, e di fornire eventuali chiarimenti in corso di applicazione;
- dare tempestiva comunicazione e capillare distribuzione di ogni aggiornamento e modifica del codice ai suoi destinatari;
- stabilire le modalità per la segnalazione, l'individuazione ed il trattamento di eventuali violazioni al Codice, garantendo i segnalanti da qualsiasi possibilità di ritorsione;
- monitorare il rispetto e l'osservanza del codice con opportuna sistematicità.

Il presente codice deve essere considerato estrinsecazione e contenuto essenziale del vincolo fiduciario nei rapporti contrattuali tra **Chilivani Ambiente S.p.A.** e i suoi Collaboratori a vario titolo, destinatari dello stesso. Pertanto tutti i destinatari sono impegnati a conformarsi alle linee di condotta del presente codice, in particolare assicurando la massima collaborazione per l'applicazione e il rispetto delle procedure interne, nonché per la tempestiva segnalazione al soggetto preposto delle eventuali violazioni alle stesse.

	CODICE ETICO <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 3 MOG 231	
		Rev. 3	
		Data 20/09/2021	Pag 4 di 18

2 PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

I destinatari del Codice Etico sono chiamati al rispetto dei valori e principi dello stesso e sono tenuti a tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l'immagine della **Chilivani Ambiente S.p.A.** nonché l'integrità del suo patrimonio economico ed umano.

2.1 Principio dell'onestà

Nell'ambito della loro attività i dipendenti e i collaboratori della **Chilivani Ambiente S.p.A.** nel promuovere tutte le iniziative e le attività, devono rispettare il principio dell'onestà, che costituisce elemento essenziale della gestione aziendale.

2.2 Principio del rispetto delle leggi

La **Chilivani Ambiente S.p.A.** riconosce come principio imprescindibile quello di rispettare tutte le leggi, i codici, le normative, le direttive nazionali ed internazionali e tutte le prassi generalmente riconosciute, applicandole con rettitudine ed equità pertanto ogni destinatario del suddetto codice deve uniformarsi a tale principio.

2.3 Principio della lotta alla corruzione e ai conflitti di interesse

La **Chilivani Ambiente S.p.A.** nel mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare tutti i fenomeni di corruzione o conflitto di interessi ed altre condotte idonee a realizzare le fattispecie di reato contemplate dal decreto 231/01, obbliga ciascun destinatario del suddetto codice a segnalare dette situazioni anche solo potenziali in conformità alle procedure definite dalla società stessa.

2.4 Principio della concorrenza leale

La **Chilivani Ambiente S.p.A.** tutela il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi.

2.5 Principio della trasparenza e correttezza delle informazioni

La **Chilivani Ambiente S.p.A.** si è impegnata ad informare in modo chiaro e trasparente, tutti i dipendenti e i collaboratori circa l'obbligo di diffondere informazioni trasparenti comprensibili chiare corrette ed accurate al fine di permettere all'azienda di poter intraprendere rapporti leali ed onesti con i propri stakeholders.

	CODICE ETICO <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 3 MOG 231	
		Rev. 3	
		Data 20/09/2021	Pag 5 di 18

2.6 Principio della riservatezza delle informazioni

La **Chilivani Ambiente S.p.A.** si impegna a trattare ogni informazione ottenuta in relazione alla prestazione lavorativa come riservata, nel rispetto della normativa in materia di dati personali; si astiene inoltre dal ricercare dati riservati salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione da parte dell'interessato pertanto i dipendenti e collaboratori che entrassero in contatto con dette informazioni hanno il dovere di trattarle nelle modalità suddette.

2.7 Principio del rispetto dei soci

La **Chilivani Ambiente S.p.A.** ha creato le condizioni affinché la partecipazione dei soci alle decisioni di competenza sia diffusa e consapevole attraverso adeguati e tempestivi meccanismi di informazione.

2.8 Principio della tutela delle risorse aziendali

I destinatari del presente Codice della **Chilivani Ambiente S.p.A.** nel conservare e proteggere il patrimonio fisico e assicurare la protezione del patrimonio intellettuale della società, hanno il dovere all'uso corretto dei beni, delle risorse o delle informazioni a loro affidati per l'esercizio delle attività.

2.9 Principio della valorizzazione degli investimenti

I Destinatari del presente codice della **Chilivani Ambiente S.p.A.** devono adoperarsi affinché le performance economico-finanziarie siano tali da salvaguardare e accrescere il valore dell'impresa, al fine di remunerare il rischio che gli azionisti hanno assunto con l'investimento dei propri capitali e garantire il credito fornito dagli altri finanziatori;

2.10 Principio della centralità della persona

La **Chilivani Ambiente S.p.A.** nel tutelare e promuovere il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e le competenze possedute da ciascun collaboratore, obbliga ciascun destinatario del presente codice a rispettare i diritti umani in conformità alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU;

2.11 Principio della sicurezza della persona

La **Chilivani Ambiente S.p.A.** ha emesso una politica per tutelare la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro; questa politica viene applicata sia dai collaboratori interni che da quelli esterni all'azienda che vengono opportunamente edotti circa i rischi cui entrano in contatto nelle lavorazioni

	CODICE ETICO <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 3 MOG 231	
		Rev. 3 Data 20/09/2021	Pag 6 di 18

all'interno dei locali della società; il tutto in conformità a quanto stabilito dalle norme internazionali ISO 45001 e dal D. Lgs 81/08.

2.12 Principio del rispetto dell'ambiente

I destinatari del presente codice della **Chilivani Ambiente S.p.A.** nell'operare nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, promuovere e programmare lo sviluppo delle attività volto a valorizzare le risorse naturali e a preservare l'ambiente per le generazioni future, operano in conformità a quanto stabilito dalle norme internazionali UNI EN ISO 14001 e Regolamento EMAS.

2.13 Principio dell'efficacia del Codice etico e delle sue violazioni

L'osservanza delle norme del codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti dell'azienda ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile. La grave e persistente violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con l'azienda e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della l. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dai contratti collettivi di lavoro e dai codici disciplinari adottati dall'impresa.

2.14 Principio del rispetto della normativa sull'antiriciclaggio

La **Chilivani Ambiente S.p.A.** opera nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di antiriciclaggio e pertanto obbliga i propri Dipendenti e Collaboratori ad astenersi dal compimento di qualsiasi operazione sospetta sotto il profilo della trasparenza o correttezza con riferimento alla sostituzione o impiego di proventi illeciti o di ostacolo alla identificazione di denaro o beni di provenienza delittuosa.

2.15 Principio di applicazione del Whistleblowing

La denuncia del malaffare da parte del dipendente è un Diritto tutelato e un importante strumento di prevenzione e repressione del reato, soprattutto della **corruzione**. A tal proposito nel MOG 231 della **Chilivani Ambiente S.p.A.** sono previsti dei canali che consentono di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai fini del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del modello stesso e che garantiscono, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

	CODICE ETICO <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 3 MOG 231	
		Rev. 3	
		Data 20/09/2021	Pag 7 di 18

3 GESTIONE RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI

I comportamenti dei soggetti terzi che interagiscono con **Chilivani Ambiente S.p.A.**, e che con essa intrattengono relazioni significative e interessi in comune su base contrattuale o comunque in maniera continuativa, sono rilevanti ai fini della corretta applicazione del presente codice.

Ogni dipendente, in relazione alle proprie funzioni, avrà cura di:

- osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i collaboratori esterni della Società, comunque denominati collaboratori, consulenti, rappresentanti, agenti;
- selezionare accuratamente persone e imprese qualificate, con ottima reputazione e caratterizzate da integrità morale ineccepibile;
- contattare tempestivamente il proprio diretto superiore in caso di eventuali violazioni del Codice da parte di collaboratori della Società attraverso gli appositi canali di comunicazione riservata; qualora la segnalazione non dia esito, il dipendente ne riferisce all'Organismo di Vigilanza;
- menzionare espressamente, in tutti i contratti di collaborazione, comunque denominati (collaborazione, consulenza) l'obbligo di attenersi ai principi del Codice Etico, sanzionando l'eventuale inosservanza di tali principi con la previsione della facoltà per **Chilivani Ambiente S.p.A.** di risolvere il contratto.

Pertanto **Chilivani Ambiente S.p.A.** s'impegna a informare tali soggetti terzi dell'esistenza e dei contenuti specifici del presente codice e ad invitarli al loro rispetto, monitorandone, per quanto possibile, l'applicazione e rilevando e segnalando all'organo preposto le eventuali violazioni.

3.1 Le istituzioni pubbliche

I comportamenti degli Organi sociali e del Personale di **Chilivani Ambiente S.p.A.** nei confronti della Pubblica Amministrazione devono ispirarsi alla massima correttezza ed integrità.

Si rifiutano, pertanto, logiche di condizionamento delle decisioni della controparte, in ogni forma espresse o attuate, volte ad influenzare decisioni in favore di **Chilivani Ambiente S.p.A.** o a richiedere od ottenere un trattamento di favore. È altresì vietato dare corso a richieste da parte di personale della Pubblica Amministrazione tendenti a subordinare decisioni ed atti in favore della Società a riconoscimenti di qualsiasi genere. I rapporti con le Pubbliche Amministrazioni sono tenuti dagli esponenti aziendali all'uopo designati.

Nel pieno rispetto dei ruoli e delle rispettive funzioni, **Chilivani Ambiente S.p.A.**, intrattiene relazioni e rapporti con amministrazioni dello stato, autorità garanti e di vigilanza, enti pubblici, enti ed amministrazioni locali, organizzazioni di diritto pubblico.

	CODICE ETICO <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 3 MOG 231	
		Rev. 3 Data 20/09/2021	Pag 8 di 18

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati sulla chiarezza, trasparenza e professionalità, sul riconoscimento dei rispettivi ruoli e strutture organizzative, anche ai fini di un positivo confronto volto al rispetto sostanziale della regolamentazione applicabile.

Nei rapporti con pubblici funzionari il dipendente deve tenere un comportamento ispirato alla massima correttezza ed integrità, evitando anche di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni o di richiedere trattamenti di favore. A tale proposito **Chilivani Ambiente S.p.A.** pone in essere le opportune cautele e le misure idonee a prevenire simili comportamenti da parte di chi agisce in suo nome e conto e che possano configurarsi come corruzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Non sono inoltre consentiti omaggi o atti di cortesia e di ospitalità verso pubblici ufficiali e pubblici dipendenti, a meno che non siano di modico o scarso valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti né da potere essere interpretati come atti ad acquisire vantaggi illeciti o indebiti e/o in modo improprio.

Analogamente, nei rapporti con pubblici funzionari, con i quali venga in contatto per motivi di lavoro, il dipendente non può accettare compensi, omaggi o trattamenti di favore di valore più che simbolico; grava sul dipendente l'obbligo di informare il proprio responsabile gerarchico delle offerte ricevute in tal senso.

3.2 Le organizzazioni politiche e sindacali

I rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali sono intrattenuti, con la massima trasparenza e indipendenza, dalle Funzioni all'uopo preposte.

Non sono consentiti riconoscimenti di benefici di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, nonché a loro rappresentanti e candidati che possano, in qualche modo, essere ricondotti all'intenzione aziendale di favorirli.

3.3 Gli organi di informazione

I rapporti con la stampa e i mass media in generale sono intrattenuti esclusivamente dalla Funzione a ciò deputata da norme interne. Tutti gli interventi di comunicazione esterna debbono essere preventivamente autorizzati. I dipendenti che dovessero comparire ad incontri, riunioni o manifestazioni pubbliche sono tenuti a farlo a titolo esclusivamente personale e, comunque, non potranno utilizzare nome e marchio dell'azienda, salvo autorizzazione della Direzione.

	CODICE ETICO <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 3 MOG 231	
		Rev. 3 Data 20/09/2021	Pag 9 di 18

3.4 La concorrenza

Rientra nello stile della **Chilivani Ambiente S.p.A.** evitare commenti e giudizi negativi nei riguardi dei concorrenti, privilegiando, invece, il leale confronto sulla qualità e trasparenza dei prodotti e servizi offerti.

3.5 Fornitori

Chilivani Ambiente S.p.A. considera i propri fornitori come partner non solo per la fornitura di beni e servizi, ma anche ai fini del rispetto degli obiettivi del presente Codice. Pertanto la Società si propone di svolgere presso di essi un'azione di coinvolgimento mediante valutazione e qualificazione obiettiva dei fornitori.

In conformità a quanto sinora compiuto e ai fini del rispetto degli ulteriori principi del presente Codice, nonché per le finalità fissate dal D.Lgs. 231/01, nei rapporti con i fornitori **Chilivani Ambiente S.p.A.** effettuerà procedure di acquisto idonee a contemperare l'esigenza di conseguire il massimo vantaggio complessivo per l'Azienda con quella di porre tutti i fornitori in condizioni di pari opportunità, secondi criteri di condotta precontrattuali e contrattuali particolarmente rispettosi dei principi di correttezza, della diligenza e buona fede sanciti dagli artt. 1175, 1176 e 1375 del Codice Civile.

Nel caso in cui il fornitore, nei rapporti precontrattuali e/o contrattuali con **Chilivani Ambiente S.p.A.**, adotti comportamenti contrastanti con i principi generali del presente codice, l'Azienda dovrà considerare l'opportunità di precludere con esso future collaborazioni.

È fatto obbligo ai dipendenti di **Chilivani Ambiente S.p.A.** di assicurare pari opportunità alle aziende fornitrici in possesso dei requisiti richiesti. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto, devono essere basate su una valutazione obiettiva della qualità, dell'utilità, del prezzo dei beni e servizi chiesti, della capacità della controparte di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato alle esigenze di **Chilivani Ambiente S.p.A.**, nonché della sua integrità e solidità.

Nei rapporti con i fornitori i vertici aziendali ed i dipendenti non possono accettare compensi, omaggi o trattamenti di favore di valore più che simbolico; grava sul dipendente l'obbligo di informare il proprio responsabile gerarchico delle offerte ricevute in tal senso. Analogamente, è vietato offrire o corrispondere indebiti compensi, omaggi o trattamenti di favore di valore più che simbolico e comunque estranei alle normali relazioni di cortesia, nell'intento di favorire illecitamente gli interessi di **Chilivani Ambiente S.p.A.**

	CODICE ETICO <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 3 MOG 231	
		Rev. 3	
		Data 20/09/2021	Pag 10 di 18

3.6 Clienti

Chilivani Ambiente S.p.A. considera la propria clientela, pubblica e privata, come elemento fondamentale del proprio successo, lavora per la loro soddisfazione, garantendo impegno non solo per la qualità dei servizi prestati, per cui ha già compiuto presso di essi un'azione di coinvolgimento mediante la pubblicizzazione della politica aziendale.

Pertanto sulla base di quanto sinora compiuto e ai fini del rispetto degli ulteriori principi del presente Codice, nonché per le finalità fissate dal D. Lgs. 231/01, nei rapporti con la clientela **Chilivani Ambiente S.p.A.** ed i suoi dipendenti e/o collaboratori manterranno condotte precontrattuali e contrattuali particolarmente rispettose dei principi di correttezza, della diligenza e buona fede sanciti dagli artt. 1175, 1176 e 1375 del Codice Civile e caratterizzate da:

- uguaglianza ed imparzialità di trattamento;
- garanzia di un servizio continuo e regolare;
- partecipazione;
- disponibilità e cortesia,
- chiarezza, comprensibilità e completezza nelle comunicazioni;
- efficacia ed efficienza;
- conformità alle norme vigenti, con esclusioni di prassi scorrette o elusive;
- tempestività nell'informativa riguardante modifiche o variazioni delle condizioni economiche o nella prestazione del servizio;
- monitoraggio costante del livello di qualità del servizio prestato.

	CODICE ETICO <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 3 MOG 231	
		Rev. 3	
		Data 20/09/2021	Pag 11 di 18

4 GESTIONE RAPPORTI CON I DIPENDENTI

Le risorse umane sono un essenziale bene aziendale; il loro sviluppo rappresenta un fattore fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi dell'Azienda.

Ogni dipendente deve possedere compiuta conoscenza dei principi contenuti nel codice e astenersi da comportamenti difformi, assicurando massima collaborazione per individuare le eventuali violazioni ed i trasgressori.

Ogni dipendente ha il diritto e il dovere di ottenere chiarimenti dai vertici aziendali circa l'interpretazione del codice, nonché in ordine alle condotte da assumere in caso di dubbio di compatibilità con le indicazioni del codice stesso.

È inoltre interesse della società favorire lo sviluppo e la crescita professionale del potenziale di ciascuna risorsa anche allo scopo di accrescere il patrimonio delle competenze possedute da ciascun dipendente o collaboratore.

Chilivani Ambiente S.p.A. si impegna a realizzare condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psico-fisica e della salute dei lavoratori ed al rispetto della loro personalità morale, evitando discriminazioni, illeciti condizionamenti ed indebiti disagi.

La Società inoltre:

- adotta criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa al rapporto di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori esterni; pratiche discriminatorie nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale, nonché ogni forma di nepotismo o di favoritismo, sono espressamente vietate. Ogni assunzione o promozione deve effettuarsi rispettando criteri di merito e di competenza;
- richiede ai Responsabili dei Servizi ed a tutti i collaboratori, ciascuno per quanto di competenza, di adottare comportamenti coerenti con i principi di cui ai punti precedenti, funzionali alla loro concreta attuazione.

Ferme restando le previsioni di legge e contrattuali in materia di doveri dei lavoratori, ai dipendenti sono richiesti professionalità, dedizione, lealtà, spirito di collaborazione e rispetto reciproco. Le dinamiche che caratterizzano il contesto nel quale la società si muove richiedono l'adozione di comportamenti trasparenti. Il principale fattore di successo è dato dal contributo professionale ed organizzativo che ciascuna delle risorse umane impegnate assicura.

	CODICE ETICO <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 3 MOG 231	
		Rev. 3 Data 20/09/2021	Pag 12 di 18

Ogni dipendente o collaboratore di **Chilivani Ambiente S.p.A.**:

- orienta il proprio operato a professionalità, trasparenza, correttezza ed onestà, contribuendo con colleghi, superiori e collaboratori al perseguimento degli obiettivi comuni;
- impronta la propria attività, qualunque sia il livello di responsabilità connesso al ruolo, al più elevato grado di efficienza, attenendosi alle disposizioni operative impartite dai livelli gerarchici superiori;
- adegua i propri comportamenti interni ed esterni ai principi ed ai valori di cui al presente Codice, nella consapevolezza delle responsabilità di cui **Chilivani Ambiente S.p.A.** richiede il rispetto nel corso dell'erogazione della prestazione lavorativa; in particolare si attiene a tutte le indicazioni e disposizioni dell'azienda in termini di sicurezza sul lavoro nel rispetto della normativa vigente;
- assume, nei rapporti con i colleghi, comportamenti improntati ai principi di civile convivenza e di piena collaborazione e cooperazione;
- considera la riservatezza principio vitale dell'attività;
- Il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti è obbligo specifico di ogni dipendente, il quale è tenuto a segnalare al proprio responsabile;
- qualunque violazione (realizzata in ambito aziendale) di norme di legge o regolamento, ovvero del presente Codice;
- ogni episodio di omissione, falsificazione o trascuratezza nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- eventuali irregolarità o malfunzionamenti relativi alla gestione e alle modalità di erogazione delle prestazioni, nella certezza che nessun tipo di ritorsione verrà posto in essere nei suoi confronti;
- Sono vietati ai dipendenti:
 - il perseguimento di interessi personali a detrimento di quelli aziendali;
 - lo sfruttamento del nome e della reputazione di **Chilivani Ambiente S.p.A.** a scopi privati ed analogamente lo sfruttamento a fini personali della posizione ricoperta all'interno di **Chilivani Ambiente S.p.A.** e delle informazioni acquisite nel corso della prestazione lavorativa;
 - l'adozione di atteggiamenti che possano compromettere l'immagine della società;
 - l'uso di beni sociali per scopi diversi da quelli ad essi propri;
 - il consumo inutile o l'impiego non razionale di mezzi e risorse;
 - la diffusione a terzi o l'uso a fini privati o comunque improprio di informazioni e notizie riguardanti **Chilivani Ambiente S.p.A.**;
 - l'espletamento di mansioni lavorative (anche a titolo gratuito) in contrasto o in concorrenza con la società.

È fatto loro obbligo di evitare le situazioni anche solo apparenti di conflitto di interesse con la società, e comunque di comunicare ai responsabili gerarchici l'insorgere di dette situazioni.

Il dipendente informa il Responsabile operativo degli interessi finanziari o non finanziari che egli o suoi parenti o conoscenti o soggetti con i quali abbia avuto rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuita, abbiano attività connesse all'ufficio. In tutti i suddetti casi il dipendente si astiene dal partecipare alle relative attività.

	CODICE ETICO <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 3 MOG 231	
		Rev. 3	
		Data 20/09/2021	Pag 13 di 18

Nell'ambito dell'attività lavorativa il dipendente non frequenta persone o rappresentanti di imprese che abbiano in corso con **Chilivani Ambiente S.p.A.** procedimenti contenziosi. Il dipendente nell'adempimento dei suoi compiti assicura la parità di trattamento tra coloro che vengono in contatto con **Chilivani Ambiente S.p.A.**

Egli non accetta né tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni, comunque denominate, in qualunque forma, a forza o a danno di soggetti con i quali viene in contatto per ragioni del proprio ufficio. L'interruzione o la risoluzione del rapporto lavorativo con la società, indipendentemente dalla causa, non giustificano la rivelazione di informazioni riservate o l'esternazione di considerazioni che possano arrecare danno all'immagine e agli interessi dell'azienda.

I dipendenti sono tenuti ad impiegare i beni messi a loro disposizione nel rispetto della loro destinazione d'uso ed in modo da tutelarne la conservazione e la funzionalità. Il dipendente non utilizza a fini personali cancelleria, elaboratori, fotocopiatrici od altra attrezzatura di cui dispone per ragioni d'ufficio. Salvo casi eccezionali, di cui informa il Responsabile operativo, il dipendente non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per effettuare telefonate personali e limita la ricezione di telefonate personali sulle linee telefoniche dell'ufficio al minimo indispensabile.

Fermo restando il divieto generale di fumare negli ambienti di lavoro contraddistinti da apposite indicazioni, **Chilivani Ambiente S.p.A.** nelle situazioni di convivenza lavorativa terrà in particolare considerazione la necessità del dipendente di essere preservato dal contatto con il "fumo passivo".

Il comportamento di ciascun Responsabile si conforma ai valori del Codice etico e rappresenta un esempio per i propri collaboratori. I Responsabili dei Servizi instaurano con i propri collaboratori rapporti improntati al rispetto reciproco e ad una proficua cooperazione, favorendo lo sviluppo dello spirito di appartenenza a **Chilivani Ambiente S.p.A.** La motivazione dei dipendenti e la diffusione dei valori aziendali (in modo da consentirne l'interiorizzazione e la condivisione) sono essenziali: in tale ottica si pone l'impegno all'implementazione e al mantenimento di flussi informativi corretti, validi e motivanti, in grado di dare al dipendente la consapevolezza del contributo apportato all'attività aziendale da ciascuna delle risorse coinvolte.

Ciascun Responsabile sostiene la crescita professionale delle risorse assegnate, tenendo in considerazione le attitudini di ciascuna nell'attribuzione dei compiti, onde realizzare una reale efficienza in ambito operativo. A tutti identicamente sono assicurate le medesime opportunità di esprimere il proprio potenziale professionale. Ogni Responsabile presta la debita attenzione e, ove possibile e opportuno, dà seguito a suggerimenti o richieste dei propri collaboratori, in un'ottica di qualità totale, favorendo una partecipazione motivata alle attività dell'Azienda.

	CODICE ETICO <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 3 MOG 231	
		Rev. 3 Data 20/09/2021	Pag 14 di 18

Il management è chiamato a favorire un approccio positivo alla funzione di controllo, in una prospettiva di piena collaborazione coerente con quel senso di appartenenza alla **Chilivani Ambiente S.p.A.** che si intende promuovere presso tutti i propri dipendenti. Il sistema dei controlli contribuisce a migliorare l'efficienza dei processi aziendali; è pertanto obiettivo comune di tutti i livelli della struttura organizzativa concorrere al suo efficace funzionamento, in primo luogo mediante il puntuale rispetto delle procedure interne, in modo da consentire la più agevole individuazione dei punti di responsabilità. Ai collaboratori (interni ed esterni) viene chiesto di attenersi ai principi contenuti nel codice. Il compenso da corrispondere deve essere commisurato alla prestazione indicata in contratto ed i pagamenti non potranno essere effettuati ad un soggetto diverso dalla controparte contrattuale, né in un paese terzo diverso da quello delle parti.

	CODICE ETICO <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 3 MOG 231	
		Rev. 3	
		Data 20/09/2021	Pag 15 di 18

5 CORPORATE GOVERNANCE

5.1 Organi sociali

Gli Organi sociali, nella consapevolezza della propria responsabilità, oltre che al rispetto della Legge, dello Statuto, della Normativa di Vigilanza, sono tenuti all'osservanza di quanto contenuto nel presente "**Codice Etico**". I modi di convocazione, funzionamento e verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione devono essere improntate a criteri e procedure che garantiscano la dovuta trasparenza ed il rigoroso rispetto di quanto stabilito dalla legge.

Grava sui singoli la valutazione delle situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi e posizioni all'esterno così come all'interno della società. È fatto onere all'Amministratore di usare il massimo rigore nell'apprezzamento di tali circostanze, a vantaggio di un rapporto trasparente e proficuo della società nei confronti dei soggetti coinvolti nell'attività dell'azienda, le istituzioni, i soci e gli utenti.

Ai loro componenti è richiesto:

- di tenere un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza con le istituzioni pubbliche, i soggetti privati, le associazioni economiche e le forze politiche, fornendo informazioni corrette necessarie per le attività di controllo interne ed esterne;
- di tenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà, senso di responsabilità nei confronti della società;
- la partecipazione assidua ed informata;
- la consapevolezza del ruolo;
- la condivisione della missione e spirito critico, al fine di garantire un contributo personale significativo;
- di valutare le situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni all'esterno e all'interno della Società.

La legittima manifestazione di posizioni divergenti non può andare a detrimento dell'immagine, del prestigio e degli interessi della società, che è responsabilità degli organi di vertice difendere e promuovere. Eventuali interviste, dichiarazioni ed ogni intervento in pubblico debbono avvenire in un quadro di stretta coerenza con tale principio.

Le informazioni ricevute per ragioni di ufficio sono considerate riservate e ne è vietato ogni uso non derivante dall'espletamento istituzionale delle funzioni cui ciascun Funzionario, Dirigente, o Amministratore. Gli impegni di lealtà e riservatezza assunti accettando la carica vincolano le persone Funzionario, Dirigente, o Amministratore anche successivamente alla cessazione del rapporto con la Società.

	CODICE ETICO <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 3 MOG 231	
		Rev. 3	
		Data 20/09/2021	Pag 16 di 18

5.2 Organismo di vigilanza

Chilivani Ambiente S.p.A. per l'istruttoria conseguente alla segnalazione delle violazioni e al relativo trattamento, si dota di un soggetto preposto al Controllo Interno, denominato Organismo di Vigilanza (istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01), le cui funzioni sono attribuite in conformità al modello organizzativo adottato, il quale nell'ambito delle proprie competenze provvede a:

- stabilire le procedure per la segnalazione delle violazioni ed per il loro trattamento;
- ricevere, analizzare e verificare le segnalazioni, garantendo la riservatezza per i segnalatori;
- proporre al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti conseguenti a violazioni significative;
- organizzare efficaci azioni di comunicazione, formazione, spiegazione per la divulgazione e la comprensione del codice;
- provvedere alla periodica revisione e all'aggiornamento del codice, proponendo eventuali modifiche all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- effettuare le opportune verifiche periodiche in merito all'effettiva applicazione del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01, nonché al rispetto dei principi del codice nell'ottica di ridurre il pericolo di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- formulare le proprie osservazioni in merito sia alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali, sia alle presunte violazioni del Modello o del Codice Etico di cui venga a conoscenza;
- fornire, ai soggetti interessati, tutti i chiarimenti e le delucidazioni richieste, incluse quelle relative alla legittimità di un comportamento o condotta concreti, ovvero alla corretta interpretazione delle previsioni del Modello o del Codice Etico;

	CODICE ETICO <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 3 MOG 231	
		Rev. 3	
		Data 20/09/2021	Pag 17 di 18

6 VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO

6.1 Principi generali

L'osservanza delle norme previste nel presente Codice Etico deve essere considerato un elemento essenziale nelle obbligazioni contrattuali previste per i Dipendenti, ai sensi dell'art 2104 del Codice Civile nonché per i consulenti, i collaboratori e tutti i destinatari del presente codice con riferimento al contratto in essere.

Pertanto la **Chilivani Ambiente S.p.A.** ha il diritto/dovere di vigilare sull'osservanza del Codice Etico ponendo in essere tutte le azioni di prevenzione e di controllo: in caso di violazione accertata, la società interverrà applicando opportune misure sanzionatorie nei confronti dei responsabili.

La valutazione in merito alla violazione del codice etico è autonoma e indipendente rispetto alla eventuale violazione di legge per cui la **Chilivani Ambiente S.p.A.** non è tenuta, prima di agire, ad attendere il termine dell'eventuale procedimento penale in corso.

6.2 Modalità di riscontro e prescrizione delle sanzioni

Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico da chiunque riscontrata verrà segnalata prontamente all'Organismo di Vigilanza.

Quest'ultimo a seguito delle segnalazioni ricevute, effettua i relativi accertamenti anche tramite interviste ai diretti interessati o loro responsabili o altre funzioni aziendali; successivamente provvede quindi ad informare gli organi competenti sulla comminazione delle sanzioni disciplinari in ordine ai soggetti identificati e alle violazioni riscontrate.

6.3 Sanzioni

Con riferimento agli Amministratori, ed al Revisore sono previste diverse sanzioni, dal richiamo scritto alla revoca dell'incarico.

Qualora la violazione sia contestata ad un amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i dirigenti o per i dipendenti.

In relazione ai soggetti qualificabili, alla stregua del **Sistema Disciplinare**, come "Dirigenti Apicali", sono previste distinte sanzioni, dal richiamo verbale al licenziamento senza preavviso.

	CODICE ETICO <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 3 MOG 231	
		Rev. 3 Data 20/09/2021	Pag 18 di 18

Qualora, invece, la violazione sia stata commessa da un soggetto qualificabile, sempre alla stregua del Sistema Disciplinare, come "Altro Soggetto Apicale", si applicano le sanzioni previste per gli Amministratori, ed il Revisore.

Con riferimento ai dipendenti, sono previste differenti sanzioni, dal richiamo verbale al licenziamento senza preavviso.

Con riguardo ai Terzi Destinatari l'eventuale mancato rispetto dei principi e delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, può comportare la prescrizione delle sanzioni della diffida, dell'applicazione di una penale o della risoluzione del contratto.

	SISTEMA DISCIPLINARE <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 4 MOG 231	
		Rev. 3	
		Data 20/09/2021	Pag 1 di 10

INDICE

0	ELENCO DELLE REVISIONI	2
1	INTRODUZIONE	3
1.1	Soggetti Destinatari	4
1.2	Le regole che compongono il modello.....	5
2	LE SANZIONI	6
2.1	Le Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti.....	6
2.2	Le Sanzioni nei confronti di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, i componenti dell'Organismo di Vigilanza e i sindaci	8
2.3	Le Sanzioni nei confronti dei consulenti, collaboratori, tirocinanti, società di service e soggetti terzi.....	9
2.4	Criteri di commisurazione delle sanzioni	10
2.5	Accertamento delle sanzioni.....	10

Copia Controllata N° ... Copia Non Controllata

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione
3	20/09/2021	CDS	ODV	DIRE

	SISTEMA DISCIPLINARE <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 4 MOG 231	
		Rev. 3	
		Data 20/09/2021	Pag 3 di 10

1 INTRODUZIONE

L'effettiva operatività del Modello è garantita da un adeguato Sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi. Simili violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e nei casi più gravi, lesione del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente. La **Chilivani Ambiente S.p.A.** introduce un Sistema disciplinare ai fini del D. Lgs. 231/2001, volto a sanzionare le eventuali violazioni dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Modello, sia da parte dei dipendenti della Società (dirigenti e non) sia da parte di amministratori e soci, nonché da parte di consulenti, collaboratori e terzi.

Il Sistema disciplinare adottato, fatta sempre salva la facoltà di introdurre eventuali integrazioni, fa riferimento allo specifico CCNL adottato. Sono inoltre previste sanzioni disciplinari nei confronti Amministratori e Responsabili di Funzione anche qualora per negligenza ed imperizia non abbiano provveduto ad individuare e conseguentemente ad eliminare eventuali violazioni del Modello.

La **Chilivani Ambiente S.p.A.** stabilisce linee guida, politiche e procedure operative in materia di reclutamento, selezione, assunzione, gestione, formazione, sviluppo e mobilità interaziendale del personale.

Il sistema sanzionatorio è volto a prevenire e sanzionare, sotto il profilo contrattuale, la commissione degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al D. Lgs n. 231/2001. L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'apertura e dall'esito del procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui la condotta da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

I principi enunciati dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 a riguardo sono i seguenti:

- **Legalità:** l'art. 6, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 231/01 impone che il modello organizzativo e gestionale debba introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso; è quindi onere di **Chilivani Ambiente S.p.A.** di:
 - predisporre preventivamente un insieme di Regole di Condotta e procedure inserite nella parte speciale del Modello;
 - specificare sufficientemente le fattispecie disciplinari e le relative sanzioni;
- **Complementarietà:** il sistema disciplinare previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è complementare, e non alternativo, al sistema disciplinare stabilito dal CCNL vigente e applicabile alle diverse categorie di dipendenti in forza in **Chilivani Ambiente S.p.A.**;

	SISTEMA DISCIPLINARE <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 4 MOG 231	
		Rev. 3	
		Data 20/09/2021	Pag 4 di 10

- **Pubblicità: Chilivani Ambiente S.p.A.** darà massima e adeguata conoscenza del presente Modello, attraverso innanzitutto la pubblicazione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori (art. 7, comma 1, Statuto dei Lavoratori), oltre che con la consegna, a mani e via e-mail, ai singoli lavoratori;
- **Contraddittorio:** La garanzia del contraddittorio è soddisfatta, oltre che con la previa pubblicità del Modello di Organizzazione, con la previa contestazione scritta in modo specifico, immediato e immutabile degli addebiti (art. 7, comma 2, St. Lav.)
- **Gradualità:** le sanzioni disciplinari sono state elaborate e verranno applicate secondo la gravità dell'infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive aggravanti e non, che hanno caratterizzato la condotta contestata e dell'intensità della lesione del bene aziendale tutelato;
- **Tipicità:** La condotta contestata deve essere espressamente prevista dal Decreto come reato e tra l'addebito contestato e l'addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare dovrà esserci corrispondenza;
- **Tempestività:** il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un termine ragionevole e certo dall'apertura del procedimento stesso (art. 7, comma 8, St. Lav.);
- **Presunzione di colpa:** la violazione di una regola di condotta, di un divieto o di una procedura previsti dal Modello, si presume di natura colposa e la gravità dello stesso sarà valutata, caso per caso, dall'OdV (art. 6, comma 2, lett. e, D. Lgs. 231/01);

Efficacia e sanzionabilità del tentativo di violazione: al fine di rendere il sistema disciplinare idoneo e quindi efficace, sarà valutata la sanzionabilità anche della mera condotta che ponga a rischio le regole, i divieti e le procedure previste dal Modello o anche solo degli atti preliminari finalizzati alla loro violazione (art. 6, comma 2, lett. e), D. Lgs. 231/01).

1.1 Soggetti Destinatari

Sono soggetti all'applicazione del presente Sistema disciplinare, il Presidente del CdA, gli Amministratori, il Collegio Sindacale, i dirigenti, i dipendenti (quadri ed impiegati), i consulenti, i collaboratori ed i terzi in genere che abbiano rapporti contrattuali con la Società.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede. In ogni caso, l'**ODV** deve essere coinvolto nel procedimento disciplinare.

L'accertamento delle infrazioni al Modello spetta all'**ODV** che dovrà segnalare tempestivamente al Presidente del Consiglio le violazioni accertate. I procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono attribuiti alla competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	SISTEMA DISCIPLINARE <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 4 MOG 231	
		Rev. 3	
		Data 20/09/2021	Pag 5 di 10

È prevista l'istituzione di un canale informativo dedicato per facilitare il flusso di segnalazioni all'OdV sulle violazioni alle disposizioni del presente Modello.

Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento. In particolare, sarà compito del vertice aziendale di concerto con l'**ODV**, provvedere alla comunicazione dello stesso.

1.2 Le regole che compongono il modello

Sono sanzionate, ai sensi e per gli effetti del presente Sistema Disciplinare, tutte le violazioni ai principi ed alle regole contenute nel Modello, e nelle procedure organizzative, individuate al fine di disciplinare le attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati previsti dal citato Decreto.

	SISTEMA DISCIPLINARE <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 4 MOG 231	
		Rev. 3	
		Data 20/09/2021	Pag 6 di 10

2 LE SANZIONI

Affinché il Modello sia effettivamente operante è necessario adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni della normativa contenuta nello stesso. Data la gravità delle conseguenze per la Società in caso di comportamenti illeciti dei dipendenti, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà del lavoratore e, nei casi più gravi, è da considerarsi lesiva del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente. Le suddette violazioni saranno pertanto assoggettate alle sanzioni disciplinari suesposte, a prescindere dall'eventuale giudizio penale. I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Il sistema disciplinare aziendale della Società è costituito dalle norme del codice civile in materia e dalle norme pattizie di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro di appartenenza.

Il sistema disciplinare non sostituisce le sanzioni previste dai rispettivi contratti collettivi nazionali ma intende stigmatizzare e sanzionare solo le violazioni alle procedure operative aziendali ed i comportamenti infedeli verso la società poste in essere da dipendenti o da soggetti che ricoprono posizioni apicali.

Il presente sistema disciplinare è portato a conoscenza, di tutti i dipendenti che ricoprono la qualifica di quadro ed impiegato, ad esempio mediante affissione di una copia in bacheca o mediante diversi e specifici strumenti di comunicazione aziendale (e.g. intranet, posta elettronica, comunicazioni di servizio...). Tutti coloro che desiderino ricevere una copia cartacea del presente documento possono richiederla all'**ODV**.

Pertanto, ai dipendenti che violano il Modello, sono irrogabili le sanzioni previste dalle norme disciplinari contenute nelle fonti che a livello collettivo disciplinano giuridicamente il rapporto di lavoro, nel rispetto del principio della gradualità della sanzione e della proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

Per quanto concerne i soggetti non inquadrati nell'organico della società come lavoratori dipendenti, le violazioni da questi poste in essere potranno comportare la risoluzione del contratto per inadempimento.

2.1 Le Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

Con specifico riferimento alle violazioni a prescrizioni del Modello previste in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, si precisa che per "rischio differenziale" si deve intendere

	SISTEMA DISCIPLINARE <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 4 MOG 231	
		Rev. 3	
		Data 20/09/2021	Pag 7 di 10

il margine di rischio ulteriore rispetto a quello già individuato in sede di valutazione dei rischi da parte della Società e derivante dal comportamento del lavoratore.

a) conservative del rapporto di lavoro:

1. Rimprovero inflitto verbalmente - tale sanzione è applicabile nei casi di:

- violazione delle procedure interne previste dal presente Modello, “per inosservanza delle disposizioni di servizio”, ovvero “per esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza”;
- condotta consistente in “tolleranza di irregolarità di servizi”, ovvero in “inosservanza di doveri o obblighi di servizio, da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della Società”.

2. Rimprovero inflitto per iscritto – tale sanzione è applicabile nei casi di:

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al Personale.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore, con l’indicazione specifica dell’infrazione commessa.

Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi cinque giorni dalla contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni e potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale. Il provvedimento disciplinare dovrà essere motivato e comunicato per iscritto. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente. Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante canali di comunicazione accessibili a tutti.

3. Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni si applica nei casi di:

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale che siano tali da esporre l’azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.

b) risolutive del rapporto di lavoro:

1. licenziamento per giustificato motivo – si applica nei casi di:

	SISTEMA DISCIPLINARE <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 4 MOG 231	
		Rev. 3	
		Data 20/09/2021	Pag 8 di 10

- violazione di una o più prescrizioni del Modello mediante una condotta tale da comportare una possibile applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 nei confronti della società;
- notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (ex art. 3, Legge 604/66);

2. licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 codice civile – si applica nelle ipotesi di:

- condotta in palese violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D. Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale condotta una **“violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi”**;
- condotta diretta alla commissione di un reato previsto dal D. Lgs. 231/2001.

2.2 Le Sanzioni nei confronti di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, i componenti dell'Organismo di Vigilanza e i sindaci

In caso di violazione del Modello Organizzativo da parte di un Consigliere del CdA, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio, e per iscritto, l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

L'Organo sociale cui il responsabile della violazione appartiene provvederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto e, nei casi più gravi, potrà procedere anche alla revoca della carica e/o dell'incarico affidato al soggetto.

Nell'ambito delle infrazioni sanzionabili ai sensi del presente Sistema Disciplinare debbono ricomprendersi espressamente anche le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e dell'organo amministrativo che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello Organizzativo.

Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza delle violazioni del Modello Organizzativo e di ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001 configura comportamento sanzionabile. Sono infatti suscettibili di sanzione i seguenti comportamenti dei consiglieri, dei componenti dell'OdV e dei componenti del collegio sindacale:

	SISTEMA DISCIPLINARE <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 4 MOG 231	
		Rev. 3 Data 20/09/2021	Pag 9 di 10

- a) in caso di violazione non grave di una o più regole comportamentali o procedurali previste nel Modello Organizzativo, il consigliere (o il componente dell'OdV o il sindaco) incorre nel richiamo scritto
- b) all'osservanza del Modello stesso;
- c) in caso di violazione delle procedure interne previste dal Modello Organizzativo, ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, non osservi i provvedimenti adottati dall'Organismo di Vigilanza; ometta di svolgere controlli, ecc. il consigliere (o il componente dell'OdV o il sindaco) incorre nella multa per una somma da determinarsi (da parte del CdA) nel momento dell'irrogazione della sanzione;
- d) violazione delle misure di tutela del segnalante la denuncia del malaffare da parte delle posizioni apicali (whistleblowing).
- e) in caso di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello Organizzativo, nel caso in cui in tale comportamento sia ravvisabile una "irregolarità, trascuratezza o negligenza, oppure per inosservanza di leggi, regolamenti o degli obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio, con gravi danni ai beni della Società o di terzi", il consigliere (o il componente dell'OdV o il sindaco) incorre nella sospensione dall'incarico per un periodo da determinarsi (da parte del CdA) nel momento dell'irrogazione della sanzione.

2.3 Le Sanzioni nei confronti dei consulenti, collaboratori, tirocinanti, società di service e soggetti terzi

Qualsiasi condotta posta in essere da consulenti, collaboratori, tirocinanti e terzi che intrattengono rapporti con la Società, in contrasto con le regole che compongono il Modello e poste da questa a presidio del rischio di commissione di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, potrà determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Tali comportamenti verranno integralmente valutati dall'OdV che, sentito il parere del Responsabile della Funzione/Direzione che ha richiesto l'intervento del professionista e previa diffida dell'interessato, riferirà tempestivamente e per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei casi ritenuti più gravi, anche al Collegio Sindacale. È compito dell'OdV, individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento delle suddette clausole nei contratti che regolamentano il rapporto con detti soggetti nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto.

La **Chilivani Ambiente S.p.A.** si riserva altresì la facoltà di proporre domanda di risarcimento, qualora da tale condotta derivino alla Società danni concreti sia materiali (in particolare l'applicazione da parte del giudice delle misure pecuniarie o interdittive previste dal Decreto stesso) che di immagine.

	SISTEMA DISCIPLINARE <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	Allegato 4 MOG 231	
		Rev. 3	
		Data 20/09/2021	Pag 10 di 10

2.4 Criteri di commisurazione delle sanzioni

La **gravità** dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

La **recidiva** costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave.

2.5 Accertamento delle sanzioni

Con riferimento alla procedura di accertamento delle violazioni, è necessario mantenere la distinzione, già chiarita in premessa, tra i soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato e le altre categorie di soggetti.

Per i primi, il procedimento disciplinare non può che essere quello già disciplinato dallo "**Statuto dei diritti dei lavoratori**" (Legge n. 300/1970) e dal CCNL vigente. A tal fine anche per le violazioni delle regole del Modello, sono fatti salvi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive competenze; tuttavia, è in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell'**ODV** nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle stesse in caso di violazioni delle regole che compongono il Modello adottato.

Non potrà, pertanto, essere archiviato un provvedimento disciplinare o irrogata una sanzione disciplinare per le violazioni di cui sopra, senza preventiva informazione e parere dell'**ODV**, anche qualora la proposta di apertura del procedimento disciplinare provenga dall'Organismo stesso.

Per le altre categorie di soggetti, legati alla società da un rapporto diverso dalla subordinazione, il procedimento disciplinare sarà gestito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su segnalazione dell'**ODV**. Nel caso di violazione da parte di un consigliere o di un sindaco sarà interessato anche l'organo di appartenenza mentre per le violazioni commesse da soggetti legati alla società da vincoli contrattuali sarà esercitato il diritto di risoluzione secondo quanto previsto dalle nuove clausole contrattuali in essere.

	Regolamento ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	ALLEGATO 5 MOG 231 Data 20/09/2021	Rev. 4 Pag 1 di 7
---	--	--	--

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Approvato all'unanimità dagli Amministratori con decisione del _____

SOMMARIO

ELENCO DELLE REVISIONI	2
Art. 1. - Scopo e ambito di applicazione.....	3
Art. 2. - Composizione dell'Organismo e nomina dei membri.....	3
Art. 3. - I membri dell'Organismo: durata in carica e loro sostituzione	4
Art. 4. - Modalità di funzionamento dell'Organismo	4
Art. 5. - La riservatezza	5
Art. 6. - Funzioni e poteri dell'Organismo.....	5
Art. 7. – Risorse finanziarie	7
Art. 8. - Modifiche al Regolamento.....	7

Copia Controllata N° ...

Copia Non Controllata

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione
4	20/09/2021	CDS	ODV	PRE

	Regolamento ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	ALLEGATO 5 MOG 231 Data 20/09/2021	Rev. 4 Pag 3 di 7
---	--	--	--

Art. 1. - Scopo e ambito di applicazione

In attuazione di quanto disposto dall'art. 6 lett. b) del D. Lgs. 231/2001, così come recepito dal **Codice Etico** adottato dalla **Chilivani Ambiente S.p.A.**, è istituito presso la Società un **Organo di Vigilanza** con funzioni e poteri di vigilanza e di controllo (di seguito "Organismo"), composto da soggetti deputati a verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione e gestione (di seguito "Modello") e del suo aggiornamento, quando vi siano state violazioni o cambiamenti nell'attività.

Con il presente Regolamento, la **Chilivani Ambiente S.p.A.** intende disciplinare il funzionamento dell'Organismo, illustrandone i compiti e le responsabilità. I principi fondanti l'attività dell'Organismo devono essere l'autonomia nell'esercizio delle proprie funzioni.

La terzietà dell'Organismo è, altresì, garantita dalla posizione gerarchica e di vertice rivestita dal medesimo all'interno della Società. L'Organismo, infatti, risponde del proprio operato esclusivamente agli Amministratori.

Concretamente l'Organismo, esercitando autonomi poteri di iniziativa e di controllo, si occupa di:

- verificare l'attuazione del Modello approvato dalla Società, verificare la diffusione dei contenuti all'interno della stessa, con specifica attenzione all'introduzione ed all'applicazione dei Protocolli/procedure;
- vigilare sull'osservanza ed il funzionamento del Modello medesimo, proponendo i necessari aggiornamenti;
- curare l'interpretazione delle disposizioni del Codice Etico, del Modello e dei Protocolli;
- verificare il rispetto delle leggi, del Codice Etico e del Modello, oltre ai relativi Protocolli, da parte di tutti i destinatari.

Art. 2. - Composizione dell'Organismo e nomina dei membri

La nomina dei soggetti componenti l'Organismo è prerogativa del Presidente del CDA.

Trattasi di un organo **composto da 3 membri**.

- ✓ **Avv. Gianluca Zedda** (nuovo presidente del OdV)
- ✓ **Dott. Giuseppe Accardo** (già componente del OdV)
- ✓ **Avv. Giada Solinas** (incaricata a partire dalla riunione del CDA del 27/03/2017);

	Regolamento ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	ALLEGATO 5 MOG 231 Data 20/09/2021	Rev. 4 Pag 4 di 7
---	--	--	--

La scelta viene effettuata tra soggetti esperti nell'ambito legale, contabile, giuslavoristico e tecnico, con comprovata esperienza professionale nel rispettivo settore, verificando la sussistenza dei requisiti specifici di competenza, onorabilità ed indipendenza.

I mezzi logistici e finanziari di cui l'Organismo avrà bisogno nello svolgimento della propria attività sono posti a disposizione dalla Società che, a tal fine, costituisce un apposito fondo.

L'Organismo ha poteri di spesa autonomi nei limiti del *budget* approvato all'inizio dell'esercizio dal Consiglio di amministrazione, con facoltà di superamento per comprovate esigenze e salva ratifica ex post.

L'Organismo percepisce una retribuzione annuale fissa, predeterminata dal Consiglio di Amministrazione per la durata dell'incarico TRIENNALE.

Art. 3. - I membri dell'Organismo: durata in carica e sostituzione

I membri dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Il decorso del termine dei 3 anni dalla nomina comporta l'automatica e contemporanea decadenza dalla carica dell'Organismo, senza necessità di specifica comunicazione. Nel corso della carica, il Consiglio di Amministrazione ha il potere di disporre, con decisione motivata, la revoca, in ogni momento, dei membri dell'Organismo, per giusta causa.

É, a titolo esemplificativo, ragione legittimante la revoca la perdita dei requisiti di onorabilità.

Il recesso o, comunque, le dimissioni, devono essere dallo stesso comunicate per iscritto agli amministratori con esposizione delle relative e non generiche motivazioni.

Art. 4. - Modalità di funzionamento dell'Organismo

Il presidente dell'OdV ha facoltà di convocare formalmente le riunioni periodiche con gli altri membri del OdV al fine di espletare i compiti di cui all'art.6

L'Organismo dovrà monitorare l'applicazione del modello e valutare la necessità di aggiornamenti con periodicità almeno annuale. A seguito di ogni ispezione e valutazione redigerà apposito verbale attestante le operazioni svolte e i risultati ottenuti.

	Regolamento ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	ALLEGATO 5 MOG 231 Data 20/09/2021	Rev. 4 Pag 5 di 7
---	--	--	--

Annualmente redigerà la relazione sullo stato di applicazione del MOG 231 e la consegnerà direttamente al consiglio di amministrazione.

Art. 5. - La riservatezza

Le informazioni ed i dati acquisiti dall'Organismo nell'esercizio delle loro funzioni devono rimanere riservati, salvo che nei confronti degli Amministratori. Tale riservatezza si estende anche alle segnalazioni in ordine a presunte violazioni del Modello e del Codice Etico in particolare.

In conformità al principio di cui sopra, i membri dell'Organismo si astengono dal diffondere, ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per scopi estranei alle funzioni proprie dell'Organismo stesso, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione scritta dell'interessato.

In ogni caso, viene garantito il trattamento di tutti i dati in conformità al dettato del **GDPR**.

Art. 6. - Funzioni e poteri dell'Organismo

L'Organismo è chiamato ad assolvere, così come indicato dalla lettera degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 e specificato nelle Linee Guida redatte da Confindustria, i compiti che si possono così riassumere:

- vigilanza sull'effettività del Modello, quindi verifica della corrispondenza tra questo ed i comportamenti concreti di volta in volta tenuti;
- valutazione dell'adeguatezza del Modello e, quindi, della sua effettiva idoneità alla prevenzione dei reati;
- verifica della conservazione nel tempo della funzionalità del modello;
- controllo degli aggiornamenti al Modello che si rendessero eventualmente necessari, mediante la formulazione di proposte di adeguamento agli Organi aziendali competenti e *follow-up*, cioè verifica dell'attuazione delle proposte accolte.

Nell'ambito delle attività così come sopra individuate, **l'Organismo deve provvedere più specificatamente ai seguenti adempimenti:**

- promuovere la diffusione nell'azienda della conoscenza e della comprensione dei principi delineati nel Modello;

	Regolamento ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	ALLEGATO 5 MOG 231 Data 20/09/2021	Rev. 4 Pag 6 di 7
---	--	--	--

- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica di applicazione del Modello;
- verificare l'osservanza del Modello;
- verificare e controllare le aree e le operazioni rischiose o sensibili per l'applicazione del Modello, coordinandosi, a tal fine, con tutte le funzioni aziendali;
- istituire dei canali di informativi *ad hoc*, volti ad agevolare lo scambio di segnalazioni ed informazioni da e verso l'Organismo;
- effettuare le indagini, all'interno dell'azienda, necessarie ad accertare le presunte violazioni del Modello;
- irrogare le sanzioni disciplinari conseguenti all'accertamento delle violazioni al Modello, dandone tempestiva informazione al Presidente;
- valutare periodicamente l'adeguatezza del modello rispetto alle disposizioni ed ai principi regolatori del D.Lgs. 231/01 e dei relativi aggiornamenti;
- tenere aggiornato il Presidente in merito a qualsiasi informazione rilevante ai fini del corretto funzionamento dell'Organismo e del corretto adempimento del D.Lgs. 231/01;
- trasmettere una relazione, con periodicità annuale in occasione della approvazione della chiusura annuale dell'esercizio, agli amministratori, in merito all'attività complessivamente svolta, sulle segnalazioni ricevute e sulle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate, ai necessari interventi correttivi e modificativi del Modello, nonché al loro stato di realizzazione.

Per svolgere le funzioni affidategli, all'Organismo **sono attribuiti i seguenti poteri:**

Poteri di iniziativa, che si estrinsecano in:

- autoregolamentazione della propria attività, mediante l'emanazione di disposizioni e ordini di servizio;
- richiesta di aggiornamento del Modello;
- irrogazione di sanzioni disciplinari, in caso di accertata violazione del Modello medesimo e/o del Codice Etico, conformemente alle previsioni del Codice Disciplinare.

Poteri di controllo, che si estrinsecano in:

- ricorso a consulenti esterni di comprovata competenza, qualora ciò sia necessario per lo svolgimento dell'attività di verifica o di controllo;
- conduzione di indagini volte all'accertamento delle violazioni del Modello e/o del Codice Etico;
- accesso ai documenti aziendali rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs. 231/01;

	Regolamento ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) <i>Modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01</i>	ALLEGATO 5 MOG 231 Data 20/09/2021	Rev. 4 Pag 7 di 7
---	--	--	--

- inoltro di richiesta di informazioni, dati e notizie, necessarie per l'attuazione del D.Lgs. 231/01, ai soggetti deputati al presidio delle rispettive Funzioni aziendali e fissazione a questi di un termine ristretto di consegna di quanto domandato.

Poteri di informativa, che si estrinsecano in:

- ricevimento di segnalazioni di violazioni del Codice Etico e più in generale del Modello;
- denuncia di violazioni del Modello al Presidente alla Gestione dei Rapporti con il Personale.

Art. 7. – Risorse finanziarie

Per il funzionamento dell'OdV, sono destinate all'Organismo le risorse finanziarie necessarie all'efficace svolgimento dei compiti assegnati, sulla base della previsione economica indicata dallo stesso OdV nella relazione annuale all'organo amministrativo e secondo le procedure di budget adottate dalla Società.

L'OdV non può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, anche se l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali, gravi o urgenti. In questi casi l' OdV deve informare senza ritardo l'organo amministrativo.

Art. 8. - Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono apportarsi solo su decisione unanime degli Amministratori, eventualmente su proposta dell'Organismo stesso.

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO			ODV		
			MIN	MAX	MIN	MAX		PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	NT ODV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Frequenza Controllo
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	art. 491 bis c.p.	Documenti informatici - Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.	100	400			(salvo quanto previsto dall'articolo 24 del d. lgs. 231/2001 per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)	Gestione sistemi informatici	PRE RT CC	6	5	1,2	si	gestione della Privacy e degli accessi al Sistema informatico	La Società ha adempito ai requisiti richiesti dal GDPR, nei confronti del trattamento dei dati in possesso alla società. controllo sui dispositivi HD & SW e della creazione dei profili utente; gestione del sito, dei profili e-mail e di eventuali mailing list.	PRE	documenti allegati al sistema di verifica del GDPR	* Report su eventuali utilizzi illegittimi da parte del personale delle attrezzature software e hardware ricevute in dotazione * Report sui documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria	annuale
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	615 ter. c.p.	(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operante del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il smarrimento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardano sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.	100	500			non applicabile												
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	art. 615 quater c.p.	(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.	100	300				Gestione sistemi informatici	PRE RT CC Consulenti informatici	6	5	1,2	si	gestione della Privacy e degli accessi al Sistema informatico	La Società ha adempito ai requisiti richiesti dal GDPR, nei confronti del trattamento dei dati in possesso alla società. controllo sui dispositivi HD & SW e della creazione dei profili utente; gestione del sito, dei profili e-mail e di eventuali mailing list.	PRE	documenti allegati al sistema di verifica del GDPR	* Report su eventuali utilizzi illegittimi da parte del personale delle attrezzature software e hardware ricevute in dotazione * Report sui documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria	annuale
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	art. 615 quinquies c.p.	(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.	100	300			non applicabile												
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	art. 617 quater c.p.	(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo o informazione pubblica, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operante del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.	100	500				Gestione sistemi informatici	PRE RT CC Consulenti informatici	6	5	1,2	si	gestione della Privacy e degli accessi al Sistema informatico	La Società ha adempito ai requisiti richiesti dal GDPR, nei confronti del trattamento dei dati in possesso alla società. controllo sui dispositivi HD & SW e della creazione dei profili utente; gestione del sito, dei profili e-mail e di eventuali mailing list.	PRE	documenti allegati al sistema di verifica del GDPR	* Report su eventuali utilizzi illegittimi da parte del personale delle attrezzature software e hardware ricevute in dotazione * Report sui documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria	annuale
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	art. 617 quinquies c.p.	(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.	100	500			non applicabile												
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	art. 635 bis c.p.	(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.	100	500				Gestione sistemi informatici	PRE RT CC Consulenti informatici	6	5	1,2	si	gestione della Privacy e degli accessi al Sistema informatico	La Società ha adempito ai requisiti richiesti dal GDPR, nei confronti del trattamento dei dati in possesso alla società. controllo sui dispositivi HD & SW e della creazione dei profili utente; gestione del sito, dei profili e-mail e di eventuali mailing list.	PRE	documenti allegati al sistema di verifica del GDPR	* Report su eventuali utilizzi illegittimi da parte del personale delle attrezzature software e hardware ricevute in dotazione * Report sui documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria	annuale
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	art. 635 ter. c.p.	(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	100	500				Gestione sistemi informatici	PRE RT CC Consulenti informatici	6	5	1,2	si	gestione della Privacy e degli accessi al Sistema informatico	La Società ha adempito ai requisiti richiesti dal GDPR, nei confronti del trattamento dei dati in possesso alla società. controllo sui dispositivi HD & SW e della creazione dei profili utente; gestione del sito, dei profili e-mail e di eventuali mailing list.	PRE	documenti allegati al sistema di verifica del GDPR	* Report su eventuali utilizzi illegittimi da parte del personale delle attrezzature software e hardware ricevute in dotazione * Report sui documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria	annuale
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	art. 635 quater c.p.	(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e punito con la reclusione da uno a cinque anni.	100	500				Gestione sistemi informatici	PRE RT CC Consulenti informatici	6	5	1,2	si	gestione della Privacy e degli accessi al Sistema informatico	La Società ha adempito ai requisiti richiesti dal GDPR, nei confronti del trattamento dei dati in possesso alla società. controllo sui dispositivi HD & SW e della creazione dei profili utente; gestione del sito, dei profili e-mail e di eventuali mailing list.	PRE	documenti allegati al sistema di verifica del GDPR	* Report su eventuali utilizzi illegittimi da parte del personale delle attrezzature software e hardware ricevute in dotazione * Report sui documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria	annuale
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	art. 635 quinquies c.p.	(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	100	500				Gestione sistemi informatici	PRE RT CC Consulenti informatici	6	5	1,2	si	gestione della Privacy e degli accessi al Sistema informatico	La Società ha adempito ai requisiti richiesti dal GDPR, nei confronti del trattamento dei dati in possesso alla società. controllo sui dispositivi HD & SW e della creazione dei profili utente; gestione del sito, dei profili e-mail e di eventuali mailing list.	PRE	documenti allegati al sistema di verifica del GDPR	* Report su eventuali utilizzi illegittimi da parte del personale delle attrezzature software e hardware ricevute in dotazione * Report sui documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria	annuale
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	art. 640 quinquies c.p.	(Frode informatica del certificatore di firma elettronica) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altro un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro	100	400				Gestione sistemi informatici	PRE RT CC Consulenti informatici	6	5	1,2	si	gestione della Privacy e degli accessi al Sistema informatico	La Società ha adempito ai requisiti richiesti dal GDPR, nei confronti del trattamento dei dati in possesso alla società. controllo sui dispositivi HD & SW e della creazione dei profili utente; gestione del sito, dei profili e-mail e di eventuali mailing list.	PRE	documenti allegati al sistema di verifica del GDPR	* Report su eventuali utilizzi illegittimi da parte del personale delle attrezzature software e hardware ricevute in dotazione * Report sui documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria	annuale

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX		PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESDUO	NT ODV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Frequenza Controllo
24ter (Delitti di criminalità organizzata) (Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n.94, art.2, co. 29)	art. 407, co. 2, lett. a), numero 9 c.p.p.	(Termini di durata massima delle indagini preliminari) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: (omissis) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2 comma terzo della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis) Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 (Armi e munizioni comuni da sparo) (omissis) (comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciabili, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 è esclusa, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. (omissis)	300	800	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del D.lgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3	non applicabile											
25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	art. 317 c.p.	(Concussione) – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e punito con la reclusione da sei a dodici anni * (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	300	800			Il reato si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la promessa e riceve la retribuzione indebita, oppure semplicemente nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la promessa. Al fine della configurabilità del reato è sufficiente che vi sia stata ricezione dell'indebita retribuzione o accettazione della relativa promessa, mentre è irrilevante l'effettivo compimento dell'atto. Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.	al momento dell'attività della società non contempla ruoli di incaricati di pubblico servizio rientranti nelle fattispecie descritte											
25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	art. 318 c.p.	(Corruzione per un atto d'ufficio) Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.	100	200			tali reati presentano una vasta applicabilità al mondo societario. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi d'ispezioni aziendali della società potrebbero, infatti, anche i consiglieri/liquidatori esterni) dare o promettere denaro o altra utilità ai funzionari pubblici, al fine di indurre gli stessi al buon esito degli adempimenti delle verifiche e dei controlli, ove manchino i presupposti (corruzione propria) o attraverso procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi attuale (corruzione impropria).	Commerciale - Amministrazione - Dirigenza nei Processi produttivi (nell'ambito dei controlli da parte dell'autorità)	APICALE	18	10	1,8	si	Attività Commerciali e Dirigenziali	La direzione aziendale e/o Responsabile dell'Ufficio COMMERCIALE, decide il prezzo o il ribasso e ne dà ricezione formale in un verbale da allegare al dossier di partecipazione, assieme a tutti gli altri documenti che hanno portato alla determinazione del prezzo o del ribasso. La stessa funzione valuta la congruità degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.	CDA PRE RT		Report degli incontri avuti con componenti della P.A. da vari responsabili di funzione con separata indicazione di eventuali anomalie/irregolarità nelle procedure di assegnazione; Report sulle società effettuate da Enti e/o organi di controllo (Ispettorato del lavoro, ASL, Amministrazione Finanziaria Report movimenti di flussi finanziari in maniera anomala (non standard);	
25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	art. 319 c.p.	(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	200	600	12	24	Il reato si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la promessa e riceve la retribuzione indebita, oppure semplicemente nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la promessa. Al fine della configurabilità del reato è sufficiente che vi sia stata ricezione dell'indebita retribuzione o accettazione della relativa promessa, mentre è irrilevante l'effettivo compimento dell'atto. Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.	Commerciale - Amministrazione - Dirigenza nei Processi produttivi (nell'ambito dei controlli da parte dell'autorità)	APICALE	18	10	1,8	si	Attività Commerciali e Dirigenziali	La gestione dei flussi di cassa va disciplinata da procedura documentata ed aggiornata in coerenza con la politica creditizia dell'impresa e sulla base di adeguate separazioni dei conti e dalla regolarità contabile per le operazioni di spartita, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti.	CDA PRE RT CC		Report degli incontri avuti con componenti della P.A. da vari responsabili di funzione con separata indicazione di eventuali anomalie/irregolarità nelle procedure di assegnazione; Report sulle società effettuate da Enti e/o organi di controllo (Ispettorato del lavoro, ASL, Amministrazione Finanziaria Report movimenti di flussi finanziari in maniera anomala (non standard);	
25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	art. 319ter c. 1 c.p.	(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favore o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni (omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni se detta reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	200	600	12	24	L'occasione di reato potrebbe concretizzarsi in ogni ipotesi di contenzioso giudiziario riguardante o connesso all'attività aziendale nel quale si inseriscano fattispecie di corruzione per atto d'ufficio o di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. Costituisce, inoltre, reato di corruzione in atti giudiziari l'erogazione di corrispettivi, in tutto o in parte fittizi, a legali in contatto con Organi giudiziari. Le possibili funzioni interessate sono quelle che possano decidere il ricorso alle vie giudiziarie ed sostenere la gestione del contenzioso, con particolare riguardo alle aree o ai soggetti che possono avere rapporti, diretti o indiretti, con gli Organi giudiziari.	APICALE					si	Attività Commerciali e Dirigenziali	Allegato 03 MGI Mansionario (per i rapporti con la pubblica amministrazione) PRO 08 Auditi Interni PRO 25 Gestione amministrativa PRO 09 Gestione delle Comunicazioni		consentire l'accesso ai documenti, di un processo civile e penale solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza alti processuali eventualmente prodotti		
25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	319quater c.p.	(Induzione indebita a dare o promettere utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nell' caso previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	300	800	12	24	La Società risponde del reato in esame, congiuntamente alla persona fisica autrice materiale del fatto, qualora decida di corrompere il giudice incaricato del processo, al fine di conseguire un risultato favorevole o ridurre il danno patrimoniale. Analoga situazione può, altresì, verificarsi nel caso in cui la corruzione venga posta in essere per ottenere, al fine di preservare l'immagine della Società, il proscioglimento, nell'ambito di un processo penale, dei propri amministratori imputati per ipotesi di cattiva gestione.	Dirigenza - Amministrazione - processi produttivi	APICALE	18	10	1,8	si	Attività Commerciali e Dirigenziali	a. consentire una ricostituzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, e garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza b. prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tra per cui non vi sia identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rendere contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere questi stessi controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;	PRE RT			
25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	320 c.p.	(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio). Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	200	800			Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.	Dirigenza delle visite ispettive da parte della Provincia o dell'ARPAS	APICALE	18	10	1,8	si	Attività Commerciali e Dirigenziali	Esplícita indicazione nel codice etico del divieto di pratiche corruttive, dell'adozione della massima trasparenza, correttezza e collaborazione nei rapporti con la pubblica amministrazione diffusione del codice etico				
25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	art. 319bis c.p.	(Circostanze aggravanti) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.	300	800	12	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.	Gestione delle forniture da parte di enti pubblici	APICALE	18	10	1,8	si	Attività Commerciali e Dirigenziali	Report degli incontri avuti con i componenti della P.A. da vari responsabili di funzione con separata indicazione di eventuali anomalie/irregolarità nelle procedure di assegnazione; Report sulle ispezioni effettuate da Enti e/o organi di controllo (Ispettorato del lavoro, ASL, Amministrazione Finanziaria		annuale		

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE				Note	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO					ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV	
			AMMIN. (quote)		INTERD. (mesi)			PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	NT ODV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Frequenza Controllo	
			MIN	MAX	MIN	MAX														
25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]	art. 459 c.p.	(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo o alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bolli contraffatti; ma la pena sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	100	333,33	12	24	non applicabile		0	\	0									
25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]	art. 460 c.p.	(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.	100	500	12	24	non applicabile		0	\	0									
25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]	art. 461 c.p.	(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	100	500	12	24	non applicabile		0	\	0									
25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]	art. 464 c. 2 c.p.	(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotto di un terzo.	100	200			non applicabile		0	\	0									
25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]	art. 464 c.1 c.p.	(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotto di un terzo.	100	300			non applicabile		0	\	0									
25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]	art. 473 c.p.	(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggetta alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	100	500	3	12	non applicabile		0	\	0									
25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]	art. 474 c.p.	(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	100	500	3	12	non applicabile		0	\	0									
25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	art. 513 c.p.	(Turbata libertà dell'industria o del commercio) Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	100	500			non applicabile		0	\	0									
25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	art. 515 c.p.	(Frode nell'esercizio del commercio) Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.	100	500			non applicabile		0	\	0									
25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	art. 516 c.p.	(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.	100	500			non applicabile		0	\	0									
25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	art. 517 c.p.	(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.	100	500			non applicabile		0	\	0									
25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	art. 517ter c.p.	(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	100	500			non applicabile		0	\	0									

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

Chilivani Ambiente s.p.a.		DESCRIZIONE REATO	SANZIONE				Note	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO					ADEMPIMENTO PREVENTIVO			ODV	
ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE		AMMIN. (quote)		INTERD. (mesi)			PROCESSIVITA'	RESPONSABILITA'	D F F X 1	PROTOCOLLO	RESIDUO	NT ODV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Frequenza Controllo
			MIN	MAX	MIN	MAX													
25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	art.517quater c.c.	(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) - Chiunque contraffatta o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	100	500						0	1	0							
25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	art.513bis c.p.	(Illecita concorrenza con minaccia o violenza) Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	100	800	3	24				0	1	0							
25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	art. 514 c.p.	(Frodi contro le industrie nazionali) Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un danno all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	100	800	3	24													
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	art. 2621 c.c.	(False comunicazioni sociali) Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	200	400			Amministrazione e finanza Redazione e approvazione dei documenti contabili societari	Dirigenza Amministrazione Assemblee soci	18	10	1,8	si	contabilità e finanza	A titolo esemplificativo, la funzione amministrativa deve prevedere: - controlli automatici e manuali sulla correttezza dei dati inseriti nel sistema informatico; - assegnare le funzioni di verifica e controllo ad un ufficio diverso da quello di caricamento dei dati; - adozione di procedure specifiche per gli accessi ed i rimborsi di spesa; - predirende adeguati profili preventivi per l'accesso ai diversi livelli del sistema contabile aziendale; - proceduralizzare il sistema di aggregazione dei dati contabili per la redazione dei bilanci e delle situazioni informali; - istituire una procedura di verifica delle movimentazioni relative alla gestione della cassa contante, internet banking, rimborsazioni spese; - istituire di una specifica procedura sul processo di verifica di controllo dei dati da sottoporre all'assemblea nei relativi atti o documenti	Report su eventuali rilevati ex diffamata recorrenti durante i controlli di chiusura dei bilanci intermedi e finali ed annotati nei Modelli di Controllo Individuale nella Specifica Procedura Amministrazione Finanza e Controllo; Report su acquisto o vendita di partecipazioni eventualmente offsite offraggio e delle operazioni straordinarie effettuate; Report sull'apertura di eventuali nuove unità produttive Report su eventuali deroghe adottate nella valutazione delle poste del conto economico e dello stato patrimoniale; Report su eventuali investimenti attuati attraverso l'ottenimento di fondi pubblici; Copia dei verbali di riunione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione; Report su eventuali richieste di chiarimenti effettuati da soggetti terzi (Banche, società di Leasing...)				
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	art. 2621-bis c.c.	(Fatti di lieve entità) Salvo che costituiscono più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscono più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	100	200			Il reato in esame rientra tra i reati di pericolo e, pertanto, si consuma con la sola esposizione di fatti non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali ovvero con l'omissione di informazioni la cui comunicazione è obbligatoria per legge. La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Redazione e approvazione dei bilanci relazioni e comunicazioni sociali					inserimento nel codice etico di specifiche indicazioni riguardanti l'impostazione di tutti i soggetti coinvolti nelle relazioni e comunicazioni societarie Diffusione del codice etico verso tutti i soggetti interessati alla redazione del bilancio e delle relazioni e comunicazioni societarie						
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	art. 2622 c.1 c.c.	(False comunicazioni sociali delle società quotate) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	400	600			Il reato in esame rientra tra i reati di danno e, pertanto, si realizza con il verificarsi di un danno patrimoniale alla società, associi o ai creditori a seguito dell'esposizione di fatti non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, ovvero a seguito dell'omissione di informazioni la cui comunicazione è obbligatoria per legge. La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Amministrazione e finanza	Dirigenza Amministrazione Assemblee soci collegio sindacale	18	10	1,8	si	contabilità e finanza	con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali: a) il monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di corporate governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali; b) l'analisi di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo da qualsiasi dipendente e la disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute; c) la vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti da Ecosideriana S.p.A.				
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	2625 c.2 c.c.	(Impedito controllo) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o affissi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58	100	180			Il reato si consuma allorché i soci subiscono un danno dall'ostacolo frapposto dagli amministratori allo svolgimento da parte dei soci stessi di controlli all'interno della società. La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Amministrazione e finanza	CDA	18	10	1,8	si	contabilità e finanza	bilancio Controllo di gestione	Report su eventuali deroghe adottate nella valutazione delle poste del conto economico e dello stato patrimoniale; Report su eventuali investimenti attuati attraverso l'ottenimento di fondi pubblici;	annuale		

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERO. (mesi)		Note	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO			ODV		
			MIN	MAX	MIN	MAX		PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESEDUO	INT ODV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Frequenza Controllo
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	art. 2626 c.c.	(Indebita restituzione di conferimenti) Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	100	180			Il reato in esame si realizza all'atto della restituzione, anche per via indiretta o simulata, di conferimenti ai soci ovvero della liberazione dei soci stessi dall'obbligo di eseguire i predetti conferimenti. La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo	* attività di comunicazione di dati e/o informazioni che determinano il valore di poste di bilancio di carattere valutativo		18	10	1,8	si	contabilità e finanza	Controllo delle Attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed estrattabili relativi, in particolare, a: - Bilancio - Controllo di gestione Il verbale adottato deve verificare che la riduzione dei vari documenti avvenga nel rispetto del principio della separazione funzionale e della corrispondenza operativa tra chi redige le situazioni contabili, le proiezioni, etc, e chi ne effettua il controllo	CDA Assemblea soci Collegio sindacale	bilancio Controllo di gestione	Report su eventuali rilevati e/o difformità riscontrati durante i controlli di chiusura dei bilanci intermedi e finali ed annotati nei Modelli di Controllo individuali nella specifica Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	art. 2627 c.c.	(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o accounti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve ovvero della ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.	100	130			Il reato in esame si realizza all'atto della ripartizione di utili o accounti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve ovvero della ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite. La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo	* attività di supporto e collaborazione nelle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione;	CDA	18	10	1,8	si	contabilità e finanza	garantire la riservatezza circa l'identità di chi trasmetta informazioni, punte verbali e ad per identificare comportamenti difformi da quanto previsto nelle procedure.	CDA Assemblea soci Collegio sindacale	bilancio Controllo di gestione	Report su acquisto o vendita di partecipazioni eventualmente effettuate infragruppo e delle operazioni straordinarie effettuate. Report sull'apertura di eventuali nuove unità produttive Report su eventuali deroghe adottate nella valutazione delle poste del conto economico e dello stato patrimoniale; Report su eventuali investimenti attuati attraverso l'ottenimento di fondi pubblici.	
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	art. 2628 c.c.	(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	100	180			Il reato in esame si realizza allorché si produce una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge della società a cui appartengono gli amministratori agenti o della società da essa controllata, a causa dell'acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali da parte dei suddetti amministratori. La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo	* gestione societaria dei conferimenti, degli utili e delle riserve; operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;	CDA Assemblea soci Collegio sindacale	18	10	1,8	si	contabilità e finanza	Copia dei verbali di riunione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione;	CDA Assemblea soci Collegio sindacale	bilancio Controllo di gestione	con riferimento alle altre Attività Sensibili ; si le verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di corporate governance atte a prevenire i reati societari; b) esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.	
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	art. 2629 c.c.	(Operazioni in pregiudizio dei creditori) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	150	330			Il reato in esame si realizza nel momento in cui i creditori di una società subiscono un danno a causa di riduzioni del capitale sociale o di operazioni di fusione con altra società o di scissione in violazione delle disposizioni di legge che tutelano i creditori stessi. La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo	* comunicazioni agli organi di vigilanza e gestione dei rapporti con gli stessi.	CDA Assemblea dei soci	18	10	1,8	si	contabilità e finanza		CDA Assemblea soci Collegio sindacale	bilancio Controllo di gestione		
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	art. 2629bis c.c.	(Inosservanza di doveri di vigilanza) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve dare notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data, l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì "dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie, opportunità di affari, rapporti, sull'esercizio del suo incarico".	200	500			Il reato si consuma al momento in cui dall'inosservanza di uno degli obblighi posti dall'art. 2391, primo comma, c.c. si produce un danno alla società o a terzi, nel caso di sussistenza di "interessi degli amministratori". Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo	non applicabile		0	1	0							
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	art. 2632 c.c.	(Formazione di fidejussori del capitale) Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fidejussori il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	100	180			Il reato in esame si consuma al momento del perfezionamento dell'operazione che integra la fattispecie. La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo		CDA Assemblea dei soci	18	10	1,8	si		Il precedente che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di Istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;	CDA Assemblea soci Collegio sindacale	bilancio		
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	art. 2633 c.c.	(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	150	330			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo						non applicabile						
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	art. 2635 c.c.	(Corruzione tra privati) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	200	400				Amministrazione: - recupero crediti - gestione spese di rappresentanza - trattative private, cessioni gratuite - elargizioni a iniziative liberali	PRE CDA RT CC	18	10	1,8	si	contabilità e finanza	A tutti i soggetti i destinatari del Modello è fatto obbligo di: - offrire o effettuare elargizioni in denaro o altra utilità (ospitalità, trattamento, ecc.) a referenti di enti privati e società per il commento (o anche l'omissione) di atti del proprio ufficio, in violazione dei doveri di fedeltà, con lo scopo di ricevere un vantaggio di qualsiasi natura per la società allo per se stesso, a prescindere dal fatto che tale atto venga poi compiuto; - in tutti i casi i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati modo adeguato per consentire la verifica da parte dell' Organismo di Vigilanza; - accettare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di referenti di enti privati, agenzie, fornitori o clienti (o affidatari controllati) da costituire una violazione dei principi espressi nel Modello; - eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei consulenti, referenti di agenzie, fornitori o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi. Nella gestione dei contratti, inoltre, devono essere svolte verifiche sulla correttezza dell'ordine rispetto ai	CDA PRE	bilancio Controllo di gestione	Report su eventuali deroghe adottate nella valutazione delle poste del conto economico e dello stato patrimoniale; Report su eventuali investimenti attuati attraverso l'ottenimento di fondi pubblici;	annuale

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO			ODV		
			MIN	MAX	MIN	MAX		PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	NT ODV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Frequenza Controllo
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3.]	art. 2635 bis c.c.	litigazione alla corruzione tra privati (Art.2635 bis c.c.). Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonche' a chi svolge in essi un'attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilita', per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di	200	400			Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs 231/01	(es. borse di studio) - gestione delle sponsorizzazioni - gestione assunzione del personale	PRE CDA RT CC	18	10	1,8	si	contabilità e finanza	parametri previsti nel contratto medesimo; stati complessivi ed accuratezza della tenuta e della conformità della stessa alle prescrizioni di legge, così come previste dalle procedure aziendali; eventuale reclutamento del personale nonché la gestione dello stesso deve avvenire nel rispetto delle regole aziendali che prevedono: a) un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tiene conto del fabbisogno; b) individuazione dei requisiti minimi necessari per ricoprire il ruolo e il relativo livello; c) la restituzione nel rispetto di quanto previsto dal CCNL (ove applicabile) ed in coerenza con le regole restitutive di riferimento; d) la definizione di un processo di selezione del personale che disciplina: (i) la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire; (ii) la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il selezionato; (iii) la verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza delle candidature con l'profilo definito; d) lo svolgimento di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'ingresso di assicuratee pregiudizievoli che espongono la Società al rischio di commissione dei reati presupposto;	CDA PRE	controllo di gestione	report su eventuali sponsorizzazioni o erogazioni per iniziative sociali (es. borse di studio) report su assuntori del personale o contratti di fornitura di servizi o consulenza	annuale
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015.]	art. 2636 c.c.	illecita influenza sull'assemblea) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, e punto con la reclusione da sei mesi a tre anni.	150	330			Il reato si consuma con il determinarsi della maggioranza in assemblea a seguito di simulati o fraudolenti, ad esempio attraverso la presentazione di documenti o informazioni false, fuorvianti, o comunque decettive. La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo	Amministrazione e finanza (Compimento di atti simulati o fraudolenti idonei a determinare la maggioranza in assemblea (ad es., facendo intervenire soggetti non legittimati a partecipare.)	PRE CDA Assemblee soci	18	10	1,8	si	contabilità e finanza	astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi; ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società; - assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e approvando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera amministrazione voluta dall'assemblea; - astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, sia finanziarie, che a provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;	CDA PRE	verbali CDA bilanci societari	a) la verifica periodica sul rispetto della procedura interne e delle regole di corporate governance atte a prevenire i reati societari; b) esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.	annuale
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3.]	art. 2637 c.c.	(Aggiotaggio) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	200	500			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo	non applicabile											
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015.]	art. 2638 c.1 -2 c.c.	(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.	200	400			La norma non specifica quali siano le "Autorità pubbliche di Vigilanza" destinatarie della tutela penale. Al riguardo, si evidenzia come possa estendersi la nozione in commento a qualunque soggetto pubblico che detenga poteri di natura ispettiva o di controllo. Il reato si consuma con l'esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero con l'occultamento di fatti sulla suddetta situazione, nonché con qualsiasi atto, compresa l'omissione di comunicazioni obbligatorie, che ostacoli l'esercizio delle funzioni di qualsiasi Autorità di Vigilanza. La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo	Amministrazione e finanza	APICALE	18	10	1,8	si	contabilità e finanza	individuare con esattezza i ruoli ed i compiti delle Funzioni responsabili delle attività di riduzione e trasmissione delle comunicazioni agli organi di vigilanza; prevedere specifici sistemi di controllo che garantiscano la presenza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in prospetti ed in documenti ed atti già comunicati ad altri soggetti o diretti al pubblico, fino all'approvazione finale della comunicazione da parte dell'Amministratore Delegato; La predisposizione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza dovrà rispondere ai seguenti criteri: - dovranno essere individuali i responsabili delle segnalazioni periodiche alle Autorità previste o prescritte da legge e regolamenti; - dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativa necessari ad assicurare la corretta e completa predisposizione della comunicazione ed il loro puntuale invio alle Autorità Pubbliche di Vigilanza; - in caso di accertamenti ispettivi da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, dovrà essere fornita adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. Dovranno, inoltre, essere garantite: - la tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza, da effettuare nel rispetto della normativa vigente (ad es., mediante documentazione degli incontri con i rappresentanti delle Autorità); - l'istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Odv, anche per verificare l'adempimento della disciplina prevista in tema di	CDA PRE COLLEGIO SINDACALE	Allegato 05 MGI Organigramma bilancio Controllo di gestione	stabilire specifici flussi informativi tra le Funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza; - predisporre apposite forme di rendiconto periodico all'OdV.	annuale
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3.]	art. 270 bis c.p.	(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni	non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3.]	art. 270 bis c.p.	(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo	non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3.]	art. 270 ter c.p.	(Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vito, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	200	700	12	24	se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni	non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3.]	art. 270 ter c.p.	(Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vito, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo	non applicabile		0	\	0							

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTER. (mesi)		Note	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO					ADEMPIMENTO PREVENTIVO			ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX		PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	INT ODV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Frequenza Controllo
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 270 quater c.p.	(Arnuolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, annula una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni	non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 270 quater c.p.	(Arnuolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, annula una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo	non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 270quinqies c.p.	(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni	non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 270quinqies c.p.	(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo	non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 270sexies c.p.	Condotte con finalità di terrorismo. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni	non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 270sexies c.p.	Condotte con finalità di terrorismo. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo	non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 280 c.p.	(Attentato per finalità terroristiche o di eversione) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di cui otto; se deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, la pena sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni	non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 280 c.p.	(Attentato per finalità terroristiche o di eversione) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di cui otto; se deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, la pena sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo	non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 280bis c.p.	(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 605 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni	non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 280bis c.p.	(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 605 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo	non applicabile		0	\	0							

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI					VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX		PROCESSIONI	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	NT ODV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Frequenza Controllo			
<p>25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) (Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dai Dlgs 81/08)</p>		<p>• Omicidio colposo • Lesioni personali colpose</p>	1000	1000	3	12	<p>Formazione in materia di sicurezza</p>	RSPP	27	10	2,7	si	<p>Formazione/Formazione dei lavoratori</p>	Il datore di lavoro, in quanto datore della necessaria autonomia in virtù dei poteri di fatto esercitati, deve adempere in totale autonomia agli obblighi di formazione con la modalità descritta nella procedura aziendale PRO 02 Formazione e addestramento	DdL	piano annuale del addestramento	<p>report attività di addestramento effettuate in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p>	<p>annuale</p>				
								RSPP	27	10	2,7	si		<p>Per l'organizzazione della formazione, si avvale del supporto del proprio RSPP per la definizione dei programmi di formazione e del Responsabile Risorse Umane per l'organizzazione operativa delle singole attività formative</p>	DdL							
								RSPP	27	10	2,7	si		<p>In relazione al Sistema delle Delegate previsto dal Sistema di Gestione Integrato ed in conformità agli artt. 18 e 30 del D.Lgs. il Datore di Lavoro si assicura che le figure delegate (Dirigenti, preposti e subdelegati) abbiano ricevuto la necessaria formazione. Per le modalità di organizzazione di tali corsi, si veda il punto precedente</p>	DdL	Attestati di formazione degli addetti e dei componenti per la sicurezza (preposti e dirigenti, RLS e addetti alle emergenze)						
								<p>Sorveglianza sanitaria</p>	MC, DdL	27	10	2,7	si	<p>Sorveglianza sanitaria dei lavoratori</p>	Il datore di lavoro, sulla base della valutazione dei rischi effettuata in collaborazione con il Medico competente (vedasi IST Valutazione dei rischi e IST Sorveglianza Sanitaria), provvede con la collaborazione del Responsabile Risorse Umane a:	DdL	protocollo sanitario redatto dal medico competente	<p>report idoneità al lavoro ed eventuali infortunati</p>	<p>annuale</p>			
									MC, DdL	27	10	2,7	si		<p>Inviare i lavoratori ad effettuare le visite mediche secondo la scadenza definita nel protocollo sanitario;</p>	preposto	schede di valutazione personale del rischio					
									MC, DdL	27	10	2,7	si		<p>Comunicare al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori;</p>	MC	vedi firma per la consegna della cartella sanitaria ai lavoratori					
								<p>Comunicazione</p>	<p>DdL, Rspg, RGL, Lavoratori (RLS)</p>	9	10	0,9	no	<p>Coordinamento rappresentanti dei lavoratori</p>	Il Datore di Lavoro deve garantire un adeguato coinvolgimento dei lavoratori per mezzo dei propri rappresentanti, provvedendo a:	DdL	DVR firmato e condiviso con firma RLS	<p>messaggio a disposizione di tutte le nomine, deleghe di funzioni, nonché verbali inerenti compiti, responsabilità o attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p>	<p>semestrale</p>			
										9	10	0,9	no		<p>Richiedere sia il DVR ed il DUVRI tempestivamente disponibili ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza</p>	DdL	Riunione annuale della sicurezza art. 35 e Lgs. 81/08					
										9	10	0,9	no		<p>Riesaminare nel corso della riunione annuale (alla quale partecipa il Datore di Lavoro, RSPP, il Medico Competente e RLS) gli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro. Di tali riunioni è conservata copia del relativo verbale</p>	DdL	<p>messaggio a disposizione di tutte le nomine, deleghe di funzioni, nonché verbali inerenti compiti, responsabilità o attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p>					
							<p>Tutti i processi e le attività produttive</p>	<p>preposti, dirigenti, RSPP</p>	27	10	2,7	si	<p>Cooperazione con Fornitori/Subappaltatori</p>	Il Datore di Lavoro, nell'ambito dei contratti stipulati con Fornitori/Subappaltatori, deve promuovere il coordinamento delle attività lavorative al fine di gestire i rischi da interferenza.	RSPP	<p>I DUVI vengono realizzati ogniqualvolta sussistono appalti superiori ai 5 euro/mmq - vedi IST 21 03 Contratti d'appalto e d'opera</p>	<p>semestrale</p>					
									27	10	2,7	si		<p>I CC e RT devono:</p> <p>Adempere i tute gli obblighi previsti in delega del Datore di lavoro, vigilando sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza in impianto</p>	preposti	formazione e delega di funzione ai preposti degli impianti						
									27	10	2,7	si		<p>I dispositivi di sicurezza e le autorizzazioni commesse con la sicurezza relative agli impianti fissi siano adeguati e mantenuti in corretto stato di validità ed efficienza, documentando le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate macchine, impianti ed attrezzature siano affidate per l'uso esclusivamente a personale adeguatamente formato e competente</p>	preposti	Programma annuale degli interventi di manutenzione						
									27	10	2,7	si		<p>I dispositivi di primo soccorso previsti dalla legge siano disponibili e facilmente accessibili</p>	preposti	Cassette di pronto soccorso posizionate nei punti facilmente raggiungibili						
									27	10	2,7	si		<p>Le procedure in caso di emergenza siano adeguate e costantemente testate</p>	RSPP	PRD Gestione delle emergenze e IST allarme						
									9	10	0,9	no		<p>Sia tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro (distesi per sede e cantiere) che comportano una assenza di almeno un giorno di lavoro</p>	RSPP	Registri infortuni nella sede e nelle unità locali						
									9	10	0,9	no		<p>Rendicontare le attività di sorveglianza svolte direttamente o attraverso Preposti.</p>	RSPP	Registrazione delle NC						
									27	10	2,7	si		<p>Il CC e RT devono, in quanto preposti alle attività connesse alla produzione, inclusa la sicurezza:</p> <p>Attuare le misure di sicurezza definite dal Datore di Lavoro;</p>	preposti	<p>report di attività di controllo e gestione infortuni ed eventuali registrazioni di non conformità in materia di sicurezza</p>						
									27	10	2,7	si		<p>Identificare eventuali carenze in materia di sicurezza, intervenendo direttamente per carenze meramente esecutive</p>	preposti	Registrazione delle NC						
									27	10	2,7	si		<p>Vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori</p>	preposti							
									27	10	2,7	si		<p>Vigilare sulla efficienza degli apparecchi, delle attrezzature e dei macchinari.</p>	preposti							
									<p>Tutti i processi e le attività produttive</p>	<p>DdL, RSPP</p>	27	10		2,7	si	<p>Controllo operativo della sicurezza sul lavoro</p>		Il CC e RT, devono vigilare sull'osservanza dei piani di sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, e garantire che il sistema gestionale per la sicurezza predisposto nell'impianto sia costantemente monitorato per assicurare che:	RSPP	formazione accordo stato regioni	report attività di addestramento effettuate in materia di salute e sicurezza sul lavoro	annuale
							27	10			2,7	si	<p>Tutti i lavoratori, inclusi i neo assunti e quelli con contratto a tempo determinato, abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi della sicurezza con specifico riferimento alle mansioni svolte</p>	DdL	Nome medico competente		messaggio a disposizione di tutte le nomine, deleghe di funzioni, nonché verbali inerenti compiti, responsabilità o attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro	annuale				
							27	10			2,7	si	<p>Sia stato nominato il medico competente e questo svolga le funzioni previste dal d.lgs. 81/2008 in tema di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro e sui lavoratori</p>	DdL	Nome degli addetti alle emergenze e corsi effettuati							
							27	10			2,7	si	<p>Siano stati organizzati i gruppi per le emergenze e per il pronto soccorso ed abbiano ricevuto adeguata formazione</p>	DdL	Schede di manutenzione delle attrezzature		annuale					
							27	10			2,7	si	<p>I dispositivi di sicurezza relativi agli impianti siano adeguati e mantenuti in corretto stato di efficienza, documentando le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate</p>	DdL	vedi corsi carrellisti		report di attività di controllo e gestione infortuni ed eventuali registrazioni di non conformità in materia di sicurezza	annuale				
							27	10			2,7	si	<p>Macchine, impianti ed attrezzature siano affidate per l'uso esclusivamente a personale adeguatamente formato e competente</p>	DdL	vedi presidi di primo soccorso come le cassette		annuale					
							27	10			2,7	si	<p>I dispositivi di primo soccorso previsti dalla legge siano disponibili e facilmente accessibili</p>	DdL	Simulazioni di emergenza in tutti i cantieri		annuale					
							27	10			2,7	si	<p>Le procedure in caso di emergenza siano adeguate e, quando opportuno, testate</p>	RSPP	\\		annuale					
27	10	2,7	si	<p>L'impianto sia gestito in modo ordinato e si tenga conto delle altre attività che vengono svolte sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere</p>	DdL	vedi moduli di registrazione infortuni	messaggio a disposizione di tutte le nomine, deleghe di funzioni, nonché verbali inerenti compiti, responsabilità o attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro	annuale														
27	10	2,7	si	<p>Siano registrati gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza di almeno un giorno di lavoro</p>	RSPP	Riunione periodica della sicurezza e firma del DVV e delle valutazioni sulla sicurezza	annuale															
27	10	2,7	si	<p>Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS venga consultato su tutte le problematiche di interesse.</p>	RSPP																	
27	10	2,7	si	<p>Al'interno del Sistema di Gestione Integrato è prevista una procedura per:</p> <p>L'identificazione della normativa sulla sicurezza (comprende anche la qualità e l'ambiente) applicabile in base all'attività svolta dall'impresa;</p>	RGL	vedi PRO 19 gestione delle prescrizioni legislative ed elenco leggi aggiornate	annuale															
27	10	2,7	si	<p>I sistemi adottati per la verifica periodica della conformità alle prescrizioni legali e di altro tipo;</p>	preposti																	

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE				Note	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV		
			AMMIN. (quote)		INTERED. (mesi)			PROCESSIONI ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	NT ODV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Frequenza Controllo	
			MIN	MAX	MIN	MAX														
25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 modificato dal Digs 61/08]	art. 590 c. 3 c.p.	(Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono omessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.	100	250	3	6			27	10	2,7	si	Controllo degli adeguamenti legislativi			vedi MOD 19 01 pianificazione annuale adempimenti legislativi	rapporti stato di avanzamento piano degli adempimenti legislativi	annuale		
25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]	art. 648 c.p.	(Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulto denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa sino a euro 516 e con la multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni o della multa da euro 500 a euro 2.000. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	200	800	3	24	Il reato in esame si realizza qualora la Società consapevolmente acquisti/acquisisca denaro o altri beni provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni volte a consentire ad altri la ricettazione (es. ponendo in contatto il "ladro" con l'acquirente), trarre beneficio (es. minori costi, maggiori ricavi, retention di un cliente, etc.) o procurando ad altri un profitto. Non è necessario che il delitto da cui è stato tratto il denaro / bene sia giudizialmente accertato, ben potendo la provenienza risultante dagli oggetti acquistati / ricevuti essere desunta dalla natura, dalla varietà e dalla tipicità delle cose commerciate. Parimenti, la ricettazione sussiste anche quando le cose ricevute non provengono immediatamente, bensì in via mediata, da delitto. Possibili occasioni: 1) compravendita di opere d'arte o beni di consumo (computer, orologi, etc.); 2) compravendita o locazione di immobili; 3) accoglimento di depositi in denaro provenienti da furto o dalla vendita di beni rubati; 4) movimentazioni economiche relative ad ogni genere di rapporti bancari; Il reato si consuma nel momento in cui si realizza l'acquisto, la ricezione o l'occultamento oppure nel momento dell'intromissione (riferiva anche il mero "tentativo"). Sanzione Amm. da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.	non applicabile		0	1	0								
25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]	art. 648bis c.p.	(Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	200	800	3	24	Il reato si consuma nel momento in cui si realizza la sostituzione, l'occultamento o la trasmissione del denaro, dei beni o delle utilità. Possibili occasioni: 1) costituzione o partecipazione ad un'associazione finalizzata ad attività di riciclaggio; 2) investimenti con il patrimonio libero; 3) vendita o locazione di immobili di proprietà della Società; 4) intenzionale manomissione delle trazzazioni (che vanno poi ad alimentare l'Archivio Unico Informativo) finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro; 5) movimentazioni economiche relative ad ogni genere di rapporti bancari. Il delitto di riciclaggio rientra nella c.d. categoria dei reati a consumazione anticipata: per la sua realizzazione non è necessario che si verifichi l'evento lesivo, ma è sufficiente il compimento di atti o fatti diretti a realizzare il risultato prefissato, ovvero consentire la riutilizzazione del denaro/beni/utilità di provenienza illecita. Sanzione Amm. da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto	non applicabile		0	1	0								
25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]	art. 648ter c.p.	(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	200	800	3	24	Sanzione Amm. da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni	Amministrativo e finanziario - acquisto di denaro o cose provenienti da delitto; qualsiasi attività negoziale che consente il trasferimento del possesso/proprietà del denaro/cosa da un soggetto ad un altro (parte della dottrina circoscrive tale fattispecie alla sola "compravendita")	AU DG DAMM Assemblee soci	8	10	0,8	no	rapporti infragruppo flussi finanziari in entrata	Controllo delle Attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relative, in particolare, a: - Bilancio - Controllo di gestione a) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari; b) verificare che Fornitori e Partner non abbiano sede e residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi; c) garantire trasparenza e tracciabilità degli accreditamenti venute con altre prove per la realizzazione di investimenti; d) verificare la congruità economica degli investimenti effettuati in port venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence, ecc.); e) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali. Paesi a rischio terrorismo ecc.); degli status di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schemi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie; f) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive; g) verificare il livello di adempimento delle società controllate rispetto alla predisposizione di adeguati presidi anticorruzione.	PRE CDA	inserimento nel codice etico di specifiche indicazioni riguardanti i comportamenti delle attività di bilancio e delle relazioni e comunicazioni societarie flusso di cassa	Rapporti su eventuali rilevati e/o diffamati accertati durante i controlli di chiusura dei bilanci intermedi e finali ed annotati nei Modelli di Controllo individuate nella specifica Procedura Amministrazione Finanza e Controllo;	annuale	

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERO. (mesi)		Note	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO			ODV		
			MIN	MAX	MIN	MAX		PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	INT ODV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Frequenza Controllo
25decies (Inclusione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal Dlgs 121/2011, art. 2, c.1]	art. 377bis c.p.	(Inclusione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	100	500			La norma in questione, a sua volta, è stata introdotta nel nostro ordinamento nel contesto della riforma attuativa dei principi del giusto processo, di cui al modificato art. 111 della Costituzione, e mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati ed agli imputati, nonché ai cd. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze.	Acquisito di beni e servizi Rapporti infragruppo o delle società controllanti Contabilità e bilancio Gestione del contenzioso legale	PRE CDA RT	9	5	1,8	si	occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico di New Nordic - nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, occorre assicurarsi che gli indagati o imputati in un procedimento penale, specie ove avente ad oggetto procedimenti in cui New Nordic può essere direttamente o indirettamente coinvolto, siano liberi di esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti ove decidono di sottoporre alle domande; - coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'esplicitamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.	PRE CDA			l'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche "OdV") deve essere avvisato di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di denaro o altra utilità ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere all'Autorità Giudiziaria o di non rendere.	annuale
25decies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	art. 727bis c.p.	(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammonda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. * Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammonda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.	100	250				non applicabile		0	\	0							
25decies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	art. art. 733bis c.p.	(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammonda non inferiore a 3.000 euro. * Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1° o 2°, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.	150	250				non applicabile		0	\	0							
25decies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	art. 137, c.2 Dlgs 152/06	(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammonda da millesicquecento euro a diecimila euro. Comma 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.	200	300	3	6		non applicabile		0	\	0							
25decies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	art. 137, c.3 Dlgs 152/06	(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni) Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.	150	250				non applicabile		0	\	0							
25decies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	art. 137, c.5 Dlgs 152/06	(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 1/2 Comma 5 (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni o con l'ammonda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammonda da seimila euro a centoventimila euro.	150	250				non applicabile		0	\	0							
25decies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	art. 137, c.5 Dlgs 152/06	(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/2 Comma 6 (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammonda da seimila euro a centoventimila euro. Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma.	200	300	3	6		non applicabile		0	\	0							
25decies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	art. 137, c.11 Dlgs 152/06	(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee) Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.	200	300	3	6		Impianto di smaltimento	PRE RT CC	18	10	1,8	si	richiedere il rinnovo dell'autorizzazione AIA nei tempi tecnici necessari all'effettuazione di tutti i permessi necessari all'effettuazione di tutte le analisi sui POZZI e sui pericoli così come da prescrizioni autorizzative previste nell'AIA	RT CC	mod 19 01 piano annuale degli adempimenti agrivai	report dello stato di avanzamento dei controlli/monitoraggi relativi agli adempimenti legislativi operati, che costituiscono delle prescrizioni autorizzative	annuale	
25decies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	art. 137, c.13 Dlgs 152/06	(Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate) Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.	150	250				non applicabile		0	\	0							
25decies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	art. 256, c.1 Dlgs 152/06	(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2 Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammonda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) ...	100	250			La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).	Raccolta di rifiuti	PRE RT CC	18	10	1,8	si			Procedure del processo produttivo	PRO 13 Servizi esterni	report su eventuali difformità del processo di trasporto e smaltimento di rifiuti su impianto autorizzato	annuale
25decies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	art. 256, c.1 Dlgs 152/06	(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2 Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito: a) ... b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammonda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.	150	250			La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).	impianto di smaltimento	PRE RT CC	18	10	1,8	si	eseguire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuto solo se in possesso di contratto e di richiesta formale da parte del cliente/Comune autorizzare ogni trasporto attraverso un controllo preventivo di tutti gli adempimenti	RT CC	PRO 14 Servizi esterni	report su eventuali difformità del processo di trasporto e smaltimento di rifiuti su impianto autorizzato	annuale	

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO					ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX		PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	NT ODV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Frequenza Controllo	
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 256, c.3 D.lgs. 152/06	(Discarica non autorizzata) 1/2 Comma 3 (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del comparsante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.	150	250			La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).	Impianto di smaltimento	PRE RT CC	18	10	1,8	si	gestione smaltimento rifiuti	gestire correttamente gli stoccaggi dei rifiuti attraverso identificazione delle zone, la presa in carico nel registro e lo smaltimento con formulari	RT CC	PRO 13 Servizi esterni PRO 14 Gestione di impianti di smaltimento rifiuti PRO 18 Sorveglianza e misurazione	rapporti su eventuali verbalizzate da parte dell'autorità di vigilanza che hanno riscontrato difformità di cui all'oggetto durante l'attività ispettiva	annuale	
			200	300	3	6				18	10	1,8	si							
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 256, c.3 D.lgs. 152/06	(Discarica non autorizzata) 2/2 Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del comparsante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.	150	250			La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).	Tutte le attività produttive	PRE RT CC	18	10	1,8	si	gestione corretta dei rifiuti autoprodotti	gestire correttamente gli stoccaggi dei rifiuti attraverso identificazione delle zone, la presa in carico nel registro e lo smaltimento con formulari	RT CC	IST Gestione rifiuti autoprodotti registro di carico e scarico rifiuti formulari di identificazione dei rifiuti			
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 256, c.6 D.lgs. 152/06	(Miscelazione di rifiuti) Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).	100	250			La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).	non applicabile		0	\	0								
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 257, c.1 D.lgs. 152/06	(Bonifica dei siti) Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.	100	250			(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) Comma 1 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di millesettecento euro a novemilaseicento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	Discarica	PRE RT CC	18	10	1,8	si	inquinamento del suolo e sottosuolo	attuare correttamente il piano di monitoraggio e controllo previsto dalla autorizzazione integrata ambientale (AIA) attuare correttamente gli adempimenti previsti dal piano annuale delle prescrizioni	RT CC	PRO 24 Inquinamento del suolo e IST allegato Notifica di inquinamento PRO 18 Sorveglianza e misurazioni	rapporti su tutte le possibili situazioni di rischio individuate nell'anno (anche non conformi/registrate)	annuale	
			150	250	18	10				1,8	si									
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 257, c.2 D.lgs. 152/06	(Bonifica dei siti da sostanze pericolose) Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.	150	250					PRE RT CC	18	10	1,8	si							
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 258, c.4 D.lgs. 152/06	(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) Comma 1 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di millesettecento euro a novemilaseicento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	150	250				tutte le attività produttive	PRE RT CC	18	10	1,8	si	compilazione registri e formulari	verificare la corretta compilazione dei registri di carico e scarico e la tenuta dei formulari (1a e 4a copia in caso siano prodotti, o secondo o terza copia in caso siano trasportatori e smaltitori) verificare periodicamente il ritorno della 4a copia del formulario entro i 90 giorni	RT CC addebi alla pesa	registro di carico e scarico rifiuti formulari di identificazione dei rifiuti MUD	ricevuta di invio annuale entro il 30 aprile del MUD	annuale	
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 259, c.1 D.lgs. 152/06	(Traffico illecito di rifiuti) Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituendo traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 259, effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da miliecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.	150	250				Trasporto di rifiuti	PRE RT CC	18	10	1,8	si		eseguire il servizio di smaltimento di rifiuti solo se in possesso di contratto o di richiesta formale da parte del cliente pubblico o privato	RT CC addebi alla pesa	omologazione di caratterizzazione del rifiuto contrasti di trasporto rifiuti	rapporti di eventuali richieste inoltrate o prive della documentazione di supporto da parte della cliente	annuale	
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 260, c.1 D.lgs. 152/06	(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantità di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.	300	500	3	6	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'attività.	smaltimento	PRE RT CC	18	10	1,8	si	rispetto prescrizioni legislative	autorizzare ogni trasporto attraverso un controllo preventivo di tutti gli adempimenti controllo periodico delle autorizzazioni dei fornitori	RT CC addebi alla pesa				
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 260, c.2 D.lgs. 152/06	(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività) Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.	400	800	3	6	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'attività.		PRE RT CC	9	10	0,9	no							
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 279, c.5 D.lgs. 152/06	(Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria) Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.	100	250				Impianto di cogenerazione	PRE RT CC	18	10	1,8	si	emissioni in atmosfera	seguire il piano annuale degli adempimenti che riporta la periodicità e la tipologia dei controlli/monitoraggi da eseguire per il controllo delle emissioni in atmosfera dell'impianto di cogenerazione di serbanda	RT CC addebi alla pesa	piano annuale degli adempimenti bolletini di misurazione delle emissioni in atmosfera	rapporti di eventuali fuori norma evidenziati dalla analisi	semestrale	
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 1, c.1 L. 150/92	(Commercio di specie protette) Comma 1 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindicimila a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o risporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzati o certificati rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o la trasfere, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o risportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza le prescritte	100	250				non applicabile		0	\	0								

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO			ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX		PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	NT ODV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.]	art. 1, c.2 L. 150/92	(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estirpazione) Comma 2 In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.	150	250	6	18	In realtà, più che sanzione interdittiva ex art. 9, si tratta di una sospensione di licenza, già prevista dalla L. 150/92, qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.	non applicabile		0	\	0						
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.]	art. 2, commi 1 e 2 L. 150/92	(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estirpazione) Commi 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alle licenze di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.	100	250	4	12	In realtà, più che sanzione interdittiva ex art. 9, si tratta di una sospensione di licenza, già prevista dalla L. 150/92, qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.	non applicabile		0	\	0						
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.]	art. 6, c.4 L. 150/92	(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estirpazione) Comma 4 Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie salvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzione in cattività che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.	100	250				non applicabile		0	\	0						
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.]	art. 3bis, c.1 L. 150/92	(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estirpazione) Comma 1 Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed f), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.	100	500			Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.	non applicabile		0	\	0						
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.]	art. 3, c.7 L. 549/93	(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) Comma 7 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate e commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione e della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.	150	250			In realtà nel testo dei Digs 121/11 c'è un errore, perché il comma di riferimento dell'art. 3 della Legge 549/93 è il 7 e non il 6	non applicabile		0	\	0						
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.]	art. 8, c.1 e 2 Digs 202/07	(Inquinamento colposo provocato da navi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).	150	300	3	6	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.	non applicabile		0	\	0						
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.]	art. 9, c.1 Digs 202/07	(Inquinamento colposo provocato da navi) 1/2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.	100	250	3	6		non applicabile		0	\	0						
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.]	art. 9, c.2 Digs 202/07	(Inquinamento colposo provocato da navi) 2/2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.	150	250	3	6		non applicabile		0	\	0						
25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	452 bis	(Inquinamento ambientale) E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.	250	600	3	12		non applicabile		0	\	0						

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	PROCESSI/ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX		PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESDUO	NT ODV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Frequenza Controllo
25 undecies, comma 1, lett.b (Reati ambientali) Art. Introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	452 quater	(Disastro Ambientale) Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. 3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.	400	800	3	24		PRE RT CC	18	10	1,8	si	Inquinamento del suolo e sottosuolo						
25 undecies, comma 1, lett.c (Reati ambientali) Art. Introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	452 quinquies	(Delitti colposi contro l'ambiente) Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.	200	500				PRE RT CC	18	10	1,8	si	attuare correttamente il piano di monitoraggio e controllo previsto dalla autorizzazione integrata ambientale (AIA) attuare correttamente gli adempimenti previsti dal piano annuale delle prescrizioni gestire correttamente gli stoccaggi dei rifiuti attraverso identificazione delle zone, la presa in carico nell'registro e lo smaltimento con formandi piano di monitoraggio adempimenti discarica	RT CC	orologio di caratterizzazione del rifiuto contratti di trasporto rifiuti piano di monitoraggio adempimenti discarica	report di eventuali richieste inasite o prive della documentazione di supporto da parte della clientela	annuale		
25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. Introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	452 octies	(Circostanze aggravanti) Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui al comma primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.	300	1000				PRE RT CC	18	10	1,8	si	Inquinamento del suolo e sottosuolo						
25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. Introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	452 sexies	(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita') Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattiva'. La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'.	250	600				PRE RT CC	18	10	1,8	si							
25 duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012].	art. 202 comma 12bis Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	Art. 22 comma 12 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato, commista 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta': a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.	100	200			entro il limite di 100.000.000 e. Art. 603-bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (1) Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque svolge un'attivita' organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attivita' lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessita' dei lavoratori, e' punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'assettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza e l'incolumita' personale.	non applicabile	0	1	0								
25 terdecies (Razzismo e Xenofobia)[Articolo Introdotto dalla Legge europea n. 654/2017 Art.3 comma 3-bis]	Legge Europea n. 654/2017 Art.3 comma 3-bis	(Contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanita' e crimini di guerra)Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero istigazione e' incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n.232<	200	800				non applicabile	0	1	0								
25 quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)[Articolo Introdotto dalla L. n.39/2019]	Art. 1 e 4 Legge n.401/1989	(Frode in competizioni sportive) 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione Italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilita' o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione e' influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui al comma 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. 4. L. n.401/1989(Esercizio abusivo di attivita' di gioco o di scommessa) 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attivita' sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione Italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilita' e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammonda non inferiore a lire un milione. 2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, e fuori dei paesi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da pubblicita' al loro esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammonda da lire centomila a lire un milione. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, fuori dei paesi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammonda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche	100				Per i delitti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/01 per una durata non inferiore a un anno	non applicabile	0	1	0								

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTER. (mesi)		Note	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX		PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X1	PROTOCOLLO	RESIDUO	NT ODV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Frequenza Controllo
		Art. 2 comma 1/ comma 2-bis D.Lgs. n. 74/2000(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) 1. E' punito con la reclusione da (quattro a otto) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	100	500				PROCESSI/ATTIVITA'	PRE CDA commercialista Orione servizi	12	10	1,2	si	contabilità ordinaria nel processo amministrativo dell'azienda	Definizione nuovi, responsabilità e modalità per la gestione del piano dei conti. B. Registrazione delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati. C. Verifica della completezza, accuratezza e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti/fatti aziendali rilevanti ai fini fiscali. D. Consegna/invio delle fatture aziendali complete al fine di garantire la completezza ed accuratezza dell'individuazione delle casistiche che richiedono la determinazione e contabilizzazione di scritture di rettificazione/assestamento e del calcolo alla base delle determinazioni del valore delle fatture. E. Verifica della completezza, accuratezza e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle scritture di rettificazione/assestamento. F. Esecuzione di eventuali modifiche ai dati contabili solo da parte della funzione aziendale che li ha generati, la tracciabilità a sistema delle modifiche effettuate ai dati contabili e delle utenze che hanno effettuato tali operazioni, approvazione da parte di adeguato livello organizzativo delle modifiche effettuate. G. Conservazione / archiviazione delle scritture contabili e della documentazione di cui è obbligata la conservazione mediante modalità o servizi digitali che ne garantiscono la disponibilità e l'integrità.	Orione Servizi	PRO 25 processo amministrativo software di contabilità DATEV		
		Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici). 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da (tre a otto) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad astorcare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni o delle imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od relativo a elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro tremila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.	100	500				processo amministrativo e fiscale fatturazione attiva fatturazione passiva gestione fornitori	PRE CDA commercialista Orione servizi	12	10	1,2	si	preposizione contabile o atti contabili	Identificazione delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società da trasmettere alle funzioni amministrative competenti. B. Adozione di controlli manuali e/o automatici, per tutte le tipologie di registrazioni contabili, da parte delle competenti funzioni amministrative, volte ad assicurare la completezza e correttezza delle registrazioni contabili rispetto al flusso dei dati e all'adempimento dei compiti delle competenti funzioni aziendali che ne garantiscono la completezza ed accuratezza. C. Sottoscrizione di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni fornite da parte dei responsabili delle funzioni aziendali competenti della società.	PRE Commercialista	PRO 25 processo amministrativo software di contabilità DATEV atti contabili ufficiali	FLUSSI COMUNICATIVI ORDINARI	Verifiche ispettive, perquisizioni; - Verifiche di accertamento condotti dagli enti competenti; - Provvedimenti/risoluzioni provenienti da organi di polizia giudiziaria o da altra Autorità; - Elenco delle contenziosi e/o incarichi professionali; - Elenco dei contenziosi (ivi inclusi) i processi davanti alle commissioni tributarie; - Verbali/risoluzioni di indagine interne e/o provvedimenti disciplinari da cui emergono violazioni del modello, del codice etico e delle procedure aziendali; - Critica e rinvii emersi nel corso delle attività di valutazione periodica dei fornitori e dei clienti; - Modifiche al disegno della struttura organizzativa; - Modifiche inerenti le cariche dirigenziali; - Informazioni da parte del Tax Risk Manager (ove presente), del Collegio Sindacale e del Revisore in relazione ad eventuali anomalie di non conformità di carattere contabile/fiscale riscontrate nel corso delle proprie attività di controllo; - Modifiche ai sistemi informativi aventi ad oggetto la contabilità generale
		Art. 8 c.1 e c.2 bis 4 D.Lgs. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione da (due anni a quattro anni e sei mesi) per operazioni inesistenti per importi uguali o inferiori a 100.000 Euro (comuni 1) oppure superiori a 100.000 Euro (comuni 2bis)	100	400 (c.1) 500			Un aspetto importante da considerare a seguito dell'introduzione dei reati tributari nel nuovo dei reati presupposto ex D. Lgs. n. 231/2001 risiede nell'applicazione nei confronti dell'ente condannato ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del medesimo Decreto della confisca obbligatoria ("dritta" o per "equivalente"), ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, c. 118, e 19 del D. Lgs. n. 231/200119, del prezzo o profitto del reato. Si rileva che la confisca in esame ha natura di sanzione principale, obbligatoria e autonoma e non oggetto di scelta discrezionale del giudice.	PRE CDA commercialista Orione servizi	12	10	1,2	si	contabilità ordinaria nel processo amministrativo dell'azienda	registrazione puntuale delle fatture nel gestionale DATEV Gestione degli incassi: A. Verifica periodica e tempestiva aggiornamento di coordinate bancarie non corrette e/o incomplete. B. Verifica della corretta imputazione della partita al cliente. C. Analisi delle partite sospese a chiusura dei conti trasferiti. D. Analisi periodica delle anomalie (es: stesse coordinate bancarie rimborsabili a più clienti, alta frequenza di modifica dell'interfaccia coordinate bancarie). Gestione dei pagamenti: A. Definizione di ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla gestione dei pagamenti. B. Verifica della pagabilità della fattura sulla base del raffronto tra contratto, prestazione ricevuta e fattura. C. Verifica della correttezza del destinatario del pagamento con quanto riportato in fattura. D. Verifica di corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto disponibile. E. Verifica del divieto di effettuare pagamenti a fornitori in un paese terzo, diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto. G. Analisi delle partite sospese a chiusura dei conti trasferiti. H. Analisi periodica delle anomalie (come, ad esempio, nel caso di coordinate bancarie rimborsabili a più fornitori, o di disallineamento tra la sede legale della controparte e la sede della banca di appoggio). I. Verifica della completezza e corretta liquidazione delle imposte (o delle cartelle esattoriali) rispetto alle scadenze di legge e a quanto riportato nelle dichiarazioni presentate, tenendo conto sia dei dati contabili che di quelli fiscali ed assicurativi.	PRE Commercialista Orione Servizi	PRO 25 processo amministrativo software di contabilità DATEV	FLUSSI COMUNICATIVI NON ORDINARI	- invio rinvio fornitori qualificati - invio analogica clienti completi di dati bancari o fiscali - prassi con la definizione dei crisi e delle modalità per il monitoraggio dei crediti scaduti, della loro svalutazione e dell'eventuale stralcio - la definizione di specifiche modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione della prestazione - invio dell'eventuale consegna del bene rispetto a quanto definito contrattualmente - deleghe o procure conferite ai componenti aziendali e successivamente improntate al principio della separazione di funzioni	
25 quinquiesdecies(Reati Tributari)Articolo introdotto dalla L. n. 157/2019, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale e integrato dal Decreto attuativo Direttiva PIF (D.Lgs n. 75/2020)	Legge del 19 dicembre 2019 n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale) Decreto attuativo Direttiva PIF (D.Lgs n. 75/2020)						si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) ex D.Lgs 231/01 tra le quali: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi												
		Art. 10 D.Lgs. 74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)	100	400				contabilità ordinaria nel processo amministrativo dell'azienda	PRE CDA commercialista Orione servizi	12	10	1,2	si	contabilità ordinaria nel processo amministrativo dell'azienda	Gestione dei pagamenti: A. Definizione di ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla gestione dei pagamenti. B. Verifica della pagabilità della fattura sulla base del raffronto tra contratto, prestazione ricevuta e fattura. C. Verifica della correttezza del destinatario del pagamento con quanto riportato in fattura. D. Verifica di corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto disponibile. E. Verifica del divieto di effettuare pagamenti a fornitori in un paese terzo, diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto. G. Analisi delle partite sospese a chiusura dei conti trasferiti. H. Analisi periodica delle anomalie (come, ad esempio, nel caso di coordinate bancarie rimborsabili a più fornitori, o di disallineamento tra la sede legale della controparte e la sede della banca di appoggio). I. Verifica della completezza e corretta liquidazione delle imposte (o delle cartelle esattoriali) rispetto alle scadenze di legge e a quanto riportato nelle dichiarazioni presentate, tenendo conto sia dei dati contabili che di quelli fiscali ed assicurativi.	PRE Commercialista Orione Servizi	PRO 25 processo amministrativo software di contabilità DATEV	si richiama puntuale dell'OdV; copia della richiesta di acquisto, dell'ordine di acquisto e contratto (se presente), al fine di verificare: (i) la corrispondenza dei documenti e (ii) che l'intermediario sia stato controllato e validato in accordo con i poteri di spesa conferiti ai dipendenti copia della documentazione attestante l'effettività della prestazione. Per i beni potrà essere utile accertare la documentazione attestante l'effettività consegna del bene, nonché la congruità tra il d.d.t. (o altro documento equipollente) l'ordine e la fattura. Per i servizi, invece, potranno essere richiesti i documenti attestanti l'effettiva esecuzione del servizio ed eventuale presenza delle dichiarazioni di congruità dello stesso rateo da parte delle varie funzioni aziendali coinvolte nel processo	
		Art. 11 D.Lgs. 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte)	100	400				Gestione amministrativa/fiscale gestione acquisizioni/cessi oni gestione contabile gestione ospiti	PRE CDA commercialista Orione servizi	12	10	1,2	si	Gestione patrimoni contabilità straordinaria	Evitare situazioni nelle quali si possa alienare simultaneamente o compiere atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di ricezione coattiva". Diverso assoluto di adottare comportamenti volti a "nascondere" la realtà, a disporre la procedura esecutiva, riprendendo o aggredendo beni che rientrano nel patrimonio del contribuente-debitore, prospettando una situazione patrimoniale diversa da quella reale	CDA PRE Commercialista	PRO 25 processo amministrativo software di contabilità DATEV	Atti e contratti ufficiali	
		Art. 5. D.Lgs. 74/2000(Omessa dichiarazione) 1. E' punito con la reclusione da (due a cinque anni) chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, omettendo obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. (8) 1-bis. E' punito con la reclusione da (due a cinque anni) chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila. (8) 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.	100	300				Gestione fiscale	PRE CDA commercialista Orione servizi	12	10	1,2	si	gestione dichiarativa	Verifica della corretta rilevazione a fini fiscali dei dati relativi al patrimonio immobiliare mediante rifezione dei dati con le evidenze contabili. Verifica della corretta rilevazione contabile degli ammortamenti. Verifica del rispetto della procedura di disseminazione ed eliminazione dei ceppi.	CDA PRE Commercialista	PRO 25 processo amministrativo software di contabilità DATEV	Atti e contratti ufficiali	

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERO. (mesi)		Note	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX		PROCESS/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESEDUO	INT ODV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Frequenza Controllo
		Art. 4 del d. lgs. 74/2000 (Dichiarazione infedele) Per gravi frodi IVA transfrontaliere si intendono i delitti commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.	100	400						12	10	1,2	si	gestione dichiarativa	Verifica attestazione dei redditi assicurativa versamento relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili, nonché della correttezza e accuratezza dei dati inseriti in tali moduli. Formale sottoscrizione dei moduli dichiarativi versamento da parte dei soggetti aziendali abilitati.	CDA PRE Commercialista	PRO 25 processo amministrativo software di contabilità DATEV		
		art.10 quater del d. lgs. 74/2000 (debita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere)	100	400				non applicabile		0	\	0							
25 sexiesdecies (Contrabbandi) [Articolo introdotto dalla Decreto attuativo Direttiva PIF (D.Lgs n. 75/2020)	Decreto attuativo Direttiva PIF (D.Lgs n. 75/2020) D.P.R. n. 43/1973	Contrabbandi. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	100	200				non applicabile		0	\	0							
Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	art. 416 c.p.	(Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.	400	1000	3	24		non applicabile		0	\	0							
Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	art. 416bis c.p.	(Associazione di tipo mafioso) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquistare in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camera o alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	400	1000	3	24		non applicabile		0	\	0							
Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	291 quater DPR	(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono sminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.	400	1000	3	24		non applicabile		0	\	0							
Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	art. 74 DPR 309/02	(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.	400	1000	3	24		non applicabile		0	\	0							
Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	art.12 commi 3, 3bis, 3ter e 5 D.Lgs.286/1998 "Traffico di migranti"	(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis. La pena di cui al comma 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; 3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori alla impiego in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis)	200	1000	3	24		non applicabile		0	\	0							
Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	art. 377bis c.p.	(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	100	500				non applicabile		0	\	0							

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI Z31	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO			ODV		
			MIN	MAX	MIN	MAX		PROCESSIONALITA'	RESPONSABILITA'	G x F x I	PROTOCOLLO	RESIDUO	INT ODV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Frequenza Controllo
Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	art. 378 c.p.	(Favoreggiamento personale) Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16.000. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.	100	500				non applicabile		0	1	0							